

AC 3132 - Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali emendamenti	
n. em.	Parere RGS
1.75	L'emendamento modifica il comma 1 dell'articolo 1 escludendo, per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, la condizione di aver ottenuto quello analogo di cui al DL 41. <i>Al riguardo, si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle Finanze. In assenza di apposita RT che dimostri l'invarianza di spesa, si esprime parere contrario.</i>
1.5	L'emendamento con le lettere a) e b) modifica il comma 2 incrementando di un ulteriore 50 per cento il contributo di cui al comma 1 e quantifica tale maggiore onere in euro 4 miliardi. <i>Al riguardo, si segnala la necessità di acquisire apposita relazione tecnica da parte del Dipartimento delle finanze sulla corretta quantificazione degli oneri che discendono dalla proposta emendativa.</i> La lettera c) dell'emendamento, sopprimendo i commi da 16 a 27, fa venire meno il contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario. <i>Si rinvia alla valutazione politica. Si potrebbe intendere tale soppressione a copertura di parte degli oneri indicati alle lettere precedenti.</i> <i>Relativamente alla copertura finanziaria indicata mediante utilizzo dell'indebitamento autorizzato dalle Camere con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento di aprile 2021, si esprime parere contrario tenuto conto che tali risorse sono state quasi interamente impiegate nell'ambito di due provvedimenti (DL 59/2021 e del DL 73/2021), e pertanto risulta insufficiente per la copertura degli oneri derivanti dalla proposta in esame.</i>
1.15	L'emendamento comporta oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria pertanto, in assenza di idonea relazione tecnica che quantifichi l'onere in relazione alle nuove attività previste dall'emendamento e dell'individuazione di idonea copertura finanziaria si esprime parere contrario. Si rinvia al Dipartimento delle finanze e Agenzia delle entrate.
1.47	L'emendamento modifica i requisiti per la concessione del contributo a fondo perduto, ampliando la platea dei beneficiari. <i>La disposizione comporta oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria pertanto, è necessaria la predisposizione della relazione tecnica tesa alla verifica della quantificazione dell'onere in relazione alle modifiche apportate ai requisiti di concessione dl contributo e individuare idonea copertura finanziaria Si esprime allo stato parere contrario.</i>
1.19	L'emendamento modifica i requisiti per la concessione del contributo a fondo perduto, ampliando la platea dei beneficiari. <i>Al riguardo, si rappresenta che la proposta determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e privi di copertura.</i> <i>È necessaria la predisposizione della relazione tecnica in grado di fornire elementi al riguardo e l'individuazione di idonea copertura finanziaria. Nel rinviare alle valutazioni del DF, si esprime parere contrario.</i>
1.117	L'emendamento modifica i requisiti per la concessione del contributo a fondo perduto, ampliando la platea dei beneficiari. <i>Al riguardo, si rappresenta che la proposta genera nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica non quantificati e non coperti. È necessaria la predisposizione della relazione tecnica in grado di fornire elementi al riguardo e l'individuazione di idonea copertura finanziaria.</i>

	<i>Nel rinviare alle valutazioni del DF, si esprime parere contrario.</i>
1.89	Si prevede che per i titolari di reddito agrario per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, comma 5, del DL n.73 del 2021, la verifica della riduzione di fatturato come prevista dal successivo comma 8, possa essere effettuata con riferimento al fatturato delle sole attività connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, ampliando la platea dei beneficiari. <i>Al riguardo, si rappresenta che la proposta potrebbe generare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica non quantificati e non coperti. È necessaria la predisposizione della relazione tecnica in grado di fornire elementi al riguardo e l'individuazione di idonea copertura finanziaria. Nel rinviare alle valutazioni del DF, si esprime parere contrario.</i>
1.82	L'emendamento istituisce un nuovo contributo a fondo perduto a favore del settore "wedding". <i>Al riguardo, si rappresenta che la proposta genera nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica non quantificati e non coperti. È necessaria la predisposizione della relazione tecnica in grado di fornire elementi al riguardo e l'individuazione di idonea copertura finanziaria. Nel rinviare alle valutazioni del DF, si esprime parere contrario.</i>
1.55	<i>La disposizione è suscettibile di determinare una riduzione del gettito derivante dal recupero del contributo non spettante e dalle sanzioni connesse. Al riguardo, nell'esprimere parere contrario, si rinvia a Dipartimento delle finanze e Agenzia delle entrate.</i>
1.123	L'emendamento sostituisce il contributo di cui al comma 16 con un nuovo contributo a fondo perduto. <i>E' necessaria la predisposizione di apposita relazione tecnica che illustri gli effetti finanziari della proposta in esame. In assenza di relazione tecnica, si esprime parere contrario.</i>
1.124	L'emendamento modifica i requisiti per la concessione del contributo a fondo perduto di cui al comma 16. <i>Al riguardo, si rappresenta che la proposta appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È necessaria la predisposizione della relazione tecnica in grado di fornire elementi al riguardo in assenza della quale si esprime parere contrario.</i>
1.4	<i>La disposizione comporta oneri non quantificati alla cui copertura si provvede mediante utilizzo dell'indebitamento autorizzato dalle Camere con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento di aprile 2021. In assenza di relazione tecnica non risulta possibile valutare la congruità della copertura finanziaria indicata. Pertanto si esprime parere contrario e si rinvia alle valutazioni del competente Dipartimento delle finanze.</i>
1.59	l'emendamento modifica i requisiti per la presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui al comma 16, intervenendo sul periodo di presentazione dell'istanza di cui al comma 23. <i>Al riguardo, si rappresenta che, in relazione ai termini previsti sino al 31 dicembre 2021 per la predetta istanza, dall'emendamento deriverebbero oneri per il 2022 non quantificati e non coperti. Si esprime pertanto parere contrario.</i>
1.119	Si propone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, di importo non superiore a euro 12,50, in caso di inosservanza delle disposizioni derivanti da errore formale dei «Quadri» RS, RU, RE e RG della dichiarazione dei redditi e reattiva al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020. <i>Al riguardo, nel esprimere perplessità circa l'applicazione della normativa</i>

	relativa alle sanzioni amministrative in luogo della disciplina di settore, si esprime parere contrario in quanto la disposizione è suscettibile di determinare un minor gettito derivante dalle sanzioni connesse alle violazioni in argomento. Peraltro, si segnala che la disposizione incide su un sistema sanzionatorio, che per sua natura, costituisce un meccanismo disincentivante volto a contrastare condotte irregolari, con conseguenti effetti negativi sul gettito. Si rinvia al Dipartimento delle finanze e all'Agenzia delle entrate.
1.73	L'emendamento sopprime il comma 24 relativo alla presentazione dell'istanza per l'ottenimento del contributo a fondo perduto. La proposta potrebbe creare ostacoli all'attività di controllo e difficoltà applicative derivanti dalla soppressione del collegamento tra la trasmissione dell'istanza e la presentazione della dichiarazione dei redditi. Si rinvia a Dipartimento delle finanze e Agenzia delle entrate
1.63	L'emendamento modifica i requisiti per la presentazione dell'istanza, intervenendo sul periodo di presentazione dell'istanza di cui al comma 23. Al riguardo, si rappresenta che, in relazione ai termini previsti sino al 31 dicembre 2021 per la predetta istanza, dall'emendamento deriverebbero oneri per il 2022 non quantificati e non coperti. Si esprime pertanto parere contrario. Si rinvia a Dipartimento delle finanze e Agenzia delle entrate.
1.125	Al riguardo, si rappresenta che la proposta appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Appare, pertanto, necessario che la medesima venga corredata di idonea relazione tecnica in grado di fornire elementi a riguardo in assenza della quale si esprime parere contrario.
1.31- 1.52-	L'emendamento sostituisce il comma 30, finalizzando le relative risorse, da accertarsi con apposito decreto, a determinati operatori economici. Alla lettera b) prevede l'attribuzione di contributi per un importo pari a 150 mln di euro. Al riguardo, si esprime parere contrario nella considerazione che la possibilità di far fronte a tale onere è condizionata dalla verifica delle risorse disponibili, non preventivamente quantificabile mentre l'emendamento determina l'importo del contributo .. .Si rinvia anche al Dipartimento delle finanze. Allo stato si esprime parere contrario.
1.122	L'emendamento sostituisce il comma 30, finalizzando le relative risorse, da accertarsi con apposito decreto, a determinati operatori economico. Alla lettera b) prevede l'attribuzione di contributi per un importo pari a 150 mln di euro. Al riguardo, si esprime parere contrario nella considerazione che la possibilità di far fronte a tale onere è condizionata dalla verifica delle risorse disponibili, non preventivamente quantificabile, mentre l'emendamento determina l'importo del contributo. Si rinvia anche al Dipartimento delle finanze
1.16	Al riguardo, in assenza di relazione tecnica, si rinvia al Dipartimento delle finanze al fine di valutare i possibili effetti finanziari derivanti dalla modifica in parola. Allo stato si esprime parere contrario.
1.023	Inserisce l'articolo 1-bis La proposta istituisce un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 con copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della l. n. 190/2014, finalizzato a compensare le stazioni appaltanti della variazione dei prezzi dei materiali da costruzione dovuta alla crisi economica connessa all'emergenza pandemica da COVID-19.

	Al comma 3 dell'emendamento si rimanda ad un successivo decreto la determinazione dei criteri e delle modalità di accesso al fondo. <i>Nel rinviare a valutazioni politiche in merito della proposta emendativa, si ritiene necessario, qualora si intendesse dare corso alla proposta in esame che nel testo il comma 2 venga così riformulato.</i> <i>“2. Al fine di consentire alle stazioni appaltanti di dare luogo alla compensazione di cui al comma 1, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito un fondo, che opera come limite di spesa, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021”</i> <i>Relativamente alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della l. n. 190/2014, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
1.014	Inserisce l'articolo 1-bis Al comma 1 l'emendamento al fine di assicurare alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) un sostegno economico utile a garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni viene istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di 10 milioni di euro per l'anno 2021 con copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della l. n. 190/2014 come rifinanziato dal decreto in esame. Il comma 2 riconosce un contributo straordinario a favore di ciascuna delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) nel limite di spesa di cui al comma 1. <i>Al riguardo, si fa presente che occorre apposita relazione tecnica al fine di valutare la congruità della quantificazione dell'onere in relazione alle finalità della disposizione. Relativamente alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della l. n. 190/2014, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
1.015	Inserisce l'articolo 1-bis Riconosce un'ulteriore indennità di 1.000 euro per i mesi di maggio, giugno e luglio 2021, ovvero una indennità forfettaria di euro 2.400 agli operatori commerciali che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ai cui oneri pari a 530 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le indennità di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. <i>Al riguardo, si fa presente che occorre apposita relazione tecnica al fine di valutare la congruità della quantificazione dell'onere in relazione alle finalità della disposizione. In assenza si esprime parere contrario.</i> <i>Si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle finanze sui possibili effetti finanziari negativi derivanti dall'esenzione delle indennità erogate dall'INPS a favore degli operatori commerciali. Relativamente alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della l. n. 190/2014, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità. Si rinvia anche alle valutazioni del Dipartimento delle finanze.</i> <i>Infine, si rappresenta che il comma 3 andrebbe integrato prevedendo che il riparto avvenga su proposta delle Regioni.</i>

1.07	Inserisce l'articolo 1-bis Istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dalla sospensione e dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei servizi di ristorazione collettiva. Ai relativi oneri pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7. <i>Al riguardo, nel far presente che occorre apposita relazione tecnica al fine di valutare la congruità della quantificazione dell'onere in relazione alle finalità della disposizione, relativamente alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della l. n. 190/2014, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità</i>
1.022	Inserisce l'articolo 1-bis Credito d'imposta per spese connesse ai matrimoni. Si propone l'introduzione di una detrazione d'imposta pari al 25 per cento sostenute per la celebrazione dei matrimoni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Ai relativi oneri valutati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. <i>Al riguardo, nel far presente che la disposizione è mal formulata in quanto a fronte di un onere con un profilo pluriennale potenzialmente esteso fino all'annualità 2029 trattandosi di detrazione fruibile a seguito di dichiarazione, viene prevista una copertura per soli 3 esercizi finanziari, pertanto si esprime parere contrario all'ulteriore corso. Si rinvia in ogni caso anche al Dipartimento delle finanze per la valutazione della congruità dell'onere valutato nell'emendamento a mezzo di apposita relazione tecnica e per l'eventuale riformulazione della proposta.</i> <i>Sulla copertura proposta di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della l. n. 190/2014, per gli anni 2021 e 2022 si rinvia alle valutazioni politiche, segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità; per gli anni successivi al 2022, segnalando che il disposto dell'articolo 77, comma 7, ha effetti solo per l'anno 2021 e 2022; per gli anni successivi al 2022, si esprime parere contrario considerato che il disposto dell'articolo 77, comma 7, ha effetti solo per l'anno 2021 e 2022.</i>
1.025	Inserisce l'articolo 1-bis Si esprime parere contrario in assenza di relazione tecnica che illustri gli effetti finanziari derivanti dall'abrogazione delle disposizioni del DL n.137/2020 che delineano, tra l'altro, i confini entro cui si applicano le esenzioni da tassazione per i contributi, le indennità e ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19. Si fa rinvio anche alle valutazioni della P.C.M. – Dipartimento per le politiche europee.
1.024	Inserisce l'articolo 1-bis Si propone l'introduzione di una speciale procedura di collaborazione volontaria

	che prevede una disciplina di favore, costituita da presunzioni e dalla non applicazione di sanzioni ed interessi, volta a incentivare l'emersione di contanti o valori al portatore. <i>Al riguardo, si esprime parere contrario, in quanto la disposizione comporta oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria.</i>
2.21	La proposta intende ampliare la platea dei beneficiari del Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse includendovi le attività economiche per le quali a causa dell'emergenza pandemica, sia stata disposta, la chiusura per un periodo complessivo di trenta giorni anziché quattro mesi come attualmente previsto dalla norma. <i>Valutazioni politiche atteso che il fondo opera nei limiti delle risorse disponibili. Si segnala tuttavia che la proposta ampliando la platea dei beneficiari potrebbe rendere il fondo stesso incapiente rispetto alle maggiori richieste.</i>
2.2. - 2.18 2.6 - 2.15 - 2.7- 2.22	La proposta intende ampliare la platea dei beneficiari del Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse includendovi le attività economiche per le quali a causa dell'emergenza pandemica, sia stata disposta, la chiusura per un periodo complessivo di 100 giorni in sostituzione dei quattro mesi come attualmente previsto dalla norma, <i>Valutazioni politiche atteso che il fondo opera nei limiti delle risorse disponibili. Si segnala tuttavia che la proposta ampliando la platea dei beneficiari potrebbe rendere il fondo stesso incapiente rispetto alle maggiori richieste.</i>
2.14 - 2.26 - 2.5 - 2.19 - 2.9	La proposta intende ampliare la platea dei beneficiari del Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse includendovi anche le strutture ricettive ad apertura annuale costrette a ridurre l'attività in seguito alla situazione del mercato <i>Valutazioni politiche atteso che il fondo opera nei limiti delle risorse disponibili. Si segnala tuttavia che la proposta ampliando la platea dei beneficiari potrebbe rendere il fondo stesso incapiente rispetto alle maggiori richieste.</i>
2.17	L'emendamento prevede una sorta di sanatoria per i soggetti che siano debitori di importi inferiori a 5000 euro, comprensivo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni – già iscritti a ruolo, per debiti contributivi verso enti previdenziali prevedendosi che gli stessi possano versare quanto dovuto per contribuzione e premi direttamente all'Ente impositore. <i>Fermo che non è chiaro come opererebbe il meccanismo, né – per altro verso – se la proposta intenda, come pare, abbattere la componente dovuta per interessi e sanzioni, l'emendamento pare, per l'appunto determinare oneri corrispondenti alle somme eccedenti il dovuto per la sorte capitale per premi e contributi, determinando minori entrate prive di copertura . Nel rinviare, pertanto, anche alle valutazioni dell'Agenzia delle entrate, in ordine all'impatto finanziario della proposta, si esprime parere contrario.</i>
2.20	Si apportano modifiche all'articolo 38 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure di sostegno al sistema delle fiere”. In particolare si inseriscono i commi 4-bis e 6-bis. Relativamente al comma 4-bis che riconosce contributi anche agli enti fieristici che gestiscano spazi fieristici utilizzati per la realizzazione di centri di livello provinciale per la somministrazione del vaccino, a valere sulle risorse del fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di fiere e congressi, si rinvia alle valutazioni politiche. Il comma 6-bis prevede, tra l'altro, che alle misure di sostegno ivi previste possono accedere anche le aziende speciali istituite dalle Camere di commercio che organizzino eventi congressuali o fieristici.

	<i>Al riguardo, nel rinviare anche alle valutazioni del Dipartimento del tesoro con particolare riferimento alle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 38 del DL 41/2021, si segnala la necessità di acquisire apposita relazione tecnica che fornisca dimostrazione che dalla inclusione delle aziende speciali istituite dalle camere di commercio che organizzino eventi congressuali o fieristici non possa derivare un maggior fabbisogno di risorse per gli enti già previsti a legislazione vigente. Si rinvia inoltre alle valutazioni delle amministrazioni competenti.</i>
2.010	Introduce l'articolo 2-bis il quale, al fine di sostenere il rilancio, la valorizzazione e la crescita delle imprese operanti nel Mezzogiorno, istituisce il Fondo per il sostegno ed il rilancio del settore fieristico nel Mezzogiorno con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e Coesione e destinati al recupero della rete fieristica esistente, in favore dei Comuni del Mezzogiorno che presentano le richieste di contributo al Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica e al Dipartimento per le politiche di coesione della presidenza del Consiglio dei ministri entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. <i>Al riguardo, nel segnalare che la norma non indica lo stato di previsione nel quale è prevista l'istituzione del fondo che si presume, in ragione della modalità di richiesta dei contributi, possa essere il MEF, relativamente alla copertura finanziaria proposta si esprime parere contrario tenuto conto che non risulta correttamente formulata in quanto dovrebbe prevedere la "riduzione" del FSC e indicare la programmazione con il relativo riferimento normativo. Perplessità inoltre si esprimono in ordine alla procedura amministrativa di attribuzione del contributo ai Comuni, tenuto conto che la stessa verrebbe svolta dal DIPE e dal DipCOE sulla base di istanze presentate in assenza della preventiva adozione di un bando che ne fissi i criteri e le griglie di valutazione. Analogamente, sembra improprio il ricorso all'adozione di una delibera del CIPESS, organo politico deputato alla programmazione economica, per l'effettiva attribuzione del contributo, che si porrebbe a valle dell'attività amministrativa di selezione e valutazione delle specifiche iniziative da parte del DIPE e DipCOE.</i> <i>Si fa presente comunque che l'atto amministrativo di assegnazione delle risorse dovrà indicare il CUP degli interventi finanziati, ai sensi dell'articolo 11 della legge 3/2003 come modificato dall'art. 41 del dl 76/2020 e come disciplinato dalla delibera CIPE 63 2020.</i> <i>Infine, si rappresenta che la quota di anticipazione del 50% al momento dell'aggiudicazione dei lavori sia eccessiva e l'opportunità che gli interventi siano monitorati dai sistemi informativi di monitoraggio per tener conto delle fasi di avanzamento realizzativo ai fini della corresponsione delle ulteriori quote di contributo.</i> <i>Si rinvia, altresì, alla P.C.M – Dipartimento per le Politiche europee in merito alla rilevanza ai fini della normativa, europea e nazionale, in materia di aiuti di Stato.</i>
2.02	Inserisce l'articolo 2-bis contributo di solidarietà Comma 1 - Prevede, per gli anni 2021, 2022 e 2023, ai membri degli organi costituzionali, fatta eccezione per il Presidente della Repubblica ed i componenti della Corte Costituzionale, la riduzione delle retribuzioni o indennità di carica superiori a 90.000 euro lordi nella misura del 15 per cento per la parte eccedente

i 90.000 euro e fino a 150.000 eur nonché del 25 per cento per la parte eccedente 150.000 euro.

Comma 2 - Prevede che tali riduzioni si applicano anche ai parlamentari che svolgono qualsiasi attività lavorativa ma con percentuali superiori (30 per cento in luogo del 15 per cento e del 45 per cento in luogo del 25 per cento).

Comma 3 - Prevede che il personale che riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo e successive modificazioni, nonché il personale delle autorità amministrative indipendenti, superiori a 90.000 euro destina una quota pari al 10 per cento dei medesimi emolumenti o retribuzioni al Fondo *“Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse”*, di cui all'articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame.

Al riguardo, in via preliminare, si rappresenta che la proposta emendativa assume natura contraddittoria e asistemica rispetto ai principi generali sanciti dall'ordinamento che prevedono la separazione tra organi di indirizzo politico e funzioni di amministrazione, con ciò ponendosi, altresì, anche in contrasto anche con i principi fondamentali di cui all'articolo 97, comma 2, della Cost. improntati all'imparzialità ed al buon andamento.

Ciò posto, si ricorda che analoga disposizione normativa è stata introdotta nel passato dall'articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 78/2010, recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”* che ha previsto, per il triennio 2011-2013, la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti pubblici superiori a 90.000 euro lordi annui, nella misura del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro. La proposta emendativa in esame risulta, quindi, riproporre sostanzialmente le stesse misure di riduzione dei trattamenti economici già introdotte nel passato con la decretazione d'urgenza sopra richiamata.

Sul punto, si richiama che su tale intervento normativo, stante le evidenti criticità in materia di violazione dei diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e riconducibili alla sopra indicata disposizione, è intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza 11/10/2012 n° 223.

Con tale giudizio, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010, nella parte in cui ***“.....dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del co. 3, dell'art. 1, della L. 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro.....”***.

Tanto premesso, si fa presente che la reiterata introduzione nell'ordinamento, così come previsto dalla proposta emendativa in esame, di una nuova disposizione con contenuti del tutto analoghi a quelli già censurati per violazione dei principi costituzionali, determinerebbe l'insorgere di inevitabili onerosi ricorsi di natura collettiva e seriale da parte della generalità dei dipendenti interessati che

	troverebbero sicuro accoglimento in sede giudiziaria e la soccombenza delle resistenti amministrazioni, stante i consolidati orientamenti della già citata sentenza n 223/2012 Corte Cost, con conseguenti nuovi oneri a carico della finanza pubblica non quantificabili. Tanto premesso, si esprime parere contrario e si rinvia anche alle valutazioni del Dipartimento della funzione pubblica.
2.04	Inserisce l'articolo 2-bis Modifiche al fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura La proposta è volta a riformulare la norma istitutiva del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, prevedendo una dotazione di 15 milioni di euro per interventi a favore di soggetti a rischio usura, per l'esercizio relativo all'anno 2021. <i>Nel richiedere preliminarmente la predisposizione di idonea relazione tecnica, si rappresenta quanto segue.</i> <i>La copertura finanziaria risulta oltre che mal formulata in quanto prevede che la stessa avvenga “mediante stanziamento di 15 milioni di euro dal Fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura”, inidonea alla copertura dell'onere recato, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021.</i> <i>Peraltro, la dotazione del fondo di cui all'articolo 15, della legge 108/1996, sarebbe garantita esclusivamente dalla riduzione del fondo iscritto ai sensi dell'articolo 14, legge 108/1996, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e regolato dal DPR 19 febbraio 2014, n. 60, recante “Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10”.</i> <i>Inoltre, esaminate le scritture contabili, si rappresenta che il fondo di cui all'articolo 14, della legge 108/1996 non presenta la disponibilità necessaria. Nel rinviare anche alle valutazione del Ministero dell'interno, per quanto di stretta competenza, si esprime parere contrario.</i> <i>Infine, per i profili di finanza pubblica, si evidenzia che, essendo tale ultimo fondo deputato alla erogazione di mutui e non di contributi come invece il Fondo che si intende finanziare, il relativo utilizzo non costituirebbe una copertura idonea ai fini dell'indebitamento netto. Si rinvia all'UL circa la scelta di sostituire il comma istitutivo del fondo (art. 15 legge n. 108/1996) anziché di operare con una nuova disposizione.</i>
3.22	L'emendamento propone le seguenti modifiche: - lettera a) La proposta prevede che i contributi concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 siano riconosciuti ed erogati in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863, e successive modificazioni, solo in quanto costituiscano aiuti di Stato. <i>Atteso il carattere ordinamentale della modifica proposta, non si hanno osservazioni da formulare. Si fa rinvio alle valutazioni di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.</i>

	- lettera b) Si prevede l'aggiunta dei commi 1-bis, 1-ter ed 1-quater. In particolare, il comma 1-bis amplia la platea dei soggetti che possono accedere al fondo di cui all'articolo 2 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Il comma 1-ter prevede che anche gli impianti di risalita che non hanno un collegamento con piste da sci possono beneficiare di un contributo pari al 50 per cento del valore determinato ai sensi del precedente comma 1-bis. <i>Al riguardo, tenuto conto che, per espressa previsione di legge, gli aiuti sono corrisposti nei limiti della dotazione del Fondo, ancorché la proposta non determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è necessario acquisire idonea relazione che fornisca elementi in ordine alla capacità del Fondo di far fronte alle maggiori richieste conseguenti all'ampliamento dei possibili fruitori dell'aiuto, escludendo conseguenti impatti negativi per la finanza pubblica per future necessità di rifinanziamento. In assenza, si esprime parere contrario.</i> Il comma 1-quater prevede la proroga automatica delle concessioni rilasciate dagli enti pubblici e relative a contratti di affitto di terreni su cui insistono impianti di risalita ed attrezzature connesse o relative direttamente all'affitto di impianti di risalita. Prevede, inoltre, che l'importo del canone relativo a detti contratti potrà essere modificato su proposta del soggetto concedente. <i>Al riguardo, premesso che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante disposizioni in materia di contratti pubblici, risulta preordinato ad assicurare la piena contendibilità del mercato e la parità di trattamento di tutti gli operatori economici garantendo la selezione delle migliori condizioni contrattuali per l'amministrazione e l'affidabilità del contraente privato, si segnala che la proroga dei rapporti in argomento potrebbe compromettere la libertà di concorrenza, sottraendo agli operatori economici esclusi o non aggiudicatari delle precedenti procedure la possibilità di ottenere l'aggiudicazione di quelle future.</i> <i>Si fa presente, inoltre, che tale proposta, nei termini in cui è formulata, potrebbe dar luogo ad eventuali procedure di infrazione comunitaria, con conseguente condanna dello Stato italiano al pagamento di sanzioni ed insorgenza di ulteriori oneri a carico dei saldi di finanza pubblica.</i> <i>Per tutto quanto sopra rappresentato, si esprime parere contrario.</i> <i>Si fa rinvio, in ogni caso, al Dipartimento per le politiche europee.</i>
3.15	La proposta emendativa in esame incrementa di ulteriori 50 milioni di euro il Fondo di cui all'articolo 2 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, già incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Conseguentemente, specifica che tale incremento è assegnato nella misura di 100 milioni di euro alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, e nella misura di 50 milioni di euro alle Regioni a statuto ordinario da destinare ai comprensori ed aree sciistiche a carattere locale. Ai maggiori oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

	<i>Al riguardo, si rappresenta la necessità di acquisire apposita relazione tecnica che dia dimostrazione dei criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri recati dalla proposta nonché della congruità degli stessi.</i> <i>Limitatamente alla copertura prescelta, si rinvia alle valutazioni politiche, segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
3.3	La proposta, intervenendo sul comma 1, intende modificare la destinazione delle risorse, attribuendole non già alle imprese turistiche localizzate nei Comuni a ubicati all'interno di comprensori sciistici come attualmente previsto, bensì a quelle situate nei Comuni a vocazione montana. Conseguentemente, sono modificati gli importi delle risorse risultanti dalla tabella allegata alla norma rispettivamente assegnate alle Province autonome di Trento e Bolzano e all'Abruzzo. <i>Premesso che la proposta non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è necessario acquisire apposita relazione tecnica che giustifichi la diversa distribuzione delle risorse assegnate.</i> <i>L'emendamento appare mal formulato in quanto la stessa modifica al comma 1 secondo periodo deve essere coerentemente effettuata anche al terzo periodo, in cui si prevede un provvedimento per la definizione dei comprensori sciistici e dei Comuni al loro interno ubicati. La modifica sarebbe inoltre in contrasto con la previsione dell'intero art. 2 del DL 41/2021 con il quale è stato istituito il Fondo.</i> <i>Nell'attuale formulazione si esprime parere contrario</i>
3.18	Prevede l'aggiunta di un comma 1-bis, laddove si specifica che i contributi del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, quando riferiti a realtà produttive a carattere locale – così come individuate dalle caratteristiche elencate al punto 11 della decisione 24 giugno 2011 della Commissione europea C(2011) 4650 definitivo – non costituiscono un aiuto di Stato e automaticamente non rientrano nei meccanismi e regolamenti previsti dagli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. <i>Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare. Si fa rinvio, in ogni caso, al Dipartimento per le politiche europee.</i>
3.01	Aggiunge l'articolo 3-bis. Quest'ultimo, al fine di incrementare l'attrattività turistica del Paese in relazione allo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026 ed ai XX Giochi del Mediterraneo 2026, autorizza la spesa di 19,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 71,03 milioni di euro per l'anno 2022, di 80 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Ai predetti oneri si intende provvedere mediante riduzione • del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'anno 2021, • del fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per gli anni 2022 e 2023 • del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per gli anni dal 2024 al 2026. <i>Al riguardo, si rappresenta la necessità di acquisire apposita relazione tecnica</i>

	<i>che dia dimostrazione dei criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri recati dalla proposta, nonché della congruità degli stessi. Si segnala, altresì, l'opportunità di definire più puntualmente la destinazione e i criteri di utilizzo delle risorse e le tipologie degli investimenti che si intendono realizzare, in particolare, se si tratti di incentivi alle imprese, finanziamenti ad enti locali, o contributi per opere pubbliche.</i> <i>Il decreto deve altresì indicare, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i codici unici di progetto delle opere che si intende realizzare e il relativo cronoprogramma, nonché il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.</i> <i>Si rappresenta, infine, che la copertura finanziaria è mal formulata in quanto deve indicare gli oneri e le annualità coperte secondo le varie modalità.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche, segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità. In merito alla copertura finanziaria proposta per gli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si rinvia alle valutazioni della Presidenza del consiglio dei ministri.</i> <i>In merito alla copertura proposta per gli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, si esprime parere contrario, atteso che lo stesso risulta essere destinato ad interventi ritenuti prioritari per il Governo.</i> <i>Inoltre, considerate le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza in ambito sportivo da parte della PCM - Dipartimento per lo sport, si ritiene che gli interventi e il riparto delle risorse debbano essere individuati mediante DPCM.</i>
3.08	La proposta emendativa mira ad incrementare la dotazione del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili di cui all'articolo 1, comma 734, legge 30 dicembre 2020, n. 178, di un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, 10 milioni per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per l'anno 2023. <i>Al riguardo, si fa presente che la proposta non indica alcuna copertura finanziaria. Pertanto, si esprime parere contrario.</i> <i>A titolo collaborativo, si rileva la presenza di un refuso, indicando l'emendamento il comma 735, anziché il comma 734, comma 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178</i>
4.64	Si propone di sostituire l'articolo 4. Il nuovo articolo 4 prevede, al comma 1, che il canone di locazione degli immobili di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sede di attività commerciali, turistiche, artigianali e produttive, nonché di lavoro autonomo o libero professionale possa essere ridotto, in misura concordata tra le parti, rispetto al canone indicato nei contratti di locazione registrati entro il 31 gennaio 2021. Il comma 2 riconosce al locatore degli immobili di cui al comma 1, sino al 31 dicembre 2021, un credito d'imposta in misura pari alla riduzione del canone di locazione accordata, utilizzabile in compensazione. Si prevede, altresì, che questi possano optare per il rimborso diretto del credito

	d'imposta ovvero per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 1.933,6 milioni per l'anno 2021, si intende provvedere ai sensi dell'articolo 77. <i>Al riguardo, si rappresenta la necessità di acquisire apposita relazione tecnica che dia dimostrazione dei criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri recati dalla proposta e della congruità degli stessi rispetto alle finalità che si vogliono conseguire.</i> <i>Allo stato, in mancanza, si esprime parere contrario.</i> <i>In ordine alla copertura proposta mediante utilizzo dell'indebitamento autorizzato dalle Camere con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento di aprile 2021 si esprime parere contrario, in quanto risulta insufficiente per la copertura degli oneri derivanti dalla proposta in esame, tenuto conto che tali risorse sono state quasi interamente impiegate nell'ambito di due provvedimenti (DL 59/2021 e DL 73/2021).</i> <i>Si rinvia a Dipartimento delle finanze e Agenzia delle entrate.</i>
4.1 - 4.23 - 4.71 - 4.75 - 4.90	La proposta emendativa, al primo comma, intende prorogare al 31 dicembre 2021 il credito di imposta di cui all'articolo 28, comma 5, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77. Il secondo comma prevede che il credito di imposta di cui ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 28 del sopra citato decreto spetti in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a dicembre 2021. <i>La proposta comporta oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria. Pertanto, si esprime parere contrario.</i>
4.44 - 4.61 - 4.110	La proposta emendativa, al primo comma, intende prorogare al 31 dicembre 2021 il credito di imposta di cui all'articolo 28, comma 5, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77. Conseguentemente, si prevede di modificare l'importo indicato al comma 4 del medesimo articolo 4, nonché la copertura finanziaria di cui all'articolo 77, comma 7. <i>Al riguardo, si rappresenta la necessità di acquisire apposita relazione tecnica che dia dimostrazione dei criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri recati dalla proposta e della congruità degli stessi rispetto alle finalità che si vogliono conseguire.</i> <i>Limitatamente alla copertura finanziaria, proposta si rinvia alle valutazioni politiche, segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i> <i>Si fa rinvio, in ogni caso, al Dipartimento delle finanze e all'Agenzia delle entrate.</i>
4.52 - 4.83 - 4.22	La proposta emendativa, al primo comma, intende prorogare al 31 dicembre 2021 il credito di imposta di cui all'articolo 28, comma 5, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77. <i>La proposta comporta oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria. Pertanto, si esprime parere contrario.</i>
4.8	Si propone l'aggiunta di un comma 1-bis ed un comma 1-ter. Il comma 1-bis prevede che il credito di imposta di cui al comma 1 dell'articolo

	18-<i>quater</i> del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 sia prorogato al 31 dicembre 2021. Il comma 1-ter prevede che agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. <i>Al riguardo, si rappresenta la necessità di acquisire apposita relazione tecnica del Dipartimento delle finanze che dia dimostrazione dei criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri recati dalla proposta e della congruità degli stessi rispetto alle finalità che si vogliono conseguire.</i> <i>Limitatamente alla copertura finanziaria, proposta si rinvia alle valutazioni politiche, segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i> <i>Si fa rinvio al Dipartimento delle finanze per le valutazioni di competenza.</i> <i>Si rinvia anche all'Agenzia delle entrate.</i>
4.16	Viene ad essere prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il quale i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati al successivo comma 2 possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. <i>Al riguardo, si rappresenta la necessità di acquisire apposita relazione tecnica che dia dimostrazione degli effetti finanziari derivanti dalla proposta.</i> <i>In mancanza, si esprime parere contrario.</i>
4.72	La proposta modifica prevede che il credito di imposta di cui ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, spetti nella misura del 100 per cento dei canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a dicembre 2021. <i>Al riguardo, si esprime parere contrario, in quanto la disposizione comporta oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria.</i>
4.27 - 4.41 - 4.70 - 4.63 -	La proposta emendativa, al primo comma, intende prorogare al 31 dicembre 2021 il credito di imposta di cui all'articolo 28, comma 5, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77. Conseguentemente, si prevede di modificare l'importo indicato al comma 4 del medesimo articolo 4. <i>Al riguardo, si rappresenta la necessità di acquisire apposita relazione tecnica che dia dimostrazione dei criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri recati dalla proposta e della congruità degli stessi rispetto alle finalità che si vogliono conseguire.</i> <i>Si esprime, in ogni caso, parere contrario in relazione alla copertura finanziaria indicata mediante utilizzo dell'indebitamento autorizzato dalle Camere con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento di aprile 2021, tenuto conto che tali risorse sono state quasi interamente impiegate nell'ambito di due provvedimenti (DL 59/2021 e del DL 73/2021), risulta insufficiente per la</i>

	<i>copertura degli oneri derivanti dalla proposta in esame.</i> <i>Si fa rinvio, altresì, al Dipartimento delle finanze e all'Agenzia delle entrate per le valutazioni di competenza.</i>
4.54 - 4.74 -	La proposta emendativa, al primo comma, intende prorogare al 31 giugno 2021 il credito di imposta di cui all'articolo 28, comma 5, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77. <i>La proposta comporta oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria.</i> Parere contrario.
4.69	Si intende riconoscere ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, un'indennità di 8.000 euro per ciascuna procedura sospesa. <i>La proposta comporta oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria.</i> Parere contrario. <i>Si rinvia, in ogni caso, alle valutazioni del Dipartimento delle finanze.</i>
4.9 - 4.77 - 4.10 - 4.80 - 4.34 - 4.73 - 4.107	Si propone di ampliare la categoria dei beneficiari del credito di imposta di cui al comma 2 anche alle attività di impresa con ricavi o compensi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, situate all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, nella misura del 40 per cento per i canoni di locazione e nella misura del 20 per cento nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda. <i>La disposizione è suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ove l'ampliamento predetto non operi nei limiti delle risorse già stanziato a legislazione vigente. Pertanto, si esprime parere contrario in assenza di relazione tecnica che dia conto degli effetti finanziari derivanti dalla predetta estensione.</i>
4.58	Si prevede un ampliamento della platea dei beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Conseguentemente, si riduce il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. <i>Al riguardo, si rappresenta la necessità di acquisire apposita relazione tecnica che dia dimostrazione dei criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri recati dalla proposta.</i> <i>Limitatamente alla copertura finanziaria proposta si rinvia alle valutazioni politiche, segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i> <i>In mancanza delle integrazioni richieste, si esprime parere contrario.</i> <i>Si fa rinvio, altresì, alle valutazioni del Dipartimento delle finanze e dell'Agenzia delle entrate.</i>
4.3 - 4.79 - 4.47 - 4.93 - 4.11 -	La proposta mira ad ampliare la platea dei beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 2, ricomprendendovi le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso e di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

4.33 - 4.37 -	<i>Dalla stessa derivano oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e privi di copertura finanziaria. Pertanto, si esprime parere contrario.</i>
4.98	La proposta ha ad oggetto l'aggiunta di un comma 2-bis. La lettera a) proroga la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. <i>Trattasi di disposizione a contenuto meramente ordinamentale, da cui non derivano (come precisato anche nella relazione tecnica del decreto – legge n. 183 del 2020 relativamente alla previsione di cui al comma 13 dell'articolo 13, recante la proroga della sospensione prevista dal citato articolo 103, comma 6, fino al 30 giugno 2020) nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i> La lettera b) prevede che a decorrere dal 1° ottobre 2021 le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non si applicano per le intimazioni di cui all'articolo 658 del codice di procedura civile dal per lo stato di morosità maturato, in tutto o in parte, precedentemente alla data del 28 febbraio 2020. <i>Al riguardo, nulla da osservare.</i> <i>Si fa rinvio alle valutazioni politiche.</i>
4.59 - 4.68 -	Prevede che il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati a decorrere dal 1° luglio 2021, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati può essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento. <i>Dalla proposta derivano oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e privi di copertura finanziaria. Pertanto, si esprime parere contrario.</i>
4.03	Prevede che il canone di locazione relativo ai contratti stipulati negli anni 2021 e 2022, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. <i>Dalla proposta derivano oneri a carico della finanza pubblica non quantificati. In mancanza di relazione tecnica, si esprime parere contrario. In merito alla copertura indicata ai sensi dell'articolo 77, in assenza di quantificazione non è possibile esprimere un parere.</i>
4.065	La proposta introduce l'articolo 4 bis, laddove si prevede che per i coobbligati solidali ai sensi dell'articolo 29, secondo comma, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

	<i>Al riguardo, si fa presente che la proposta comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica in termini di minori entrate contributive, non quantificati e privi di copertura finanziaria. Si esprime, pertanto, parere contrario.</i>
4.075 - 4.09 - 4.059 -	La proposta emendativa intende riconoscere al locatore ed al locatario, “chiamati a collaborare in buona fede”, la facoltà di rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021. <i>Al riguardo, si fa presente che tale facoltà di rinegoziazione del canone rientra nella più ampia autonomia contrattuale riconosciuta dall’articolo 1322 c.c., a mente del quale le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto entro i limiti previsti dalla legge.</i> <i>Parimenti, la disposizione di cui all’articolo 1375 c.c. prevede che il contratto debba essere eseguito secondo buona fede, che costituisce regola di comportamento dalla quale discendono doveri di collaborazione in capo alle parti.</i> <i>La proposta emendativa, pertanto, limitandosi a riconoscere una facoltà e non un obbligo a carico delle parti, sembra essere non necessaria, non innovando il quadro normativo vigente.</i> <i>Ciò posto, si fa rinvio a valutazioni politiche.</i>
4.040	La proposta in esame mira ad istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei medesimi proprietari che, pur avendo ottenuto una convalida di sfratto per morosità entro il 30 giugno 2021, non abbiano potuto mettere in esecuzione il provvedimento a causa della sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, stabilita dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e prorogata dall'articolo 13, comma 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. <i>Al riguardo si esprime parere contrario in quanto la proposta esaminata introduce oneri qualificati di parte corrente i quali non possono essere coperti con risorse di conto capitale come quelli del Fondo sviluppo e coesione. Si precisa, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 119, comma 5, della Costituzione, il FSC è destinato a finanziare iniziative specificamente destinate al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese. Si rappresenta, comunque, la necessità di acquisire idonea relazione tecnica che indichi i criteri utilizzati per la quantificazione dell’onere e giustifichi la congruità degli stessi rispetto alle finalità che si intendono conseguire.</i>
4.048	La proposta intende riconoscere l’esonero IMU in favore dei proprietari locatori che abbiano ottenuto l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021. Agli oneri derivanti dal presente articolo si intende provvedere: a) quanto a 100 milioni per l'anno 2021, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7; b) quanto a 70 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

	triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. <i>Preliminarmente, si rappresenta la necessità di acquisire apposita relazione tecnica che dia dimostrazione dei criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri e della congruità degli stessi.</i> <i>Per quel che concerne la copertura di cui alla lettera a), si fa rinvio alle valutazioni politiche, segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i> <i>Con riferimento alla copertura mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, si esprime parere contrario, atteso che il predetto accantonamento è destinato alla copertura di provvedimenti considerati prioritari per il Ministero medesimo.</i> <i>Si rileva, in ogni caso, che la disposizione presenta difficoltà applicative derivanti dall'assenza di una procedura di monitoraggio volta a garantire il limite di spesa e di procedure di concessione e di controllo del riconoscimento dell'agevolazione in parola. Allo stato parere contrario.</i>
4.028	La proposta emendativa ha ad oggetto l'aggiunta di un articolo 4-bis, laddove si prevede la cancellazione della prima rata IMU per gli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di euro 57 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si intende provvedere mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. <i>Preliminarmente, si rappresenta la necessità di acquisire apposita relazione tecnica che dia dimostrazione dei criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri e della congruità degli stessi. In mancanza, si esprime parere contrario.</i> <i>Per quel che concerne la copertura proposta, si fa rinvio alle valutazioni politiche, segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
4.019	La proposta emendativa ha ad oggetto l'aggiunta di un articolo 4-bis, laddove si prevede la cancellazione della prima rata IMU per gli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 142 milioni di euro per l'anno 2021, si intende provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. <i>Preliminarmente, si rappresenta la necessità di acquisire apposita relazione tecnica del Dipartimento delle finanze che dia dimostrazione dei criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri e della congruità degli stessi. In mancanza, si esprime parere contrario.</i> <i>Per quel che concerne la copertura proposta, si fa rinvio alle valutazioni politiche, segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
4.078 -	<i>Si fa rinvio alle valutazioni del Ministero della giustizia.</i>

4.041 - 4.064 - 4.012 - 4.021 - 4.015 -	
4.018 - 4.050 - 4.073 -	Si propone la modifica dell'art. 26 TUIR, prevedendo che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili a prescindere dall'uso, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, in presenza di una intimazione di sfratto per morosità o ingiunzione di pagamento. L'agevolazione si applica a decorrere dai canoni relativi al mese di gennaio 2021. La disposizione comporta oneri indicati come valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 77. <i>Al riguardo, è necessario acquisire relazione tecnica del Dipartimento delle finanze al fine di valutare la congruità della quantificazione in assenza della quale si esprime parere contrario.</i> <i>Per quel che concerne la copertura proposta, si fa rinvio alle valutazioni politiche, segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
4.074	La proposta interviene sulla disciplina relativa al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno, di cui all'articolo 1 l. n. 178/2020, estendendo la misura alle regioni del Centro Italia colpite dal sisma del 2016, al fine di consentire una proroga dell'agevolazione di cui all'articolo 1 comma 200 l. n. 160/2019. La disposizione comporta oneri pari a 112 milioni di euro per l'anno 2022, 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 112 milioni di euro per l'anno 2025, cui si intende provvedere mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione. <i>Al riguardo, è necessario acquisire relazione tecnica del Dipartimento delle finanze al fine di valutare la congruità della quantificazione.</i> <i>Per quel che concerne la copertura proposta, mediante riduzione del Fondo sviluppo e coesione, si esprime parere contrario atteso che lo stesso non presenta sufficienti disponibilità finanziarie.</i>
4.038	La proposta intende riconoscere ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal prestante articolo, pari ad euro 300 milioni per l'anno 2021, si intende provvedere a valere sulle risorse di cui all'articolo 77. <i>Preliminarmente, si rappresenta la necessità di acquisire apposita relazione tecnica che dia dimostrazione dei criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri e della congruità degli stessi. In mancanza, si esprime parere contrario.</i> <i>In ordine alla copertura proposta mediante utilizzo dell'indebitamento autorizzato dalle Camere con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento di aprile 2021 si esprime parere contrario, in quanto risulta insufficiente per la copertura degli oneri derivanti dalla proposta in esame, tenuto conto che tali risorse sono state quasi interamente impiegate nell'ambito di due provvedimenti (DL 59/2021 e DL 73/2021).</i>

4.054	La proposta intende riconoscere un credito d'imposta per le spese di consulenze relative alla quotazione delle PMI. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si intende provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. <i>Al riguardo, si esprime parere contrario, considerato che il disposto dell'articolo 77, comma 7, ha effetti solo per l'anno 2021 e 2022.</i>
5.09	Inserisce l'art. 5 bis (Misure in materia di Superbonus 110 per cento) La proposta apporta le seguenti modifiche temporali all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34: a) la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°luglio 2020 fino al 31 dicembre 2023 b) ... c) gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2023 d) I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2023 sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e) Fino al 31 dicembre 2025 nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1°aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione f) Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2023, nella misura del 110 per cento g) Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, h) Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024. Per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31

	dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 31 dicembre 2025 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024. È altresì prevista una modifica di natura temporale dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34: I soggetti che sostengono, dal 2020 al 2023, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante. <i>Al riguardo, si rappresenta che la proposta, estendendo il periodo di effettuazione degli interventi agevolati di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020 e ss.mm.ii. determina rilevanti oneri per minori entrate non quantificati e privi di copertura. Inoltre la proroga della cedibilità, nelle more di un pronunciamento delle autorità statistiche, potrebbe determinare oneri molto rilevanti laddove la stessa fosse ritenuto motivo per riclassificare i crediti di imposta da non pagabili a pagabili, con oneri concentrati nel primo anno di possibile utilizzo del credito.</i> <i>Si esprime pertanto parere contrario circa l'ulteriore corso della proposta.</i>
5.03 - 5.013 - 5.020 -	Inseriscono l'art. 5 bis Disposizioni in materia di valutazione delle rimanenze per le attività di commercio al dettaglio nel settore moda La proposta prevede, al comma 1, che per gli anni 2020 e 2021, con esclusivo riguardo alle attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori, il valore delle rimanenze, determinato secondo i criteri dell'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, può essere ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari al settantacinque per cento. Al comma 2 prevede che alle perdite d'esercizio scaturenti dall'applicazione del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. <i>Al riguardo, si rappresenta che la proposta prevedendo misure agevolative in materia di svalutazione delle rimanenze di magazzino, finalizzate all'abbattimento del reddito imponibile ai fini fiscali degli imprenditori del settore moda, è suscettibile di determinare oneri in termini di minori entrate fiscali non quantificate e prive di copertura.</i> <i>Pertanto, si esprime parere contrario circa l'ulteriore corso della proposta.</i> <i>Si rinvia, ad ogni modo, al Dipartimento delle finanze .</i>
5.04	Inserisce l'art. 5-bis Proroga riduzione accisa sul gasolio La proposta normativa prevede che per le attività di trasporto di passeggeri di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano ai veicoli di categoria Euro III a partire dal 1o ottobre 2021 e ai veicoli Euro IV a partire dal 1o gennaio 2022. <i>Al riguardo, è necessaria la predisposizione di apposita relazione tecnica da parte del Dipartimento delle finanze e ADM, al fine di verificare la congruità dell'onere come indicato dall'emendamento, tenendo conto anche dei minori risparmi derivanti dal rinnovo del parco circolante.</i>

	<i>Per quanto concerne la copertura finanziaria proposta, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della l. n. 190/2014, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche, segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
5.01 - 5.010 -	Inserisce l'art. 5-bis Proroga riduzione accisa sul gasolio La proposta normativa prevede che per le attività di trasporto di passeggeri di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano ai veicoli di categoria Euro III a partire dal 1o ottobre 2021 e ai veicoli Euro IV a partire dal 1o gennaio 2022. <i>Al riguardo, è necessaria la predisposizione di apposita relazione tecnica da parte del Dipartimento delle finanze e ADM, al fine di verificare la congruità dell'onere come indicato dall'emendamento, tenendo conto anche dei minori risparmi derivanti dal rinnovo del parco circolante.</i> <i>Per quanto concerne la copertura finanziaria proposta, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della l. n. 190/2014, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
6.10	Inserisce comma 6 bis La proposta normativa prevede l'istituzione di un Fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzato alla concessione di contributi ai comuni per far fronte all'iniziale organizzazione e gestione dei rifiuti in seguito all'entrata in vigore delle modifiche normative introdotte dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116. <i>Al riguardo, si rappresenta preliminarmente che la norma appare generica in quanto prevede un onere, la cui quantificazione dovrà essere dimostrata da apposita relazione tecnica, per la concessione di contributi ai comuni al fine di far fronte alla iniziale organizzazione della gestione dei rifiuti in seguito all'entrata in vigore delle modifiche normative introdotte dal Dlgs 116/2020, il quale reca una clausola di invarianza finanziaria.</i> <i>La norma prevede, inoltre, che le eventuali risorse non utilizzate nell'anno di riferimento possano essere utilizzate in quello successivo. Al riguardo, si rappresenta che la possibilità di conservare le risorse in parola per l'utilizzo delle stesse nell'esercizio successivo, sia come residui di stanziamento che mediante versamento all'entrata per la successiva riassegnazione nell'esercizio 2022, si pone in contrasto con la vigente normativa contabile, in quanto l'articolo 10, comma 10, decreto legge n. 98 del 2011, pone il divieto di conservazione di somme non utilizzate se non per alcune tipologie di risorse espressamente indicate. Pertanto, a fronte di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica nel suddetto esercizio, al termine del quale le risorse vengono mantenute in bilancio, si verificherà un corrispondente effetto negativo nell'anno successivo, nel corso del quale i medesimi oneri verranno sostenuti, sia in termini di fabbisogno che in termini di indebitamento netto, in ordine ai quali si rende necessario reperire</i>

	<i>idonea copertura finanziaria.</i> <i>Per quanto concerne la copertura finanziaria, relativamente al solo anno 2021 e pari a 500 milioni di euro, proposta mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della l. n. 190/2014, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
6.038	Inserisce l'art. 6 bis Riduzione degli oneri fiscali per il settore eventi La proposta prevede, al comma 1, che al fine di sostenere le piccole imprese, gli artigiani e i professionisti che operano nel settore degli eventi, ivi inclusi quelle che forniscono beni e servizi per la realizzazione dei medesimi, danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per gli immobili sede di eventi organizzati dai soggetti individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 3, non è dovuta la prima e la seconda rata dell'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli anni 2021 e 2022, qualora i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Prevede inoltre al comma 2, che per gli anni 2021 e 2022, agli operatori del settore eventi individuati dal decreto di cui al comma 3, non si applica il prelievo sui ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del citato testo unico. <i>Al riguardo, si rappresenta che l'emendamento, nell'esentare ai fini IMU per gli anni 2021 e 2022 determinati tipi di immobili i cui proprietari siano anche gestori di attività economiche ivi esercitate, comporta oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e privi di copertura; del pari, la previsione agevolativa di cui al comma 2 per i medesimi operatori economici determina minori entrate fiscali per i bilanci comunali non quantificate e non coperte.</i> <i>Pertanto, si esprime parere contrario circa l'ulteriore corso della proposta.</i>
6.021	Inserisce articolo 6-bis Misure di sostegno per l'installazione di tecnologie per il potenziamento della selezione e avvio al riciclo dell'alluminio piccolo e leggero La proposta normativa prevede l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare il sostegno delle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti che, nell'ultimo anno di crisi pandemica da COVID-19, hanno continuato con difficoltà ad operare nonostante la crisi del sistema generata dal calo della domanda di materiale riciclato. <i>Al riguardo, per quanto concerne la copertura finanziaria proposta, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della l. n. 190/2014, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
6.035	Inserisce articolo 6-bis Agevolazioni Tari per le famiglie La proposta normativa prevede, per il periodo dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2021, una riduzione pari al 30 per cento del corrispondente importo dovuto per la TARI, in favore dei titolari di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non adibite a locazione neanche temporanea e

	parziale, che ne facciano richiesta presso l'amministrazione locale. <i>Si rinvia al Dipartimento delle finanze.</i> <i>Per quanto concerne la copertura finanziaria proposta, pari a 43 milioni di euro per l'anno 2021, mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della l. n. 190/2014, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
6.014	L'emendamento prevede la modifica del comma 10 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riguardante Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, sopprimendo la parte della disposizione che permette alle utenze non domestiche di scegliere tra "gestore del servizio pubblico o ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale". <i>Al riguardo, al fine della valutazione dell'emendamento, si richiede apposita relazione tecnica da parte del competente Ministero al fine di dimostrare l'invarianza finanziaria.</i>
6.05	Inserisce art. 6-bis Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittimi La proposta normativa, al fine di agevolare la ripresa delle attività turistiche attraverso l'abbattimento dei costi fissi, provvede a rideterminare la soglia minima dei canoni demaniali marittimi. <i>Al riguardo, si richiede apposita relazione tecnica a cura di Agenzia del Demanio, e – ove occorra Agenzia delle entrate, al fine di verificare la congruità dell'onere valutato.</i> <i>Ad ogni modo, per quanto concerne la copertura finanziaria proposta, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della l. n. 190/2014, si rinvia alle valutazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri.</i>
6.010	Inserisce art. 6-bis La proposta normativa prevede che, per l'anno 2021 non è dovuto il pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili di proprietà di soggetti locatori interessati dall'applicazione delle disposizioni di legge concernenti la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati. <i>Al riguardo, nell'evidenziare che la disposizione è mal formulata, atteso che trattasi di onere valutato si rinvia al Dipartimento delle finanze per la quantificazione degli effetti finanziari. In ogni caso, si esprime parere contrario per l'assenza di un meccanismo di ristoro dei comuni, nonché dell'indicazione della mancata retrocessione delle somme già versate.</i> <i>Si rappresenta infine che, seppur dal tenore letterale della disposizione si evinca che il relativo onere finanziario riguardi l'anno 2021, è necessario indicare espressamente l'annualità di riferimento.</i> <i>Posto dunque, che l'annualità suddetta sia il 2021, per quanto concerne la copertura finanziaria proposta, pari a 16 milioni di euro, mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della l. n. 190/2014, come rifinanziato</i>

	<i>dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
7.19	Si propone di inserire le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA non risultati beneficiari del contributo di cui al decreto ministeriale n. 440 del 2 ottobre 2020, quali ulteriori categorie beneficiarie di un'indennità non inferiore a euro 5.000. Si propone, quindi, di incrementare il Fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per un importo di 10 milioni di euro per l'anno 2021. <i>Si ritiene necessaria RT del MIC che dia indicazioni sulla coerenza dell'entità dell'onere. Inoltre, è necessario che la norma determini l'arco temporale della corresponsione dell'indennità. Allo stato attuale si esprime parere contrario.</i> <i>Limitatamente alla copertura finanziaria proposta, pari a 10 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
7.93	Per il rilancio dell'attrattività turistica delle città d'arte, si propone di incrementare il Fondo di cui all'articolo 7, comma 4 per un importo di 30 milioni di euro per l'anno 2021 a favore dei Comuni facenti parte del Unesco Creative Cities Network. <i>Al riguardo, si fa presente che il predetto Unesco Creative Cities Network, beneficiario della proposta emendativa, comprende 170 città in tutto il mondo, di cui soltanto 9 italiane. Pertanto, stante la indeterminatezza dei destinatari del contributo, si esprime parere contrario.</i> <i>Segnalando che il comma 6 è mal formulato in quanto non completo del riferimento temporale, in merito alla copertura finanziaria proposta, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della l. n. 190/2014, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
7.5	Per il rilancio dell'attrattività turistica delle città d'arte si propone di incrementare per l'anno 2021 il Fondo di cui all'articolo 7, comma 4, del presente decreto legge, per un importo di 30 milioni di euro. La proposta emendativa è mal formulata in quanto l'onere è "pari a" e non "valutato" e ammonta a 30 milioni di euro e non a 280 milioni di euro. <i>Per quanto concerne la copertura finanziaria, se intesa per 30 milioni di euro per l'anno 2021, proposta mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della l. n. 190/2014, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
7.69	Per il rilancio dell'attrattività turistica delle città d'arte si propone di incrementare il Fondo di cui all'articolo 7, comma 4, per un importo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla città di Roma Capitale. Parere contrario. Emendamento privo di copertura finanziaria.
7.92	Per il rilancio dell'attrattività turistica delle città d'arte si propone di incrementare per l'anno 2021 il Fondo di cui all'articolo 7, comma 4, per un importo di 5

	milioni di euro destinato a interventi urgenti di riqualificazione e recupero di beni di particolare valore culturale. <i>Per quanto concerne la copertura finanziaria proposta, mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della l. n. 190/2014, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
7.21	Si propone di prorogare al 2021 il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, a favore di attività economiche e commerciali svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia, dei comuni ove siano situati santuari religiosi nonché dei comuni capoluogo di città metropolitana delle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017. <i>La proposta comporta oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria. Pertanto, si esprime parere contrario. E' necessaria RT da parte di DF</i>
7.50	L'emendamento, che introduce il comma 5-bis all'art. 7 del decreto-legge oggetto di conversione, è volto a modificare, sotto diversi profili, l'articolo 100 (<i>Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale</i>) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. La lett. a) prevede che gli enti gestori provvedono al ricalcolo delle somme dovute dai concessionari con applicazione dei citati criteri, dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2019, effettuando i relativi conguagli, con applicazione delle modalità di compensazione di cui al secondo periodo: <i>“per gli importi a credito e la rateizzazione per quelli a debito con le modalità definite con gli stessi enti gestori e l'agenzia del demanio”</i>. Al riguardo, si osserva che la prevista rateizzazione degli importi a debito, peraltro in base a modalità non definite, appare suscettibile di comportare effetti finanziari negativi in termini di minori entrate erariali, rivenienti dai canoni delle concessioni demaniali della specie, non quantificate e prive di idonea copertura. Si rinvia anche all'Agenzia del demanio. la lett. b) è volta a sostituire il comma 4 dell'art. 100 del citato decreto-legge n. 104/2020 – il quale prevede che <i>“Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500”</i> – prevedendo, invece, che <i>“Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500. Tale importo è ridotto a euro 500 per le concessioni disciplinate dall'articolo 39 del codice della navigazione e 37 del relativo regolamento di esecuzione nonché per le concessioni rilasciate per finalità di pesca e acquacoltura e per attività sportive e ricreative e di valorizzazione delle tradizioni locali, svolte senza scopo di lucro e per finalità d'interesse pubblico. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 03, comma 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, il canone minimo dovuto a corrispettivo delle concessioni di durata inferiore all'anno non può comunque essere inferiore a euro 200. Gli importi di cui sopra sono aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494>>.</i>

Al riguardo, si segnala che la proposta è suscettibile di comportare effetti finanziari negativi in termini di minori entrate erariali rivenienti dai canoni delle concessioni del demanio marittimo, non quantificate e prive di idonea copertura finanziaria.

Si rinvia all'Agenzia del demanio.

Le **lett. c), d) ed e)** sono volte a modificare il comma 7 dell'art. 100 del citato decreto-legge n. 104/2020, stabilendo, in sostanza, che il meccanismo di definizione agevolata del contenzioso ivi previsto (contenzioso scaturito dall'applicazione dei c.d. canoni OMI alle pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi) si applichi ai procedimenti giudiziari o amministrativi concernenti il pagamento dei canoni richiesti *“a qualsiasi titolo”*, mediante versamento:

a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento di *“tutte”* le somme richieste *“a qualsiasi titolo”* per canone demaniale dedotte le somme eventualmente già versate;

b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento di *“tutte”* le somme richieste *“a qualsiasi titolo”* per canone demaniale dedotte le somme eventualmente già versate.

Si evidenzia che l'emendamento, sostanzialmente, prevede: l'applicabilità del meccanismo di definizione del contenzioso ai procedimenti giudiziari o amministrativi concernenti il pagamento dei canoni richiesti *a qualsiasi titolo* (quindi potenzialmente anche in relazione ai procedimenti che non siano scaturiti dall'applicazione dei c.d. canoni OMI); l'applicazione dell'“abbattimento”, pari al 30 (pagamento in unica soluzione) o al 60 per cento (pagamento rateale), previsto dalla norma agevolativa in esame, non solamente sulla quota del canone riguardante l'utilizzo delle pertinenze demaniali marittime, ma anche alle somme richieste *a qualsiasi titolo*; infine, la deducibilità di *tutte* le somme già versate (quindi potenzialmente anche delle somme versate per i c.d. canoni 'tabellari').

Al riguardo, si segnala che la proposta appare suscettibile di comportare effetti finanziari negativi in termini di minori entrate erariali rivenienti dai canoni demaniali marittimi, non quantificate e prive di idonea copertura finanziaria. Ad ogni buon conto, si fa rinvio anche alle valutazioni dell'Agenzia del demanio.

la **lett. f)** introduce il comma 7-bis all'art. 100 del citato decreto-legge n. 104/2020, prevedendo che *“La domanda di definizione agevolata di cui al precedente comma si intende proposta anche per l'annualità del canone 2020. L'importo da versare sarà determinato sull'intero canone dovuto ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo>>”*.

Al riguardo, si segnala che la proposta, nel prevedere l'applicabilità del meccanismo di definizione agevolata anche in relazione ai canoni relativi all'annualità 2020 concernenti *tutte* le misure contemplate dal predetto articolo 03, comma 1, *lettera b)*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 – e quindi non solo i canoni per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, di cui al *punto 2.1)* dell'anzidetta *lettera b)* – e, a prescindere, in sostanza, dalla pendenza di un procedimento contenzioso amministrativo o giudiziario, appare suscettibile di comportare effetti finanziari negativi in termini di minori entrate erariali rivenienti dai canoni demaniali marittimi, non quantificate e prive di idonea copertura finanziaria. Ad ogni buon conto, si fa rinvio anche alle valutazioni dell'Agenzia del demanio.

	<i>Tanto ciò premesso, considerato che la proposta è suscettibile di generare oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e privi di copertura finanziaria, è necessaria RT da parte di DF in assenza della quale si esprime parere contrario.</i>
7.47 7.83 7.58 7.27	Al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica italiana, si propone di portare da 300.000 lire a 70,00 euro l'importo delle cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità, da trasportarsi nei bagagli personali, senza effettuare il pagamento dell'imposta. La proposta, inoltre, prevede l'introduzione all'articolo 114-septies del Testo Unico Bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, di due nuovi commi, il 2-quater e il 2-quinquies, per l'istituzione di una sezione speciale dell'albo degli istituti di pagamento relativa ai soggetti autorizzati all'erogazione dei servizi connessi allo sgravio dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, come modificato dalla proposta in esame. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli disciplinerà l'autorizzazione dei soggetti abilitati all'erogazione dei servizi, la relativa iscrizione e ne vigilerà l'attività. <i>Preliminarmente, si rappresenta che trattandosi di materia fiscale, l'onere al comma 5bis dovrà essere considerato come onere valutato e non come limite di spesa.</i> <i>L'onere, quantificato in 400.000 euro per l'anno 2021 per la cui copertura si provvede mediante parte delle maggiori risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 7-bis del presente decreto, quantificate in 80 milioni di euro, risulta privo di copertura finanziaria in quanto il citato articolo 7-bis sembra essere di natura ordinamentale. È necessario, pertanto, acquisire idonea RT che dia dimostrazione della corretta stima dell'onere oltre che indicazione della relativa copertura finanziaria; la compatibilità della proposta con le disposizioni comunitarie nonché conferma della sostenibilità della clausola di neutralità finanziaria della disposizione concernente l'istituzione della sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 114-septies del TUB, anche attraverso conferma, da parte dell'Agenzia delle dogane, della possibilità di assolvere le previste funzioni di gestione e vigilanza nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente.</i> <i>Allo stato parere contrario</i>
7.22	Per il rilancio del settore turistico, si propone di estendere il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, agli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività turistico-ricettive. L'onere della proposta emendativa è quantificato in 15 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022 alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 77, comma 7. <i>Nell'estendere l'ambito applicativo del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la proposta appare suscettibile di comportare oneri a carico della finanza pubblica.</i> <i>Al riguardo, è necessario acquisire RT del DF al fine di valutare la congruità della quantificazione. Si rinvia anche all'Agenzia delle entrate. In assenza di RT parere contrario.</i> <i>Per quanto concerne la copertura finanziaria proposta, mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della l. n. 190/2014, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa</i>

	<i>modalità.</i>
7.49 7.44 7.17 7.28	Si intende incrementare di 100 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo e destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di fiere e congressi, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19. <i>Per quanto concerne la copertura finanziaria proposta, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della l. n. 190/2014, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
7.072	La proposta prevede che il termine di scadenza stabilito per tutte le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia in proroga che in vigenza, venga prorogato a titolo oneroso alle scadenze previste dai commi da 2 a 6 della proposta medesima. Nello specifico, sono prorogate: a) fino al 31 dicembre 2022 le concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici; b) fino al 31 dicembre 2024 le concessioni in materia di apparecchi di intrattenimento, le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi (anche ippici) e non sportivi e le concessioni del Bingo; c) per un periodo di 36 mesi il termine di naturale scadenza delle tre mono-concessioni (giochi numerici a quota fissa, giochi numerici a totalizzatore nazionale e lotterie istantanee) con posticipazione della decorrenza di concessioni già assegnate. <i>Al riguardo, si deve preliminarmente evidenziare l'estraneità, rispetto alla situazione determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei proposti interventi normativi che si inseriscono piuttosto (e ancora una volta) in un contesto di <u>proroghe ormai seriali</u>.</i> <i>Inoltre, si segnala che i suddetti emendamenti appaiono suscettibili di comportare effetti finanziari negativi in termini di minori entrate erariali. Sul punto, si fa comunque rinvio alle valutazioni del competente Dipartimento delle finanze</i> <i>Ciò posto, si rappresenta che il conferimento di proroga delle concessioni potrebbe comportare la compressione della libertà di concorrenza creando, di fatto, una barriera all'ingresso al mercato e una lesione della parità di trattamento e del principio di non discriminazione tra gli operatori economici, sottraendo agli stessi la possibilità di concorrere all'aggiudicazione delle concessioni. La proposta, inoltre, potrebbe determinare riflessi negativi per la finanza pubblica riconducibili all'impossibilità di conseguire maggiori entrate potenzialmente derivanti dall'espletamento delle nuove procedure di gara.</i> <i>Tenuto conto, infine, della rilevanza comunitaria della materia, si rinvia alle valutazioni della competente Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, in ordine ai possibili profili di incompatibilità della proposta in esame con la normativa europea di settore e alle eventuali criticità da essa derivanti in termini di compressione dell'assetto concorrenziale, al fine di escludere l'apertura di eventuali procedure di infrazione, con conseguente condanna dello Stato italiano al pagamento di sanzioni ed insorgenza di oneri a carico dei saldi di finanza pubblica.</i>

	<i>Per quanto concerne la copertura finanziaria proposta per gli oneri valutati in 399,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 mediante corrispondente riduzione, per il medesimo importo, del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si esprime parere contrario nella considerazione che le somme ivi previste sono destinate al programma c.d. Cashback in corso di esecuzione e già finalizzate; quanto a 399,4 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si esprime parere contrario considerato che il disposto dell'articolo 77, comma 7, che rifinanzia il suddetto Fondo ha effetti solo per l'anno 2021 e 2022.</i>
7.050	L'emendamento, introduce per gli esercenti di attività di impresa, arti e professioni, la possibilità di beneficiare degli incentivi del Superbonus 110 per cento, in materia di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui all'art. 9 del DL 34/2020, su unità immobiliari, imprese turistico ricettive e stabilimenti termali nonché immobili rientranti nella categoria catastale D/2. Inoltre, propone l'introduzione del comma 10-ter che prevede una diversa modalità di calcolo del limite di spesa relativo alla detrazione spettante per le imprese turistico ricettive, anche extra alberghiere e del comma 10-quater che rende applicabile l'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali anche ai soggetti incapienti rientranti nella categoria a cui è stata estesa l'agevolazione. <i>La proposta comporta oneri non quantificati e privi della relativa copertura finanziaria, è necessaria RT del DF anche a conferma della congruità dell'onere, in assenza della quale si esprime parere contrario.</i>
7.035	L'emendamento introduce incentivi volti alla riqualificazione delle strutture ricettive. Agli oneri derivanti dalla presente proposta, valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2021, 491 milioni di euro per l'anno 2022, 1.252,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1.111 milioni di euro per l'anno 2024, 1.043,2 milioni di euro per l'anno 2025, 1.042,1 milioni di euro per l'anno 2026, 521,7 milioni di euro per l'anno 2027, 4,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 18,3 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziare nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. <i>È necessaria adeguata RT per la verifica degli oneri.</i> <i>Per la copertura a valere sulle risorse del Programma Next Generation UE di cui al comma 1037 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si esprime parere contrario, in quanto trattasi di risorse da destinare a un programma di interventi già approvati dall'Unione Europea e quindi non modificabili.</i> <i>Inoltre, si osserva che tale copertura è da ritenersi in ogni caso inidonea in termini di indebitamento netto.</i>
7.065 7.034 7.03 7.049 7.024	L'emendamento modifica le misure di cui all'articolo 119 del DL 34/2020. <i>Al riguardo, si rappresenta che la proposta genera nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica non quantificati né coperti. Inoltre, propone una diversa modalità di calcolo del limite di spesa relativo alla detrazione spettante; è necessaria, pertanto, RT del DF in assenza della quale si esprime parere contrario.</i>
7.062 7.056	La proposta prevede che il credito d'imposta in favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere si applichi alle imprese esistenti alla data del 1 gennaio 2018,

7.070 7.022 7.039 7.038 7.033 7.064 7.02 7.01	in luogo di quelle esistenti alla data del 1 gennaio 2012, per spese, in alternativa, di efficientamento energetico o di ristrutturazione e di abbattimento delle barriere architettoniche. Viene altresì previsto che, per le spese sostenute durante il periodo di validità del Quadro temporaneo, il credito d'imposta sia riconosciuto fino ad un limite massimo di 800.000 euro, e che le imprese possano optare per la cessione del credito d'imposta anche agli intermediari finanziari. Al riguardo, si segnala che l'articolo 79, comma 1, del DL n. 104/2020 ha previsto che il credito d'imposta venga riconosciuto, nella misura del 65 per cento delle spese sostenute, per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, quantificando l'onere derivante in 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e in 100 milioni di euro per l'anno 2022. <i>Si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle finanze in ordine alla predisposizione di idonea relazione tecnica tesa alla verifica circa l'insorgenza di nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica in ragione del potenziale ampliamento della platea dei beneficiari derivante dalla disposizione in esame, nonché in relazione all'ampliamento del limite massimo di beneficio per singola struttura ricettiva. La disposizione, inoltre, è suscettibile di determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, anche in relazione alla prevista cedibilità a terzi e al sistema finanziario.</i> <i>Allo stato attuale, si esprime parere contrario.</i>
7.073	Si propone una chiusura transattiva del contenzioso pendente per i concessionari del settore delle scommesse ippiche e sportive. <i>Si chiede una dettagliata relazione tecnica che indichi il numero delle controversie definite con lodo arbitrale entro i termini sopra indicati senza la quale non può che esprimersi al fine di una corretta quantificazione degli oneri.</i> <i>Allo stato attuale si esprime parere contrario rinviando anche all'Avvocatura dello stato e alla Agenzia delle dogane e dei monopoli per le valutazioni di competenza.</i> <i>Per quanto concerne la copertura finanziaria proposta, valutati in 48,5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della l. n. 190/2014, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
7.051	Si propone l'estensione della tax credit vacanze di cui al comma 1 dell'articolo 176 del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché l'estensione delle misure a sostegno del settore turistico di cui all'articolo 182 del medesimo decreto-legge. A tal fine si propone l'istituzione di un fondo, con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo. <i>Al riguardo, tenuto conto che l'emendamento comporta effetti finanziari negativi in termini di minori entrate tributarie, è necessario acquisire relazione tecnica dal Dipartimento delle finanze al fine di valutare la congruità della quantificazione dell'onere come indicato in proposta.</i> <i>In assenza di RT parere contrario.</i> <i>Per quanto concerne la copertura finanziaria proposta, pari a 5 milioni di euro per il 2021, mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della l. n. 190/2014, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>

7.06	Il comma 1 dell'emendamento in questione prevede la fruibilità di beni demaniali ad uso militare situati all'interno di parchi nazionali delle isole minori mediante gestione diretta, alienazione o concessione d'uso, anche con nuove destinazioni d'uso, compatibili e proporzionate alle tutele ivi vigenti e con aumento massimo delle superfici fino al 10 per cento. Il comma 2 dispone che gli Enti Parco autorizzano di volta in volta gli interventi di cui al comma 1, anche avvalendosi del supporto tecnico qualificato dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). <i>Al riguardo, in mancanza di Relazione Tecnica che dia dimostrazione della neutralità finanziaria della disposizione, definendo altresì le modalità attraverso le quali si ricorra all'avvalimento dell'ISPRA si esprime parere contrario</i>
7.044	Si propone l'applicazione dell'aliquota agevolata del 10% di cui alla Tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, al n. 127-novies fino al 31 dicembre 2021, ad alcuni servizi di trasporto urbano. La disposizione comporta oneri pari a 9 milioni di euro per l'anno 2021. <i>Al riguardo, è necessario acquisire relazione tecnica del Dipartimento delle finanze al fine di valutare la congruità della quantificazione, visto che la proposta comporta effetti finanziari negativi in termini di minori entrate tributarie, rivenienti dall'imposta sul valore aggiunto-IVA, nonché la compatibilità con l'ordinamento europeo di settore. In assenza di RT parere contrario.</i> <i>Per quanto concerne la copertura finanziaria proposta, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2021, mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della l. n. 190/2014, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
7.045 7.058 7.043 7.027	Si propone la modifica del comma 21, articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di disposizioni relative alla determinazione della rendita catastale degli immobili di categoria D ed E. In particolare, si propone di escludere dalla stima della rendita i manufatti installati in strutture ricettive all'aperto. <i>Al riguardo, si rileva che la disposizione è suscettibile di determinare effetti negativi sul gettito derivante da IMU e TASI, ivi compresa la quota Stato, con ulteriori oneri derivanti dal necessario ristoro dei Comuni interessati dal minor gettito conseguente alla disposizione.</i> <i>In assenza di relazione tecnica dell'Agenzia delle entrate, che a suo tempo aveva quantificato gli oneri derivanti dalla disposizione contenuta nella legge di stabilità di cui si propone la modifica, si esprime parere contrario.</i>
8.32	Si propone l'estensione temporale al 31 dicembre 2023 del credito d'imposta relativo alle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, di cui all'articolo 48 bis del DL n. 34 del 2020. La disposizione comporta oneri pluriennali fino al 2024, indicati nella proposta solo fino al 2023 nella lettera a) punto 2). Al riguardo, è necessario acquisire relazione tecnica del Dipartimento delle finanze al fine di valutare la congruità della quantificazione. In ogni caso, allo stato si esprime parere contrario in assenza di quantificazione e copertura dell'onere per l'anno 2024.

	Con riferimento alla copertura finanziaria proposta mediante definanziamento delle risorse relative al Reddito di cittadinanza, si esprime parere contrario in quanto mal formulata considerato che non indica correttamente i riferimenti di legge del Fondo che si intende ridurre. Tuttavia, si segnala che le risorse destinate al Reddito di cittadinanza non possono essere distolte dalla finalità conferita dalla legge al fine di non pregiudicare gli interventi già programmati.
8.30 8.25	La proposta emendativa, attraverso la modifica del comma 3 dell'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce che il credito di imposta riconosciuto ai sensi del medesimo articolo 48-bis per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino delle imprese operanti nel settore tessile, della moda e degli accessori, sia compensabile, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorra alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevi ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. <i>Al riguardo, si rappresenta che la proposta appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica per minori entrate tributarie, non quantificati e coperti.</i> <i>È, pertanto, necessario acquisire idonea relazione tecnica che fornisca dati ed elementi in grado di evidenziare la quantificazione degli oneri e l'idoneità della corrispondente copertura finanziaria.</i> <i>Sul punto fa anche rinvio alle valutazioni di competenza del Dipartimento delle finanze in assenza delle quali si esprime parere contrario.</i>
8.1	L'emendamento prevede uno stanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2021, per sostenere l'industria tessile e conciaria, gravemente danneggiate dalla persistente emergenza epidemiologica da COVID-19, ed a tutela delle filiere e per la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e sviluppo nel settore tessile e conciario, <i>Per quanto concerne la copertura finanziaria proposta, mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della l. n. 190/2014, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità. Si evidenzia che la copertura è mal formulata perché indica articolo 7, comma 77 anziché articolo 77, comma 7.</i>
8.4	Prevede che i gestori di sale teatrali, sale cinematografiche, sale da concerto, locali di intrattenimento e musica dal vivo, nonché i gestori di altri locali o spazi anche all'aperto che sono tenuti ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 139 del 2006 ad usufruire del servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono esentati, per l'anno 2021, dal pagamento dei costi sostenuti per il servizio prestato dal medesimo Corpo nazionale dei vigili del fuoco. E' necessaria RT per valutare la congruità del limite di spesa pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021. <i>In merito alla copertura finanziaria degli oneri pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, proposta mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, si fa presente che lo stesso è destinato per provvedimenti considerati prioritari per il Ministero medesimo. Si esprime pertanto parere contrario.</i>

8.39 - 8.41 - 8.10 - 8.17 - 8.27 -	Al riguardo, si rinvia all'Agenzia delle entrate in merito alla proposta di affidare all'Istituto nazionale di statistica il compito di definire una nuova classificazione per l'attribuzione di codici Ateco relativi alle imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, tenuto conto che la classificazione Ateco è utilizzata anche a fini fiscali e costituisce il criterio base degli strumenti di accertamento induttivo ed in particolare dei parametri per studi di settore ed ISA.
8.31	L'emendamento comporta maggiori oneri per 4 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, prorogando di 2 anni il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 117 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle finanze in assenza delle quali si esprime parere contrario . Limitatamente alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7: per gli anni 2021 e 2022 si rinvia alle valutazioni politiche , segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità; per gli anni successivi al 2022, si esprime parere contrario considerato che il disposto dell'articolo 77, comma 7, ha effetti solo per l'anno 2021 e 2022.
8.06	L'emendamento prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dalla sospensione e dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei servizi di ristorazione collettiva. Risulta mal formulato in quanto deve indicare un solo stato di previsione. A copertura degli oneri del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, viene indicato l'articolo 42 del medesimo provvedimento. La copertura risulta mal formulata. Nel caso in cui si voglia intendere "ai sensi dell'articolo 77" si esprime parere contrario in quanto l'utilizzo dell'indebitamento autorizzato dalle Camere con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento di aprile 2021 risulta insufficiente per la copertura degli oneri derivanti dalla proposta in esame, tenuto conto che tali risorse sono state quasi interamente impiegate nell'ambito di due provvedimenti (DL 59/2021 e DL 73/2021).
8.016	Si propone l'esenzione per il 2021 dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a favore delle le imprese, che organizzano eventi, fiere e manifestazioni. La proposta comporta oneri a carico della finanza pubblica quantificati in 20 milioni di euro per l'anno 2021 privi di copertura finanziaria e di valutazione della quantificazione, pertanto è necessaria RT da parte di DF in assenza della quale si esprime parere contrario .
8.020 - 8.04 - 8.025 - 8.3 -	Prevede un incremento del fondo di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, di 20 milioni di euro destinati ai soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51 per cento dei ricavi derivante da attività riguardanti fiere e congressi. Mal formulato in quanto non viene indicata l'annualità di riferimento dell'incremento. In merito alla copertura finanziaria proposta pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,

	comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.
8.08	Prevede al fine di sostenere il settore apistico in quei territori colpiti da fenomeni atmosferici avversi a cui è conseguita la necessità di alimentare artificialmente le api allevate, che il Fondo previsto al comma 138 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sia incrementato di 3 milioni di euro al cui onere si provvede ai sensi dell'art. 77 della presente legge di conversione. Parere contrario in ordine alla modalità di copertura finanziaria indicata mediante utilizzo dell'indebitamento autorizzato dalle Camere con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento di aprile 2021. Tali risorse sono state quasi interamente impiegate nell'ambito di due provvedimenti (DL 59/2021 e DL 73/2021) e la quota ancora disponibile presenta un diverso profilo sui diversi saldi di finanza pubblica e nei diversi anni e, in termini di indebitamento, importi esigui; conseguentemente, anche in relazione alla contestualità delle proposte emendative al DL in esame, non è possibile valutare l'entità dei margini residui dell'indebitamento autorizzato eventualmente utili per la copertura della proposta.
8.023	Si rinvia all'Agenzia del Demanio
8.019	Prevede una proroga dei termini di validità dei contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali. Si chiede RT ai fini della dimostrazione dell'invarianza di spesa.
9.49	La proposta mira a estendere fino al 28 febbraio 2022 i termini di sospensione dei versamenti delle somma dovute in seguito a notifica di cartelle, avvisi di accertamento e atti analoghi di cui all'art. 68 del D.L. 18/2020, oltre a prevedere ulteriori disposizioni agevolative in ordine alle eventuali rateizzazioni non soddisfatte in essere al 31 12 2021. L'emendamento determina rilevanti oneri per minori entrate e riflessi negativi sulla liquidità, non quantificati e privi di copertura. E' necessario acquisire la relazione tecnica. Si esprime pertanto parere contrario. Si rinvia anche alle valutazioni del Dipartimento delle finanze e dell'Agenzia delle entrate.
9.61	La proposta prevede specifiche modalità di ripresa dei versamenti sospesi ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 68 D.L. 18/2020 e ss.mm.ii, prevedendone il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio, ovvero modalità di rateazione che ne sposterebbero l'esazione in un massimo di diciotto rate, suddivise in quattro rate annuali, a decorrere dal 31 luglio 2021. La proposta comporta oneri privi di copertura gli sull'esercizio 2021, oltre che, con ammontare da definire, sugli anni seguenti determinando oneri e riflessi negativi sulla liquidità non quantificati e privi di copertura. E' necessario acquisire la relazione tecnica. Si esprime parere contrario, rinviando comunque anche all'Agenzia delle entrate e al Dipartimento delle finanze.
9.12	La proposta mira a consentire il versamento entro il 30 ottobre 2021 senza rinunciare al piano di dilazione, delle rate relative a debiti tributari emersi da controlli automatizzati, non versate nel periodo tra l'8 marzo 2020 e il termine della legge di conversione del decreto sostegni bis, estendendo la moratoria introdotta dall'art. 144 del decreto legge n. 34/2020, che ha rinviato, al 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento degli

	“avvisi bonari”, ossia delle somme chieste a seguito dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni fiscali (articoli 2, 3 e 3-bis, Dlgs n. 462/1997), in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, in base a cui sono considerati tempestivi i pagamenti (anche in riferimento a piani di rateizzazione) derivanti da controlli 36-bis e 36-ter del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972, che dovevano avvenire tra l’8 marzo e il 18 maggio 2020, mentre è consentito il pagamento, senza interessi e sanzioni, delle stesse tipologie di debiti, in scadenza tra il 18 e il 31 maggio. <i>Al riguardo, nel segnalare come l’estensione oltre l’anno dei versamenti di cui trattasi comporta oneri in termini di minori entrate, non quantificate e non coperte, anche per sanzioni e interessi da tardivo pagamento, non coperti, si esprime parere contrario, rinviando, anche all’Agenzia delle entrate e al Dipartimento delle finanze. E’ necessario acquisire la relazione tecnica.</i>
9.25 9.46 9.66 9.10 9.52 9.73	Le proposte intendono differire al 3 luglio 2022 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva UE 2019/904, esclusivamente con riferimento agli agitatori per bevande, di cui al punto 5) della Parte B dell'Allegato della medesima direttiva. <i>Al riguardo, si rappresenta le disposizioni, incidendo sulla misura di tassazione interna (plastic tax), determina oneri per minori entrate non quantificate e non coperte nell’esercizio 2022. E’ necessario acquisire la relazione tecnica. Inoltre, la proposta, compromettendo il corretto recepimento della direttiva in questione, si pone in contrasto con gli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e potrebbero comportare l’avvio di procedure di infrazione da parte delle competenti istituzioni dell’Unione, con conseguenti sanzioni ed oneri a carico della finanza pubblica.</i> <i>Si esprime, per tali ragioni, parere contrario.</i> <i>Si rinvia anche alle valutazioni del Dipartimento della finanze per i profili fiscali e della P.C.M. – Dipartimento per le politiche europee per quelli concernenti i profili di diritto europeo.</i>
9.18	La proposta mira a estendere anche ai prodotti monouso per finalità di trasporto alimenti per fini medicali speciali di cui al Reg. 2016/128 l’esenzione dall’applicazione dell’imposta sui prodotti minori, determinando minori entrate fiscali di quelle attualmente stimate come derivanti dalla cd. “plastic tax”. <i>Al riguardo, si richiede la relazione tecnica del Dipartimento della finanze per la verifica della congruità dell’onere indicato nell’emendamento, in assenza della quale si esprime parere contrario.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta, per oneri pari a 800.000 euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i> <i>Si segnala un refuso nel riferimento normativo (legge 27 dicembre 2015, n. 160, piuttosto che legge 27 dicembre 2019, n. 160)</i>
9.15 9.50 9.65	La disposizione mira all’abrogazione della cd. sugar tax di cui ai commi 661-676 dell’art. 1 della L. di bilancio per il 2021 determinando oneri valutati in 256 mln per il 2022 e in 275,3 a decorrere dal 2023 che cui si darebbe copertura mediante l’incremento del FEI disposto dall’articolo 77 comma 7. <i>Al riguardo, si richiede la relazione tecnica del Dipartimento delle finanze per la valutazione di congruità dell’onere indicato, in ordine al quale si rileva una discrasia sull’anno 2022 rispetto alla RT delle disposizioni abrogate, essendo, in effetti, stimato in euro 226,9 il gettito dell’imposta per il 2022 in luogo dei 256</i>

	previsti in RT per il medesimo anno di imposta. Allo stato, si esprime parere contrario. <i>In merito alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, per l'anno 2022 si esprime parere contrario in quanto il rifinanziamento non risulta essere sufficiente alla necessaria copertura, mentre per gli anni successivi si esprime parere contrario considerato che il disposto dell'articolo 77, comma 7, ha effetti solo per l'anno 2021 e 2022.</i>
9.60	La proposta modifica il DL 189 del 2016, art.28-bis, comma 2 (c.d. Sisma 2016), prorogando sino al 31 dicembre 2021 la deroga dei limiti quantitativi autorizzati dei rifiuti non pericolosi e si eleva al 70% (lettera b) il limite stesso, al fine di aumentare la potenzialità di recupero delle macerie negli impianti esistenti. <i>Al riguardo, si rinvia al MITE e al Ministero della salute.</i>
9.59	La proposta estende il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuito ai comuni colpiti dagli eventi sismici nelle misure previste dall'art. 18 quater del D.L. 08/2017 fino al 31 dicembre 2021. <i>L'emendamento determina oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria. E' necessario acquisire la relazione tecnica. Si esprime, pertanto, parere contrario.</i> <i>Si rinvia anche alle valutazioni del Dipartimento delle finanze.</i>
9.076	La proposta prevede la sospensione dei versamenti delle II.RR. dell'IRAP, delle ritenute fiscali, dell'Iva e dei versamenti contributivi dovuti per l'esercizio 2021 dai titolari di reddito agrario e dagli esercenti attività d'impresa con ricavi o compensi non eccedenti 50 mln annui nel 2020 i quali abbiano subito un calo del fatturato di almeno il 30% nell'annualità 2020 rispetto alla precedente, prevedendone il pagamento in unica soluzione entro il 31 gennaio 2022, prevedendo altresì modalità di versamento agevolate per le somme già in scadenza nel corso del 2020 e prorogate al 2021. <i>La proposta comporta oneri privi di copertura sull'esercizio 2021, oltre che, con ammontare da definire, sugli anni seguenti determinando oneri per minori entrate e riflessi negativi sulla liquidità non quantificati e privi di copertura. E' necessario acquisire la relazione tecnica. Allo stato, si esprime parere contrario, rinviando comunque anche all'Agenzia delle entrate e al Dipartimento delle finanze anche per la quantificazione degli effetti finanziari sui bilanci degli enti territoriali.</i>
9.077	La proposta prevede la sospensione dei versamenti dovuti, anche a seguito di provvedimenti di accertamento e liquidazione di imposte (maggiori imposte) dovute in scadenza tra l'8 marzo 2020 e l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto sostegni bis, prevedendo altresì la sospensione di 90 gg ulteriori di eventuali piani di rateizzazione in essere le cui rate siano in scadenza tra l'08 marzo e il 31 maggio 2021. <i>La proposta comporta oneri certi per minori entrate privi di copertura già sull'esercizio 2021. E' necessario acquisire la relazione tecnica.</i> <i>Per tali ragioni, si esprime parere contrario, rinviando comunque anche all'Agenzia delle entrate e al Dipartimento delle finanze.</i>
9.020	L'emendamento estende fino al 31 dicembre 2021 la sospensione, attualmente prevista dall'art. 68 del D.L. commi 1 e 3, cd. "Cura Italia", attribuendo all'A.E. l'elaborazione di un piano di ripresa dei versamenti con modalità rateali, della durata massima di 3 anni, ricomprendenti anche tutte le precedenti rateizzazioni in

	essere, anche agevolate, con un impatto finanziario stimato in 4.745 mln di euro dal 2021 al 20124. <i>Al riguardo, si richiede apposita RT a cura del Dipartimento delle finanze e di AE, al fine di verificare la congruità dell'onere e dei riflessi negativi sulla liquidità valutato e conseguentemente l'idoneità della copertura prevista, esprimendo allo stato parere contrario.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria di 1.379 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si esprime parere contrario in quanto il rifinanziamento non risulta essere sufficiente alla necessaria copertura e il disposto dell'articolo 77, comma 7 ha effetti solo per gli anni 2021 e 2022.</i> <i>Quanto alla copertura finanziaria di 3.346 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 proposta mediante utilizzo delle risorse rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi derivante dalle disposizioni al sostegno alle imprese di cui al decretollegge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 si esprime parere contrario in quanto inidonea.</i> <i>Si segnala un refuso al comma 1, lettera b), laddove è indicata la data del 3 novembre 2021 piuttosto che la data del 30 novembre 2021.</i>
9.079	Si prevede l'introduzione di modalità agevolate per la definizione agevolata delle liti fiscali ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 472/98 dell'art. 15 del D. lgs. 218/97 e degli artt. Da 48 a 48 ter del D. lgs. 546/92, escludendo l'applicazione di sanzioni e interessi e consentendo il pagamento in misura rateale ove vengano sottoscritte le relative definizioni entro il termine del 31 dicembre 2022. <i>La disposizione istituisce un'ipotesi di sanatoria agevolata, senza peraltro individuare a che periodi e posizioni detta definizione si applicherebbe. Fermo restando l'opportunità di acquisire le valutazioni del Dipartimento delle finanze e dell'Agenzia delle entrate, la norma pare poter determinare minori entrate per sanzioni e interessi altrimenti dovuti, non quantificate e prive di copertura. E' necessario acquisire la relazione tecnica. Si esprime, pertanto parere contrario.</i>
9.023	La proposta prevede il rinvio dei pagamenti dovuti e non effettuati dagli operatori economici nell'anno 2020 e nel primo trimestre 2021, prevedendo la dilazione del dovuto in 20 rate di pari importo quadrimestrali. <i>La disposizione comporta oneri a carico della finanza pubblica in termini di minori entrate contributive che di minori entrate fiscali.</i> <i>Si evidenzia che non appare chiara la portata dei soggetti coinvolti e conseguentemente non si comprendono le ipotesi poste a base della stima dell'onere, indicato nell'emendamento in 450 mln di euro annui a decorrere dal 2021. Sul punto si esprime parere contrario, rinviando comunque anche all'Agenzia delle entrate e al Dipartimento delle Finanze per la verifica della congruità dell'onere come indicato e per la quantificazione degli effetti finanziari sui bilanci degli enti territoriali.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, per gli anni 2021 e 2022 si esprime parere contrario in quanto il rifinanziamento non risulta essere sufficiente alla necessaria copertura per l'anno 2021, mentre per gli anni successivi si esprime parere contrario considerato che il disposto dell'articolo 77, comma 7, ha effetti solo per l'anno 2021 e 2022.</i>
9.078	Prevede una rimessione in termini rispetto ai termini di versamento delle somme

	dovute ove non versate dai contribuenti, sebbene dovute, nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, prevedendosi, a seguito di una sospensione di 90 gg., un'automatica rimodulazione del piano di rateazione con allungamento dei termini. <i>La proposta comporta oneri per minori entrate privi di copertura sull'esercizio 2021. E' necessario acquisire la relazione tecnica. Pertanto, si esprime parere contrario, rinviando anche all'Agenzia delle entrate e al Dipartimento delle Finanze.</i>
9.080	La proposta prevede l'accelerazione del procedimento di discarico per inesigibilità dei carichi affidati all'agente della riscossione tra il 2000 e il 2015, entro il 2022, prevedendosi, in conseguenza, l'annullamento dei carichi e la cancellazione dei crediti di cui trattasi dalle scritture contabili degli enti impositori. <i>La proposta, oltre a determinare la rinuncia al tentativo di ingenti crediti, con la necessaria individuazione delle modalità di copertura dei residui attivi iscritti in bilancio, potrebbe altresì oneri per il ristoro degli enti impositori. Viene altresì prevista la generalizzata sospensione dell'attività di notifica di nuove cartelle oltre che degli atti di riscossione, e il correlato ulteriore allungamento dei termini di prescrizione e decadenza, con presumibile ulteriore ritardo nelle attività di riscossione; la proposta determina ingenti oneri per minori entrate fiscali e contributive, non quantificati e non coperti, a carico della finanza pubblica. E' necessario acquisire la relazione tecnica.</i> <i>La proposta appare, altresì, asistemica e disarmonica rispetto alle disposizioni contenute nelle altre norme di settore attualmente vigenti.</i> <i>Per tali ragioni, si esprime parere contrario.</i> <i>Si rappresenta, comunque, la necessità che la proposta normativa sia formulata in sostituzione di quella prevista dall'articolo 4, del DL n. 41/2021.</i>
9.030	La proposta prevede che per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2021, sono prorogati al 30 settembre 2021. <i>Al riguardo, si rinvia alla valutazione del Dipartimento delle finanze e dell'Agenzia delle entrate</i>
9.016	La proposta prevede, per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, l'esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e l'esclusione dell'applicabilità della disciplina sulle società non operative. <i>Al riguardo, si rinvia alla valutazione del Dipartimento delle finanze e dell'Agenzia delle entrate.</i>
9.035	La proposta mira a estendere e generalizzare la possibilità di compensazione dei crediti verso la PP.AA. con i debiti del contribuente verso la stessa, determinando un considerevole ampliamento del novero dei debiti nei confronti delle amministrazioni pubbliche suscettibili di compensazione con i crediti certificati, ricomprendendovi le somme dovute, in via generale, per tributi erariali, regionali e locali, prevedendosi altresì che diventino potenzialmente compensabili senza limiti le somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, di cui all'art. 28-quinquies del D.P.R. n. 602/1973.

	<i>Al riguardo, si prappresenta che la previsione di eventuali meccanismi automatici applicativi della norma è volta a definire una disciplina permanente della compensazione dei ruoli con crediti commerciali certificati svincolata dall'operatività dei provvedimenti attuativi annuali, contrariamente a quanto finora previsto (l'indicazione specifica dell'anno nel corso del quale si può beneficiare della compensazione è stata aggiornata, a partire dal 2014, di volta in volta nel tempo con successive, specifiche disposizioni normative).</i> <i>Si esprime, comunque, parere contrario ad una norma che introduca a regime la possibilità di compensare crediti commerciali con debiti di natura tributaria e contributiva. La necessità di prevedere un termine temporale entro cui i carichi devono essere stati affidati agli agenti della riscossione è dovuta alla necessità di salvaguardare i saldi di finanza pubblica, in quanto la compensazione deve essere relativa a tributi e contributi sufficientemente risalenti nel tempo, tali cioè da potersi considerare di difficile esazione. Una compensazione generalizzata determinerebbe una rilevante riduzione di gettito in quanto i contribuenti potrebbero decidere di non adempiere ai pagamenti dovuti in vista di una futura compensazione. Ciò comporterebbe l'insorgenza di oneri per la finanza pubblica in quanto l'effettivo incasso avverrebbe solo a seguito del recupero presso l'ente debitore commerciale, ossia al termine di un processo lungo e dall'esito incerto.</i> <i>Si evidenzia inoltre che la normativa vigente consente le compensazioni dei crediti commerciali con debiti tributari e contributivi solo con riferimento a cartelle notificate entro una data risalente nel tempo, di volta in volta adeguata: ciò consente di limitare la compensazione a somme che, considerato il tempo trascorso dalla notifica, presentano una dinamica di incasso che incide in maniera limitata sui flussi di entrata, evitando che i contribuenti che vantano crediti commerciali verso la pubblica amministrazione siano incentivati a non versare le somme dovute in vista di una futura compensazione. Inoltre, tenuto conto che i crediti commerciali possono essere vantati verso qualunque ente della PA, la generalizzazione della procedura di compensazione implica che lo Stato dovrebbe anticipare le somme relative a compensazioni riferite a crediti verso altri Enti, con conseguente necessità per la Struttura di gestione di recuperarle nei confronti dell'ente debitore con procedure che richiedono tempi lunghi e l'attivazione di forme di recupero a valere sui tributi o sui trasferimenti ricevuti dagli enti inadempienti e altre modalità di riscossione coattiva in assenza di pagamento spontaneo da parte dell'ente debitore, determinando la necessità di copertura e di anticipazione della provvista finanziaria sostanzialmente estesa all'intero plafond compensabile, con ingenti oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e non coperti. Si esprime pertanto parere contrario.</i>
9.06 9.013	La disposizione di cui al comma 1 interviene sulla disciplina relativa ai rimborsi dell'eccedenza detraibile dell'IVA di cui all'articolo 30 del DPR n. 633 del 1972, prevedendo che il rimborso possa essere richiesto per importi inferiori a euro 2582,28 ed al di fuori degli altri casi previsti dal comma 3 della disposizione citata, in relazione all'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi. Inoltre, il suddetto rimborso può essere richiesto anche per periodi inferiori all'anno e senza la necessità di presentare la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di cui all'articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. <i>Al riguardo, si fa presente che la disposizione è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi anche in termini di cassa derivanti dalla estensione delle</i>

	ipotesi di rimborso in luogo dell'ordinaria modalità di compensazione, non quantificati e per i quali non è stata prevista copertura finanziaria. Si esprime, pertanto, parere contrario. Si richiede, in ogni caso, l'acquisizione di apposita relazione tecnica del Dipartimento delle finanze che quantifichi gli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché la compatibilità con la normativa europea in tema di aiuti di stato. Infine, si rileva che l'eliminazione della necessità di presentare dichiarazione o istanza ostacola la procedura di controllo sull'effettiva spettanza del rimborso. Sul punto, si fa rinvio alle valutazioni dell'Agenzia delle entrate. Il comma 2 prevede l'inserimento nel decreto legge 17 ottobre 2016, n.189 di un articolo 25-bis. Quest'ultimo prevede che il Commissario straordinario sia autorizzato ad erogare anticipazioni dell'IVA sulle fatture dei tecnici e delle imprese esecutrici o su quelle dei fornitori, utilizzando le risorse della contabilità speciale (che si suppone essere quello di cui all'art. 24 fondo per la crescita sostenibile). Si rinvia al Dipartimento delle finanze, segnalando che non appare chiaro come il recupero dell'anticipazione del rimborso possa essere effettuato mediante eventuale cessione del credito di imposta, trattandosi di gestione di risorse in c.s. Inoltre, la previsione di anticipazioni di risorse determina maggiori oneri per la presumibile accelerazione della spesa. Si chiede, inoltre, la predisposizione della necessaria relazione tecnica. Allo stato, si esprime parere contrario.
9.067 9.068 9.084	Gli emendamenti estendono le ipotesi di detraibilità dell'IVA/rimborso dell'eccedenza Iva detraibile in relazione ai finanziamenti ricevuti per la riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma. Al riguardo si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle finanze e all'Agenzia delle entrate per la verifica di insorgenza di maggiori oneri non quantificati e non coperti. Si segnala la necessità di acquisire dettagliata relazione tecnica, in assenza della quale si esprime parere contrario.
9.034	L'emendamento prevede un regime fiscale alternativo al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il canone di locazione relativo ai nuovi contratti stipulati negli anni 2021, 2022 e 2023. L'emendamento è suscettibile di determinare minori entrate per l'estensione di agevolazioni fiscali in relazione ai redditi da locazione percepiti, prevedendo l'estensione delle vigenti ipotesi della cd. cedolare secca, anche per i casi di rinegoziazione dei contratti aventi a oggetto talune categorie di immobili. Al riguardo, nel rilevare che si prevede un onere, a regime, di 587,78 mln di euro annui a decorrere dal 2021, si rinvia al Dipartimento delle finanze per la valutazione dell'onere indicato. Si segnala la necessità di acquisire la necessaria relazione tecnica. Allo stato, si esprime parere contrario. In merito alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, per gli anni 2021 e 2022 si esprime parere contrario in quanto il rifinanziamento non risulta essere complessivamente sufficiente alla necessaria copertura per l'anno 2021, mentre per gli anni successivi si esprime parere contrario considerato che il disposto dell'articolo 77, comma 7, ha effetti solo per l'anno 2021 e 2022.
9.040	È introdotto l'articolo 50-ter al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189:
9.072	Al comma 1 si prevede un incremento dello stanziamento destinato al

9.085	funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30, del citato DL n. 189/2016, per euro 500.000 riferiti alle annualità 2021 e 2022. Alla copertura del cennato onere, la proposta indica le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. <i>Al riguardo, in merito agli oneri di funzionamento della Struttura di missione quantificati per gli anni 2021 e 2022 in euro 500.000,00, si ritiene necessario acquisire relazione tecnica con elementi di dettaglio atti a dimostrare la congruità dell'onere recato, in assenza della quale si esprime parere contrario.</i> Parere contrario anche all'ulteriore utilizzo di risorse della contabilità speciale per esigenze di funzionamento della Struttura in parola, che sono finalizzate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, alla realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione colpita dal sisma 2016. Si consideri, altresì, che l'utilizzo di risorse della contabilità speciale per esigenze di funzionamento della Struttura, tenuto conto, peraltro, che la Struttura opera anche per altri contesti di ricostruzione conseguenti ad eventi sismici (Ischia, Molise e Area Etnea). Il comma 2 prevede che per lo svolgimento delle attività di sviluppo informatico e la predisposizione e gestione delle piattaforme per il monitoraggio della ricostruzione, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 57 comma 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, il Commissario straordinario provvede con ordinanza ai sensi dell'art. 2 comma 2, nel limite di 3 milioni di Euro per gli anni 2021 e 2022, anche avvalendosi di convenzioni. Parere contrario in quanto la relazione tecnica dell'articolo 57 comma 7 del d.l. 104/2020 non prevede oneri per tali tipo di attività. In ogni caso si esprime parere contrario all'utilizzo delle risorse della contabilità speciale (comma 4) che sono finalizzate agli interventi di ricostruzione. Il comma 3 prevede che per le spese per il personale e per il funzionamento degli Uffici Speciali per la Ricostruzione di cui all'articolo 3, di cui all'art. 50, comma 3-quinquies del D.L. 17/10/2016, n. 189, e per gli oneri relativi agli Enti parco nazionali il Commissario straordinario provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, nei limiti strettamente necessari ad assicurare la funzionalità degli uffici, in base a criteri di economicità ed efficienza, e comunque entro il limite di 5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022. <i>Al riguardo appare necessario acquisire la Relazione Tecnica che dia conto della quantificazione dei predetti oneri per spese di funzionamento indicati in euro 5 milioni per gli anni 2021 e 2022, in quanto in precedenti proposte la stima era inferiore. Allo stato, si esprime parere contrario.</i> <i>Per quanto concerne la copertura sulla c.s., si esprime parere contrario all'utilizzo, per spese di funzionamento, di risorse finalizzate alla ricostruzione. In ogni caso, per quanto concerne gli Uffici speciali, si segnala che l'art. 57, comma 2, del dl 104 del 2020 ha già previsto la proroga fino al 2021 con contestuale stanziamento delle relative risorse. Pertanto la disposizione comporterebbe una duplicazione del finanziamento per l'anno 2021. Inoltre non si comprende l'esigenza sottesa né si hanno elementi per valutare la richiesta di risorse per il 2022, ben oltre lo stato di emergenza che cesserà al 31.12.2021.</i>
-------	--

	Il comma 4 si prevede che sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo. <i>Al riguardo, considerato che la disposizione fa genericamente rinvio alle norme in contrasto con quella in esame, e poiché manca qualsiasi indicazione in merito alle disposizioni che specificamente si intendono derogare, si esprime parere contrario.</i>
9.063	L'emendamento prevede proroghe delle disposizioni a favore del rilancio economico dell'area del cratere sismico dell'Italia centrale. Comma 1: differimento pagamento rate mutui CDP-enti locali anche per il 2022 e 2023. <i>Al riguardo, si rappresenta che in assenza di una relazione tecnica, non si comprendono le ragioni di prevedere fin da ora un differimento delle rate dei mutui CDP che peraltro andrebbe ben oltre la scadenza dello stato di emergenza fissata al 31 dicembre 2021.</i> <i>Allo stato, si esprime parere contrario.</i> <i>Si rinvia anche alle valutazioni del Dipartimento del tesoro.</i> Comma 2. Estende il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuito ai comuni colpiti dagli eventi sismici nelle misure previste dall'art. 18 quater del D.L. 08/2017 fino al 31 dicembre 2021 <i>La proposta determina oneri non quantificati e in assenza di relazione tecnica del Dipartimento delle finanze esprime parere contrario. Si rinvia anche alle valutazioni dell'Agenzia delle entrate.</i> Comma 3: prevede lo slittamento di un anno rimborso quota capitale dei finanziamenti richiesti per pagamento tributi sospesi. <i>La proposta è priva di quantificazione degli oneri e in assenza di relazione tecnica si esprime parere contrario. Si rinvia al Dip. Tesoro e al Dip. Finanze segnalando peraltro che si tratta di termini di decorrenza ormai passati.</i> Comma 4. Si prevede l'applicazione anche alle aree colpite dal sisma 2016 dell'art. 27 comma 1 del dl 104 del 2020 (Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud). <i>La proposta, non correttamente formulata e priva di relazione tecnica, determina minori entrate contributive a carattere pluriennale, non quantificate. Parere contrario.</i> Comma 5 copertura fondo di cui articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. <i>In merito alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si esprime parere contrario in quanto in assenza di quantificazione degli oneri non è possibile verificare l'idoneità della copertura.</i>
9.054	Estende al 2023 la misura del c.d. Superbonus 110% per tutti i lavori aventi luogo nei comuni classificati come montani ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97. <i>Occorre relazione tecnica del Dipartimento delle finanze per valutare la congruità della quantificazione dell'onere. Si segnala che l'onere viene indicato come triennale (articolato sugli anni 2023-2025) e ciò pare incongruo rispetto alla fruibilità della prevista detrazione in più quote annuali.</i> <i>Si segnala, inoltre, che con riferimento al Superbonus le autorità statistiche europee non hanno ancora espresso un pronunciamento definitivo in merito alla classificazione del credito. La facoltà di cessione, infatti, potrebbe determinare la trasformazione del credito in "pagabile" e, di conseguenza, i relativi oneri andrebbero registrati per competenza, concentrati nel primo anno di possibile</i>

	utilizzo e non più secondo il profilo di cassa corrispondente alle minori entrate versate. Per tali ragioni, si esprime parere contrario. Con riferimento alla copertura finanziaria mediante utilizzo dei fondi assegnati al Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, che risponde a regole di programmazione e di utilizzo delle risorse disciplinate dall'art. 1, comma 1046, della L. 178/2020, si esprime parere contrario in quanto trattasi di risorse da destinare a un programma di interventi già approvati dall'Unione Europea e quindi non modificabili.
9.050	L'emendamento prevede l'esonero per l'anno 2021 della TCG per la licenza di porto d'arma e la sua riduzione al 50% per gli anni 2022 e 2023, indicando un onere per minori entrate, derivante dall'agevolazione, nella misura di 460 mln per il 2021 e 230 mln per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per la cui copertura si provvede a valere sulla riduzione del Fondo speciale di parte corrente MEF. Al riguardo, si rinvia al Dipartimento delle finanze la valutazione della congruità dell'onere indicato. Si segnala la necessità di acquisire dettagliata relazione tecnica. Allo stato, si esprime parere contrario. In merito alla copertura 460 milioni di euro per il 2021 ed a 230 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, proposta mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, si esprime parere contrario in quanto non sussistono sufficienti disponibilità.
10.32	L'emendamento inserisce gli interventi di sanificazione e prevenzione tra quelli rientranti nel contributo previsto dall'articolo 10 comma 3. Al riguardo è necessario acquisire la relazione tecnica che dimostri l'idoneità delle risorse stanziare per le ulteriori finalità che si intendono perseguire. Allo stato, si esprime parere contrario.
10.20	Si prevede di aggiungere dopo il comma 4, i commi 4-bis e 4-ter. Il 4-bis prevede che, al fine di promuovere le iscrizioni e i rinnovi degli abbonamenti in palestra è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021, destinata alla concessione di un contributo pari al 30 per cento del costo sostenuto, e comunque in misura non superiore a 150 euro, per l'acquisto dell'abbonamento annuale effettuato entro il 15 settembre 2021. Il presente contributo è cumulabile con le modalità di rimborso, di cui all'articolo 36-ter del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, individuate a seguito della sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all'epidemia di COVID-19. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini e i requisiti per l'erogazione del contributo in parola. Il comma 4-ter indica le modalità di copertura. Al riguardo, si evidenzia la necessità di acquisire la RT ai fini della valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento in assenza della quale si esprime parere contrario. In merito alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.
10.21	La proposta emendativa comporta maggiori oneri laddove prevede al comma 5 di incrementare la dotazione rispettivamente del Fondo unico per il sostegno delle

	associazioni sportive e società sportive dilettantistiche da 180 a 330 milioni di euro e al comma 14 di prevedere maggiori oneri per 519 milioni di euro anziché 369 milioni di euro. <i>Al riguardo, si evidenzia che la proposta emendativa determina maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò posto, si esprime la necessità di acquisire apposita RT ai fini della valutazione della congruità dell'onere.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
10.16	La proposta prevede di aggiungere dopo il comma 6, i commi 6-bis e 6-ter volti ad istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il fondo denominato «Fondo per lo sport», con una dotazione iniziale di 800 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla erogazione di contributi a fondo perduto agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e società sportive che gestiscono impianti natatori o impianti sportivi al chiuso con superfici complessive superiori a 1.000 mq. Inoltre, si prevede che agli oneri derivanti, pari ad euro 800 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. <i>Al riguardo, si evidenzia la necessità di acquisire la RT ai fini della valutazione della congruità dell'onere.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria di 800 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si esprime parere contrario in quanto il suddetto fondo non presenta sufficienti disponibilità.</i>
10.27	L'emendamento prevede di aggiungere i commi 13bis e 13ter allo scopo di estendere la disciplina dell'articolo 1, comma 177, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche per gli anni 2021 e 2022. Il comma 13bis quantifica gli oneri e indica la relativa modalità di copertura finanziaria. <i>Al riguardo, poiché la proposta estende dal 2020 al 2022 l'applicabilità del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, occorre relazione tecnica del Dipartimento delle finanze per valutare la quantificazione dell'onere, in assenza della quale si esprime parere contrario.</i> <i>Si rappresenta inoltre che la copertura finanziaria non sembra essere correttamente formulata in relazione al presumibile profilo temporale dell'onere, anche in relazione alla previsione della fruibilità del credito di imposta in tre quote annuali di pari importo, ciò che determinerebbe la necessità di un profilo di copertura esteso per più annualità rispetto a quanto previsto nell'emendamento.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7: per gli anni 2021 e 2022 si rinvia alle valutazioni politiche, segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità; per gli anni successivi al 2022, si esprime parere contrario considerato che il disposto dell'articolo 77, comma 7, ha effetti solo per l'anno 2021 e 2022.</i>
10.31	La proposta prevede di aggiungere al comma 13, il comma 13bis e sostituire il

	comma 14. Il comma 13bis prevede che le risorse destinate alla società Sport e salute Spa ai sensi del comma 629, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono incrementate di 4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4 milioni di euro per l'anno 2022, anche in considerazione dello svolgimento delle attività preparatorie dei campionati europei di nuoto che si svolgeranno a Roma nel 2022. Le risorse sono destinate ad interventi di riqualificazione degli impianti natatori situati all'interno del complesso del Parco del Foro Italico e delle aree e manufatti ad essi connessi. <i>Al riguardo, si evidenzia che la proposta necessita di RT ai fini della valutazione della congruità dell'onere indicato, in assenza della quale si esprime parere contrario.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
10.19	La proposta sopprime i commi da 7 a 11 dell'articolo 30 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. <i>Al riguardo, si rinvia alle valutazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sport.</i>
10.34	La proposta prevede di aggiungere il comma 14bis allo scopo di riconoscere alle associazioni e le Società Sportive iscritte al registro Coni e affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), alle Discipline sportive Associate (DSA), agli Enti di Promozione Sportiva (EPS), che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, un contributo a fondo perduto nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021, per le spese sostenute dal 1° marzo 2020 fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, per la gestione e la manutenzione degli impianti natatori anche polivalenti il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni in materia di accesso alle strutture sportive, alle piscine e ai corsi e alle attività sportive a seguito dell'emergenza da COVID-19. Agli oneri derivanti dalla proposta provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 7, dell'articolo 77. <i>Al riguardo, si evidenzia che la proposta necessita di RT ai fini della valutazione della congruità dell'onere indicato nella proposta medesima, in assenza della quale si esprime parere contrario.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
10.021	La proposta prevede di aggiungere l'articolo 10-bis, rubricato "Contributo a fondo perduto per i centri sportivi natatori". L'articolo prevede di riconoscere un contributo a fondo perduto a favore dei Centri sportivi natatori costituiti in forma di società e associazioni dilettantistiche (SSD e ASD) affiliati alla Federazione italiana nuoto, alla Federazione italiana nuoto paralimpico, alla Federazione italiana sport disabilità intellettivo relazionale o ad un Ente di promozione sportiva. Il comma 11, prevede che agli oneri derivanti dai commi da 1 a 10, valutati in 150

	milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. <i>Al riguardo, si evidenzia che la proposta necessita di RT ai fini della valutazione della congruità dell'onere indicato nella proposta medesima, in assenza della quale si esprime parere contrario.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
10.07	La proposta incrementa di 80 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore. <i>Si esprime parere contrario in quanto la proposta determina oneri a carico della finanza pubblica privi di copertura finanziaria. Si segnala l'assenza della necessaria RT.</i>
10.01 10.022	La proposta prevede di aggiungere dopo l'articolo 10, l'articolo 10-bis rubricato "Voucher palestre e centri sportivi" allo scopo di istituire nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, per gli anni 2021 e 2022, con dotazione di 5 milioni da destinare all'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. Il comma 4 prevede che agli oneri pari a 5 milioni di euro per gli anni 2021-2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77. <i>Al riguardo, si evidenzia che la proposta necessita di RT ai fini della valutazione della congruità dell'onere indicato nella proposta medesima, in assenza della quale si esprime parere contrario.</i> <i>Si segnala, inoltre, che l'emendamento dovrebbe indicare l'amministrazione deputata al rilascio del predetto beneficio.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria si evidenzia che non è chiaro se l'onere sia di 5 milioni di euro annui o di 5 milioni di euro complessivi per il biennio.</i> <i>In ogni caso, si esprime parere contrario in ordine alla modalità di copertura finanziaria indicata mediante utilizzo dell'indebitamento autorizzato dalle Camere con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento di aprile 2021. Tali risorse sono state quasi interamente impiegate nell'ambito di due provvedimenti (DL 59/2021 e DL 73/2021) e la quota ancora disponibile presenta un diverso profilo sui diversi saldi di finanza pubblica e nei diversi anni e, in termini di indebitamento, importi esigui; conseguentemente, anche in relazione alla contestualità delle proposte emendative al DL in esame, non è possibile valutare l'entità dei margini residui dell'indebitamento autorizzato eventualmente utili per la copertura della proposta.</i>
10.05	La proposta introduce l'incentivo per l'acquisto di veicoli a motore a basse emissioni attraverso l'erogazione di un contributo di euro 2.000,00, a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro. A tal fine, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 200 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 150 milioni di euro quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione del suddetto contributo. La copertura finanziaria proposta è mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, rifinanziato dall'art. 77 comma 7.

	<i>Si chiede RT per valutare la congruità dell'onere indicato nell'emendamento. Inoltre, non sono previste le modalità attuative della disposizione. A tal fine, il generico riferimento al comma 1031, ora presente in norma, non pare sufficiente. Pertanto, la norma andrà integrata con un'idonea disposizione a carattere procedurale, o, ove si intendesse avvalersi delle medesime procedure previste per l'erogazione dell'agevolazione prevista dal medesimo comma 1031, mediante esplicito richiamo alle relative disposizioni (di cui ai commi 1032 e seguenti). Infine, quanto al rifinanziamento del fondo ex comma 1041, di cui al comma 2, al fine di una corretta erogazione della nuova agevolazione – connotata peraltro, per una maggiore indeterminatezza rispetto a quella prevista dalla norma richiamata – occorrerebbe prevedere un'apposita sezione dedicata. Allo stato, si esprime parere contrario. In merito alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
10.023	La proposta prevede di aggiungere, dopo l'articolo 10, l'articolo 10-bis rubricato "Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le Associazioni sportive dilettantistiche". L'articolo prevede di prorogare le concessioni degli impianti sportivi su terreni demaniali o comunali delle associazioni sportive dilettantistiche, in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, fino al 31 dicembre 2025. <i>Al riguardo, occorre acquisire la RT ai fini della valutazione della congruità dell'onere indicato nella proposta medesima, in assenza della quale si esprime parere contrario. Sul punto, si segnala che siffatta proroga non appare in linea con l'ottimale utilizzo dei beni pubblici, tenuto conto anche dei possibili riflessi negativi, a carico della finanza pubblica, sulle entrate rivenienti dai canoni demaniali. Si rinvia anche alle P.C.M. – Dipartimento per le politiche europee, in relazione ai profili di compatibilità con la normativa europea in materia di concessioni di beni demaniali.</i>
11.26	La proposta emendativa modifica la disposizione del comma 2 dell'articolo 11, "Misure urgenti di sostegno all'internazionalizzazione", prevedendo che l'incremento di euro 400.000.000 della dotazione del fondo istituito dall'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sia destinato anche alle finalità individuate dalla lettera a) del medesimo comma, per la realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, anche avvalendosi delle camere di commercio. <i>Al riguardo, si rinvia alle valutazioni del MAECI segnalando che dovranno comunque essere salvaguardati gli effetti giuridici nel frattempo prodotti dalla norma oggetto di emendamento. Si chiede, inoltre, la predisposizione di apposita relazione tecnica che fornisca dimostrazione che dalla norma non possa derivare un maggior fabbisogno di risorse per le finalità previste dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 72 del decreto-legge n. 18/2020. Sul punto si rinvia anche alle valutazioni del Dipartimento del tesoro.</i>

	Inoltre, la stessa proposta stabilisce che nelle more dell'attuazione della cennata disposizione e di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in tema di riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di salvaguardare l'unitarietà della gestione delle realtà economiche territoriali, nonché di evitare un pregiudizio all'operatività e all'efficienza delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia orientale, sono istituite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le circoscrizioni territoriali della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa e Siracusa. <i>Al riguardo, si fa presente che l'emendamento interviene vanificando il processo di riordino delle funzioni e del finanziamento delle C.C.I.A.A., anche attraverso la fusione e l'accorpamento delle stesse, previsti dal decreto legislativo n. 219/2016, attuativo della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Tale previsione determina, pertanto, anche un maggior fabbisogno di personale rispetto a quello risultante all'esito delle predette procedure di razionalizzazione, con conseguenti nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica non quantificati e privi di copertura.</i> <i>In merito, va considerato, peraltro, che le economie di spesa che verrebbero meno per gli enti interessati risultano funzionali al perseguimento dell'equilibrio finanziario degli stessi, influenzato fortemente dagli effetti derivanti dalla riduzione delle entrate da diritto annuale. In aggiunta, si evidenzia che l'emendamento appare indefinito nell'individuazione dell'ambito della deroga ivi prevista, tenuto conto che attribuisce alle regioni un ampio potere genericamente correlato alla salvaguardia della "l'unitarietà della gestione delle realtà economiche territoriali".</i> <i>Infine, si ritiene che la nomina di Commissari possa determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in ragione della possibile corresponsione di compensi agli stessi.</i> <i>Dunque, la proposta in esame determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati né coperti. E' necessario acquisire dettagliata relazione tecnica.</i> <i>Per tali ragioni, si esprime parere contrario.</i> <i>Si rinvia anche alle valutazioni del MISE.</i>
11.27	La proposta emendativa modifica la disposizione del comma 2 dell'articolo 11, "Misure urgenti di sostegno all'internazionalizzazione", prevedendo che l'incremento di euro 400.000.000 della dotazione del fondo istituito dall'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sia destinato anche alle finalità individuate dalla lettera a) del medesimo comma, per la realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, anche avvalendosi delle camere di commercio. <i>Al riguardo, si rinvia alle valutazioni del MAECI segnalando che dovranno comunque essere salvaguardati gli effetti giuridici nel frattempo prodotti dalla norma oggetto di emendamento. Si chiede, inoltre, la predisposizione di apposita relazione tecnica che fornisca dimostrazione che dalla norma non possa derivare un maggior fabbisogno di risorse per le finalità previste dalla lettera d) del</i>

	<i>comma 1 dell'articolo 72 del decreto-legge n. 18/2020. Sul punto si rinvia anche alle valutazioni del Dipartimento del tesoro.</i> Inoltre, la stessa iniziativa stabilisce che nelle more dell'attuazione della cennata disposizione e di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in tema di riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di salvaguardare l'unitarietà della gestione delle realtà economiche territoriali, nonché di evitare un pregiudizio all'operatività e all'efficienza delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Puglia, sono istituite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le circoscrizioni territoriali della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto. <i>Al riguardo, si fa presente che l'emendamento interviene vanificando il processo di riordino delle funzioni e del finanziamento delle C.C.I.A.A., anche attraverso la fusione e l'accorpamento delle stesse, previsti dal decreto legislativo n. 219/2016, attuativo della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Tale previsione determina, pertanto, anche un maggior fabbisogno di personale rispetto a quello risultante all'esito delle predette procedure di razionalizzazione, con conseguenti nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica non quantificati e privi di copertura.</i> <i>In merito, va considerato, peraltro, che le economie di spesa che verrebbero meno per gli enti interessati risultano funzionali al perseguimento dell'equilibrio finanziario degli stessi, influenzato fortemente dagli effetti derivanti dalla riduzione delle entrate da diritto annuale. In aggiunta, si evidenzia che l'emendamento appare indefinito nell'individuazione dell'ambito della deroga ivi prevista, tenuto conto che attribuisce alle regioni un ampio potere genericamente correlato alla salvaguardia della "l'unitarietà della gestione delle realtà economiche territoriali".</i> <i>Infine, si ritiene che la nomina di Commissari possa determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in ragione della possibile corresponsione di compensi agli stessi.</i> <i>Dunque, la proposta in esame appare determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati né coperti. E' necessario acquisire dettagliata relazione tecnica.</i> <i>Per tali ragioni, si esprime parere contrario.</i> <i>Si rinvia anche alle valutazioni del MISE.</i>
11.20	L'emendamento estende l'ambito operativo del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. <i>Al riguardo, occorre relazione tecnica del Dipartimento del tesoro al fine di escludere che dagli ampliamenti dell'ambito di applicazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital e del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 non discenda la necessità, anche in via prospettica, di rifinanziare detti fondi.</i> <i>Con riferimento al primo dei citati fondi, appare suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri per il Fondo anche la possibilità di effettuare interventi anche senza l'intervento della Simest S.p.A.</i> <i>Si esprime, pertanto, parere contrario.</i>
11.29	Istituisce un credito di imposta a favore delle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio

	2003 e delle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE i cui oneri sono coperti mediante incremento dello stanziamento di cui all'articolo 11 comma 4 e riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 77, comma 7. <i>Si ritiene necessario acquisire la relazione tecnica del Dipartimento delle finanze, in assenza della quale si esprime parere contrario.</i> <i>Si segnala che la proposta è mal formulata nella parte in cui sostituisce al comma 4 dell'art. 11 le parole "1,6 miliardi di euro per l'anno 2021", in quanto la disposizione da emendare indica "1600 milioni di euro" per l'anno 2021 e non "1,6 miliardi di euro per l'anno 2021".</i> <i>In merito alla copertura finanziaria per 5 milioni di euro per l'anno 2021 proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
11.013	La proposta dispone agevolazioni finalizzate allo sviluppo degli impianti di produzione d'idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili . <i>Al riguardo, atteso il coinvolgimento di Arera e di altre amministrazioni, è necessario acquisire apposita RT del Dipartimento delle finanze ai fini della valutazione degli effetti finanziari e della corretta quantificazione degli oneri ivi previsti nonché l'idoneità della relativa copertura finanziaria, in assenza della quale si esprime parere contrario.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si evidenzia che non si comprende se l'onere di 100 milioni di euro sia per ciascun anno dal 2021 al 2026 o sia complessivo per l'intero arco temporale. Ove l'onere fosse per ciascun anno si esprime parere contrario in quanto il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 non presenta complessivamente sufficienti disponibilità.</i> <i>Ove invece l'onere fosse complessivo si esprime comunque parere contrario in quanto in assenza dell'imputazione annuale delle singole quote non è possibile verificare l'idoneità della copertura finanziaria.</i> <i>Si rinvia alle valutazioni di MISE e MIMS.</i>
11.068 11.0100	Le proposte emendative prevedono che, attraverso l'introduzione del nuovo articolo 120-quaterdecies.1 al Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il consumatore, nell'ambito delle operazioni di credito immobiliare, possa rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso, questi ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. È, inoltre, previsto, attraverso la modifica dell'articolo 125-sexies del medesimo Testo unico bancario, che il rimborso delle operazioni di credito ai consumatori comporti il diritto alla riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte in misura proporzionale alla vita residua del contratto. <i>Gli emendamenti, specificando tra l'altro che l'articolo 125-sexies del D. Lgs. n. 385/1993 si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore (della presente legge), sembrano incidere sulla portata (retroattiva) della pronuncia della Corte di Giustizia U.E. dell'11 settembre 2019, C-383/2018 (c.d. Lexitor) che interviene sul tema dei rimborsi anticipati dietro cessione del quinto dello stipendio/pensione, stabilendo tra l'altro che "l'art. 16, paragrafo 1 della</i>

	<i>direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio dev'essere interpretato nel senso che il diritto del Consumatore alla riduzione del costo.</i> <i>Al riguardo, si rinvia alle valutazioni del Dipartimento del tesoro e della P.C.M. – Dipartimento per le politiche europee in ordine alla coerenza della proposta con i principi dell'Ordinamento europeo.</i>
11.043	Dispone in tema di sospensione del versamento del saldo dell'IRAP prorogandola al 31 dicembre 2021. <i>Al riguardo, deve essere chiarito se possa dare luogo ad istanze di rimborso. Occorre acquisire le valutazioni del Dipartimento delle finanze e dell'Agenzia delle entrate.</i> <i>La disposizione comporta oneri valutati in 1 miliardo di euro per l'anno 2021. In assenza di relazione tecnica si esprime parere contrario.</i> <i>In merito alla copertura degli oneri valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si esprime parere contrario in quanto la copertura a valere sul fondo per la riassegnazione residui passivi perenti per le spese di parte corrente e di conto capitale non è idonea ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 196 del 2009 e successive modifiche ed integrazioni che individua puntualmente le modalità di copertura finanziaria delle leggi che comportano nuovi o maggiori oneri.</i> <i>Tali fondi sono destinati a soddisfare le esigenze di pagamento di debiti dello Stato a fronte della specifica richiesta del creditore, corrispondenti a residui passivi cancellati dal bilancio ed iscritti nel conto del patrimonio per effetto della scadenza dei termini per il pagamento previsti dalla vigente normativa contabile; la contrazione di dette risorse rende di fatto impossibile procedere al pagamento di debiti di cui il legittimo creditore richiede l'adempimento. Si ricorda, infine, che le relative risorse possono essere specificamente assegnate solo in favore del creditore originario. Pertanto, le stesse sono soggette ad un vincolo di destinazione che comporta l'impossibilità di utilizzazione per altri scopi. Si evidenzia che già attualmente l'ammontare delle risorse previste non consente il pieno soddisfacimento delle richieste di pagamento in essere.</i>
11.039	L'emendamento, volto ad introdurre l'art. 11-bis (Misure per il sostegno al settore pirotecnico), prevede, al comma 1, che alle commissioni di spettacoli pirotecnici che si svolgeranno nel biennio 2021-2022 si applica l'aliquota agevolata di cui alla Tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 (aliquota del 4%), nonché nel prevedere, al comma 6, che a tutte le imprese del settore pirotecnico residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, che effettuano investimenti e spese per la partecipazione a fiere ed eventi nazionali ed internazionali di settore, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 70 per cento della spesa sostenuta entro il 30 giugno 2022. <i>La misura proposta nel testo emendativo presenta profili di rilevanza ai fini della normativa, europea e nazionale, in materia di aiuti di Stato. Si rinvia, pertanto, alle valutazioni della P.C.M. – Dipartimento per le Politiche Europee.</i> <i>La disposizione comporta oneri non quantificati e non coperti. E' necessario acquisire relazione tecnica. Allo stato, si esprime parere contrario.</i> <i>Si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle finanze.</i>
11.049	La proposta estende alle imprese operanti nelle aree interne che hanno avuto una riduzione di fatturato a causa della pandemia i benefici fiscali introdotti con le disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per importi non

	superiori a 150.000 euro. <i>La proposta comporta oneri, anche oltre il 2021 (a differenza di quanto indicato nella stessa), per la cui quantificazione si ritiene di dover acquisire la relazione tecnica del Dipartimento delle finanze. Deve altresì verificarsi se la definizione di aree interne sia operativamente applicabile.</i> <i>Nel rilevare che ai crediti di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è attribuita la facoltà di cessione in base all'articolo 121 del medesimo provvedimento, si evidenziano i potenziali rischi di riclassificazione dell'intera misura. Si rinvia anche alle valutazioni dell'Agenzia delle entrate.</i> <i>Si esprime, pertanto, parere contrario.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i> <i>Si rinvia anche alle valutazioni dell'Agenzia delle entrate.</i>
11.024	L'emendamento istituisce nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, alle imprese del settore dello spettacolo di musica dal vivo, discoteche, sale da ballo, liveclub e simili, di un contributo a fondo perduto parametrato al calo di fatturato registrato tra l'anno 2019 e l'anno 2020. <i>Al riguardo si esprime la necessità di acquisire apposita RT con l'indicazione dei relativi aspetti finanziari. In assenza si esprime parere contrario.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
11.069	Le proposte emendative in esame intendono prorogare il termine di scadenza delle concessioni del gioco pubblico (gioco a distanza, apparecchi di intrattenimento, scommesse su eventi sportivi, giochi numerici, Bingo) per dichiarata impossibilità, in ragione straordinarietà ed imprevedibilità dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara. Nello specifico, sono prorogate: a) fino al 31 dicembre 2022 le concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici; b) fino al 31 dicembre 2024 le concessioni in materia di apparecchi di intrattenimento, le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi (anche ippici) e non sportivi e le concessioni del Bingo; c) per un periodo di 36 mesi il termine di naturale scadenza delle tre mono-concessioni (giochi numerici a quota fissa, giochi numerici a totalizzatore nazionale e lotterie istantanee) con posticipazione della decorrenza di concessioni già assegnate. <i>Al riguardo, si deve preliminarmente evidenziare l'estraneità, rispetto alla situazione determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei proposti interventi normativi che si inseriscono piuttosto (e ancora una volta) in un contesto di proroghe ormai seriali.</i> <i>Ciò premesso, si rappresenta che è necessario acquisire le valutazioni del Dipartimento delle finanze e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli al fine di comprenderne gli effetti finanziari. Allo stato si esprime parere contrario.</i>

	<i>Inoltre, si ribadiscono forti criticità in ordine all'accoglimento di tale ulteriore proposta che comporta, di fatto, una barriera all'ingresso al mercato ed una lesione della parità di trattamento e del principio di non discriminazione tra gli operatori economici, potendo da dette proroghe derivare un forte rischio contenzioso da parte di chi è in attesa dell'indizione della gara (e ritenga troppo lunga la proroga stessa).</i> <i>Per quanto sopra, si rinvia necessariamente alla P.C.M. – Dipartimento per le politiche europee, per le valutazioni di competenza in ordine alla coerenza della proposta con l'Ordinamento europeo, dovendo in ogni caso scongiurarsi l'apertura di una procedura di infrazione, con conseguenti possibili effetti finanziari negativi a carico dei saldi di finanza pubblica, derivanti da una condanna dello Stato italiano al pagamento di sanzioni.</i>
11.066	Estende al c.d bonus mobili la cedibilità illimitata di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. <i>L'estensione della facoltà di cessione potrebbe determinare la trasformazione della detrazione fiscale in credito pagabile, con conseguente concentrazione degli oneri nel primo anno di utilizzo della misura, qualora si pervenisse a una decisione finale da parte dell'istituto di statistica europeo.</i> <i>Si esprime, pertanto, parere contrario.</i>
11.061	La proposta prevede il rifinanziamento della misura denominata nuova Sabatini. La copertura dell'onere di 500 milioni di euro per l'anno 2021 è proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7. <i>Al riguardo, si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle finanze.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
11.045	La proposta prevede un'estensione all'avviamento risultante dal bilancio del 2019 dell'ambito della rivalutazione generale dei beni d'impresa 2020. <i>La disposizione determina oneri. Deve essere acquisita la relazione tecnica del Dipartimento delle finanze e dell'Agenzia delle entrate. Allo stato si esprime parere contrario.</i>
11.084	La proposta prevede la proroga automatica di sessanta giorni della durata dei contratti assicurativi per la Rc auto, senza aggravio di spesa per il titolare del contratto assicurativo, per ristorare parzialmente i titolari di contratti di RC auto dei periodi di mancato utilizzo dei veicoli a seguito delle misure adottate per limitare la diffusione dei contagi da COVID-19. <i>Si rinvia al Dipartimento del tesoro.</i>
11.055	La proposta prevede che gli interventi per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione e impoverimento del tessuto produttivo e industriale siano destinati ai consorzi industriali dei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646. <i>Al riguardo, si rinvia alle valutazioni del Ministero per il sud e la coesione territoriale.</i>
12.014	La proposta prevede che fino al 31 dicembre 2021, le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia

	di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. <i>La proposta appare mal formulata in quanto propone l'estensione al 2021 delle condizioni di garanzia di cui all'articolo 1 (rectius articolo 13), comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti è già prevista dall'art.13, comma 1, lett. i), del decreto in esame: necessita pertanto un coordinamento tra le due disposizioni.</i> <i>Si rinvia alle valutazioni del Dipartimento del tesoro.</i>
12.07	La proposta prevede che sono ammissibili alla garanzia del Fondo PMI, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Parere contrario in assenza di relazione tecnica del Dipartimento del tesoro che attesti l'invarianza finanziaria della proposta, ossia la possibilità di far fronte all'ampliamento proposto con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza necessità di rifinanziare il fondo.
12.08	Amplia il periodo di sottoscrizione di quote del risparmio gestito relativo ai FIA italiani riservati. <i>Trattandosi di investimenti fiscalmente agevolati vanno acquisite le valutazioni del Dipartimento delle finanze in quanto è suscettibile di determinare oneri.</i> Parere contrario in mancanza di tali valutazioni. <i>Si rinvia al Dipartimento del tesoro.</i>
12.06	L'emendamento prevede misure di potenziamento della garanzia dei prestiti a favore delle PMI. Parere contrario in assenza di relazione tecnica del Dipartimento del tesoro che attesti l'invarianza finanziaria della proposta, ossia la possibilità di far fronte al prolungamento della durata dei finanziamenti garantibili e all'aumento dell'importo massimo degli stessi con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza necessità di rifinanziare il fondo. Il medesimo Dipartimento deve altresì dare conto della compatibilità di tale proposta con il Temporary framework.
13.94	La proposta estende al 30 giugno 2022 le garanzie che SACE S.p.A. concede, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Parere contrario in assenza di relazione tecnica del Dipartimento del tesoro che attesti l'invarianza finanziaria della proposta, ossia la possibilità di far fronte all'ampliamento proposto con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza necessità di rifinanziare il fondo. <i>In merito alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche</i>

	<i>segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
13.22 13.41 13.58 13.83	La proposta estende a 48 mesi la durata massima delle garanzie che SACE S.p.A. concede, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Parere contrario in assenza di relazione tecnica del Dipartimento del tesoro che attesti l'invarianza finanziaria della proposta, ossia la possibilità di far fronte all'incremento del periodo di preammortamento con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza necessità di rifinanziare il fondo. Il medesimo Dipartimento deve altresì dare conto della compatibilità di tale proposta con il Temporary framework.
13.10 13.23 13.55 13.90	La proposta elimina il limite massimo del 80% previsto, a decorrere dal 1° luglio 2021, per le garanzie concedibili dal Fondo PMI. Parere contrario in assenza di relazione tecnica del Dipartimento del tesoro che dia conto degli oneri della proposta, tenuto conto che appare improbabile che si possa far fronte al venir meno della riduzione della percentuale di copertura del fondo dal 1 luglio 2020 con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza necessità di rifinanziare il fondo.
13.18	La proposta modifica le modalità di concessione delle garanzie del Fondo PMI. Parere contrario in assenza di relazione tecnica del Dipartimento del tesoro che dia conto degli oneri della proposta, tenuto conto che appare improbabile che si possa far fronte al venir meno della riduzione delle percentuali di copertura del fondo dal 1 luglio 2020 con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza necessità di rifinanziare il fondo.
13.52	La proposta modifica le modalità di concessione delle garanzie del Fondo PMI. Parere contrario in assenza di relazione tecnica del Dipartimento del tesoro che dia conto degli oneri della proposta, tenuto conto che appare improbabile che si possa far fronte alla modifica proposta, che prevede che al prolungamento della durata del finanziamento possa associarsi la concessione di credito aggiuntivo con il mantenimento della percentuale di copertura della garanzia in essere, con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza necessità di rifinanziare il fondo.
13.15	La proposta incrementa l'autorizzazione di spesa prevista per i finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese. Si rinvia alle valutazioni del Dipartimento del tesoro. In merito alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.
13.63	La proposta prevede che l'istanza di riabilitazione di cui all'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, può essere presentata immediatamente dopo il pagamento dell'obbligazione per la quale il protesto è stato levato. Al riguardo, si rinvia alle valutazioni del Dipartimento del tesoro.
13.36 13.39	Le proposte intervengono sulla disciplina delle operazioni di credito concedibili dagli operatori di microcredito ai sensi dell'articolo 111 del Testo unico bancario

	di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 prevedendo l'incremento del limite massimo dell'ammontare del credito concedibile, l'ampliamento delle finalità e la durata delle operazioni, la possibilità di concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza le limitazioni di valore e i vincoli in materia di garanzie cui al comma 1, lettera a). <i>Al riguardo, posto che le modifiche proposte appaiono suscettibili di comportare un ampliamento del campo di operatività e del valore dei finanziamenti concedibili da parte degli operatori di microcredito, si fa rinvio al Dipartimento del tesoro in ordine alla valutazione dei possibili riflessi che la conseguente assunzione del maggiore rischio di credito può determinare in termini di tenuta del sistema degli operatori di microcredito e delle conseguenti possibili tensioni sul sistema finanziario. Allo stato si esprime parere contrario.</i>
13.34	
13.82	L'emendamento amplia la platea dei Consorzi di bonifica ed enti irrigui aventi diritto ai mutui agevolati per fronteggiare la situazione di crisi di liquidità dovuta alla pandemia. <i>Occorre relazione tecnica che dia conto dell'invarianza finanziaria della proposta, ossia che dall'ampliamento della platea dei Consorzi di bonifica ed enti irrigui aventi diritto ai mutui agevolati per fronteggiare la situazione di crisi di liquidità dovuta alla pandemia in atto non derivi l'incremento degli oneri di cui all'articolo 225, comma 6, del DL 34/2020. Allo stato, si esprime parere contrario.</i>
13.72	La proposta prevede che i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo da 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021, sono sospesi fino al 30 settembre 2021. Inoltre, i protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio, ma non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso. <i>Si rinvia al Dipartimento del tesoro.</i>
13.61	La proposta interviene sulla disciplina delle operazioni di credito concedibili dagli operatori di microcredito ai sensi dell'articolo 111 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prevedendo la possibilità per i suddetti operatori di concedere finanziamenti anche alle società a responsabilità limitata di cui all'articolo 2463, comma 2, del cod. civ. <i>Al riguardo, per quanto di competenza, posto che la modifica proposta appare suscettibile di comportare un ampliamento del campo di operatività e del valore dei finanziamenti concedibili da parte degli operatori di microcredito, si fa rinvio al Dipartimento del tesoro in ordine alla valutazione dei possibili riflessi che la conseguente assunzione del maggiore rischio di credito può determinare in termini di tenuta del sistema degli operatori di microcredito e delle conseguenti possibili tensioni sul sistema finanziario. Allo stato si esprime parere contrario.</i>
13.03	Istituisce un fondo di garanzia in favore delle imprese oggetto di richieste estorsive, autorizzando a tal fine la spesa di 30 milioni a decorrere dal 2021. <i>Al riguardo, nel rinviare al Dipartimento del tesoro, si osserva che il fondo, ancorché definito di garanzia, sembra più che altro volto a fornire agli istituti finanziatori un anticipo pari al 50% del finanziamento richiesto. Non è pertanto chiaro in cosa consista l'intervento del fondo.</i> <i>Peraltro la garanzia sarebbe gratuita, sul 100% del finanziamento e la concessione della stessa non sarebbe condizionata ad alcuna verifica delle condizioni finanziarie del soggetto finanziato.</i> <i>Per tali ragioni, si esprime parere contrario.</i>

	<i>In merito alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7: per gli anni 2021 e 2022 si rinvia alle valutazioni politiche, segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità; per gli anni successivi al 2022, si esprime parere contrario considerato che il disposto dell'articolo 77, comma 7, ha effetti solo per l'anno 2021 e 2022.</i>
13.01 13.07 13.025 13.037	Estende l'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI delle imprese ad alta densità di manodopera regolamentate da clausola sociale. <i>In mancanza di relazione tecnica del Dipartimento del tesoro che attesti l'invarianza finanziaria della proposta, si esprime parere contrario.</i>
13.024	L'emendamento, volto ad introdurre l'art. 13-bis (Misure in materia di benefici fiscali ed agevolazioni per le zone economiche speciali – ZES), modifica, in particolare, l'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevedendo l'azzeramento dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES per le imprese che ivi intraprendono una nuova iniziativa economica. <i>La disposizione determina oneri in termini di minori entrate non quantificati e non coperti. E' necessario acquisire relazione tecnica. Allo stato si esprime parere contrario.</i>
13.021	La norma incide sull'impinato della digital tax aumentando l'aliquota di imposta di cui al comma 41 dell'art. 1 della L. 145/2018, prevedendo altresì un regime transitorio disciplinato al comma 2. <i>E' necessario acquisire dettagliata relazione tecnica a cura del Dipartimento delle Finanze ai fini della valutazione degli effetti finanziari complessivi derivanti dalla proposta. In assenza, si esprime parere contrario.</i>
13.012 13.059 13.064	Le proposte emendative prevedono l'assegnazione di nuove risorse per 200 milioni di euro alla misura di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le somme non utilizzate per le finalità del citato articolo 1, comma 54, della legge n. 147/2013, possono essere utilizzate dai Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per erogare credito diretto fino a un importo massimo per singola operazione di 50.000 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Parere contrario in assenza di relazione tecnica del Dipartimento del tesoro, che attesti che all'incremento di 200 milioni delle risorse del fondo di garanzia per le PMI destinate a supporto dei confidi non corrisponda la necessità di rifinanziare il fondo (che appare verosimile alla luce dell'importo dell'incremento), con conseguenti oneri per la finanza pubblica. <i>Si rappresenta la necessità che la relazione tecnica chiarisca anche le modalità di impiego delle somme destinate alle operazioni di finanziamento su cui appare comunque opportuno valutare l'emanazione di un apposito provvedimento attuativo.</i>
13.049	La proposta emendativa è volta ad introdurre, prevedendo la modifica dell'articolo 12, comma 7-bis del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, la possibilità, per i fornitori delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, c. 2 del D. Lgs.vo n. 165/2001 di compensare i crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili per forniture, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali con l'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. L'attuale disciplina normativa consente la compensazione di tali crediti esclusivamente con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo (articolo 28-quater del DPR n. 602/1973) o in base agli istituti definitivi della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario (articolo 28-quinquies del DPR n. 602/1973).

	<i>In proposito, va innanzitutto evidenziato che l'istituto della certificazione del credito, e del suo utilizzo in compensazione, nasce per sopperire alle momentanee carenze di liquidità da parte della pubblica amministrazione debitrice.</i> <i>Si esprime, dunque, parere contrario ad una norma che introduca a regime la possibilità di compensare crediti commerciali con debiti di natura tributaria e contributiva. La necessità di prevedere un termine temporale entro cui i carichi devono essere stati affidati agli agenti della riscossione è dovuta alla necessità di salvaguardare i saldi di finanza pubblica, in quanto la compensazione deve essere relativa a tributi e contributi sufficientemente risalenti nel tempo, tali cioè da potersi considerare di difficile esazione. Una compensazione generalizzata determinerebbe una rilevante riduzione di gettito in quanto i contribuenti potrebbero decidere di non adempiere ai pagamenti dovuti in vista di una futura compensazione. Ciò comporterebbe l'insorgenza di oneri per la finanza pubblica in quanto l'effettivo incasso avverrebbe solo a seguito del recupero presso l'ente debitore commerciale, ossia al termine di un processo lungo e dall'esito incerto.</i> <i>Va segnalato che l'ipotesi di estendere l'istituto della compensazione a tutti i debiti tributari maturati correntemente determina effetti negativi a carico della finanza pubblica, in termini di minori entrate fiscali, in quanto la prospettiva di siffatta compensazione generalizzata, oltre a incentivare per il futuro il mancato versamento dei tributi da parte dei creditori commerciali nella prospettiva della compensazione, ritarderebbe, nella migliore delle ipotesi, l'effettivo incasso da parte degli enti pubblici impositori. Tale incasso avverrebbe, infatti, solo a seguito del successivo, eventuale, recupero presso l'ente debitore commerciale, con effetti negativi sul bilancio degli stessi enti impositori, in particolare per il bilancio dello Stato, e sui saldi di finanza pubblica. In merito alla effettiva possibilità di recupero, giova precisare che, qualora l'ente debitore non provveda a versare le somme alla data prevista di pagamento indicata nella certificazione, tale circostanza darebbe origine ad un processo di recupero – da effettuarsi secondo le modalità previste dal decreto ministeriale attuativo – dall'esito incerto e comunque con tempi ulteriormente dilatati.</i> <i>Tutto ciò premesso, considerato che la proposta emendativa è suscettibile di determinare rilevanti oneri a carico della finanza pubblica, e necessiterebbe, a titolo prudenziale, di una copertura finanziaria commisurata all'intero ammontare dello stock di debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni potenzialmente compensabili, si ritiene di esprimere parere contrario all'emendamento.</i>
13.047	L'emendamento, volto ad introdurre l'art. 13-bis (Sospensione del regime dello split payment), prevede che il regime di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sospeso, per gli anni 2021 e 2022, con riferimento alle prestazioni rese dalle imprese e dai consorzi che forniscono opere, lavoro e servizi alla pubblica amministrazione. <i>La disposizione è suscettibile di comportare effetti finanziari negativi in termini di minori entrate tributarie, rivenienti dall'imposta sul valore aggiunto-IVA, non quantificate e prive di idonea copertura finanziaria ed è priva della necessaria relazione tecnica. Si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle finanze, esprimendo, allo stato, parere contrario.</i>
13.04	L'emendamento estende al 31 dicembre 2021 le disposizioni in materia di Fondo di garanzia PMI previste dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Parere contrario in quanto la proposta comporta la necessità di rifinanziare il

	<i>fondo di garanzia per le PMI con oneri non quantificati e non coperti, In merito alla copertura finanziaria si esprime parere contrario in quanto la disposizione non quantifica gli oneri e, pertanto, non è possibile verificare l'idoneità della copertura stessa.</i>
14.3 14.11 14.19	Si propongono una serie di modifiche all'articolo 14, relativo alla tassazione delle plusvalenze, relative alle start-up innovative. <i>Al riguardo è necessario acquisire la relazione tecnica del Dipartimento delle finanze circa i possibili effetti finanziari negativi ulteriori derivanti dalla estensione delle agevolazioni fiscali alle imprese che, in un momento successivo all'investimento, cessino di essere qualificabili come start-up, nonché per gli investimenti realizzati attraverso intermediari.</i> <i>In assenza di tali valutazioni, si esprime parere contrario.</i>
14.2	La proposta novella l'art. 2, comma 2 del d.. 282/2002 e ss.mm.ii. (Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto), prevedendo la postergazione ino al 15 novembre 2021 della redazione e il giuramento della perizia sul patrimonio oggetto di rivalutazione. <i>Si rinvia al Dipartimento delle finanze al fine della verifica che non possano determinarne oneri, anche indirettamente, in relazione a possibile minor gettito da imposta sostitutiva. Allo stato, si esprime parere contrario.</i>
14.023 14.02	Le proposte emendative intendono modificare l'articolo 29 - attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario - della legge di delegazione europea n. 53/2021, prevedendo ulteriori criteri direttivi specifici. Si prevede tra l'altro una procedura telematica che consentirebbe la redazione dell'atto costitutivo mediante scrittura privata informatica, in conformità a modelli standard predefiniti e approvati con decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. <i>Al riguardo, si segnala la necessità di acquisire apposita relazione tecnica che fornisca dimostrazione degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame, in assenza della quale si esprime, parere contrario.</i> <i>Inoltre, tenuto conto del termine di scadenza della delega (8 agosto 2021), si rinvia necessariamente alle valutazioni di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee.</i>
14.06 14.016	L'emendamento prevede l'istituzione di un credito d'imposta a favore delle PMI e delle start – up innovative fino ad un importo massimo di 5 milioni di euro per beneficiario e, per le imprese che investono un importo almeno pari a 30.000 euro in attività di ricerca e sviluppo. I beneficiari del credito possono utilizzarlo anche mediante cessione, anche parziale ad altri soggetti. <i>L'emendamento determina oneri non quantificati e non coperti ed è sprovvisto della relazione tecnica.</i> <i>Si esprime, pertanto, parere contrario.</i> <i>La misura proposta nel testo emendativo presenta profili di rilevanza ai fini della normativa, europea e nazionale, in materia di aiuti di Stato. Si rinvia, pertanto, alle valutazioni della P.C.M. – Dipartimento per le Politiche Europee.</i>
14.022	La disposizione determina oneri a carico della finanza pubblica per minori entrate correlate alla riduzione dell'aliquota dell'accisa ex art. 62 quater del T.U. Accise sui prodotti liquidi da inalazione senza combustione, quantificate nello stesso emendamento. <i>Al riguardo, occorre relazione tecnica dell'ADM e del Dipartimento delle finanze al fine di verificare la congruità dell'onere indicato, in assenza della quale si esprime parere contrario.</i>

	<i>In ordine alla copertura proposta mediante utilizzo dell'indebitamento autorizzato dalle Camere con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento di aprile 2021 si esprime parere contrario, in quanto risulta insufficiente per la copertura degli oneri derivanti dalla proposta in esame, tenuto conto che tali risorse sono state quasi interamente impiegate nell'ambito di due provvedimenti (DL 59/2021 e DL 73/2021).</i>
14.09	<i>L'emendamento inserisce un articolo aggiuntivo in materia di credito di imposta a imprese e professionisti operanti nell'ambito sanitario per le spese sostenute per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina. La disposizione determina oneri non quantificati e non coperti. E' necessaria relazione tecnica. Si esprime, pertanto, parere contrario.</i>
15.09	<i>La proposta contiene misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese di medio grandi dimensioni previste dall'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. E' necessario acquisire la relazione tecnica del Dipartimento delle finanze che dettagli gli effetti dell'ampliamento soggettivo e temporale recato dalla norma sull'ordinata operatività del fondo, in assenza della quale si esprime parere contrario. La proposta comporta oneri pari a: - 1 miliardo per il 2021 per l'aumento del limite complessivo massimo di fruizione del credito di imposta - 1 miliardo per il 2021 in termini di SNF ma 2 miliardi per lo stesso anno in termini di fabbisogno per l'aumento di 1 miliardo della dotazione del fondo ma di 2 miliardi del limite di importo delle obbligazioni da sottoscrivere nell'anno. La copertura finanziaria indicata, limitata a 1 miliardo per il 2021, è quindi insufficiente e, in ogni caso, non sussistono le necessarie disponibilità. Si esprime, pertanto, parere contrario.</i>
15.03	<i>L'emendamento proroga al 30 giugno 2021 la sospensione dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 1° giugno 2021. Inoltre, i protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio, ma non si fa luogo a rimborso di quanto già riscosso. Si rinvia al Dipartimento del tesoro</i>
15.07	<i>Dispone in tema di agevolazioni relative alla cosiddetta "Legge Sabatini" stabilendo che taluni requisiti dimensionali possano essere autocertificati dai richiedenti le agevolazioni stesse. La disposizione è suscettibile di determinare oneri. Si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle finanze.</i>
16.14	<i>La proposta prevede che la proroga della moratoria PMI disposta ai sensi del comma 248 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, opera automaticamente senza alcuna formalità, salvo possibilità di rinuncia. Occorre relazione tecnica del Dipartimento del tesoro al fine di attestare l'effettiva invarianza finanziaria della proposta. In mancanza, si esprime parere contrario.</i>
16.3 16.42 16.20 16.45 16.39	<i>La proposta estende le misure in tema di proroga della moratoria PMI previste dall'articolo 16 anche alla quota interessi. Occorre relazione tecnica del Dipartimento del tesoro al fine di attestare l'effettiva invarianza finanziaria della proposta nonché per valutare eventuali rischi di compatibilità del venir meno della restrizione della moratoria alla solo</i>

16.48 16.11 16.38	<i>quota capitale con la disciplina bancaria e comunitaria vigente.</i> <i>In mancanza, si esprime parere contrario.</i>
16.23	La proposta proroga al 30 dicembre 2021 i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021. <i>Occorre relazione tecnica del Dipartimento delle finanze, al fine di valutare gli effetti sull'imposta di bollo.</i> <i>Si rinvia anche alle valutazioni del Dipartimento del tesoro.</i> <i>In mancanza, si esprime parere contrario.</i>
16.30	La proposta è volta a rendere permanente l'efficacia della disposizione – attualmente prevista fino al 31 dicembre 2021 – recata dall'art. 24, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 175/2016 (TUSP). Il predetto art. 5-bis consente – fino al 31 dicembre 2021 e al ricorrere del solo requisito di un risultato utile medio nel triennio precedente alla ricognizione – di mantenere partecipazioni in società aventi, tra l'altro, per oggetto attività di produzione di beni e servizi seppure non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ovvero che non soddisfano quei requisiti ordinariamente previsti dal TUSP per il mantenimento delle partecipazioni societarie. <i>Al riguardo, si rappresenta che la proposta comporterebbe la disapplicazione, seppur limitatamente alle società con un risultato medio in utile, delle disposizioni in materia di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche ponendosi in contrasto con l'obiettivo perseguito dal legislatore volto alla riduzione delle partecipazioni societarie detenute dalle amministrazioni pubbliche: obiettivo sfociato nella normativa di carattere organico e sistematico introdotta con il citato TUSP e con cui il legislatore ha introdotto una disciplina vincolistica generale relativa al mantenimento e all'acquisizione di partecipazioni in società da parte delle amministrazioni pubbliche.</i> <i>La riforma ha introdotto norme volte a scoraggiare il mantenimento, diretto o indiretto, di partecipazioni da parte delle amministrazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali prevedendo con gli articoli 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche) e 24 (Revisione straordinaria delle partecipazioni) che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare un'analisi dell'assetto complessivo degli organismi in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto o prevedendo la cessione sul mercato.</i> <i>In tale contesto il comma 5-bis dell'articolo 24 ha concesso, in ragione di condizioni da considerarsi non patologiche o di allarme in quanto caratterizzate dall'assenza di perdite di esercizio, un termine più ampio per realizzare le operazioni di dismissione delle partecipazioni prive dei requisiti previsti dal TUSP.</i> <i>Ciò posto, si esprime parere contrario all'ulteriore corso della norma di cui trattasi in quanto la stessa – permettendo, di fatto, il mantenimento delle partecipazioni per le quali il legislatore aveva previsto la dismissione – appare porsi in contrasto con lo spirito complessivo quadro normativo costituito dal TUSP volto, tra l'altro, a conseguire una efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, la tutela e promozione della concorrenza e del mercato e una razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.</i>

	<i>Si rappresenta, inoltre, che l'eliminazione di qualunque termine temporale per la non applicabilità delle disposizioni in materia di revisione straordinaria delle partecipazioni di fatto, ancorché non fossero stati originariamente stimati risparmi, di fatto svuota una parte del contenuto della riforma delle partecipazioni pubbliche.</i> <i>Si rinvia anche alle valutazioni del Dipartimento del tesoro.</i>
16.05	L'emendamento proroga al 31 luglio 2021 la sospensione dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo da 1° febbraio 2021 al 31 luglio 2021. <i>Occorre relazione tecnica del Dipartimento delle finanze, al fine di valutare gli effetti sull'imposta di bollo.</i> <i>Si rinvia anche alle valutazioni del Dipartimento del tesoro.</i> <i>In mancanza, si esprime parere contrario.</i>
17.4 17.3	Prevede che le somme provenienti da raccolta effettuata da Poste Italiane Spa per attività di bancoposta presso la clientela privata, possano essere utilizzate, per una quota massima del 30 per cento, per l'acquisizione di crediti di imposta cedibili ai sensi dell'art.121 del DL 34/2020 o di altri crediti di imposta cedibili. <i>Si rinvia alle valutazioni del Dipartimento del tesoro, anche in merito alla possibilità di introdurre in via normativa delle disposizioni che intervengono sulla gestione operativa di una società quotata.</i>
18.13	Si propongono modifiche all'articolo 18, volte a precisare la decorrenza di cui all'articolo 26 del DPR 633 del 1972. <i>Si rinvia al Dipartimento delle finanze per la valutazione dei possibili effetti finanziari ulteriori derivanti dalla proposta, tenendo conto dei criteri adottati per la redazione della relazione tecnica di stima degli oneri derivanti dalla disposizione citata. Allo stato, si esprime parere contrario.</i>
18.07	Si propone l'introduzione dell'articolo 18-bis, qualificato come norma di interpretazione autentica, volto ad applicare per gli anni 2021 e 2022 l'aliquota ridotta IVA anche alle cessioni relative ad animali vivi per attività venatoria. <i>Al riguardo, si rileva che la disposizione non può considerarsi norma interpretativa, in quanto determina una estensione delle fattispecie ricomprese nella tabella A del DPR n. 633 del 1972. Tale estensione comporta oneri non quantificati e privi di copertura, pertanto si esprime parere contrario.</i> <i>Si rinvia anche alle valutazioni del Dipartimento delle finanze.</i>
18.05	L'emendamento prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2022 degli effetti personali e patrimoniali conseguenti alla sentenza dichiarativa di fallimento. <i>Al riguardo, per quanto di competenza, nel segnalare che la proposta è mal formulata e suscettibile di generare difficoltà, incertezze interpretative e controversie in sede applicativa con particolare riferimento al campo di applicazione in relazione al quale appare eccessivamente generica la locuzione "effetti personali e patrimoniali", si rappresenta la necessità di acquisire idonea relazione tecnica che fornisca dati ed elementi di valutazione in ordine a tali possibili effetti per la finanza pubblica.</i> <i>Si segnala, infine, che l'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per le medesime finalità di cui alla proposta in esame, ha previsto disposizioni emergenziali in materia di procedure concorsuali stabilendo l'improcedibilità dei ricorsi presentati ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.</i> <i>Si rinvia alle valutazioni del Dipartimento del tesoro e, in merito ai possibili</i>

	<i>effetti finanziari indiretti derivanti dalla sospensione degli effetti conseguenti alla sentenza dichiarativa di fallimento, al Dipartimento delle finanze,.</i>
19.4	Si propongono modifiche all'articolo 19, relativo alla disciplina del rendimento ACE sugli aumenti di capitale effettuati. In particolare, si prevede l'incremento del limite relativo agli aumenti di capitale effettuati nel 2021. <i>La disposizione comporta oneri non quantificati e privi di copertura. E' necessaria RT. Pertanto, si esprime parere contrario.</i>
19.2	La proposta sopprime l'art. 19 comma 8, che opera modifiche in tema di credito d'imposta delle attività per imposte anticipate in caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda e deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. <i>Si rinvia alle valutazioni del Dipartimento del Tesoro.</i>
19.011	Si prevede l'aumento delle somme investite che possono usufruire delle agevolazioni fiscali previste dai piani di risparmio a lungo termine. <i>La disposizione comporta oneri quantificati nella stessa.</i> <i>Al riguardo, è necessario acquisire relazione tecnica del Dipartimento delle finanze al fine di valutare la congruità della quantificazione.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, si rappresenta che essa è mal formulata e, comunque, si esprime parere contrario in quanto non sussistono sufficienti disponibilità.</i> <i>Si rinvia anche alle valutazioni del Dipartimento del tesoro.</i>
19.02	Si prevede la detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche del 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società di cui all'articolo 1, comma 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. <i>Al riguardo, è necessario acquisire relazione tecnica del Dipartimento delle finanze al fine di valutare la congruità della quantificazione, in assenza della quale si esprime parere contrario.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7: per gli anni 2021 e 2022 si rinvia alle valutazioni politiche, segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità; per gli anni successivi al 2022, si esprime parere contrario considerato che il disposto dell'articolo 77, comma 7, ha effetti solo per l'anno 2021 e 2022.</i>
19.015 19.07	La proposta prevede deroghe ai criteri di riporto delle perdite ai fini del calcolo dell'imposta dovuta dalle PMI, sia dal punto di vista temporale sia quantitativo poiché si consente il riporto per intero. <i>Al riguardo, si rileva che il meccanismo previsto di riporto delle perdite ad un periodo d'imposta precedente rispetto a quello al quale le stesse si riferiscono non appare fattibile.</i> <i>Ad ogni modo si esprime parere contrario in quanto la disposizione comporta oneri non quantificati e privi di copertura, E' necessaria relazione tecnica.</i>
19.018	
20.4	Si propone l'estensione del credito d'imposta relativo alle spese di formazione del personale dipendente. <i>La disposizione comporta oneri non quantificati e privi di copertura. E'</i>

	<i>necessaria RT. Allo stato si esprime parere contrario.</i>
20.13	Si propone la modifica al comma 1031 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018, relativo al c.d. ecobonus per l'acquisto di veicoli a ridotta emissione, collegando la concessione del beneficio al momento dell'acquisto del veicolo piuttosto che alla sua immatricolazione, mantenendo inalterati i limiti temporali previsti a legislazione vigente. <i>Al riguardo, nel segnalare che l'articolo 1, comma 1041, della legge n. 145/2018, istituisce un Fondo presso il Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2019 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 che costituisce limite di spesa per la concessione dei contributi, si rammenta che il decreto interministeriale di attuazione del 20 marzo 2019, all'articolo 3, stabilisce che il contributo è corrisposto dal venditore all'acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto e che l'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, una volta rimborsato il venditore, recupera l'importo sotto forma di credito d'imposta. A tale scopo, come previsto all'articolo 5 del citato decreto, le risorse finanziarie sono trasferite alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate per le regolazioni contabili conseguenti alla fruizione dei crediti d'imposta concessi. Ciò posto, si ritiene necessario acquisire la relazione tecnica del Dipartimento delle finanze a conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi e di variazioni alle stime correnti, effettuate sulla base di dati collegati alle immatricolazioni e non alle vendite di autoveicoli.</i> <i>Allo stato, si esprime parere contrario.</i>
20.04	La proposta, all'articolo 20-bis, è volta a sostenere il processo di conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo nonché di razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, prevedendo agevolazioni relative a finanziamenti per investimenti nel settore. In particolare sono previsti contributi in conto interessi per l'intero importo dovuto e la garanzia dello Stato al 100 per cento tramite il fondo di garanzia per le PMI (la proposta non sembra peraltro circoscrivere la misura alle PMI). I finanziamenti sono concessi nel limite indicato al comma 10, che prevede che la provvista ai soggetti finanziatori sia fornita da CDP: tale comma tuttavia non fissa un plafond complessivo per le somme erogabili a titolo di finanziamento, ma indica un onere pluriennale, verosimilmente parametrato a una previsione dell'importo dei contributi in conto interessi, del quale in assenza di relazione tecnica non è possibile attestare la congruità. <i>Al riguardo, nulla si dice sull'onere della garanzia, che non avrebbe quindi risorse specifiche a presidio, né sulla eventuale onerosità della garanzia stessa.</i> <i>Si rinvia al Dipartimento del tesoro in merito all'effettiva possibilità di applicare le misure proposte, alla luce della disciplina vigente, anche alla luce del fatto che la misura non è limitata temporalmente al periodo del Temporary framework (mentre lo è l'onere). Allo stato si esprime parere contrario.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria si rappresenta che essa è mal formulata e, in ogni caso, si esprime parere contrario in quanto il fondo speciale di parte corrente, accantonamento del MEF, è destinato per provvedimenti considerati prioritari per il Ministero medesimo.</i> Viene, altresì, introdotto l'art 20-ter, che modifica la l. n. 383/2001 con l'aggiunta dell'art. 4-bis, contenente disposizioni relative alla detassazione del reddito d'impresa per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche

	verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo. In particolare, l'emendamento propone di escludere dall'imposizione del reddito di impresa, per un periodo di 10 anni, il 100 per cento del volume degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali, per le finalità di cui si è detto. <i>La disposizione comporta oneri non quantificati e privi di copertura per cui si rende necessaria relazione tecnica. Pertanto, si esprime parere contrario.</i>
20.023	
20.014	Cessione del credito d'imposta Transizione 4.0 su beni strumentali nuovi e del credito d'imposta in ricerca e sviluppo e in formazione 4.0 nel limite complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2021 a cui viene data copertura finanziaria mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. <i>Non risulta chiaro come operi il limite di 600 milioni per l'anno 2021, ossia se riguardi l'importo complessivo del beneficio maturato dai beneficiari iniziali, che rimarrebbe comunque fruibile su un periodo pluriennale ovvero se sia riferito alla sola quota fruibile nel 2021.</i> <i>Occorre in ogni caso una relazione tecnica del Dipartimento delle finanze, in assenza della quale si esprime parere contrario.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
20.016	La disposizione modifica l'articolo 1 comma 657 e 659 della legge 178/2020, in particolare: - Estende al 31 dicembre 2021, rispetto al 30 giugno 2021, il riconoscimento di contributi per l'acquisto di veicoli commerciali N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali M1 nuovi di fabbrica previsti dall'articolo 1, comma 657, della legge 178/2020; - Prevede un rifinanziamento di 25 milioni, per il 2021, del Fondo previsto dal comma 659; - Modifica la ripartizione del Fondo del medesimo comma, destinando 75 milioni di euro, rispetto ai 50 previsti dalla disposizione originaria, per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli commerciali N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali M1 nuovi di fabbrica previsti dall'articolo 1, comma 657, della legge 178/2020. All'onere, pari a 20 milioni di euro per il 2021, si provvede corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. <i>La proposta comporta oneri ed è priva della necessaria relazione tecnica.</i> <i>Inoltre, si rappresenta che a fronte di un onere di 25 milioni di euro per il 2021 viene prevista una copertura di 20 milioni di euro. Pertanto 5 milioni risultano privi di copertura.</i> <i>Per tali ragioni, si esprime parere contrario.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa</i>

	<i>stessa modalità.</i>
20.020	La proposta emendativa mira ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, di 700 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese. Agli oneri derivanti dalla stessa si intende provvedere “mediante utilizzo delle risorse residue relative ai contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69”. <i>Occorre relazione tecnica del Dipartimento delle finanze per la verifica degli oneri derivanti dall'emendamento, in assenza della quale si esprime parere contrario.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria si esprime parere contrario. La stessa è mal formulata e le risorse indicate (utilizzo delle risorse residue relative ai contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69), non sono al momento disponibili essendo necessaria RT che dia le risultanze di un monitoraggio delle eventuali risorse residue.</i>
20.06	L'emendamento proroga al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici art. 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8. <i>Al riguardo, si esprime parere contrario in quanto la proposta comporta oneri non quantificati e privi di copertura ed è sprovvista della necessaria relazione tecnica.</i> <i>Nel merito, si esprimono in ogni caso perplessità in ordine alla proroga ben oltre la scadenza dello stato di emergenza fissata al 31.12.2021.</i>
20.08	Credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici art. 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 proroga al 31 dicembre 2022. Oneri valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2021 e 25 milioni di euro per l'anno 2022 con riduzione del FISPE. <i>Al riguardo si esprime parere contrario in assenza di relazione tecnica del Dipartimento delle finanze che dia conto della congruità dell'onere stimato.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 si esprime parere contrario in quanto il predetto fondo non presenta sufficienti disponibilità.</i> <i>Nel merito, si esprimono in ogni caso perplessità in ordine alla proroga ben oltre la scadenza dello stato di emergenza fissata al 31.1.2.2021.</i>
20.017	La disposizione modifica l'articolo 1 comma 659 della legge 178/2020, in particolare: - prevede un incremento del Fondo di 50 milioni per il 2021, passando da 420 milioni a 470 milioni di euro; - modifica la ripartizione del Fondo del medesimo comma, destinando 170 milioni di euro, rispetto ai 120 previsti dalla disposizione originaria, per l'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO₂ e 21-60g/km CO₂. All'onere, pari a 50 milioni di euro per il 2021, si provvede corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014, come

	rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. <i>La disposizione comporta oneri ed è priva della necessaria relazione tecnica. Allo stato si esprime parere contrario.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i> <i>Si rinvia anche alle valutazioni del MIMS.</i>
20.01	Istituisce, per l'anno 2021, un credito di imposta per le attività di commercio on-line finalizzato all'attivazione di punti di ritiro a tariffa agevolata. <i>La disposizione comporta effetti finanziari negativi. In assenza della relazione tecnica si esprime parere contrario.</i> <i>Si rileva, inoltre, che non è previsto alcun meccanismo di monitoraggio volto ad assicurare il rispetto del limite massimo di spesa.</i> <i>Si rinvia anche alle valutazioni del Dipartimento delle finanze e dell'Agenzia delle entrate.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i> <i>Considerato che la misura proposta nel testo emendativo presenta profili di rilevanza ai fini della normativa, europea e nazionale, in materia di aiuti di Stato. Si rinvia, pertanto, alle valutazioni della P.C.M. – Dipartimento per le Politiche Europee.</i>
21.03 21.011 21.07 21.010 21.02 21.015 21.016	Introduce l'art. 21-bis Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi Le proposte in argomento introducono disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi di alcuni dei principali materiali da costruzione per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi verificatisi nel 2021 per effetto della crisi pandemica in corso. In particolare, si prevede un meccanismo di compensazione urgente da applicarsi, in deroga ad ogni altra disposizione vigente, a tutti i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della norma, sia che si tratti di contratti stipulati <i>ante</i> decreto legislativo n. 50/2016 (cioè sotto la vigenza del decreto legislativo n. 163/2006), sia che si tratti di contratti stipulati sotto la vigenza del nuovo codice dei contratti pubblici; in questa seconda ipotesi, sono fatti salvi eventuali contratti che già contengano una clausola di revisione prezzi, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, che le parti intendano mantenere, in quanto ritenuta soddisfacente. A tale scopo, la proposta rinvia a successivi atti di rango secondario per l'individuazione delle variazioni percentuali intervenute nel corso del 2021 rispetto ai prezzi medi del 2020, sia in aumento che in diminuzione, superiori all'8% e nel caso di contratti di durata pluriennale con offerte antecedenti al 2020, le variazioni in aumento e diminuzioni dovranno essere superiori al 10% complessivo rispetto ai prezzi medi dell'anno di offerta. Il comma 7 prevede che le compensazioni in aumento dovranno essere coperte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso: le somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento; le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento, nei limiti della relativa autorizzazione di spesa; le somme

	derivanti da ribassi d'asta; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori, nei limiti della residua spesa autorizzata. Il comma 12 prevede che in caso di insufficienza di tali risorse, le stazioni appaltanti potranno chiedere di accedere al “Fondo per l’Adeguamento Prezzi” che dovrà essere appositamente istituito presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Il comma 13 quantifica gli oneri derivanti dalla proposta in esame in 50 milioni di euro per il 2021 cui si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014. <i>Si rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica al fine di verificare la congruità degli oneri derivanti dall’emendamento quantificati in 50 milioni di euro.</i> <i>Con riferimento all’utilizzo dei ribassi d’asta di cui al comma 7, per far fronte alle compensazioni di cui al comma 2, si esprimono perplessità essendo gli stessi vincolati al quadro economico fino all’avvenuto collaudo e/o all’emanazione del certificato di regolare esecuzione per far fronte a eventuali maggiori fabbisogni che dovessero manifestarsi nel corso della realizzazione dei lavori e dunque a garanzia della conclusione degli stessi senza necessità di ulteriori finanziamenti, pertanto, si rappresenta che la proposta potrebbe determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i> <i>Con riferimento all’istituzione del Fondo di cui al comma 12, si ritiene necessaria l’indicazione della dotazione finanziaria al fine di valutare l’idoneità delle disponibilità del Fondo di soddisfare le domande delle stazioni appaltanti di accesso a tale misura di sostegno finanziario al fine di escludere conseguenti ulteriori oneri per la finanza pubblica.</i> <i>Per quanto concerne la copertura finanziaria proposta, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021, mediante riduzione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 200, della l. n. 190/2014, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i> <i>Allo stato si esprime parere contrario.</i>
21.014 21.012 21.01 21.05	Introduce l’art. 21- bis Cessione dei crediti commerciali verso enti locali La proposta normativa prevede che i crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. <i>Al riguardo, reliminarmente si fa presente che il meccanismo del silenzio assenso, decorsi 45 giorni, è previsto dal codice degli appalti (art. 106, comma 13).</i> <i>Il riferimento inserito nell’emendamento attiene alle cessioni bancarie in genere, ma non specificatamente a quelle in cui il ceduto è una pubblica amministrazione tenuta agli obblighi sulla tracciabilità e la trasparenza dei contratti pubblici.</i> <i>Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, il trasferimento delle fatture in PCC è previsto ed è funzionale per il fornitore per avere la visibilità dei documenti da utilizzare per la compilazione di una istanza di certificazione.</i> <i>Per quanto riguarda l’ultimo periodo, si rileva che il meccanismo della cessione</i>

	<i>del credito certificato prevede un silenzio assenso decorsi 7 giorni dalla consegna della PEC che invia PCC (dl 66/2014 art. 37), mentre, per quanto riguarda gli estremi dei singoli documenti ceduti, questi potranno essere specificati nella scrittura privata prevista per la cessione che come documento potrà anche essere caricato in PCC. Al riguardo, si precisa che il saldo certificato disponibile per la cessione è cumulativo e non imputabile alle singole fatture in quanto, in fase di rilascio della certificazione, la Pubblica amministrazione può nettizzare l'importo riconosciuto per singola fattura con eventuali crediti vantati nei confronti del creditore istante.</i> <i>Tanto premesso, si esprime parere contrario.</i>
22.015	Inserisce l'art. 22-bis Misure di sostegno alle attività di sale giochi e scommesse Prevede, in primo luogo, la sospensione in capo ai soggetti esercenti le attività di sale giochi e scommesse dell'obbligo di prestare le garanzie relative all'obbligo di riversamento dell'importo residuo della raccolta, rispetto alle scadenze contrattualmente stabilite. Prevede, in secondo luogo, la revisione dei canoni di concessione dovuti dagli esercenti delle attività di sale giochi e scommesse sportive, ivi incluse quelle per eventi ippici, e non sportive, per il primo semestre dell'anno 2020 e per il primo semestre dell'anno 2021 in misura proporzionale ai giorni di operatività nel corso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Prevede, infine, la nullità ex lege delle clausole che, nell'ambito di contratti bancari o di atti amministrativi ai fini dell'accesso a finanziamenti agevolati o ad indennizzi a fondo perduto per i danni provocati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, escludono da siffatte agevolazioni e sovvenzioni le imprese esercenti attività di gioco per effetto della sola tipologia di attività. <i>Al riguardo, si rappresenta la necessità di acquisire le valutazioni dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativamente agli effetti finanziari, anche indiretti, derivanti dalla disposizione. In particolare, in merito al comma 3 si rileva la forte criticità rappresentata dalla disposizione - che vede la nullità delle clausole e delle norme che prevedono l'esclusione delle imprese che operano nella raccolta di gioco pubblico a mezzo di apparecchi dall'accesso al credito con garanzia pubblica o da finanziamenti agevolati o indennizzi a fondo perduto - che esplicitamente si vuole applicare anche ai contratti stipulati in data antecedente alla data di vigenza della norma. Sul punto si rinvia anche alle valutazioni del Dipartimento del tesoro.</i> <i>Allo stato pertanto, si esprime parere contrario circa l'ulteriore corso della proposta.</i>
22.07	Inserisce l'art. 22-bis Microcredito sociale È istituita un'apposita sezione speciale, nell'ambito del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 denominata «sezione Microcredito sociale», con una dotazione di 10 milioni di euro per la prestazione di garanzie nella misura dell'80 per cento sui finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, con particolare riguardo per le necessità di approvvigionamento di beni per il consumo alimentare. <i>Al riguardo, si esprime parere contrario in assenza di relazione tecnica del</i>

	<i>Dipartimento del tesoro che dia conto della disponibilità, nel Fondo di garanzia per le PMI, delle risorse necessarie a costituire la sezione speciale proposta. La relazione tecnica deve dare conto anche della possibilità per l'Ente per il microcredito di effettuare l'attività prevista con le risorse disponibili a legislazione vigente.</i> <i>Le valutazioni del predetto Dipartimento occorrono anche in merito all'utilizzo del fondo di garanzia PMI per finanziamenti in favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale</i> <i>Con riferimento alla copertura finanziaria proposta, a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), si rappresenta l'assenza dell'annualità di riferimento.</i> <i>Pertanto si esprime parere contrario.</i>
22.02	Inserisce l'art. 22 bis Misure fiscali in favore delle tecnologie ad idrogeno La proposta normativa prevede che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16-ter dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche alle tecnologie dell'idrogeno. <i>Al riguardo, si rappresenta che la disposizione, estendendo l'ambito di applicazione del c.d. Superbonus 110% alle tecnologie dell'idrogeno, genera oneri per la finanza pubblica non quantificati e non coperti.</i> <i>Sul punto si segnala che, nelle more di un pronunciamento definitivo delle autorità statistiche, l'estensione potrebbe determinare oneri rilevanti laddove fosse deciso di riclassificare i crediti di imposta da non pagabili a pagabili, con impatto sui saldi di finanza pubblica concentrato nel primo anno di possibile utilizzo del credito.</i> <i>Pertanto, allo stato si esprime parere contrario circa l'ulteriore corso della proposta.</i>
23.04	Inserisce l'art. 23 bis Modifiche al testo unico bancario, in materia di banche popolari. Morte del socio Prevede di modificare la disciplina delle banche popolari introducendo il diritto degli eredi del socio defunto di subentrare nella relativa partecipazione o, se privi dei requisiti, di domandare l'accertamento dell'insussistenza degli stessi, avendo facoltà di esercitare nelle more i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute. Prevede, altresì, una procedura per il rimborso delle azioni del socio defunto in caso di rigetto della domanda di ammissione o in caso di accertamento dell'insussistenza dei requisiti, previa applicazione della disciplina codicistica relativa alla liquidazione delle azioni di società per azioni. <i>Al riguardo si rinvia al Dipartimento del tesoro</i>
23.03	Inserisce l'art. 23 Modifiche al testo unico bancario, in materia di partecipazione azionaria a banche popolari Prevede di introdurre la facoltà per le banche popolari di emettere le azioni di finanziamento, di cui alla disciplina codicistica delle società cooperative, demandando allo statuto sociale, opportunamente modificato, il regolamento dei diritti patrimoniali e amministrativi dei soci finanziatori e i quorum costitutivi e deliberativi per le operazioni di emissione. Prevede, infine, che le banche popolari in situazione di inadeguatezza patrimoniale

	ovvero sottoposte ad amministrazione straordinaria possano emettere le azioni di finanziamento, derogando, fra l'altro, alla norma secondo cui ai possessori di tali strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale <i>Al riguardo si rinvia al Dipartimento del tesoro</i>
25.016 25.034	Inserisce l'art 25 bis Estensione agli IPAB o ex IPAB dell'ambito soggettivo di applicazione degli incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici Prevede di applicare le misure di detrazione fiscale previste a legislazione vigente per gli interventi di efficienza energetica e di adeguamento alle misure antisismiche (superbonus e sismabonus), per l'installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici anche agli interventi effettuati dagli istituti pubblici di assistenza e beneficenza. Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sviluppo e coesione. <i>Al riguardo, si rappresenta che in mancanza di relazione tecnica che quantifichi gli oneri per la valutazione della congruità della copertura finanziaria, non può che esprimersi parere contrario circa l'ulteriore corso della proposta.</i> <i>Si rappresenta infine, relativamente alla copertura finanziaria proposta, che la stessa è mal formulata, non indica il riferimento normativo corretto, nè il periodo di programmazione considerato.</i>
25.011 25.04 25.041 25.030 25.024 25.029 25.027 25.08	Inserisce l'art. 25 bis Differimento dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 Le proposte emendative prevedono il differimento al 1° settembre 2022 dell'entrata in vigore (attualmente prevista per il 1° settembre 2021) del "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza" di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. <i>Al riguardo, si rappresenta di non avere motivi ostativi alla temporanea disapplicazione del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza" di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.</i> <i>Si invita, tuttavia, a valutare la possibilità di proporre, in luogo di un'ampia e generalizzata disapplicazione del provvedimento, un rinvio selettivo delle disposizioni che, nell'attuale contesto emergenziale, appaiono suscettibili di generare maggiori criticità per le imprese entrate in difficoltà a causa della crisi sanitaria, mantenendo, di converso, l'entrata in vigore di quelle norme la cui efficace implementazione potrà determinare ricadute positive per l'economia.</i> <i>Si fa, inoltre, rinvio alle valutazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, in ordine alle possibili criticità derivanti dal mancato rispetto dei termini di recepimento delle direttive comunitarie di settore al fine di escludere l'apertura di eventuali procedure di infrazione, con conseguente condanna dello Stato italiano al pagamento di sanzioni ed insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica.</i>
26.6	Prevede di trasformare da facoltativa in obbligatoria per le Regioni e le province autonome la proroga fino al 31 dicembre 2021 del regime tariffario straordinario,

	utilizzando alcuni istituti previsti dall'articolo 29 del DL 104/2020 (cd. DL Agosto) per il recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero programmabile, non erogate nell'anno 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. A tal fine, prevede, altresì, di prorogare al 31 dicembre 2021 i rapporti instaurati dagli enti del SSN con il personale delle professioni sanitarie e con medici specializzandi e gli incarichi di lavoro autonomo al personale del comparto sanità. Alla copertura dell'onere si provvede a valere sulle risorse utilizzate per la copertura degli oneri complessivi del provvedimento. <i>Al riguardo, si rappresenta che dall'attuazione della disposizione derivano oneri non quantificati, né coperti.</i> <i>Pertanto allo stato non può che esprimersi parere contrario circa l'ulteriore corso della proposta.</i>
26.3	Prevede di rafforzare l'obbligo di rendicontazione in capo alle strutture private accreditate, interessate a rientrare nel Piano sanitario regionale per l'incremento degli acquisti da privato delle prestazioni di ricovero ospedaliero programmabile e di specialistica ambulatoriale non erogate nel 2020 a causa dell'emergenza da COVID-19. Prevede, altresì, che nelle regioni sottoposte a commissariamento la liquidazione delle prestazioni di ricovero ospedaliero programmabile e di specialistica ambulatoriale, sopra specificate, riferite a pazienti residenti in altre regioni, avvenga previo riconoscimento delle stesse da parte delle regioni di provenienza dei pazienti. <i>Al riguardo, con riferimento alla lettera a) della proposta in esame non si hanno osservazioni da formulare e si rinvia alle valutazioni del Ministero della salute.</i> <i>Con riferimento alla lettera b) si rinvia alle valutazioni del Ministero della salute, segnalando in ogni caso che il costo delle prestazioni erogate nei limiti dell'accordo contrattuale sottoscritto resta, nell'anno di erogazione della prestazione, in carico alla regione su cui insiste la struttura privata accreditata indipendentemente dal momento temporale in cui avviene la liquidazione e la conseguente regolazione finanziaria.</i>
26.8 26.9 26.23 26.26	La proposta normativa prevede che siano garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, anche utilizzando eventuali economie derivanti dai <i>budget</i> attribuiti per l'anno 2020, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). <i>Al riguardo, si esprime parere contrario, in quanto la disposizione appare asistemica e non coerente con la disposizione che si intende emendare e inoltre, non dispone l'incremento del livello del fabbisogno sanitario.</i> <i>La proposta quantifica oneri valutati per 10 milioni di euro dall'anno 2021, è necessaria la predisposizione di apposita relazione tecnica tesa alla verifica della quantificazione dell'onere proposto .</i> <i>In merito alla copertura mediante riduzione delle risorse del rifinanziamento del FEI di cui all'articolo 77, comma 7, per l'anno 2021, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria per gli anni successivi mediante riduzione del</i>

	<i>fondo speciale di parte corrente - accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, premesso che la stessa è mal formulata, si fa presente che tale accantonamento è destinato per provvedimenti considerati prioritari per il Ministero medesimo.</i> <i>Si esprime pertanto parere contrario.</i>
26.28	Prevede di agevolare, ad invarianza di oneri per la finanza pubblica, l'esecuzione delle prestazioni di genetica medica, clinica e di laboratorio, da un lato rendendo possibile il ricorso a forme di collegamenti in rete anche tra strutture private accreditate che operano in regioni confinanti, dall'altro prescrivendo alle regioni di promuovere la possibilità di effettuare prelievi domiciliari da parte delle strutture laboratoristiche accreditate con particolare riferimento ai pazienti fragili. <i>Al riguardo, si rappresenta che in assenza di relazione tecnica dalla quale si evinca l'impatto finanziario della disposizione, non può che esprimersi parere contrario circa l'ulteriore corso della proposta.</i>
26.4 26.29 26.30 26.25	Prevede che le regioni, subordinatamente alla trasmissione entro il primo semestre 2021 di un report sulle attività assistenziali poste in essere per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, possano utilizzare le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020, previste dai decreti-legge nn. 18, 34 e 104 del 2020, per coprire tutte le spese sostenute per gli interventi emergenziali a prescindere, rispettivamente, dalle specifiche finalità del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa in relazione a prestazioni non erogate nel 2020 da parte di strutture pubbliche e private accreditate, e dalle specifiche linee di finanziamento autorizzate per tipologia di intervento dai sopra descritti decreti-legge. <i>Al riguardo, prioritariamente si evidenzia che i finanziamenti disposti dai citati decreti-legge n. 18, 34 e 104 si sono resi necessari per le specifiche finalità assistenziali individuate dai medesimi provvedimenti per fronteggiare l'emergenza Covid.</i> <i>In tali termini <u>risulta necessario che il Ministero della salute</u>, in quanto responsabile delle funzioni previste dalla normativa vigente, in materia di tutela della salute e di coordinamento del sistema sanitario nazionale, nonché della corretta erogazione dei LEA sull'intero territorio nazionale, sulla base della rendicontazione delle attività svolte da ciascuna regione nel fronteggiare l'emergenza Covid, <u>verifichi l'effettiva attuazione delle attività assistenziali</u> come previste dalle norme emergenziali e al fine di rendere appropriato l'utilizzo delle ingenti risorse stanziato dallo Stato.</i> <i>La proposta emendativa, nel sostituire il comma 4 dell'articolo 26, elimina la predetta verifica, posta in capo al Ministero della salute.</i> <i>In proposito, non si comprende cosa si voglia intendere con l'espressione relazione "a fini conoscitivi" dal momento che qualsiasi monitoraggio non può prescindere da una conoscenza dei dati messi a disposizione. Peraltro, la soppressione di una certificazione delle attività effettuate da parte dell'autorità centrale competente, rende la relazione regionale una mera autocertificazione non verificabile e pertanto suscettibile di criticità sia in merito all'effettiva erogazione delle prestazioni assistenziali previste sia con riferimento alle relative ricadute finanziarie. Infatti ove le attività non siano verificate dall'autorità centrale preposta alla garanzia dei Livelli di assistenza e della relativa effettiva</i>

	erogazione, potrebbero, in sede di successivo monitoraggio da parte del Ministero della salute, non essere riscontrate positivamente e, dovendo essere pertanto completate, comporterebbero automaticamente la richiesta di ulteriori risorse avendo già esaurito l'utilizzo, in sede di autocertificazione, delle risorse stanziare per fini diversi da quelli per i quali sono state preordinate. Non si comprende, altresì, cosa si voglia dire con la locuzione “sulla base dei dati di IV trimestre come dettagliati secondo l’articolo 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18”, in quanto i dati di IV trimestre 2020 sono rilevati tramite il flusso informativo CE dal Nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute (NSIS) che accoglie le informazioni ufficiali dei modelli di rilevazione economica, mentre l’articolo 18, del decreto legge n. 18/2020 prevede l’istituzione di un apposito centro di costo per l’emergenza, andando quindi ad interessare la contabilità analitica delle regioni che necessariamente deve confluire nei modelli di rilevazione di contabilità generale ai fini del monitoraggio. Infine, non si comprende il legame con i commi 1 e 2 dell’articolo 26 del decreto legge n. 73/2021 relativi al recupero delle liste d’attesa nel 2021, nel mentre la flessibilità si richiede sul 2020. Si segnala che il recupero delle liste d’attesa risulta argomento molto sensibile in quanto il Ministero della salute, al fine di tutelare la salute pubblica, ha più volte fatto presente la necessità di procedere ad un imponente recupero delle attività assistenziali ordinarie sospese o rinviate nel 2020 a causa della pandemia. Pertanto l’utilizzo inappropriato e non governato dal Ministero della salute di risorse nel 2020 può compromettere l’obiettivo assistenziale del recupero delle liste d’attesa nel 2021 e determinare ulteriori richieste di finanziamento. Si aggiunga che con l’articolo 24 del decreto legge n. 41/2021 lo Stato ha costituito un fondo di 1.000 milioni di euro da ripartire tra le regioni e province autonome al fine di contribuire a titolo definitivo all’acquisito di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari destinati all’emergenza con ciò conferendo ulteriori risorse rispetto ai precedenti decreti legge emergenziali 18, 34 e 104 ed esaurendo tutte le tipologie di spese emergenziali occorse. Per quanto sopra esposto, si esprime parere contrario circa l’ulteriore corso della proposta emendativa in quanto la stessa è suscettibile di compromettere l’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza ed è suscettibile di determinare oneri non quantificati e non coperti a carico della finanza pubblica.
26.11	Prevede che le regioni, subordinatamente alla trasmissione entro il 31 luglio 2021 di un report sulle attività assistenziali poste in essere per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, possano utilizzare le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020, previste dai decreti-legge nn. 18, 34 e 104 del 2020, per coprire tutte le spese sostenute per gli interventi emergenziali a prescindere, rispettivamente, dalle specifiche finalità del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa in relazione a prestazioni non erogate nel 2020 da parte di strutture pubbliche e private accreditate, e dalle specifiche linee di finanziamento autorizzate per tipologia di intervento dai sopra descritti decreti-legge. Al riguardo, prioritariamente si evidenzia che i finanziamenti disposti dai citati decreti legge n. 18, 34 e 104 si sono resi necessari per le specifiche finalità assistenziali individuate dai medesimi provvedimenti per fronteggiare l'emergenza Covid. In tali termini risulta necessario che il Ministero della salute, in quanto

responsabile delle funzioni previste dalla normativa vigente, in materia di tutela della salute e di coordinamento del sistema sanitario nazionale, nonché della corretta erogazione dei LEA sull'intero territorio nazionale, sulla base della rendicontazione delle attività svolte da ciascuna regione nel fronteggiare l'emergenza Covid, verifichi l'effettiva attuazione delle attività assistenziali come previste dalle norme emergenziali e al fine di rendere appropriato l'utilizzo delle ingenti risorse stanziato dallo Stato.

La proposta emendativa, nel sostituire il comma 4 dell'articolo 26, **elimina la predetta verifica**, posta in capo al Ministero della salute.

In proposito, non si comprende cosa si voglia intendere con l'espressione relazione "a fini conoscitivi" dal momento che qualsiasi monitoraggio non può prescindere da una conoscenza dei dati messi a disposizione. Peraltro, la soppressione di una certificazione delle attività effettuate da parte dell'autorità centrale competente, rende la relazione regionale una mera autocertificazione non verificabile e pertanto suscettibile di criticità sia in merito all'effettiva erogazione delle prestazioni assistenziali previste sia con riferimento alle relative ricadute finanziarie. Infatti ove le attività non siano verificate dall'autorità centrale preposta alla garanzia dei Livelli di assistenza e della relativa effettiva erogazione, potrebbero, in sede di successivo monitoraggio da parte del Ministero della salute, non essere riscontrate positivamente e, dovendo essere pertanto completate, comporterebbero automaticamente la richiesta di ulteriori risorse avendo già esaurito l'utilizzo, in sede di autocertificazione, delle risorse stanziato per fini diversi da quelli per i quali sono state preordinate.

Non si comprende, altresì, cosa si voglia dire con la locuzione "sulla base dei dati di IV trimestre come dettagliati secondo l'articolo 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18", in quanto i dati di IV trimestre 2020 sono rilevati tramite il flusso informativo CE dal Nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute (NSIS) che accoglie le informazioni ufficiali dei modelli di rilevazione economica, mentre l'articolo 18, del decreto legge n. 18/2020 prevede l'istituzione di un apposito centro di costo per l'emergenza, andando quindi ad interessare la contabilità analitica delle regioni che necessariamente deve confluire nei modelli di rilevazione di contabilità generale ai fini del monitoraggio.

Infine, non si comprende il legame con i commi 1 e 2 dell'articolo 26 del decreto legge n. 73/2021 relativi al recupero delle liste d'attesa nel 2021, nel mentre la flessibilità si richiede sul 2020. Si segnala che il recupero delle liste d'attesa risulta argomento molto sensibile in quanto il Ministero della salute, al fine di tutelare la salute pubblica, ha più volte fatto presente la necessità di procedere ad un imponente recupero delle attività assistenziali ordinarie sospese o rinviate nel 2020 a causa della pandemia. Pertanto l'utilizzo inappropriato e non governato dal Ministero della salute di risorse nel 2020 può compromettere l'obiettivo assistenziale del recupero delle liste d'attesa nel 2021 e determinare ulteriori richieste di finanziamento.

Si aggiunga che con l'articolo 24 del decreto legge n. 41/2021 lo Stato ha costituito un fondo di 1.000 milioni di euro da ripartire tra le regioni e province autonome al fine di contribuire a titolo definitivo all'acquisito di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari destinati all'emergenza con ciò conferendo ulteriori risorse rispetto ai precedenti decreti legge emergenziali 18, 34 e 104 ed esaurendo tutte le tipologie di spese emergenziali occorse.

Per quanto sopra esposto, si esprime **parere contrario** circa l'ulteriore corso della proposta emendativa in quanto la stessa è suscettibile di compromettere l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza ed è suscettibile di determinare

	<i>oneri non quantificati e non coperti a carico della finanza pubblica.</i>
26.12 26.19	Prevede che le regioni possano utilizzare le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020, previste dai decreti-legge nn. 18, 34 e 104 del 2020, per coprire tutte le spese sostenute per gli interventi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel corso del biennio 2020-2021, a prescindere, rispettivamente, dalle specifiche finalità del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa in relazione a prestazioni non erogate nel 2020 da parte di strutture pubbliche e private accreditate, e dalle specifiche linee di finanziamento autorizzate per tipologia di intervento dai sopra descritti decreti-legge. <i>Al riguardo, prioritariamente si evidenzia che i finanziamenti disposti dai citati decreti legge n. 18, 34 e 104 si sono resi necessari per le specifiche finalità assistenziali individuate dai medesimi provvedimenti per fronteggiare l'emergenza Covid.</i> <i>In tali termini <u>risulta necessario che il Ministero della salute, in quanto responsabile delle funzioni previste dalla normativa vigente, in materia di tutela della salute e di coordinamento del sistema sanitario nazionale, nonché della corretta erogazione dei LEA sull'intero territorio nazionale, sulla base della rendicontazione delle attività svolte da ciascuna regione nel fronteggiare l'emergenza Covid, verifichi l'effettiva attuazione delle attività assistenziali come previste dalle norme emergenziali e al fine di rendere appropriato l'utilizzo delle ingenti risorse stanziato dallo Stato.</u></i> <i>La proposta emendativa, nel sostituire il comma 4 dell'articolo 26, elimina qualsiasi tipo di verifica da parte del Ministero della salute, introducendo un automatismo nell'utilizzo delle risorse da parte delle regioni. Ove le attività non siano verificate dall'autorità centrale preposta alla garanzia dei Livelli di assistenza e della relativa effettiva erogazione, potrebbero, in sede di successivo monitoraggio da parte del Ministero della salute, non essere riscontrate positivamente e, dovendo essere pertanto completate, comporterebbero automaticamente la richiesta di ulteriori risorse avendo già esaurito l'utilizzo, delle risorse stanziato per fini diversi da quelli per i quali sono state preordinate.</i> <i>Infine, non si comprende il legame con i commi 1 e 2 dell'articolo 26 del decreto legge n. 73/2021 relativi al recupero delle liste d'attesa nel 2021, nel mentre la flessibilità si richiede sul 2020. Si segnala che il recupero delle liste d'attesa risulta argomento molto sensibile in quanto il Ministero della salute, al fine di tutelare la salute pubblica, ha più volte fatto presente la necessità di procedere ad un imponente recupero delle attività assistenziali ordinarie sospese o rinviate nel 2020 a causa della pandemia. Pertanto l'utilizzo inappropriato e non governato dal Ministero della salute di risorse nel 2020 può compromettere l'obiettivo assistenziale del recupero delle liste d'attesa nel 2021 e determinare ulteriori richieste di finanziamento.</i> <i>Si aggiunga che con l'articolo 24 del decreto legge n. 41/2021 lo Stato ha costituito un fondo di 1.000 milioni di euro da ripartire tra le regioni e province autonome al fine di contribuire a titolo definitivo all'acquisito di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari destinati all'emergenza con ciò conferendo ulteriori risorse rispetto ai precedenti decreti legge emergenziali 18, 34 e 104 ed esaurendo tutte le tipologie di spese emergenziali occorse.</i> <i>Per quanto sopra esposto, si esprime parere contrario circa l'ulteriore corso della proposta emendativa in quanto la stessa è suscettibile di compromettere</i>

	<i>l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza ed è suscettibile di determinare oneri non quantificati e non coperti a carico della finanza pubblica.</i>
26.22	Prevede di autorizzare l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto sanitario nella Regione Calabria, in misura corrispondente ai posti assegnati nell'ultimo quadriennio con ricorso ininterrotto all'esternalizzazione dei relativi servizi e, nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali da concludere entro il 30 novembre 2021, di prorogare, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, i contratti in essere del personale assunto ricorrendo alla predetta esternalizzazione dei servizi, attribuendo al periodo prestato in outsourcing un punteggio nella valutazione finale dei candidati. <i>Al riguardo, preliminarmente si evidenzia che la proposta comporta oneri strutturali non quantificati e non coperti derivanti dall'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale non definito. La proposta è asistemica rispetto alla vigente normativa che prevede che <u>il</u> reclutamento e mantenimento nel tempo del personale sanitario sia assicurato nell'ambito della programmazione del piano triennale dei fabbisogni quale atto prodromico per l'assunzione di personale. Inoltre, essendo la regione Calabria commissariata in quanto in piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale, la proposta non appare coerente con le vigenti disposizioni che attribuiscono al Commissario ad Acta per l'attuazione del predetto piano tutti gli interventi necessari atti a garantire i LEA, tra i quali, anche la effettiva determinazione del fabbisogno di personale in applicazione della normativa vigente in materia. Tale previsione è suscettibile di determinare effetti emulativi da parte delle altre regioni sottoposte al piano di rientro con conseguenti nuovi e maggiori oneri non quantificati e non coperti. Infine, si segnala che il comma 4 bis dell'art.1 del dl n. 150 del 2020 prevede che il Ministro della salute al verificarsi di determinate condizioni, quali la presentazione e approvazione del programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro per il periodo 2022-2023, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente con riferimento agli oneri per il personale del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire l'esigibilità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nella citata regione Calabria, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del servizio sanitario regionale, sentito il Commissario ad acta, autorizzi il medesimo Commissario ad attuare un piano straordinario per l'assunzione di personale medico, sanitario e sociosanitario, anche per il settore dell'emergenza-urgenza, facendo ricorso innanzitutto agli idonei delle graduatorie in vigore, nei limiti dell'autorizzazione di spesa ivi prevista. Pertanto si esprime parere contrario</i>
26.08	Inserisce l'art. 26 bis Disposizioni in materia di contrasto alla denatalità e sostegno alle coppie e detrazione delle spese per le terapie presso le strutture di procreazione medicalmente assistita private accreditate e autorizzate La proposta emendativa prevede che al fine di agevolare le coppie con problemi di infertilità e sterilità, che intendono intraprendere dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nell'ambito della riproduzione medicalmente assistita, o che li abbiano intrapresi nel periodo compreso tra i mesi di marzo e dicembre 2020 sono ammesse in detrazione le spese sostenute dalle coppie per il primo anno di diagnosi o terapie, intraprese presso strutture di procreazione medicalmente assistita private accreditate e autorizzate, della propria regione di residenza, secondo le tariffe previste dalle singole regioni di appartenenza.

	<i>Al riguardo, nel rilevare prioritariamente che i commi della proposta emendativa non sono correttamente numerati, si rappresenta che la proposta è suscettibile di determinare oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria.</i> <i>Pertanto, si esprime parere contrario.</i>
26.015	Inserisce l'art. 26 bis Disposizioni in materia di distribuzione di medicinali La proposta normativa prevede che al fine di assicurare un servizio di prossimità ai pazienti e deflazionare l'accesso alle strutture ospedaliere, le regioni e le province autonome i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decretollegge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, per i quali non sussistano esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie. <i>Al riguardo si rappresenta che l'attuazione della disposizione comporta oneri non quantificati, né coperti in relazione alla remunerazione che va riconosciuta ai farmacisti. Inoltre, la proposta emendativa, intervenendo in un ambito di competenza regionale, quale quello dell'organizzazione del servizio sanitario regionale, presenta profili di incostituzionalità.</i> <i>Pertanto, si esprime parere contrario.</i>
26.013	Inserisce l'art. 26 bis Modifiche al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 Prevede che tra i servizi assicurati su base volontaria dalle farmacie nell'ambito del SSN venga inclusa anche la somministrazione di vaccini da parte di farmacisti abilitati previo superamento di uno specifico corso dell'ISS. <i>Al riguardo, si rappresenta che ai fini dell'ulteriore corso della proposta occorre chiarire, con apposita ed adeguata relazione tecnica, se dalla nuova attività riconosciuta alle farmacie potranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed in caso affermativo, occorre provvedere alla relativa quantificazione nonché all'individuazione di idonea copertura finanziaria.</i> <i>Inoltre, occorre quantificare e coprire gli oneri che potranno scaturire dalla formazione dei farmacisti a seguito del superamento di specifico corso abilitante organizzato dell'Istituto Superiore di Sanità.</i> <i>Pertanto, allo stato, si esprime parere contrario.</i>
27.1	La proposta amplia la platea di coloro che saranno sottoposti a monitoraggio in esenzione da ticket, ricomprendendovi anche i pazienti che, con complicanze e ricorso ad ossigenoterapia, sono stati curati a domicilio. <i>Al riguardo, si rappresenta che dall'attuazione della disposizione derivano oneri non quantificati, né coperti.</i> <i>Pertanto, allo stato, si esprime parere contrario.</i>
29.5	Prevede la possibilità di riconoscere l'incentivo regionale in favore delle strutture pubbliche e di quelle private, accreditate e convenzionate, eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, previsto dall'articolo in esame, anche agli Istituti di ricerca con comprovata esperienza nel campo del sequenziamento di nuova generazione. <i>Al riguardo, nell'evidenziare che ai fini dell'ulteriore corso della proposta emendativa risulta <u>comunque necessaria la predisposizione di una relazione tecnica</u> che assicuri la non onerosità della stessa, non si comprende l'inserimento delle strutture di ricerca e le relative peculiarità in quanto, trattandosi la previsione normativa che si vuole emendare di una disposizione concernente le</i>

	<i>strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, per le suddette strutture di ricerca, se eroganti prestazioni ricomprese nel DPCM LEA del 12/01/2017, le relative prestazioni risultano già ricomprese nelle prestazioni di specialistica e di diagnostica di laboratorio. Viceversa si tratterebbe di prestazioni non ricomprese nei LEA e quindi non finanziate nell'ambito del SSN.</i> <i>Si esprime parere contrario sulla riformulazione dell'ultimo periodo, in quanto si sostituisce il termine "possono riconoscere" collegato ad un percorso virtuoso di adeguamento parzialmente in ritardo in alcune realtà regionali, con la dicitura "devono riconoscere", senza alcun legame con l'effettivo adeguamento a quanto richiesto dalla norma e pertanto suscettibile di determinare oneri non collegati al processo di efficientamento, come detto parzialmente in ritardo in alcune realtà regionali, e pregiudicando la finalità del comma 1 del citato articolo 26. Si fa altresì rinvio alle valutazioni del Ministero della salute.</i>
30.7 30.4	La proposta emendativa autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di procedere alla dematerializzazione e alla digitalizzazione degli archivi della sanità militare. <i>Al riguardo, si rappresenta la necessità di acquisire idonea relazione tecnica che dia dimostrazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della disposizione, in assenza della quale si esprime parere contrario.</i> <i>Per quanto concerne la copertura finanziaria proposta, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della l. n. 190/2014, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
30.6	La proposta emendativa autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di procedere alla dematerializzazione e alla digitalizzazione degli archivi della sanità militare. <i>Al riguardo, si rappresenta la necessità di acquisire idonea relazione tecnica che dia dimostrazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della disposizione.</i> <i>Si rappresenta altresì, che a fronte di oneri finanziari pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, non è prevista alcuna copertura finanziaria. Pertanto, non può che esprimersi parere contrario circa l'ulteriore corso della proposta.</i>
30.10	La proposta normativa proroga di un anno, dal 1 agosto 2021 al 31 luglio 2022, la misura prevista per il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle molteplici attività aggiuntive necessarie a contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale. <i>Al riguardo si segnala che la proposta comporta maggiori oneri non quantificati nella norma per cui è necessario acquisire idonea relazione tecnica che dia dimostrazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della disposizione, in assenza della quale si esprime parere contrario.</i> <i>In riferimento alla copertura finanziaria prevista a carico del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28</i>

	<i>gennaio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dal comma 371, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel segnalare che la copertura proposta risulta mal formulata, si chiede che la relazione tecnica accerti che l'utilizzo a copertura delle risorse di cui al menzionato Fondo non pregiudichi la realizzazione degli interventi programmati a legislazione vigente a valere sul medesimo.</i> <i>Allo stato, pertanto non può che esprimersi parere contrario.</i>
30.1 30.11 30.12	L'emendamento è finalizzato a consentire l'arruolamento di residue 23 unità – di cui 16 ufficiali medici e 7 sottoufficiali infermieri – quali posti non coperti nell'ambito delle procedure di reclutamento di cui all'articolo 19-undecies del decreto legge n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, che autorizzava una ferma temporanea, non rinnovabile, sino al 31 dicembre 2021 di 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, divisi tra esercito, marina militare e aeronautica militare e di 70 sottufficiali infermieri con grado di maresciallo divisi tra esercito, marina militare e aeronautica militare. <i>Al riguardo si rileva che, pur in assenza della relazione tecnica, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto trattasi di posti non coperti nell'ambito della già autorizzata procedura di arruolamento sopra precisata.</i> <i>Nel rilevare che tali ferme hanno natura eccezionale, non essendo disciplinate nell'ambito del Codice dell'ordinamento militare, si rinvia a valutazioni politiche</i>
30.01	Inserisce l'art. 30 bis Misure per agevolare la produzione delle industrie facenti capo ad AID La proposta prevede che al termine della proroga di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, l'Agenzia Industrie Difesa è esentata dall'obbligo di munirsi preventivamente delle licenze previste dagli articoli 28, 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. <i>Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.</i> <i>Si rinvia, ad ogni modo, al Ministero dell'Interno</i>
31.11	L'emendamento estende ai centri che si occupano del sequenziamento genomico dei ceppi virali il credito d'imposta, di cui all'articolo 31, rubricato disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci. <i>Al riguardo si rappresenta che la proposta amplia la platea dei beneficiari del credito d'imposta determinando oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria.</i> <i>Pertanto, allo stato si esprime parere contrario.</i>
31.6	Intende modificare l'articolo 42, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34. In particolare l'emendamento intende finalizzare alla promozione della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore delle biotecnologie e del biomedicale, in particolare verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini, una quota parte dei 200 milioni attualmente destinati dalla norma alla promozione della ricerca e riconversione industriale per la promozione della ricerca e riconversione industriale. Una ulteriore quota di 300 milioni è destinata ai settori dell'economia verde e circolare, incluso l'agri-tech, dell'information technology e del deep tech. <i>Valutazioni politiche</i>

	<i>Con riferimento alla modifica relativa al numero di membri del consiglio direttivo che passerebbe da 5 a 7 si richiede che la relazione tecnica fornisca gli elementi necessari ai fini della verificare se la Fondazione è in grado di sostenere le modifiche alla composizione dell'organo con le risorse proprie.</i>
31.7	Prevede di sopprimere la previsione concernente il cambio di denominazione della Fondazione Enea Tech in Enea Biomedical Tech. Prevede, altresì, di finalizzare le risorse del Fondo per il trasferimento tecnologico agli interventi di sviluppo delle nuove tecnologie, con particolare riferimento alle tecnologie healthcare, information technology, green economy, agritech e deep tech. Prevede, inoltre, la sostituzione di Enea con la Fondazione Enea Tech quale organismo deputato all'attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse del sopra menzionato fondo. Prevede, infine, la costituzione con d.P.C.M. di un comitato strategico, composto di 10 membri, con funzione consultiva e di indirizzo ai fini della definizione degli obiettivi strategici della Fondazione. <i>Al riguardo, a fini di tutela della finanza pubblica, si rappresenta l'opportunità di integrare la proposta con apposita clausola di invarianza finanziaria che preveda che l'assunzione della carica di membro del comitato avvenga a titolo gratuito e che ai suddetti componenti non saranno corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.</i>
31.5	Prevede di sopprimere la previsione concernente il cambio di denominazione della Fondazione Enea Tech in Enea Biomedical Tech. Prevede di finalizzare l'intera dotazione di 500 mln di euro per il 2020 del Fondo MiSe per il trasferimento tecnologico, destinando, oltre ai 200 mln per la riconversione industriale del settore biomedicale, anche la residua somma di 300 mln di euro per interventi nei settori dell'economia verde e circolare. Prevede, inoltre, la sostituzione di Enea con la Fondazione Enea Tech quale organismo deputato all'attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse del sopra menzionato fondo. Prevede, infine, la costituzione di un comitato strategico, composto di 7 membri, con funzione consultiva e di indirizzo ai fini della definizione degli obiettivi strategici della Fondazione. <i>Al riguardo, a fini di tutela della finanza pubblica, si rappresenta l'opportunità di integrare la proposta con apposita clausola di invarianza finanziaria che preveda che l'assunzione della carica di membro del comitato avvenga a titolo gratuito e che ai suddetti componenti non saranno corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.</i>
31.010 31.012	Inserisce l'art. 31 bis Credito di imposta per la ricerca biomedica La proposta normativa prevede che al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere sul panorama europeo, è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno fiscale 2021, un contributo sotto forma di credito di imposta nella misura del 17 per cento, e comunque nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro annui, delle spese sostenute da Enti di ricerca privati senza finalità di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica.

	<i>Al riguardo, si rappresenta la necessità di acquisire relazione tecnica del Dipartimento delle finanze al fine di valutare la congruità della quantificazione. Ad ogni modo, per quanto concerne la copertura finanziaria proposta, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della l. n. 190/2014, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche, segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
31.04	Inserisce l'art. 31 bis Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese Prevede di riconoscere il vigente credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco "white list" di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, disponendo l'efficacia retroattiva della nuova disposizione anche con riferimento al periodo d'imposta precedente al 31 dicembre 2020 e ai provvedimenti già adottati prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, non impugnati o non più impugnabili. <i>Al riguardo, si rappresenta la necessità di acquisire relazione tecnica del Dipartimento delle finanze al fine di valutare la congruità della quantificazione, nonché la compatibilità con l'ordinamento europeo di settore. Ad ogni modo, per quanto concerne la copertura finanziaria proposta, per oneri valutati in 140 milioni di euro per l'anno 2021, mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della l. n. 190/2014, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità. Per quanto concerne la copertura proposta, per oneri valutati in 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, si fa presente che sul fondo non sussistono quanto nel predetto Fondo non sussistono sufficienti disponibilità per tutte le annualità, inoltre, si andrebbero a ridurre le disponibilità del Fondo destinato ad iniziative governative programmate per la realizzazione di interventi considerati prioritari per il Govern, pertanto si esprime parere contrario.</i>
31.01	Inserisce l'art. 31 bis Contributo per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica nel campo bio-medico La proposta normativa prevede che al fine di promuovere la ricerca scientifica nel campo bio-medico, a decorrere dal 2022 è riconosciuto alle Università, agli Enti pubblici di ricerca, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e agli Enti di ricerca privati senza finalità di lucro, un contributo per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica. <i>Al riguardo, in merito alla copertura finanziaria proposta, pari a 75 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse del rifinanziamento del FEI di cui all'articolo 77, comma 7, per l'anno 2021, si esprime parere contrario considerato che il disposto dell'articolo 77, comma 7, ha rifinanziato il Fondo solo per l'anno 2021 e 2022.</i>

31.06	Inserisce l'art. 31 bis Modifiche al codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 La proposta prevede che al fine di tutelare il diritto alla salute e dell'ordine pubblico, in caso di emergenze sanitarie nazionali, è prevista la concessione di licenze obbligatorie per l'uso non esclusivo di diritti di proprietà intellettuale relativi a medicinali o dispositivi medici da ritenersi essenziali, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale. <i>Al riguardo, si rappresenta che ai fini dell'ulteriore corso della proposta è necessaria la predisposizione di apposita relazione tecnica che chiarisca se dalla concessione di licenze obbligatorie per l'uso non esclusivo di diritti di proprietà intellettuale relativi a medicinali o dispositivi medici da ritenersi essenziali, potranno conseguire oneri a carico della finanza pubblica per il riconoscimento di royalties.</i>
31.05	Prevede, limitatamente al secondo semestre del periodo d'imposta 2021, l'applicazione dell'aliquota agevolata del 5 per cento dell'imposta sul valore aggiunto riferita ai reagenti e alle apparecchiature diagnostiche acquistati da Università, Enti pubblici di ricerca, IRCCS, Enti di ricerca privati no profit ai fini dello svogimento di progetti di ricerca nel campo delle biotecnologie e della biomedicina integralmente finanziati da fondi europei. <i>Al riguardo, in relazione alla proposta di riduzione dell'aliquota IVA applicata ai reagenti e alle apparecchiature diagnostiche, destinati a progetti di ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie e della biomedicina integralmente finanziati dall'Unione europea, si rinvia al Dipartimento delle Finanze per una valutazione della norma in merito alla compatibilità con le Direttive europee in materia e con il corretto calcolo della base imponibile armonizzata finalizzata alla determinazione della contribuzione della risorsa IVA al bilancio europeo.</i> <i>In ordine alla copertura proposta, per oneri valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo dell'indebitamento autorizzato dalle Camere con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento di aprile 2021 si esprime parere contrario, in quanto risulta insufficiente per la copertura degli oneri derivanti dalla proposta in esame, tenuto conto che tali risorse sono state quasi interamente impiegate nell'ambito di due provvedimenti (DL 59/2021 e DL 73/2021).</i>
32.19	Prevede di modificare la disposizione, concernente il credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale nel trimestre giugno-agosto 2021, eliminando in capo alle strutture ricettive extra-alberghiere a conduzione non imprenditoriale la condizione essenziale del possesso del codice generato dalla banca dati Mibac, e reputando sufficiente il possesso di un codice identificativo regionale o la produzione di una semplice autocertificazione in merito allo svolgimento della attività ricettiva di Bed and Breakfast. <i>Al riguardo, si rinvia al competente Dipartimento delle finanze.</i> <i>Si rileva, ad ogni modo, che la disposizione potrebbe ostacolare l'attività di controllo circa l'effettiva spettanza dell'agevolazione.</i> <i>Sul punto si rinvia all'Agenzia delle entrate.</i>
32.06	Inserisce l'art. 32 bis Autorizzazioni alla vendita dei DPI presso le rivendite autorizzate La proposta normativa prevede che le rivendite di generi di monopolio sono

	autorizzate di diritto alla vendita delle mascherine medico-chirurgiche e protettive di qualunque tipologia, nonché dei guanti chirurgici e non, degli occhiali protettivi, visiere o facciali di protezione, dei camici e grembiuli monouso e di ogni altro DPI destinato alle medesime finalità protettive. <i>Si rinvia al DF e all'Agenzia monopoli e dogane.</i>
33.1	Apporta modifiche al comma 3 volte a: -estendere ai pazienti affetti da patologie oncologiche il supporto psicologico; -prevedere il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa ai psiconcologi; -assicurare prestazioni psicologiche domiciliari ai pazienti affetti da patologie oncologiche ed infine promuovere un trattamento congiunto da parte del medico di medicina generale e psicologo per i pazienti affetti da patologie invalidanti ad elevato carico emozionale. <i>Al riguardo, si rappresenta che la proposta determina oneri non quantificati e privi di copertura.</i> <i>Pertanto, allo stato non può che esprimersi parere contrario.</i>
33.18	Incrementa il fondo il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di 32 milioni di euro per l'anno 2021 e 48 milioni di euro per l'anno 2022 per rafforzare e avviare specifici servizi professionali per l'assistenza psicologica di studentesse e studenti, a supporto delle famiglie e di tutto il personale scolastico. <i>Al riguardo, in merito alla copertura finanziaria proposta, pari a 32 milioni di euro nell'anno 2021 e 48 milioni di euro nell'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
33.2	Incrementa la quota del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard di 9.166.000 milioni di euro per il riparto delle risorse per il reclutamento straordinario degli psicologi. <i>Al riguardo, si rappresenta che la proposta incrementa l'onere della proposta e la relativa copertura finanziaria senza alcuna integrazione nelle finalità e/o nella platea dei beneficiari della prestazione. Non sono chiare, pertanto, le motivazioni alle quali ricondurre il maggior onere.</i> <i>Ad ogni modo, in ordine alla copertura proposta, pari a 9.166.000 euro per l'anno 2021, mediante utilizzo dell'indebitamento autorizzato dalle Camere con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento di aprile 2021 si esprime parere contrario, in quanto risulta insufficiente per la copertura degli oneri derivanti dalla proposta in esame, tenuto conto che tali risorse sono state quasi interamente impiegate nell'ambito di due provvedimenti (DL 59/2021 e DL 73/2021).</i>
33.07	Inserisce l'art. 33 bis Disposizioni per la cura e la tutela dei minori affetti da disturbi neuropsichiatrici Inserisce un articolo aggiuntivo per la cura e la tutela dei minori affetti da disturbi neuropsichiatrici (ha depositato la pdl AC 2064, testo non disponibile) . In particolare al comma 1 dispone la creazione di un'unità dei servizi territoriali di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza ogni 150 mila - 250 mila abitanti. Ogni servizio territoriale deve prevedere la presenza dell'equipe multidisciplinare

di tutte le figure professionali per garantire le 4 tipologie di attività (neurologia, psichiatra, disabilità complessa , disturbi specifici). Il servizio di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza deve essere implementato con strumenti informatici per svolgere le attività in telemedicina e teleriabilitazione , gestione delle liste d'attese, raccordo con le scuole , servizi sociali e altri servizi.

Al comma 2 prevede la presenza di un'unità di degenza ordinaria di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza con una utenza compresa tra 200.000 e 500.000 abitanti, con 10 e 15 posti letto. In aree con utenza di 100.000 abitanti con età compresa tra 0 e 17 anni i posti letto a disposizione dovrebbero essere 7. Le unità operative complesse di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza sono collegate in network per la cura dei principali disturbi, su base regionale in raccordo tra Centri di Riferimento, Servizi Ospedalieri e Servizi Territoriali. Le linee guida organizzative e le raccomandazioni per il funzionamento della reti cliniche sono definite da un tavolo istituzionale coordinata da AGENSS, rappresentanti del Ministero della Salute e delle regioni. Le Regioni individuano i percorsi assistenziali strutturati e organizzati al fine di assicurare uniformità di assistenza e qualità.

Al comma 3 si dispone anche la creazione delle struttura semiresidenziale in ciascun servizio territoriale di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza tra 10 e 21 posti ogni 100.000 abitanti di età compresa tra i 0 e i 17 anni per garantire la differenziazione e specializzazione dei percorsi terapeutici in tutte le regioni.

Al comma 4 si prevede nei consultori familiari l'erogazione di informazioni ed assistenza psicologica ed educativa attraverso corsi di genitorialità nel periodo della gravidanza e nei primi tre anni di vita del bambino.

Al comma 5 si istituisce il Registro epidemiologico dei disturbi neuropsichiatrici dell'età evolutiva, in cui convergono flussi informativi specifici e uniformi centralizzati presso il Ministero della salute per la programmazione della rete dei servizi di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza. I pediatri di libera scelta (PLS) e i medici di medicina generale (MMG), una volta presa visione della documentazione clinica dell'assistito predisposta dal medico specialista, avranno il compito di inserire i dati all'interno del Registro ivi compresi quelli diagnostici adottando la più recente classificazione internazionale (ICD-11).

Al comma 6 si disciplina l'attività di un monitoraggio periodico che indirizza il Ministero della salute, il Ministero dell'università e le regioni verso un'adeguata pianificazione del numero di operatori necessari, sia pianificando la quantità dei posti disponibili all'interno dei percorsi di formazione sia attraverso le assunzioni di personale nel Sistema sanitario nazionale. A tal fine il ministero dell'università e della ricerca, in collaborazione con il Ministero della salute e con le regioni e province autonome, potenzia il numero di posti di specializzazione in neuropsichiatria infantile secondo le esigenze di personale territoriali e nazionali, in modo da raggiungere i 400 posti annui per almeno i prossimi 3 anni.

Al comma 7 viene istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca un tavolo tecnico di cui faranno parte i rappresentanti delle istituzioni competenti tra cui delegati del Ministero della salute, dell'ISS, della Società italiana di Neuropsichiatria Infantile (Sinpia), dell'ordine degli psicologi, delle federazioni e associazioni più rappresentative delle persone con disabilità a livello nazionale e locale. Le modalità organizzative e operative sono demandate a uno specifico decreto interministeriale, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al riguardo, si rappresenta che dall'attuazione dell'articolata e complessa

	<i>disposizione derivano oneri finanziari non quantificati, né coperti. Appare altresì necessaria una dettagliata relazione tecnica.</i> <i>Pertanto, allo stato si esprime parere contrario.</i>
33.03	Inserisci l'art. 33 bis Misure per l'operatività dei presidi ospedalieri in zone particolarmente disagiate Istituisce il fondo per l'operatività dei presidi ospedalieri in zone particolarmente disagiate con una dotazione di 5 milioni di euro per corrispondere un 'indennità al personale del comparto sanità operante nei suddetti presidi. <i>Al riguardo si rappresenta che l'onere derivante dall'attuazione della disposizione è quantificato in termini di "dotazione iniziale", locuzione non esaustiva al fine di quantificare esattamente i relativi oneri finanziari. Ad ogni modo, non è indicata l'annualità di riferimento relativa all'onere.</i> <i>Pertanto, allo stato si esprime parere contrario.</i>
34.47	Si prevede che il Commissario presenti il rendiconto amministrativo relativo alla gestione successiva al 1° marzo 2021 e inoltre modifica il comma 3 prevedendo che il commissario straordinario rendiconti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere decorsi sei mesi dalla data del trasferimento sull'effettivo utilizzo delle somme e successivamente la rendicontazione deve avvenire ogni quattro mesi. <i>Si rinvia alle valutazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri.</i>
34.7	Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto agli enti fieristici che gestiscano spazi fieristici utilizzati per la realizzazione di centri di livello provinciale per la somministrazione del vaccino, nonché alle aziende speciali istituite dalle camere di commercio che organizzino eventi congressuali o fieristici. <i>Al riguardo, si rappresenta che la proposta genera nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica non quantificati e non coperti. È necessaria la predisposizione della relazione tecnica in grado di fornire elementi al riguardo e l'individuazione di idonea copertura finanziaria.</i> <i>Allo stato si esprime parere contrario.</i>
34.10 34.54 34.45 34.42	Prevede la riduzione della metà dell'IRPEG per strutture e presidi ospedalieri pubblici e strutture e presidi ospedalieri privati limitatamente ai redditi derivanti dall'esercizio dell'attività sanitaria svolta in regime di accreditamento con il Sistema sanitario regionale. <i>Le proposte paiono mal formulate, atteso che incidono su fattispecie (l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601/73) già di fatto abrogata dalla L. 145/2018 con l'art. 1, comma 51. Nell'esprimere parere contrario, si rinvia, ad ogni buon conto, anche al Dipartimento delle finanze e all'Agenzia delle entrate .</i>
34.31	Introduce i commi 9-bis e 9-ter Il comma 9-bis Istituisce presso il Ministero della salute un Fondo per la gratuità dei tamponi, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Il comma 9-ter ripartisce il fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rinviato ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in modo proporzionale al numero degli abitanti residenti. Agli oneri pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto.

	<i>Al riguardo, nel far presente che occorre apposita relazione tecnica al fine di valutare la congruità della quantificazione dell'onere in relazione alle finalità della disposizione, relativamente alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della l. n. 190/2014, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità. Si segnala tuttavia che andrebbe prevista la "riduzione" del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto anziché "a valere".</i>
34.3	Introduce il comma 9-bis Viene autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 30 milioni di euro, per l'effettuazione di test antigenici rapidi o molecolari gratuiti ai cittadini attestanti l'esito negativo dalla contaminazione del virus COVID-19. Agli oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. <i>Al riguardo, si segnala preliminarmente che l'emendamento in esame comporta maggiori oneri la cui quantificazione va comunque dimostrata con apposita relazione tecnica. Inoltre la genericità della proposta in ordine all'effettuazione dei citati test antigenici "da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute" e l'assenza della relazione tecnica non consentono di escludere oneri assunzionali. Pertanto, allo stato si esprime parere contrario.</i> <i>Relativamente alla copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, si esprime parere contrario in quanto lo stesso è destinato ad interventi considerati prioritari per il Ministero medesimo.</i>
34.38	Introduce i commi 9-bis e 9-ter Diretto a prevedere che per il reintegro dei lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19, qualora il medico competente richieda la certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone a coloro che, in assenza di sintomatologia, continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e per i quali non sussiste l'obbligo di isolamento poiché sono decorsi 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, il test molecolare o il test antigenico rapido siano effettuati gratuitamente. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021, alla cui copertura si provvede nel limite delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto. <i>Al riguardo, nel far presente che occorre apposita relazione tecnica di quantificazione degli oneri al fine di valutare la congruità dell'onere indicato, relativamente alla copertura finanziaria proposta, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità. Si segnala che andrebbe prevista la "riduzione" del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto anziché "nel limite delle risorse".</i>
34.30 34.23	Diretto a prevedere che al fine di contrastare le disuguaglianze e promuovere interventi vaccinali nei gruppi di popolazione particolarmente vulnerabili, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute provveda ad integrare il Piano strategico

	nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, al fine di includervi, tra i soggetti socialmente fragili, le persone che vivono in insediamenti informali, i senza dimora, i richiedenti asilo, i rifugiati e apolidi a prescindere dal loro status giuridico e le persone accolte in strutture collettive emergenziali o particolarmente affollate, anche avvalendosi della collaborazione delle Associazioni e degli Enti che si occupano dei predetti gruppi di popolazione. <i>La proposta emendativa è mal formulata sul piano contabile dal momento che non è indicato l'onere associato alla stessa proposta, né le annualità di riferimento. Inoltre, comporta oneri non quantificati per i quali occorre apposita relazione tecnica di quantificazione al fine di valutare la congruità della copertura finanziaria proposta mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto. Pertanto, in assenza della relazione tecnica non è possibile esprimere un parere.</i>
34.48	Apporta modifiche al decreto legge n. 52/2021 prevedendo l'esonero per i bambini al di sotto dei 6 anni del possesso della certificazione verde COVID-19 per la partecipazione ai banchetti nell'ambito delle cerimonie ed eventi analoghi con meno di 60 partecipanti. Inoltre all'articolo 9 del medesimo decreto inserisce il comma 8 –bis che stabilisce per i minori che accompagnano il genitore o i genitori in viaggio negli Stati membri dell'Unione europea, non vengano sottoposti a quarantena o ad autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione ed infine i bambini di età inferiore a sei anni sono esonerati dall'obbligo di sottoporsi ai test per l'infezione da SARS-CoV-2. <i>Si rinvia alle valutazioni del Ministero della salute.</i>
34.17	Introduce il comma 9-bis La proposta introduce il nuovo comma 9-bis all'articolo 34 del provvedimento in esame, il quale, al fine di rafforzare la patrimonializzazione degli enti facenti parte del Servizio sanitario nazionale semplificando le procedure di trasferimento di beni immobili in favore degli stessi e degli enti pubblici territoriali, modifica l'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prevedendo che gli atti di riscatto di beni culturali in favore delle aziende del Servizio sanitario nazionale, effettuati in forza di contratti di locazione finanziaria possano realizzarsi senza autorizzazione e che, per medesimi atti di riscatto, la richiesta avente ad oggetto la verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 42/2004, possa essere formulata, entro sessanta giorni dal riscatto, dai soggetti beneficiari dello stesso. È, inoltre previsto, che il suddetto riscatto non è soggetto alla prelazione di cui agli articoli 60 e seguenti. <i>Al riguardo, tenuto conto che la proposta appare suscettibile di semplificare le procedure di riscatto di beni culturali gestiti tramite contratti di locazione finanziaria da aziende del Servizio sanitario nazionale, si rappresenta di non avere osservazioni da formulare.</i>
34.61	Introduce il comma 9-bis La proposta è diretta sostanzialmente a prevedere, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera, l'inquadramento nel ruolo sanitario nelle Aziende sanitarie, a domanda e previa una prova di valutazione svolta da una apposita commissione presieduta dal direttore del 118, dei medici che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operano nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in

	convenzione a tempo indeterminato e determinato e che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità di servizio svolto anche in forma non continuativa, nei limiti della disponibilità finanziaria aziendale ed in ragione delle esigenze organizzative del predetto ambito. <i>Al riguardo, si segnala che le predette previsioni comportano maggiori oneri non quantificati e non coperti di rilevante entità in quanto il predetto passaggio alle dipendenze avviene nel mancato rispetto dell'atto prodromico per le assunzioni di personale nel SSN ovvero i piani triennali dei fabbisogni di personale e del limite di spesa di personale recato nell'art. 11, comma 1, del dl n. 35/2019. Si osserva inoltre che la prevista modalità di inquadramento a "domanda" si pone in contrasto con i principi costituzionali di accesso al pubblico impiego mediante concorso pubblico.</i> <i>Pertanto, si esprime parere contrario.</i>
34.13	Introduce il comma 9-bis Aggiunge dopo il comma 9 il comma 9-bis diretto a prevedere che, per dare attuazione all'integrazione sociosanitaria e far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dal presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. <i>Al riguardo, si segnala la non coerenza della proposta con il quadro normativo vigente - CCNL 21.5.2018 comparto sanità - che rinvia, in conseguenza dell'evoluzione normativa e del riordino delle professioni nell'ambito del sistema sanitario nazionale, ad una specifica Commissione paritetica il compito di verificare la possibilità di prevedere, con particolare riferimento all'istituzione della nuova area delle professioni sociosanitarie di cui all'art. 5 della legge n. 3/2018, la suddivisione del personale in specifiche aree prestazionali, tra cui quella relativa alle professioni socio-sanitarie. Pertanto, si esprime parere contrario.</i>
34.27	Introduce il comma 9-bis Aggiunge dopo il comma 9 il comma 9-bis diretto a prevedere che, fino al perdurare dell'emergenza sanitaria, per garantire la funzionalità delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario, nei casi di nuova nomina, di decadenza, di mancata conferma nonché nei casi di commissariamento, non è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171. <i>Al riguardo, si rinvia alle valutazioni del Ministero della salute.</i>
34.1	Introduce il comma 9-bis Aggiunge dopo il comma 9 il comma 9-bis diretto a prevedere che, nelle more di una riforma complessiva del servizio sanitario nazionale, al fine di sperimentare

	un nuovo modello di organizzazione e di prestazione di servizi sanitari di prossimità all'utenza, al comune di Torre Boldone in provincia di Bergamo è trasferita la somma di 1,5 milioni di euro da utilizzare nell'intervento di realizzazione di un centro socio sanitario. Agli oneri si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. <i>Al riguardo, non si comprende la portata della proposta emendativa, né la motivazione dell'assegnazione di una somma ad un solo comune, né per quale motivo le risorse siano assegnate ad un comune anziché all'azienda sanitaria. Si evidenzia, inoltre, che l'emendamento in esame comporta maggiori oneri la cui quantificazione va dimostrata con apposita relazione tecnica attesa la genericità della norma in ordine al funzionamento del centro socio sanitario e alle prestazioni di servizi sanitari di prossimità all'utenza che lo stesso dovrebbe erogare.</i> <i>Pertanto, si esprime parere contrario e si rinvia anche alle valutazioni del Ministero della salute.</i> <i>Relativamente alla copertura finanziaria proposta, si fa presente che la stessa è mal formulata sul piano contabile in quanto non sono associate le annualità di riferimento dell'onere. In ogni caso solo se l'onere è riferibile alle annualità 2021 e 2022, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
34.43	Prevede che la certificazione verde o il certificato Covid digitale UE venga rilasciato gratuitamente dal richiedente. <i>Al riguardo, si ritiene necessario acquisire una relazione tecnica in cui si dimostri che le nuove attività possano essere fronteggiate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente da parte del Ministero della salute, in assenza della quale si esprime parere contrario. Si rinvia anche il Ministero della salute.</i>
34.16 34.19 34.24 34.36 34.51	Al fine di implementare il monitoraggio dei consumi farmaceutici, si prevede l'estensione dell'attuale sistema di ricezione dei dati individuali in forma anonimizzata, di cui all'articolo 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a tutti i farmaci dotati di autorizzazione all'immissione in commercio, anche non a carico del Servizio sanitario nazionale, utilizzando l'infrastruttura del sistema tessera sanitaria. Si prevede inoltre che gli oneri di acquisizione e trasmissione sono posti a carico delle associazioni di categoria e che le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono alla ricezione dei predetti dati con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. <i>Al riguardo, si ritiene necessario acquisire in relazione tecnica elementi a sostegno dell'asserita neutralità finanziaria della proposta con particolare riguardo alle attività poste a carico delle amministrazioni pubbliche interessate dalle proposte, in assenza della quale si esprime parere contrario. Si rinvia anche al Ministero della salute.</i>
34.25	L'emendamento interviene sui commi 431 e 432 dell'art.1 della legge 178/2020, modificando dal 30 giugno 2021 al 30 settembre 2021 il termine entro cui l'AIFA può prorogare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 430, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (nel limite di 30 unità) nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile (nel limite di 43 unità) con scadenza entro il 30 giugno 2021. A decorrere dal 1 ottobre 2021, è fatto divieto all'AIFA di rinnovare o stipulare ulteriori contratti di lavoro di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

	<i>Al riguardo, attesa l'assenza di relazione tecnica che riporti la quantificazione dei costi e l'assenza della copertura finanziaria in termini di IN e SNF, si esprime parere contrario.</i>
34.52	La proposta emendativa è diretta a prevedere che l'attività documentata presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca aventi contenuto analogo a quello previsto per il corrispondente profilo, come previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per l'ammissione ai concorsi per la dirigenza del ruolo tecnico e professionale del personale del servizio sanitario nazionale appartenente ai profili di collaboratore tecnico e professionale, è valutabile nelle procedure di progressione interna orizzontale e verticale o di conferimento di posizioni organizzative in considerazione del contributo fornito per fare fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 riguardanti il personale del servizio sanitario nazionale appartenente ai profili di collaboratore tecnico e professionale. <i>Al riguardo, nel segnalare l'asistematicità della proposta, si fa presente che la valutabilità dei predetti servizi svolti in ambito privatistico, potrebbe anche consentire progressioni economiche del tutto svincolate dall'esperienza professionale maturata nel SSN nella categoria di appartenenza, facendo venir meno la finalità delle stesse progressioni che è quella di identificare livelli crescenti di competenza professionale progressivamente acquisiti dal lavoratore nello svolgimento delle attività nella categoria di appartenenza.</i> <i>La proposta è suscettibile di determinare effetti emulativi da parte del restante personale del comparto sanità escluso e da parte del personale di altri comparti.</i> <i>In assenza di una relazione tecnica che chiarisca la portata complessiva della disposizione e la neutralità finanziaria, si esprime parere contrario e si rinvia anche alle valutazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica.</i>
34.20	Aggiunge dopo il comma 10, il comma 10 bis diretto al apportare modifiche ai commi 1 e 2 dell'articolo 33-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 dirette sostanzialmente a prevedere che il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dall'università e della ricerca, con apposito decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le funzioni proprie degli aspetti socio-educativi, considerato che la specificità delle figure professionali dell'educatore socio-pedagogico e del pedagogo nei presidi socio-sanitari e della salute risiede nella dimensione pedagogica, nelle sue declinazioni sociali, della marginalità, della disabilità e della devianza. <i>Al riguardo, si rinvia alle valutazioni del Ministero della salute e del MUR.</i>
34.01	Diretto a prevedere che nello stato di previsione del Ministero della salute sia istituito un Fondo, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con una dotazione di 25 milioni di euro annui destinato a favorire l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione. Prevede inoltre, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano disciplinate le modalità di attuazione della disposizione Agli oneri si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. Parere contrario <i>Non risulta chiaro per quale motivo il fondo sia istituito per un biennio, dal momento che la disposizione non sembrerebbe legata all'emergenza sanitaria in corso. In ogni caso, ove l'emendamento dovesse avere ulteriore corso, occorre disporre che il predetto decreto preveda come proponente il Ministro</i>

	della salute e come concertante il Ministro dell'economia e delle finanze. Occorre, inoltre, acquisire apposita relazione tecnica di quantificazione degli oneri al fine di valutare la congruità dell'onere indicato. Infine, relativamente alla copertura finanziaria proposta, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.
34.06	Diretto ad introdurre un articolo aggiuntivo denominato contenente disposizioni in materia di sorveglianza epidemiologica del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche e di monitoraggio delle risposte immunologiche al COVID-19 e ai vaccini. Si prevede, in particolare che: a) l'Istituto superiore di sanità (ISS) si avvalga di una rete di laboratori di microbiologia e di centri di sequenziamento genomico; b) per promuovere il monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione da SARS-CoV-2 e ai vaccini somministrati per la prevenzione del medesimo virus, nonché per attività di formazione e ricerca nel settore specifico che includono studi sui meccanismi patogenetici dell'infezione sostenuta da SARS-CoV-2 e sulla individuazione di nuove strategie diagnostiche, preventive e terapeutiche, l'Istituto superiore di sanità coordini specifiche attività in collaborazione con laboratori e centri appositamente identificati sul territorio nazionale, anche mediante bandi pubblici; c) ciascuna regione e provincia autonoma implementi una rete di laboratori di microbiologia e di centri di sequenziamento genomico, individuati da un laboratorio pubblico di riferimento regionale che, in coordinamento con l'ISS, ai fini dell'accreditamento, ne verifichi il possesso dei requisiti tecnici indicati dal Ministero della salute; d) siano individuati laboratori di microbiologia e centri di sequenziamento genomico afferenti alla Sanità militare che operano in diretto coordinamento con l'ISS; e) per assicurare la sorveglianza epidemiologica del SARS-CoV-2, i predetti laboratori abbiano l'obbligo di trasmettere i dati sui casi positivi ai test per infezione da SARS-CoV-2 al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente; f) le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi, li trasmettano all'Istituto superiore di sanità, nel rispetto delle indicazioni dallo stesso fornite, mediante la piattaforma per la sorveglianza integrata del COVID-19, già istituita presso il medesimo ISS; g) per lo svolgimento delle specifiche attività di sorveglianza sulle varianti di SARS-CoV-2, i laboratori e i centri di sequenziamento genomico accedendo all'apposito sistema informativo predisposto presso l'ISS, trasmettono, in forma anonima, i dati relativi alla sequenza genica di una determinata percentuale di campioni di casi positivi per l'infezione da SARS-CoV-2; h) l'ISS, le regioni e le province autonome provvedano agli adempimenti di cui alle predette lettere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; i) per l'implementazione delle attività di sorveglianza sulle varianti di SARS-CoV-2 e di monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati, nonché per l'avvio delle attività di formazione specifica nel campo e di ricerca sull'infezione da SARS-CoV-2 sia autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 10 milioni di euro. Al riguardo, si esprime parere contrario in assenza di relazione tecnica che dia dimostrazione della sostenibilità della clausola di neutralità finanziaria di cui al

	comma 6, primo periodo, della proposta emendativa nonché della spesa di 10 milioni di euro indicata in norma. Con riferimento alla copertura proposta si fa presente che dalla formulazione non si comprende se si intenda far riferimento alle risorse già assegnate al Commissario con delibere del CdM o ad ulteriori risorse che verrebbero assegnate a valere sul FEN. E' pertanto necessaria una relazione tecnica che fornisca chiarimenti su tale punto dando dimostrazione, nel primo caso, che vi siano ancora disponibilità da destinare alla finalità in questione. La disposizione andrebbe pertanto riformulata in linea con i chiarimenti richiesti.
35.01 35.02 35.05 35.010 35.021 35.014	Apporta modifiche all'articolo 1, commi 393, 400, 401 e 402 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Trattasi di disposizione diretta a istituire un unico Fondo dedicato al rimborso dei farmaci innovativi ed innovati oncologici, in luogo dei due Fondi attualmente previsti, con dotazione pari a 1.250 milioni di euro annui, in luogo dei 1.000 milioni di euro complessivi oggi previsti (500 + 500). Il nuovo Fondo è finanziato per 664 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per 336 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e per i restanti 250 milioni di euro a decorrere dal 2021 si prevede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Infine dal 1 agosto 2021 sono ammessi al rimborso i farmaci per i quali è stata riconosciuta l'innovatività. Al riguardo, si esprime parere contrario, in quanto non è chiara la portata della proposta emendativa, dal momento che la norma, pur prevedendo la riunificazione dei due Fondi attualmente previsti, dispone comunque che il nuovo Fondo unico sia destinato per il 50 per cento al rimborso in favore delle regioni dei costi sostenuti per farmaci innovativi e per il restante 50 per cento al rimborso in favore delle regioni dei costi sostenuti per farmaci innovativi oncologici (con possibilità di rideterminazione delle suddette percentuali), con ciò ripristinando nella sostanza l'attuale suddivisione. Peraltro, le disposizioni non chiariscono quali siano i meccanismi di funzionamento del nuovo Fondo unico, qualora la spesa effettiva ecceda la disponibilità di ciascuna parte del medesimo Fondo con ciò determinando un reale rischio di contenzioso su una materia, quella del governo della spesa farmaceutica, già gravata da imponente contenzioso. Si osserva poi che la disposizione è mal formulata in quanto non dispone l'incremento del livello del fabbisogno sanitario per 250 milioni di euro annui. Inoltre, occorre apposita relazione tecnica che ne descriva puntualmente gli effetti finanziari, anche al fine di evidenziarne la compatibilità con gli impegni già presi a legislazione vigente in assenza della quale, si esprime parere contrario. In merito, poi, alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si esprime parere contrario in quanto il predetto fondo non presenta sufficienti disponibilità. Si rinvia in ogni caso anche alle valutazioni del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco, con particolare riferimento ai riflessi della proposta emendativa sul meccanismo del pay-back e sugli eventuali riflessi anche in termini di contenzioso.
35.015 35.023	Diretto a prevedere che a decorrere dall'anno 2022, l'uno per cento del Fondo sanitario nazionale sia destinato al consolidamento e all'ulteriore sviluppo delle

35.035 35.037 35.038 35.039	reti locali di cure palliative in ambito domiciliare, residenziale-hospice e ospedaliero. Prevede, altresì, che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, con proprio decreto, determini le tariffe nazionali massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di cure palliative in ambito domiciliare, residenziale-hospice ed ospedaliero. Parere contrario, la destinazione obbligatoria di una quota del fabbisogno sanitario, comporta oneri privi di copertura, considerato peraltro che le cure palliative sono ricomprese nei livelli essenziali di assistenza e pertanto dovrebbero essere attualmente garantite dalle regioni. Ai fini di una valutazione della proposta emendativa risulta necessaria la predisposizione di una relazione tecnica che evidenzi l'attuale spesa per le cure palliative sostenuta dalle regioni unitamente al livello di assistenza erogato. Si rinvia anche alle valutazioni del Ministero della salute.
35.036	Diretto a prevedere che a decorrere dall'anno 2022, l'uno per cento del Fondo sanitario nazionale sia destinato al potenziamento delle reti a livello regionale delle cure palliative, nonché all'assistenza residenziale, all'assistenza domiciliare, al day hospice e all'assistenza specialistica di terapia del dolore. Prevede, altresì, che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della salute, in sede di Conferenza Stato-Regioni siano definite le tariffe di riferimento per le suddette prestazioni. Parere contrario, la destinazione obbligatoria di una quota del fabbisogno sanitario, comporta oneri privi di copertura, considerato peraltro che le cure palliative sono ricomprese nei livelli essenziali di assistenza e pertanto dovrebbero essere attualmente garantite dalle regioni. Ai fini di una valutazione della proposta emendativa risulta necessaria la predisposizione di una relazione tecnica che evidenzi l'attuale spesa per le cure palliative sostenuta dalle regioni unitamente al livello di assistenza erogato. Si segnala, altresì, che la procedura per la definizione delle tariffe, richiamata dalla proposta emendativa, deve necessariamente prevedere il coinvolgimento del MEF, a causa dell'impatto sulla spesa sanitaria. Si rinvia anche alle valutazioni del Ministero della salute.
35.027	Si propone l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo di sostegno per i distributori all'ingrosso di medicinali, con una dotazione di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, destinati al riconoscimento di un credito d'imposta, a favore degli operatori di tale categoria, nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti nell'esercizio precedente. Si prevede, inoltre, che il predetto credito sia cedibile e compensabile con altre imposte indirette, nonché esente da imposte. La concessione della misura è sottoposta all'autorizzazione della Commissione Europea. I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito di imposta sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri pari a 60 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto legge. <i>Al riguardo, si segnala che la proposta è mal formulata, in quanto l'eventuale istituzione del fondo di sostegno, per materia dovrebbe essere allocato nello stato di previsione del Ministero della Salute, al fine di erogare eventuali contributi diretti alle imprese in argomento. Laddove si intendesse, invece, riconoscere un'agevolazione fiscale alle stesse sotto forma di credito di imposta, compensabili</i>

	con altre imposte, le somme potrebbero trovare anche allocazione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al pari di altre agevolazioni fiscali, aventi natura di regolazione contabile. Inoltre, non sono individuati i termini relativi alle modalità di cessione e compensazione del credito. Inoltre, andrebbe precisato se l'onere stanziato è annuale In ogni, caso è comunque necessario, al fine di una compiuta valutazione acquisire apposita RT con l'indicazione dei relativi effetti finanziari. In assenza si esprime parere contrario. Con riferimento alla cedibilità del credito la disposizione appare formulata in modo estremamente generico e non dà conto delle modalità e delle condizioni per la cessione In merito alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7: per gli anni 2021 e 2022 si rinvia alle valutazioni politiche, segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità; per gli anni successivi al 2022, si esprime parere contrario considerato che il disposto dell'articolo 77, comma 7, ha effetti solo per l'anno 2021 e 2022. Si rinvia al competente Dipartimento delle finanze anche al fine di valutare la congruità dell'onere stanziato. In assenza delle valutazioni del predetto Dipartimento, si esprime parere contrario. Si segnala infine che al comma 1 dovrebbe essere indicato espressamente che l'onere di 60 milioni annui costituisca un limite di spesa, essendo tale circostanza al momento desumibile solo dal richiamo presente al comma 6.
36.010	La proposta estende la durata dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, a 28 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021, prevedendo inoltre che, per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 2021 ed il 30 giugno 2022, per i datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 8, è sospesa l'applicazione degli articoli 4, 12, 22 e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, inerenti la durata massima dei trattamenti di integrazione salariale. Inoltre, la disposizione apporta modifiche al comma 4 del citato articolo 8 del DL 41/2021, prevedendo che l'anticipazione di cui all'articolo 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 venga concessa automaticamente. Infine, dispone la proroga delle sospensioni e delle preclusioni di cui al comma 9 del medesimo articolo 8, fino al 31 ottobre 2021, e apporta modifiche altresì al comma 10. La disposizione interviene anche sull'articolo 9 del DL 41/2021, incrementando di 349,3 milioni di euro per l'anno 2021 lo stanziamento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. La norma risulta asistemica e non corretta anche sul piano contabile. Inoltre, comporta oneri allo stato non quantificati e privi di copertura finanziaria. Pertanto, in assenza di idonea relazione tecnica tesa alla verifica della quantificazione dell'onere in relazione alle finalità della disposizione, nonché al reperimento di idonea copertura finanziaria si esprime parere contrario.
36.013	Istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di

	un assegno per un importo massimo di 800 euro in favore del coniuge di persona deceduta a causa del COVID-19. Agli oneri pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. <i>Determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da quantificarsi con idonea relazione tecnica. In assenza della stessa, si esprime parere contrario. In ordine alla copertura proposta mediante utilizzo dell'indebitamento autorizzato dalle Camere con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento di aprile 2021 si esprime parere contrario, in quanto risulta insufficiente per la copertura degli oneri derivanti dalla proposta in esame, tenuto conto che tali risorse sono state quasi interamente impiegate nell'ambito di due provvedimenti (DL 59/2021 e DL 73/2021).</i>
36.07	Prevede l'introduzione dell'articolo 36 bis ampliando l'ambito di operatività del Fondo per la povertà. <i>L'emendamento determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si segnala la necessità di acquisire la relazione tecnica, che consenta di quantificare gli oneri recati dalla norma e per accertare che l'utilizzo, a copertura dei citati oneri, delle risorse disponibili sul Fondo per la lotta alla povertà di cui all'articolo 7, comma 3, del D. Lgs 147/2017 non pregiudichi la realizzazione degli interventi programmati a legislazione vigente a valere sul medesimo fondo. Allo stato, si esprime parere contrario. Si fa rinvio anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</i> <i>Si segnala altresì l'incompleto riferimento normativo relativo al RdC.</i>
37.010	Al comma 1, incrementa di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 il Fondo per le non autosufficienze al fine di ristorare i comuni in favore dei nuclei familiari con componenti con disabilità per il calcolo dell'ISEE per l'erogazione delle prestazioni scolastiche e universitarie agevolate. Al comma 2, sopprime il comma 6 dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 contenente la clausola di invarianza finanziaria. Agli oneri pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7. <i>Sul comma 2 si esprime parere contrario in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i> <i>Al riguardo, nel far presente che occorre apposita relazione tecnica di quantificazione degli oneri al fine di valutare la congruità dell'onere indicato, in merito alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7: per gli anni 2021 e 2022 si rinvia alle valutazioni politiche, segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità; per gli anni successivi al 2022, si esprime parere contrario considerato che il disposto dell'articolo 77, comma 7, ha effetti solo per l'anno 2021 e 2022.</i>
37.027	Aumenta di 10 mln di euro la dotazione finanziaria per il 2021 del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Alla copertura finanziaria pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articoli 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7.

	<i>Al riguardo, nel far presente che occorre apposita relazione tecnica di quantificazione degli oneri al fine di valutare la congruità dell'onere indicato, in merito alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
37.028	aumenta di 10 mln di euro per l'anno 2021 la dotazione finanziaria per il 2021 del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. Alla copertura finanziaria pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articoli 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7. <i>Al riguardo, nel far presente che occorre apposita relazione tecnica di quantificazione degli oneri al fine di valutare la congruità dell'onere indicato, in merito alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
37.017	Prevede misure di sostegno per le madri lavoratrici fino al compimento di due anni del figlio volte a introdurre forme di lavoro di gruppo per obiettivi, con organizzazione e tempi lasciati alla libera scelta discrezionale dei lavoratori, nell'ambito di una fascia temporale previamente stabilita e la determinazione dell'inizio e del termine dell'orario di lavoro giornaliero nell'ambito di una fascia di presenza obbligatoria, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro. Tali modalità sono definite dagli accordi previsti dai contratti collettivi nazionali del lavoro e sono applicabili sia a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e sia in quelli a tempo determinato. <i>In assenza di apposita relazione tecnica che dimostri l'invarianza di spesa, si esprime parere contrario.</i>
37.014	La proposta è volta alla prosecuzione del percorso di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, da parte delle pubbliche amministrazioni pubbliche interessate. A tal fine viene previsto un incremento di 18,5 milioni di euro delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a 18,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. <i>Al riguardo, si fa presente che il percorso di stabilizzazione degli LSU con procedure semplificate ed in deroga – per l'anno 2021 - ai vincoli assunzionali anche mediante inquadramento in soprannumero, è stato previsto dall'articolo 1, commi 292 e segg. della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).</i> <i>Peraltro, le risorse finanziarie statali per incentivare le assunzioni a tempo in determinato degli LSU del c.d. "bacino storico" a valere sulle del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 1, comma 1156, lett. g-bis) della legge n. 296, sono state incrementate di ulteriori 9 milioni di euro annui per effetto di quanto disposto dal comma 496 della legge n. 160/019 (legge di bilancio 2020), e le medesime sono già state oggetto di riparto con DPCM 28 dicembre 2020, assicurando l'integrale copertura degli incentivi destinati alle predette</i>

	stabilizzazioni e relativi alla predetta platea dei soggetti interessati pari n. 5.522 unità. Tanto premesso, tenuto conto che non appare chiara la finalità dell'ulteriore stanziamento di euro 18,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, ed in assenza di una relazione tecnica che dia conto delle motivazioni poste alla base di tale proposta emendativa e dei soggetti destinatari di tali ulteriori risorse aggiuntive, si esprime parere contrario Limitatamente alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7: per gli anni 2021 e 2022 si rinvia alle valutazioni politiche, segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità; per gli anni successivi al 2022, si esprime parere contrario considerato che il disposto dell'articolo 77, comma 7, ha effetti solo per l'anno 2021 e 2022.
37.07 37.021	La proposta è volta a consentire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, anche da parte delle pubbliche amministrazioni pubbliche presso cui risultano temporaneamente utilizzati con oneri a carico del fondo per l'occupazione. Al riguardo, nel far presente che la proposta non modifica e non amplia la platea dei soggetti interessati dalle stabilizzazioni, ma consente una maggior flessibilità nel conseguimento dell'obiettivo posto dal legislatore di svuotamento del c.d "bacino storico" degli LSU e, pertanto, non determinando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si rinvia anche alle valutazioni politiche, al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Pertanto la copertura a carico del fondo occupazione risulta ultronea.
38.9	Modifica le modalità di calcolo delle prestazioni NASPI per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 38 del decreto in esame. Determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica in termini di prestazioni sociali in denaro. Agli oneri valutati in 360 milioni di euro anni 2022 e in 180 milioni di euro nel 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 In assenza di relazione tecnica che quantifichi i relativi oneri, si esprime parere contrario. In merito alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7: per l'anno 2022 si esprime parere contrario in quanto non sussistono sufficienti disponibilità; per l'anno 2023, si esprime parere contrario considerato che il disposto dell'articolo 77, comma 7, ha effetti solo per l'anno 2021 e 2022.
38.6	Aumenta di 20 mln di euro la dotazione finanziaria per l'anno 2021 per gli interventi straordinari di integrazione salariale per i lavoratori di aree in crisi industriale complessa. Agli oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. Al riguardo, si segnala che l'articolo 1, comma 289, della legge 178/2020, ha previsto lo stanziamento di ulteriori risorse, per un importo pari a 180 milioni di euro, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e che il comma 290 della medesima legge 178/2020, ha istituito il Fondo per il

	sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che risulta ancora disponibile sul pertinente capitolo di bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cap. 2821). Sul punto, si fa rinvio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si segnala la necessità della predisposizione di una relazione tecnica per la verifica della congruità della quantificazione degli oneri, in mancanza della quale si esprime parere contrario. In merito alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.
38.03	La proposta emendativa è diretta all'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di erogare, un contributo a fondo perduto al Settore della Ristorazione Collettiva gravemente compromesso dalla pandemia che riallinei almeno i valori di fatturato e costo del lavoro. Il comma 4 prevede che ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 42. Il comma 2 rinvia, invece, ad un decreto le modalità di assegnazione del contributo a fondo perduto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al riguardo, nel far presente che occorre apposita relazione tecnica di quantificazione degli oneri al fine di valutare la congruità dell'onere indicato, in merito alla copertura finanziaria proposta, si esprime parere contrario in quanto inidonea e non comprensibile; fa semplicemente un rinvio generico all'articolo 42 relativo alla Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo.
38.06	Istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico di un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite subite a causa del COVID dal settore della ristorazione collettiva. Le modalità di assegnazione del contributo a fondo perduto in esame sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, tenendo conto della riduzione dei ricavi delle imprese nel corso del 2020 rispetto all'anno precedente e del livello di mantenimento in servizio degli addetti. Si prevede, infine, che la corresponsione del contributo citato spetti se, a fronte di una riduzione dei ricavi superiore al 30 per cento, non sia corrisposta una analoga riduzione del costo del lavoro, e che l'ammontare del contributo sia determinato in modo tale da allineare tale riduzione. Il comma 4 prevede che ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 77, comma 7. Al riguardo, nel far presente che occorre apposita relazione tecnica di quantificazione degli oneri al fine di valutare la congruità dell'onere indicato, in merito alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.
38.05	La disposizione inserisce l'articolo 38-bis, rubricato "Disposizioni in materia di Dis-coll", che prevede la disapplicazione, per l'anno 2021, a partire dal mese di

	agosto, del decalage Dis-coll previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (riduzione del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione), così come già previsto dall'articolo 38 del decreto in esame per la Naspi. <i>La disposizione comporta oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria pertanto, è necessaria la predisposizione della relazione tecnica tesa alla quantificazione dell'onere in relazione alla disposizione che si vuole introdurre e individuare idonea copertura finanziaria. Pertanto, allo stato, si esprime parere contrario.</i>
39.10 39.11	Detta norma in materia di determinazione delle prestazioni di accompagnamento alla pensione nell'ambito del contratto di espansione per i lavoratori iscritti ai fondi bilaterali alternativi. <i>Suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica anche in termini di minori entrate contributive. E' necessaria la predisposizione della relazione tecnica tesa alla quantificazione dell'onere in relazione alla disposizione che si vuole introdurre e individuare idonea copertura finanziaria. Pertanto allo stato, si esprime parere contrario.</i>
39.4 39.16	Introducono misure di esenzione contributiva per le assunzioni di giovani under 29 e donne. Agli oneri finanziari pari a 15,9 milioni di euro per l'anno 2021, 55,9 milioni di euro per il 2022, 79,7 milioni di euro per il 2023, 46,9 milioni di euro per il 2024, 19,2 milioni di euro per il 2025 e 3,8 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare. <i>Determinano minori entrate contributive, da quantificarsi in apposita relazione tecnica. In assenza della stessa, si esprime parere contrario.</i> <i>Relativamente alla copertura finanziaria si esprime parere contrario atteso che nell'ambito della missione Fondi da ripartire/programma Fondi da assegnare, sono allocati numerosi Fondi riferiti al personale (es. per rinnovo contratti PA, nuove assunzioni, ecc.) nonché altri il cui riparto è destinato a particolari esigenze connesse anche al pagamento di debiti pregressi dell'amministrazione. Una riduzione di detti stanziamenti potrebbe pertanto comportare difficoltà in corso di gestione, in quanto le relative risorse riguardano principalmente spese di carattere inderogabile e somme dovute per legge.</i>
40.5	Modifica in senso estensivo i termini per la presentazione delle domande di accesso alle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà del settore del trasporto aereo. Agli oneri quantificati in 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. <i>Determina oneri per la finanza pubblica. In assenza di relazione tecnica, si esprime parere contrario.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
40.34	L'emendamento prevede, per i soli datori di lavoro che al 1° aprile 2021 abbiano interamente usufruito delle dodici settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario o trattamento di integrazione salariale in

	deroga previsti dalla Legge di bilancio 2021, la possibilità di usufruire degli ulteriori periodi dei trattamenti previsti dal DL SOSTEGNI in continuità con i precedenti. <i>Determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. E' necessaria la predisposizione della relazione tecnica tesa alla quantificazione dell'onere in relazione alla disposizione che si vuole introdurre e individuare idonea copertura finanziaria. Pertanto allo stato, si esprime parere contrario.</i>
40.10	Modifica la disciplina del divieto di licenziamento di cui al comma 4 dell'articolo 40 del decreto in esame. <i>Determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. E' necessaria la predisposizione della relazione tecnica tesa alla quantificazione dell'onere in relazione alla disposizione che si vuole introdurre e individuare idonea copertura finanziaria. Pertanto allo stato, si esprime parere contrario</i>
40.11	La proposta inserisce gli articoli da 5-bis a 5-quinquies all'articolo 40 del decreto in esame. In particolare, il comma 5-bis prevede la possibilità, per i datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa, a seguito di accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale finalizzato alla riorganizzazione aziendale conseguente l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei settori maggiormente colpiti dalle misure restrittive delle attività produttive, di presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2021. Il comma 5-ter indica i termini di presentazione della domanda, mentre i commi 5-quater e 5-quinquies dispongono in materia di divieto di licenziamento per i datori di lavoro che usufruiscono dei trattamenti di cui al comma 5-bis. <i>Al riguardo, si rappresenta che la proposta è onerosa e risulta priva della quantificazione degli oneri, nonché dell'indicazione della relativa copertura finanziaria. In assenza di una relazione tecnica che fornisca elementi di dettaglio al riguardo e permetta una valutazione anche ai fini della copertura, si esprime parere contrario.</i>
40.03	La proposta emendativa prevede: comma 1 - fermo il rispetto degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono finanziare, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, le iniziative di welfare aziendale, previste dal primo comma dell'articolo 72 del CCNL del 21 maggio 2018, personale comparto funzioni locali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017 e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto- legge n. 135 del 2018. Inoltre, possono concedere ai propri dipendenti, iscritti a Casse di Previdenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, un contributo di solidarietà finalizzato esclusivamente al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai predetti dipendenti. Il contributo di solidarietà è integralmente recuperato, assicurando il graduale riassorbimento con quote annuali e per un

massimo di 20 annualità, attraverso le seguenti modalità:

a) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successive modifiche e integrazioni;

b) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziati nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella Relazione illustrativa;

c) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento della restante quota del cinquanta per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

d) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito.

comma 2 – le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento.

Comma 3 - in deroga a quanto previsto dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro, gli enti locali possono attivare formule assicurative per prestazioni integrative a favore dei dipendenti in caso di contagio da COVID-19.

*Al riguardo, nel segnalare che l'emendamento risulta asistemico e microsettoriale, si esprime **parere contrario** in quanto la proposta comporta maggiori oneri per prestazioni a carico di amministrazioni pubbliche non compensati per ogni singola annualità. Inoltre, la modalità di recupero degli oneri recati dalla proposta emendativa su un orizzonte di 20 anni determina un disallineamento tra gli oneri medesimi e copertura finanziaria, risultando in contrasto con la vigente normativa contabile.*

In particolare si fa presente quanto segue.

Comma 1, primo periodo

Tale proposta, finalizzata a porre le risorse destinate al welfare aziendale al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n.75/2017 e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto legge n. 135/2018, determina un incremento della dinamica della spesa di personale non controllabile e con una evidente disomogenea distribuzione tra i vari enti a seconda dello stato di virtuosità finanziaria di ciascuno di essi, creando peraltro conseguenti ingiustificate disparità di trattamento tra i lavoratori appartenenti alle diverse amministrazioni a parità di CCNL applicato.

Inoltre, la proposta determina anche effetti emulativi da parte di altre pubbliche amministrazioni appartenenti a comparti di contrattazione diversi, nonché delle rispettive Organizzazioni Sindacali, per ottenere la medesima agevolazione anche

	<i>per gli analoghi istituti del welfare aziendale previsti ed introdotti con carattere di generalità da tutti i rinnovi contrattuali del triennio 2016-2018, con conseguenti nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.</i> <i>Sul punto, peraltro, si evidenzia che la proposta risulta contraddittoria anche rispetto alla situazione di criticità finanziaria che i comuni si trovano a dover fronteggiare per effetto dell'emergenza sanitaria e delle minori entrate che ne derivano, con un impatto fortemente negativo sulla tenuta dei rispettivi bilanci.</i> <i>Tanto premesso, si esprime parere contrario.</i> Comma 1, secondo periodo. <i>Al riguardo, si fa presente che la proposta emendativa nel prevedere che gli enti locali possono concedere ai propri dipendenti, iscritti a Casse di Previdenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, un contributo di solidarietà finalizzato esclusivamente al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai predetti dipendenti, per la copertura di tali oneri sottrae importanti risorse finanziarie già destinate dal legislatore a specifiche finalità e, pertanto, anche considerata l'assenza di rassicurazioni motivate circa l'insussistenza di carenze funzionali, si esprime parere contrario</i> Comma 3 <i>La proposta interviene in materia di welfare integrativo sconfinando nel perimetro negoziale in materia di trattamenti economici che il decreto legislativo n. 165/2001 demanda alla contrattazione collettiva, prevedendo peraltro la stipula di formule assicurative per prestazioni integrative a favore dei dipendenti in caso di contagio da COVID-19, senza alcuna quantificazione dei relativi oneri, peraltro privi di copertura, che sono pertanto posti direttamente a carico degli enti in aggiunta a quelli ordinariamente già previsti dalla contrattazione collettiva.</i> <i>Tanto premesso, si esprime parere contrario</i>
40.019	Introduce forme di esonero contributivo per i datori di lavoro che al termine del periodo di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale mantengono i livelli occupazionali del mese di febbraio 2020. <i>Al riguardo, si evidenzia che la proposta, non correttamente formulata, determina minori entrate contributive per esercizi successivi al 2021, e risulta priva della quantificazione degli oneri, nonché dell'indicazione della relativa copertura finanziaria. In assenza di una relazione tecnica che fornisca elementi di dettaglio al riguardo e individui idonea copertura, si esprime parere contrario</i>
40.017	La proposta riconosce ai datori di lavoro privati che hanno fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale disciplinati da norme emanate in conseguenza all'emergenza da COVID-19 un credito d'imposta determinato in misura pari all'importo del trattamento di fine rapporto maturato durante i periodi di integrazione salariale autorizzati e fruiti per i lavoratori dipendenti. Le modalità di attuazione della misura sono demandate a un decreto del Ministro del lavoro, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. <i>La disposizione appare suscettibile di comportare effetti finanziari negativi in termini di minori entrate tributarie, non quantificate e prive di idonea copertura. Pertanto, in assenza di una previsione di meccanismi di monitoraggio e controllo, nonché dell'indicazione di un limite di spesa che consenta di individuare idonea copertura del relativo onere, si esprime parere contrario.</i>

	<i>Occorre, inoltre, idonea relazione tecnica predisposta dal Dipartimento delle finanze di quantificazione del relativo onere.</i>
40.015	La proposta prevede l'erogazione a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale dei trattamenti di integrazione salariale in deroga anche in favore lavoratori dei servizi aeroportuali di terra esclusi dall'operatività del medesimo Fondo, con il riconoscimento delle spettanze arretrate non erogate per i mesi dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, con copertura degli oneri, pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 77, comma 7 del presente decreto L'attuazione della misura è demandata a un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. <i>Al riguardo, si segnala preliminarmente che la proposta appare mal formulata. Si chiede la predisposizione di una relazione tecnica al fine di valutare la congruità della quantificazione dell'onere in relazione alle finalità della disposizione, relativamente alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità</i>
40.29	Introduce il comma 8-bis che modifica i termini di durata massima delle prestazioni di integrazione salariale. <i>Determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati e non coperti. Si chiede la predisposizione di una relazione tecnica per la verifica degli effetti finanziari che scaturiscono dalla sospensione dell'applicazione degli articoli 4, 12, 22 e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in assenza della quale, si esprime parere contrario.</i> <i>Quanto alla proroga del divieto dei licenziamenti di cui al comma 9 dell'articolo 8 del DL 41/2021, si fa rinvio alle valutazioni politiche.</i>
40.014	Modifica i termini temporali del blocco dei licenziamenti di cui all'articolo 8, comma 9 del decreto 41/2021 proponendo una serie di misure di sostegno a favore dei datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID. Agli oneri pari a 2 miliardi di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 settembre 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2 miliardi per l'anno 2021. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte tramite DPCM variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi necessari. <i>Al riguardo nel rinviare alle valutazioni del Ministero del lavoro e dell'INPS per la corretta quantificazione degli oneri, si segnala la necessità della predisposizione della relazione tecnica che consenta di verificare la congruità della quantificazione degli oneri; in mancanza della RT, si esprime parere contrario.</i> <i>Si esprime parere contrario in ordine alla modalità di copertura finanziaria indicata che non risulta conforme alla vigente normativa contabile (articolo 17 legge 196/2009) che dispone in via esclusiva le modalità di copertura ammesse:</i>

	utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate. La modalità di copertura finanziaria proposta prevede, invece, genericamente che siano adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi (che non consentono peraltro di intervenire su autorizzazioni di spesa o parametri fissati per legge) tali da garantire le minori spese necessarie a compensare gli oneri della proposta normativa. La proposta non indica la platea delle Amministrazioni interessate, le tipologie e la natura di spese interessate risultando di fatto inattuabile. Si esprime inoltre parere contrario in merito alla previsione di adottare un DPCM per ridurre, in caso di mancata emanazione dei provvedimenti di revisione della spesa, l'entità delle agevolazioni fiscali vigenti che sono stabilite per legge. In merito a tale ultima copertura mediante il ricorso alle maggiori entrate rinvenienti da una revisione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, previsti a legislazione vigente, si esprime, in ogni caso, parere contrario sin d'ora essendo la copertura proposta, di natura programmatica, non congrua rispetto all'onere certo ed attuale determinato dall'emendamento.
40.020	Riconosce una indennità (in opzione alla NASPI) per i lavoratori portuali della regione Sardegna. Agli oneri pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. E' necessario acquisire apposita relazione tecnica per la valutazione degli oneri associati alla proposta e della congruità della copertura indicata. In assenza della stessa, parere contrario. Relativamente alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.
40.016	Riconosce un esonero contributivo fino al 31 dicembre 2021 in favore dei datori di lavoro del settore turismo che assumono lavoratori stagionali. Il comma 3 prevede che il datore di lavoro che assume il lavoratore con l'esonero contributivo di cui al comma 1 è tenuto a corrispondere un contributo a favore del lavoratore pari al 50 per cento dell'importo dell'esonero dal versamento di contributi previdenziali disciplinato dalla disposizione in esame. Prevede, altresì, che il predetto contributo sia esente dalla formazione della base imponibile dell'imposta sui redditi. <i>Sul tale punto sono necessarie le valutazioni del Dipartimento delle finanze.</i> Agli oneri pari a 340 milioni di euro per l'anno 2021 e 68 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 La proposta determina minori entrate contributive. Si chiede la predisposizione di una relazione tecnica che fornisca elementi di dettaglio in merito alla quantificazione degli oneri, pari a 340 milioni di euro per l'anno 2021 e 68 milioni di euro per l'anno 2022, in mancanza della quale non può che esprimersi parere contrario. Quanto alla copertura, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18,

	<i>comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si segnala che le risorse del Fondo sono preordinate al finanziamento di interventi previsti a legislazione vigente la cui distrazione potrebbe pregiudicare la realizzazione dei medesimi. Si rinvia pertanto alle valutazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</i>
40.45	Prevede misure di accesso alla cassa integrazione per le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione. Agli oneri nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41, e nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 42, comma 6 (<i>riferimento non idoneo per una copertura</i>). <i>La proposta determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per la quantificazione dei quali necessita apposita relazione tecnica; inoltre le coperture proposte sono non idonee rinviano genericamente ad altri articolo del decreto in esame. Allo stato, si esprime parere contrario.</i>
41.36 41.1 41.2 41.6 41.8 41.9 41.10 41.11 41.13 41.18 41.23 41.29 41.32	Estendono il periodo di vigenza del contratto di rioccupazione. <i>Si rappresenta che la proposta comporta oneri a carico della finanza pubblica, in termini di minori entrate contributive, non quantificati e privi di copertura. Si esprime parere contrario. E' necessaria relazione tecnica che fornisca elementi di dettaglio al riguardo e permetta una valutazione anche ai fini del reperimento della necessaria copertura.</i>
41.015	Prevede misure di esonero contributivo in favore delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate da imprenditori under 35. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma concorrono le risorse del Programma Next Generation EU <i>La proposta determina minori entrate contributive, non quantificate.. Con riferimento alla copertura finanziaria mediante utilizzo dei fondi assegnati al Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, che risponde a regole di programmazione e di utilizzo delle risorse disciplinate dall'art. 1, comma 1046, della L. 178/2020, si esprime parere contrario in quanto trattasi di risorse da destinare a un programma di interventi già approvati dall'Unione Europea e quindi non modificabili.</i>
41.029	Si propone l'introduzione di un credito d'imposta a favore delle imprese che investono in progetti di formazione professionale nelle nuove competenze, con particolare riferimento alle competenze digitali, e in progetti di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, riconosciuto nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e nel limite di spesa massima complessiva di 10 milioni per l'anno 2022 e 20 milioni per l'anno 2023. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge. Le modalità attuative della misura sono demandate a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

	<i>La disposizione comporta effetti finanziari negativi in termini di minori entrate tributarie, non quantificate in apposita relazione tecnica. Pertanto, è necessario acquisire relazione tecnica del Dipartimento delle finanze al fine di valutare la congruità della quantificazione, nonché la compatibilità con le misure già previste a legislazione vigente relative al credito d'imposta per la formazione del personale dipendente, di cui all'articolo 1, commi 46-56 della legge n. 265 del 2017, nonché all'articolo 1, commi 210 e seguenti, della legge n.170 del 2019.</i> <i>Ciò posto, stante la materia de qua, si rinvia al competente Dipartimento delle finanze In merito alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7: per l'anno 2022 si rinvia alle valutazioni politiche, segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità; per l'anno 2023, si esprime parere contrario considerato che il disposto dell'articolo 77, comma 7, ha effetti solo per l'anno 2021 e 2022.</i>
41.018	La proposta incrementa di 250 milioni di euro il Fondo Nuove Competenze e prevede che le citate risorse, da comprendere nel programma Piano Nazionale Nuove Competenze, siano individuate quali misure ritenute ammissibili al finanziamento dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU. <i>La disposizione comporta oneri pari a 250 mln di euro per l'anno 2021. La copertura dei predetti oneri è individuata nell'ambito del programma react EU. Al riguardo si esprime parere contrario in quanto la copertura è mal formulata ed inidonea.</i>
41.05 41.07 41.023 41.028	La proposta prevede che i contratti collettivi possano stabilire delle esigenze specifiche al ricorrere delle quali il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato può avere una durata superiore a 12 mesi, comunque non eccedente i ventiquattro mesi. Parere contrario Suscettibile di generare nuovi e maggiori oneri privi di copertura. E' necessaria relazione tecnica.
41.01	La proposta, al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, fissa al 31 dicembre 2022 il termine, attualmente fissato al 31 dicembre 2021 dall'articolo 177, comma 2, primo periodo, del "Codice dei contratti pubblici" di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro il quale i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice stesso, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare, una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, venga posticipato al 31 dicembre 2023. <i>Al riguardo, si evidenzia che con la pronuncia n. 5097 del 19/08/ 2020, il Consiglio di Stato ha ritenuto non manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 41, comma 1, 3, comma 2, e 97, comma 2 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art 177 e, nello specifico, dell'obbligo imposto ai concessionari (titolari di concessioni di importo pari o superiore a €. 150.000 non affidate mediante procedura ad evidenza pubblica) di dismettere l'intera concessione a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, per una quota all'80% dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alla concessione. Ciò posto, tenuto conto della rilevanza comunitaria della materia, pur segnalando che il suddetto termine è già stato precedentemente oggetto di analoga proroga, si</i>

	<i>rinvia alle valutazioni della competente Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, in ordine ai possibili profili di incompatibilità della proposta in esame con la normativa europea di settore e alle eventuali criticità da essa derivanti in termini di compressione dell'assetto concorrenziale, al fine di escludere l'apertura di eventuali procedure di infrazione, con conseguente condanna dello Stato italiano al pagamento di sanzioni ed insorgenza di oneri a carico dei saldi di finanza pubblica. Si rinvia altresì alle valutazioni del MIMS.</i>
42.17	La proposta estende ai lavoratori stagionali che hanno svolto attività all'estero e che sono in possesso del documento portatile U1 rilasciato dalle autorità competenti del medesimo Stato estero la fruizione dell'indennità una tantum, pari a 1.600 euro, riconosciuta dal decreto in esame in favore dei lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo. Agli oneri valutati in 29 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. <i>Al riguardo, si chiede la predisposizione della relazione tecnica che consenta di verificare la congruità della quantificazione degli oneri e che ne permetta una valutazione anche ai fini della copertura, in mancanza della quale non può che esprimersi parere contrario. In ordine alla copertura, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nel ribadire che la disposizione risulta mal formulata individuando una decorrenza degli oneri dal 2021, si segnala che le risorse del suddetto Fondo sono preordinate al finanziamento di interventi previsti a legislazione vigente la cui distrazione potrebbe pregiudicare la realizzazione dei medesimi. Si rinvia pertanto alle valutazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</i>
42.7	La proposta estende ai lavoratori dipendenti con contratto di lavoro intermittente, anche a tempo determinato, del settore del <i>catering</i> per eventi che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, la fruizione dell'indennità una tantum, pari a 1.600 euro, riconosciuta dal decreto in esame in favore dei lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo. <i>Al riguardo, si segnala preliminarmente che il comma 3, lettera b), dell'articolo in esame, già prevede il riconoscimento dell'indennità a favore dei lavoratori intermittenti, si chiede pertanto la predisposizione di una relazione tecnica che fornisca chiarimenti al riguardo, e che quantifichi i maggiori oneri derivanti dall'ampliamento della platea dei beneficiari dell'indennità. L'emendamento è suscettibile di comportare oneri non coperti, Allo stato, si esprime parere contrario.</i>
42.10 42.16	- L'emendamento esonera dalla tassazione i contributi e le indennità di qualsiasi natura, anche integrativi o aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla disciplina statale, erogati, in via eccezionale, dalle regioni e dalle province autonome, in base a disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati con oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. <i>Le disposizioni comportano effetti finanziari negativi in termini di minori entrate</i>

	<i>tributarie, non quantificate e prive di idonea copertura. Sul punto sono necessarie le valutazioni del Dipartimento delle finanze in merito ai possibili effetti finanziari negativi derivanti dalla disposizione, in assenza delle quali si esprime parere contrario.</i>
42.03	Prevede la possibilità di erogare voucher per i compensi di lavoro occasionale nel settore del turismo. <i>L'emendamento comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e non coperti anche in termini di minori entrate contributive e dei premi INAIL. In assenza di relazione tecnica, si esprime parere contrario.</i>
42.09	La proposta emendativa in esame prevede il riconoscimento di un'indennità omnicomprensiva, pari ad euro 3.000 annui per le annualità 2020 e 2021, a favore del personale educativo assistenziale nelle scuole e dei docenti specializzati di cui al comma 3, dell'articolo 13, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, nei casi in cui abbiano subito una sospensione involontaria del rapporto di lavoro (nel periodo compreso dal 1 marzo 2020 alla data di entrata in vigore del presente provvedimento). Il fabbisogno finanziario conseguente a tale iniziativa è valutato in euro 180.000.000 e si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione). <i>Preliminarmente si evidenzia che la proposta emendativa, assume natura microsettoriale in quanto è rivolta esclusivamente ad una circoscritta categoria di personale del settore educativo ed assistenziale degli enti locali e, pertanto, è suscettibile di determinare inevitabili effetti emulativi da parte delle altre categorie che si sono trovate nella medesima condizione.</i> <i>Al riguardo, occorre apposita relazione tecnica di quantificazione dell'onere al fine di verificare la congruità dell'onere. Allo stato si esprime parere contrario.</i> <i>Relativamente alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
43.20	Amplia la platea dei beneficiari dell'esonero contributivo per i lavoratori del settore turismo di cui all'articolo 43 del decreto in esame. Il maggiore onere viene quantificato in 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 18 milioni per l'anno 2023 . <i>Si chiede la predisposizione di una relazione tecnica che consenta di verificare la congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione, in mancanza della quale si esprime parere contrario.</i> <i>In ordine alla copertura proposta mediante utilizzo dell'indebitamento autorizzato dalle Camere con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento di aprile 2021 si esprime parere contrario, in quanto risulta insufficiente per la copertura degli oneri derivanti dalla proposta in esame, tenuto conto che tali risorse sono state quasi interamente impiegate nell'ambito di due provvedimenti (DL 59/2021 e DL 73/2021).</i>
43.30	Amplia la platea dei beneficiari dell'esonero contributivo per i lavoratori del settore turismo di cui all'articolo 43 del decreto in esame. <i>Al riguardo, si evidenzia che la proposta determina minori entrate contributive e non apporta modifiche ai limiti di spesa indicati ai commi 4 e 6. Si rappresenta la necessità della predisposizione di una relazione tecnica che quantifichi gli oneri derivanti dalla disposizione, che non presenta alcuna copertura finanziaria. In assenza di relazione tecnica, si esprime parere contrario. Si segnala infine la</i>

	<i>necessità di una modifica della rubrica dell'articolo.</i>
43.9	Amplia la platea dei beneficiari dell'esonero contributivo per i lavoratori del settore turismo di cui all'articolo 43 del decreto in esame. <i>Al riguardo, si evidenzia che la proposta determina minori entrate contributive e non apporta modifiche ai limiti di spesa indicati ai commi 4 e 6. Si rappresenta la necessità della predisposizione di una relazione tecnica che quantifichi gli oneri derivanti dalla disposizione, che non presenta alcuna copertura finanziaria. In assenza di relazione tecnica, si esprime parere contrario.</i>
43.33	Con riferimento all'articolo 100 del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, l'emendamento in parola prevede, alle lettere da a) ad e) del comma 1-bis, l'applicabilità del meccanismo di definizione agevolata del contenzioso ai procedimenti giudiziari o amministrativi concernenti il pagamento dei canoni richiesti a <i>qualsiasi titolo</i> (quindi potenzialmente anche in relazione ai procedimenti che non siano scaturiti dall'applicazione dei c.d. canoni OMI); l'applicazione dell'"abbattimento", pari al 30 (pagamento in unica soluzione) o al 60 per cento (pagamento rateale), previsto dalla norma agevolativa di cui trattasi, non solamente sulla quota del canone riguardante l'utilizzo delle pertinenze demaniali marittime, ma su <i>tutte</i> le somme richieste a <i>qualsiasi titolo</i>; infine, la deducibilità di <i>tutte</i> le somme già versate, quindi anche delle somme eventualmente versate per i c.d. canoni 'tabellari'. <i>Ciò posto, si segnala che la proposta appare suscettibile di comportare effetti finanziari negativi in termini di minori entrate erariali rivenienti dai canoni delle concessioni demaniali marittime, non quantificate e prive di idonea copertura finanziaria. Ad ogni buon conto, si fa rinvio anche alle valutazioni dell'Agenzia del demanio.</i> La lett. f) del comma 1-bis introduce il comma 7-bis all'art. 100 del citato decreto-legge n. 104/2020, prevedendo che <i>"La domanda di definizione agevolata di cui al precedente comma si intende proposta anche per l'annualità del canone 2020, salvo che alla data di approvazione della presente legge non sia stata già richiesta con provvedimento non contestato. L'importo da versare sarà determinato su tutto il canone richiesto, dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo"</i>. <i>Al riguardo, si segnala che la proposta, nel prevedere l'applicabilità del meccanismo di definizione agevolata anche in relazione ai canoni relativi all'annualità 2020, salvo che alla data di approvazione della presente legge non sia stata già richiesta con provvedimento non contestato, appare suscettibile di comportare effetti finanziari negativi in termini di minori entrate erariali rivenienti dai canoni delle concessioni demaniali marittime, non quantificate in apposita relazione tecnica e prive di idonea copertura finanziaria. Ad ogni buon conto, è necessario acquisire la relazione tecnica dell'Agenzia del demanio, al fine di quantificare l'onere derivante dalla disposizione, allo stato non stimato e privo di copertura finanziaria. Si esprime parere contrario.</i> <i>Infine, si segnala che la proposta non è coerente con il contenuto dell'articolo 43. Si rileva, inoltre, che l'emendamento non sembra essere conferente con l'oggetto del decreto legge in conversione nonché con la rubrica dell'articolo in commento, dovendo ogni disposizione introdotta in sede di conversione essere collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge stesso. La proposta, peraltro, risulta mal formulata, laddove, al riguardo del riferimento normativo della disposizione che si intende modificare, è indicato l'articolo 100 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, piuttosto che l'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.</i>

43.5 43.17 43.22 43.23 43.37 43.38	Estendono le misure di decontribuzione di cui all'articolo 7 del decreto legge 104/2020 alle assunzioni effettuate nel periodo 25 maggio-31 dicembre 2021. Il comma 6-ter prevede che alle minori entrate derivanti dal comma precedente, si provvede attingendo alle risorse previste dal comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. <i>Le proposte emendative determinano minori entrate contributive non quantificate e con copertura non idonea. Pertanto, si esprime parere contrario.</i> <i>Inoltre, si evidenzia che le disposizioni risultano mal formulate in quanto determinano effetti retroattivi, laddove prevedono l'applicazione dell'esonero per le assunzioni effettuate dal 25 maggio 2021, senza peraltro alcuna quantificazione degli oneri. In assenza di una relazione tecnica che fornisca elementi di dettaglio al riguardo e in assenza di idonea copertura, si esprime parere contrario.</i>
43.014	Misure di sostegno al settore della ristorazione collettiva”. La proposta istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dalla sospensione e dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei servizi di ristorazione collettiva. Le modalità di assegnazione del contributo, che spetta a condizione di una riduzione del fatturato dell'impresa superiore al 30 per cento nel corso del 2020 rispetto all'anno precedente, sono demandate a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto. <i>Al riguardo, occorre apposita relazione tecnica di quantificazione dell'onere al fine di verificare la congruità della copertura proposta.</i> <i>Relativamente alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
43.06	L'emendamento concede alle regioni la possibilità di stipulare polizze assicurative (con durata dalle ore ventiquattro della data di stipulazione della relativa polizza sino alle ore ventiquattro del 31 dicembre 2021) relative all'assistenza sanitaria per il rimborso delle spese mediche legate al COVID-19, per prestazioni erogate dalle strutture del servizio sanitario nazionale, e al rimborso dei costi di prolungamento del soggiorno in favore dei turisti stranieri non residenti in Italia, né nella Repubblica di San Marino o nello Stato della città del Vaticano, che contraggano la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) durante la loro permanenza sul territorio regionale quali ospiti di strutture turistico ricettive. A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo, denominato «Fondo straordinario per il sostegno al turismo», con dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

	<i>Al riguardo, occorre apposita relazione tecnica di quantificazione dell'onere al fine di verificare la congruità della copertura proposta.</i> <i>Relativamente alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
43.01	Prevede misure di decontribuzione per i datori di lavoro che, negli anni 2021, 2022 e 2023, assumono dottori di ricerca. Agli oneri pari a 250 milioni di euro, che stabilisce limite massimo di spesa, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato dalla presente legge. <i>La proposta, non correttamente formulata, determina minori entrate contributive su più esercizi.</i> <i>Andrebbe indicato l'onere per ciascuno degli anni del triennio anche al fine di verificare la congruità della copertura finanziaria proposta. Allo stato si esprime parere contrario.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, nell'ipotesi che l'onere sia ripartito in misura uguale per ciascuno degli anni del triennio, si fa presente quanto segue: per gli anni 2021 e 2022 si rinvia alle valutazioni politiche, segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità; per l'anno 2023, si esprime parere contrario considerato che il disposto dell'articolo 77, comma 7, ha effetti solo per l'anno 2021 e 2022.</i>
45.3	Estende l'ambito applicativo della proroga della CIGS per cessazione disposta dall'articolo 45 del decreto in esame. Agli oneri pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. <i>La proposta emendativa determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto, si chiede la predisposizione di una relazione tecnica che consenta di verificare la congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro per l'anno 2022, in mancanza della quale si esprime parere contrario.</i> <i>Relativamente alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
45.4 45.1 45.5	Estende la prevista proroga della CIGS per cessazione di attività, anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo, di cui all'articolo 94 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. <i>Al riguardo, si evidenzia che la proposta è onerosa e risulta priva della quantificazione degli oneri, nonché dell'indicazione della relativa copertura finanziaria. In assenza di una relazione tecnica che fornisca elementi di dettaglio al riguardo e permetta una valutazione anche ai fini della copertura, si esprime parere contrario.</i>
45.06	Estende ai professionisti associati in rete sono assimilati alle piccole e medie imprese, i benefici delle agevolazioni previste dai fondi europei FSE e FERS, dei

	programmi operativi 2022 POR e POS. Prevede inoltre che i professionisti possano accedere a finanziamenti a fondo perduto, pari al 50 per cento delle spese fino a un massimo di 25 mila euro per l'avvio dell'attività e del programma di rete, tramite bandi nazionali o regionali alla cui copertura si provvede mediante autorizzazione di spesa e corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77 del presente decreto.. <i>Al riguardo, nel far presente che occorre apposita relazione tecnica al fine di valutare la congruità della quantificazione dell'onere di 25.000 euro in relazione alle finalità della disposizione, relativamente alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della l. n. 190/2014, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i> Istituisce, infine, lo sportello <i>on line</i> dedicato ai finanziamenti e ai programmi dell'Unione europea. <i>In merito occorre acquisire apposita relazione tecnica che dimostri l'asserita neutralità finanziaria, indicando le risorse a legislazione vigente con cui si farà fronte all'implementazione e il funzionamento di tale sportello on line.</i>
46.3 46.8	L'emendamento prevede una ulteriore autorizzazione di spesa pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 in aggiunta a quella già prevista dall'articolo 46, comma 1, del decreto legge n. 73/2021, pari ad euro 70 milioni per l'anno 2021, per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019. Inoltre, viene previsto che a tale ulteriore spesa si provveda mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019. <i>Al riguardo, si segnala preliminarmente che la disposizione prevede oneri a regime, nel contesto di un provvedimento destinato a sopperire situazioni emergenziali. Inoltre, si fa presente che l'articolo 46, comma 1, del decreto legge n. 73/2021 (DL SOSTEGNI BIS) ha già stanziato, per l'anno 2021, risorse pari a 70 milioni di euro per le spese di funzionamento dei Centri per l'impiego. Pertanto, nel segnalare la necessità di una relazione tecnica con cui si giustifichi l'esigenza dell'importo incrementale, relativamente alla copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 (Fondo per il reddito di cittadinanza), si fa rinvio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per accertare che l'utilizzo a copertura delle risorse di cui al menzionato Fondo non pregiudichi la realizzazione degli interventi programmati a legislazione vigente a valere sul medesimo</i>
46.07	Nello stabilire che l'assegno di ricollocazione possa essere spendibile anche presso le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, l'emendamento prevede che a decorrere dal 30 settembre 2021 le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore possano promuovere, nella propria offerta formativa, percorsi di formazione continua, anche breve, della durata di un semestre, di due semestri e di quattro semestri, destinati ai lavoratori delle imprese, che necessitano di riqualificare e aggiornare le proprie competenze e conoscenze con riferimento alle nuove tecnologie.

	Prevede quindi l'incremento di ulteriori 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 298 della legge n. 178 del 2020 per l'istruzione e formazione tecnica superiore. Le risorse per far fronte agli oneri pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono individuate nell'ambito delle misure ritenute ammissibili al finanziamento dalla Commissione europea nell'ambito del programma <i>React EU</i>. <i>Si chiede la predisposizione di una relazione tecnica che consenta di verificare la congruità della quantificazione degli oneri, pari a 35 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, specificando separatamente gli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui ai commi 2 e 3 della proposta. In mancanza della relazione tecnica, si esprime parere contrario.</i> <i>Quanto alla copertura proposta, nell'ambito delle misure ritenute ammissibili al finanziamento dalla Commissione europea nell'ambito del programma <i>React EU</i>, si esprime parere contrario in quanto la copertura è mal formulata ed inidonea.</i>
46.06	La disposizione prevede che l'ANPAL, promuove, previa intesa con la conferenza Stato Regioni, percorsi di aggiornamento e formazione, anche in forma telematica, a favore del personale assunto dai Centri per l'impegno a seguito dell'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei suddetti Centri. <i>In via preliminare, si fa presente che la proposta emendativa non ritiene conto degli emendamenti 46.3 – 46.8, finalizzati ad ottenere maggiori stanziamenti per l'anno 2022 l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, oltre a quelli già stanziati per l'anno 2021'articolo 46, comma 1, del decreto legge n. 73/2021 (DL SOSTEGNI BIS)</i> <i>Al riguardo, si ritiene necessario integrare la norma con apposita clausola di invarianza finanziaria corredata da relazione tecnica che dia conto dei soggetti coinvolti nelle previste attività di aggiornamento e formazione e della idoneità delle strumentazioni informatiche necessarie, volta a prevedere che l'attività di formazione in capo all'Anpal avvenga con le risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, in assenza della quale si esprime parere contrario</i>
46.05	Prevede che, a decorrere dal 30 ottobre 2021, sia istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una piattaforma informatica, al fine di facilitare percorsi di incrocio di domanda e offerta di lavoro. I dati registrati sulla citata piattaforma sono condivisi anche tra i Centri dell'impiego, l'INPS, l'INAIL, l'ISTAT, nonché dall'Ispettorato del lavoro per le attività di controllo. All'interno della piattaforma digitale, è istituita una Sezione informatica dedicata alla domanda-offerta nel settore delle attività stagionali. <i>Al riguardo, si fa presente che l'istituzione della piattaforma informatica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dalla sua istituzione nonché costi, di carattere permanente, per la gestione della piattaforma stessa nel lungo periodo, allo stato non quantificati e privi di copertura finanziaria.</i> <i>Pertanto, in assenza di relazione tecnica che dimostri l'invarianza di spesa, si esprime parere contrario</i>
46.08	Proroga al 31 dicembre 2021 il termine per la sottoscrizione degli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro i cui relativi oneri sono a carico del Fondo Nuove Competenze istituito con l'articolo 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n.

	34 e prorogato dall'articolo 4 del decreto legge 104 del 14 agosto 2020. Il termine entro il quale devono essere presentate le domande di accesso al citato Fondo è fissato al 31 dicembre 2021, al fine di garantire la conclusione delle procedure di rendicontazione e di spesa entro il 30 giugno 2022. <i>Al riguardo, occorre acquisire apposita relazione tecnica da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di valutare gli effetti finanziari della disposizione in esame e di valutare se la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per la sottoscrizione degli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a carico del Fondo medesimo. In assenza della relazione tecnica, si esprime parere contrario. Si rinvia, anche, alle valutazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</i>
47.010	La proposta prevede che, relativamente al 2020, per i professionisti e lavoratori autonomi nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la regolarità contributiva per il 2020 può essere certificata con la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, entro il termine differito al 31 dicembre 2022. <i>Al riguardo, si osserva che tale differimento potrebbe determinare ritardi nei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, da parte dei datori di lavoro autonomo.</i> <i>Tenuto conto che la proposta appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica in termini di minori entrate contributive, non quantificate e prive di idonea copertura finanziaria, si esprime parere contrario. Si fa rinvio all'Agenzia delle entrate.</i>
47.01	La proposta prevede che gli atti di recupero coattivo degli alloggi di servizio del Ministero della difesa adottati ai sensi dell'articolo 333 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, siano sospesi fino al 31 dicembre 2021. <i>Preliminarmente, si rileva che l'emendamento non sembra essere conferente con l'oggetto del decreto legge in conversione, dovendo ogni disposizione introdotta in sede di conversione essere collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge stesso.</i> <i>Tanto premesso, si osserva che secondo quanto previsto dall'articolo 313, DPR 15 marzo 2010, n. 90, gli alloggi di servizio di cui sopra costituiscono oggetto di concessione amministrativa. Tale concessione ha carattere oneroso e, difatti, il successivo articolo 335 individua criteri per la determinazione del canone dovuto. Il decreto sopra citato, inoltre, prevede che la concessione cessi con la perdita del titolo che ne giustifica l'adozione e, di conseguenza, che il concessionario debba lasciare l'alloggio libero da persone e cose entro novanta giorni dalla data di perdita del titolo. In mancanza, è emessa ordinanza di recupero coattivo.</i> <i>Ai sensi dell'art. 286, comma 3-bis, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, tuttavia, in caso di mancato rilascio, con decreto del Ministro della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, si provvede alla rideterminazione del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio sulla base dei prezzi di mercato ovvero delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.</i>

	<i>La modifica proposta, nel sospendere gli atti di recupero di tali alloggi, sembra escludere la rideterminazione del canone ed il successivo versamento delle relative maggiorazioni all'entrata del bilancio dello Stato, determinando una rinuncia a maggior gettito.</i> <i>Per le ragioni esposte, si esprime parere contrario.</i> <i>Si fa rinvio, in ogni caso, al Ministero della difesa.</i>
48.1 48.17	La proposta mira ad incrementare di 10 milioni di euro il fondo di cui all'articolo 48, comma 1, del presente decreto. Le predette risorse sono destinate all'istituzione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di Scuole dei mestieri nell'ambito dei settori di specializzazione industriale ed artigianale del territorio, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed in raccordo con le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nell'ambito di riferimento. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. <i>Al riguardo, si rappresenta la necessità di acquisire apposita relazione tecnica che dia dimostrazione dei criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri recati dalla proposta nonché della congruità degli stessi.</i> <i>Limitatamente alla copertura prescelta, si rinvia alle valutazioni politiche, segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i> <i>Si rinvia, in ogni caso, alle valutazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</i>
48.03	La proposta introduce agevolazioni fiscali per i costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti nel periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2020. In particolare, dispone una maggiorazione del costo fiscale di acquisizione nella misura del 100 per cento per le spese relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle predette attività di formazione attraverso corsi di specializzazione. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si intende provvedere ai sensi dell'articolo 77. <i>Al riguardo, si rappresenta la necessità di acquisire apposita relazione tecnica del Dipartimento delle finanze, che dia conto dei criteri utilizzati per la quantificazione dell'onere e della congruità degli stessi, e valuti, al contempo, il coordinamento con le altre agevolazioni fiscali riconosciute a legislazione vigente per le stesse attività.</i> <i>In ordine alla copertura proposta mediante utilizzo dell'indebitamento autorizzato dalle Camere con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento di aprile 2021, si esprime parere contrario, in quanto risulta insufficiente per la copertura degli oneri derivanti dalla proposta in esame, tenuto conto che tali risorse sono state quasi interamente impiegate nell'ambito di due provvedimenti (DL 59/2021 e DL 73/2021).</i>
49.01	La proposta emendativa prevede che la Regione Liguria possa erogare anche nel 2021, nel limite di spesa 1,5 milioni per lo stesso anno, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale.

	Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si intende provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7. E' necessaria RT per la valutazione della congruità dell'onere rispetto al previsto intervento. In assenza parere contrario. <i>Limitatamente alla copertura prescelta, si rinvia alle valutazioni politiche, segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
50.2 50.03	La proposta emendativa prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano autorizzano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, a procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al reclutamento straordinario anche di assistenti sanitari. <i>Al riguardo, sotto il profilo ordinamentale, si nutrono perplessità in ordine all'utilizzo degli assistenti sanitari nelle attività di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro, tenuto conto che tale figura espleta attività rivolte alla persona, alla famiglia e alla collettività, e non anche di vigilanza negli ambienti e nei luoghi di lavoro.</i> <i>Ciò posto, si rappresenta la necessità di acquisire idonea relazione tecnica che chiarisca la portata innovativa e la finalità della disposizione, nonché l'utilizzo della predetta figura nell'ambito delle citate attività di prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro.</i> <i>Si fa presente, infine, che la proposta è suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e privi di copertura finanziaria.</i> <i>Pertanto, allo stato, si esprime parere contrario.</i>
50.037	La disposizione prevede particolari benefici di natura fiscale in favore di docenti o ricercatori che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea. In particolare, tali categorie possono optare, dietro versamento di un importo parametrato ai redditi prodotti in Italia, per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), punto 3-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si intende provvedere: a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 77, comma 7, del presente decreto; b) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. <i>Al riguardo, è necessario acquisire apposita relazione tecnica del Dipartimento delle finanze, al fine di valutare la congruità della quantificazione, nonché le</i>

	valutazioni dell'Agenzia delle entrate. In assenza si esprime <i>parere contrario</i>. Per quel che concerne la copertura indicata alla lettera a), si fa rinvio alle valutazioni politiche, segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità. Viceversa, per quel che concerne la copertura indicata alla lettera b), si fa rinvio alle valutazioni della PCM.
50.051 50.061	Si prevede che il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione possono procedere all'assunzione a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, di tirocinanti già rientranti in percorsi di formazione e utilizzati nell'ambito di attività presso le proprie sedi della regione Calabria nei limiti delle risorse e a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. <i>In via preliminare, si segnala che la proposta, qualora per il positivo apprezzamento politico avesse ulteriore corso, sarebbe suscettibile di generare richieste emulative da parte delle altre amministrazioni pubbliche escluse dalla proposta stessa e di determinare nuovo precariato, con inevitabili ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.</i> <i>Quanto alla riserva esclusiva prevista a favore dei tirocinanti individuati nella proposta, si fa presente che tale riserva si pone in contrasto con la necessità di garantire, nelle procedure di reclutamento di personale, un adeguato accesso dall'esterno, così come previsto dall'articolo 97 della Costituzione e dall'articolo 35, del d.lgs. n.165/2001, che trovano applicazione anche nel caso di assunzioni a tempo determinato per effetto del rinvio a tale norma da parte dell'art. 36 del medesimo d.lgs. n. 165/2001.</i> <i>Nel merito dell'iniziativa, si fa presente che la proposta emendativa è formulata in modo generico, non essendo indicato il contingente di personale che si intende assumere, né la durata dei contratti a tempo determinato che le citate amministrazioni sarebbero autorizzate a stipulare, né la retribuzione che verrebbe corrisposta agli interessati.</i> <i>Inoltre, introduce oneri qualificati di parte corrente i quali non possono essere coperti con risorse di conto capitale come quelli del Fondo sviluppo e coesione. Appare, inoltre, non conferente il riferimento, di cui alla lettera c,) al finanziamento a valere sul FSC quale condizione ai fini delle previste assunzioni. E' necessaria RT.</i> <i>Per le ragioni esposte, si esprime parere contrario.</i>
50.029	La proposta prevede l'inserimento dell'art. 50 bis, recante "Disposizioni relative all'Istituto nazionale della previdenza sociale". In particolare, il comma 1 del nuovo articolo dispone che l'INPS, per l'anno 2021, possa incrementare la propria capacità di spesa per l'acquisto di beni e servizi in misura non superiore a 45 milioni di euro rispetto al valore medio sostenuto per l'acquisto di beni e servizi negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi bilanci deliberati, al fine di sviluppare i servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate ai lavoratori in relazione all'emergenza epidemiologica COVID. <i>Preliminarmente, si evidenzia che tale proposta era stata già presentata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in occasione di precedenti sessioni normative e in particolare, già assentita per l'anno 2020, nella misura massima del limite di 68 milioni di euro.</i>

Peraltro, anche per l'esercizio 2021, a seguito di quanto disposto dall'art. 77 del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), risulta concessa all'INPS la possibilità di derogare al valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi, nel limite annuo massimo di 45 milioni di euro.

Pertanto, la disposizione normativa è vigente e la sua riproposizione è ultronea e duplicatoria di un intervento che ha già acquisito efficacia.

*Si esprime, pertanto, **parere contrario** all'ulteriore corso della proposta emendativa.*

Il **comma 2** apporta modifiche all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.

In particolare, si prevede che il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente la verifica annuale delle situazioni reddituali relative ai periodi di imposta 2017 e 2018, sia prorogato al 31 dicembre 2021 nei confronti dei pensionati INPS.

Si rinvia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il successivo **comma 3** modifica il comma 3 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, concernente il processo di internalizzazione dei servizi di *contact center* multicanale dell'INPS, affidati alla società "Inps Servizi S.p.A.", controllata dal medesimo ente di previdenza, disponendo che i componenti del consiglio di amministrazione della suddetta partecipata possano anche essere dipendenti della controllante.

Al riguardo, occorre evidenziare che l'articolo 11, comma 8, del "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), di cui decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, prevede che "Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori".

La ratio della disposizione, emerge con chiarezza dalle interlocuzioni che hanno condotto alla stesura della norma vigente la quale, nella prima versione, stabiliva che il divieto operasse nei confronti di tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

In tale ambito va sottolineato l'intervento del Consiglio di Stato che, nel rimarcare il rilievo della norma avente il chiaro fine di evitare possibili conflitti di interessi, ha suggerito, onde evitare possibili violazioni del principio costituzionale di ragionevolezza, di limitare l'ambito applicativo del divieto ai soli "dipendenti delle amministrazioni titolari delle partecipazioni pubbliche".

Dello stesso tenore il dossier del Senato della Repubblica del maggio 2016, nel quale si sottolinea che "Mentre è evidente la finalità (volta ad evitare possibili conflitti di interesse) di impedire che dirigenti del medesimo ente che svolge funzioni di controllo rispetto all'attività di una società controllata assumano incarichi di amministratore in quest'ultima società, non risulta di immediata

	comprensione la ratio di un'eventuale esclusione di tutti i dipendenti pubblici". Tali concetti sono stati ripresi anche dalla Corte dei conti, la quale, tra le altre, nella delibera della sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta n. 7/2017 ha segnalato che "il comma 8 prevede, infatti, due casistiche ben distinte e non sovrapponibili, quali rispettivamente: il divieto per i dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di quella titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza di assumere incarichi di amministratore di società a controllo pubblico; la possibilità, invece, per i dipendenti della società controllante, in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione, di rivestire l'incarico con l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza". Appare, altresì, utile ricordare che l'articolo 1, comma 4, del citato TUSP, prevede che restino ferme "le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse". Da tutto ciò ne discende che le uniche deroghe consentite paiono essere quelle relative alle società di "diritto singolare" preesistenti al TUSP. Tutto ciò posto, tenuto conto che il TUSP ha introdotto una riforma di carattere organico e sistematico con cui il legislatore ha dettato una disciplina vincolistica generale relativa alla gestione delle partecipazioni pubbliche in applicazione di criteri generali di sana gestione e di razionalità economica direttamente discendenti dal principio costituzionale di buon andamento (art. 97 Cost.) a tutela delle risorse pubbliche, considerato il chiaro contrasto della proposta emendativa in esame con l'articolo 11, comma 8 del predetto TUSP, si esprime parere contrario. Si fa rinvio anche alle valutazioni del Dipartimento del Tesoro.
50.05	L'emendamento interviene sulla lettera i-septies), comma 1, dell'articolo 15, del TUIR. In particolare, si estende a regime al 30 per cento la misura della detrazione relativa alle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, nonché l'importo massimo detraibile, fissato in euro 15.000. Per gli anni 2021 e 2022, la percentuale della detrazione è aumentata al 50 per cento. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si intende far fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dal presente decreto. Al riguardo, si rileva che la disposizione comporta oneri quantificati solo parzialmente. Pertanto, si esprime parere contrario, non essendo quantificati e rimanendo privi di copertura gli oneri per gli anni successivi al 2022. Si rinvia, in ogni caso, alle valutazioni del Dipartimento delle finanze, anche in merito alla congruità della quantificazione proposta per gli anni 2021 e 2022. Limitatamente alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.

50.027	La proposta emendativa mira ad estendere la tutela INAIL per i danni derivanti dagli infortuni sul lavoro e dalle malattie professionali. <i>In assenza di relazione tecnica che dimostri l'invarianza di spesa o quantifichi oneri (non coperti nell'attuale formulazione), si esprime parere contrario.</i>
50.02	La proposta emendativa mira ad escludere l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ai prodotti sanitari e igienici femminili. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si intende provvedere mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dal presente decreto. <i>Al riguardo, si fa presente che la disposizione comporta oneri quantificati solo parzialmente nella proposta, non essendo quantificati e rimanendo privi di copertura gli oneri per gli anni successivi all'anno 2021.</i> <i>Pertanto, si esprime parere contrario.</i> <i>Si rinvia, in ogni caso, alle valutazioni del Dipartimento delle finanze anche in merito alla congruità della quantificazione proposta per l'anno 2021.</i> <i>Limitatamente alla copertura prescelta, si rinvia alle valutazioni politiche, segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
50.056 50.052	Le proposte normative prevedono che, al fine di garantire la proroga delle attività rientranti nei percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga nella regione Calabria, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2021. Alla copertura dei predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. <i>Nel segnalare la necessità di una relazione tecnica che giustifichi l'importo di 10 milioni in relazione alla platea dei soggetti destinatari, per quanto riguarda la copertura finanziaria si esprime parere contrario in quanto la proposta esaminata introduce oneri qualificati di parte corrente i quali non possono essere coperti con risorse di conto capitale come quelli del Fondo sviluppo e coesione.</i> <i>Si rinvia, altresì, al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</i>
51.02	La proposta emendativa ha ad oggetto l'aggiunta di un articolo 51-bis. Quest'ultimo prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10%, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per le prestazioni di trasporto urbano di persone mediante noleggio e locazione di servizi di trasporto in modalità condivisa (servizi di cosiddetta "sharing mobility", ad esempio car sharing, scooter sharing, bike sharing e monopattini in sharing). Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 9 milioni di euro per l'anno 2021, si intende provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 77 del presente articolo. <i>Al riguardo, si richiede la predisposizione di apposita relazione tecnica a cura del Dipartimento delle finanze, affinché valuti l'esatta quantificazione dell'onere recato. In assenza parere contrario.</i> <i>Relativamente alla copertura proposta, si fa rinvio alle valutazioni politiche,</i>

	<i>segnalando che la stessa è indicata anche per altri emendamenti.</i>
51.08 51.09	La proposta prevede che sia concesso in favore del comune di Roma Capitale un contributo straordinario di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato alla copertura finanziaria degli interventi volti al completamento del trasferimento dei poteri a Roma Capitale ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n.156. <i>La proposta comporta oneri privi di copertura finanziaria. Si esprime, pertanto, parere contrario.</i>
51.07	La proposta prevede un articolo aggiuntivo che dispone la proroga fino al <u>31 giugno 2022</u> dei termini per il ricorso alla convenzione Consip Autobus 3 del 2 agosto 2018. <i>Al riguardo si rappresenta la necessità di riformulazione dell'emendamento che limiti al 31.12.2021 la proroga richiesta. Si fa rinvio alle valutazioni del MIMS.</i>
52.1 52.36 52.37 52.20 52.5 52.40 52.35	La proposta, al comma 1, intende rifinanziare il fondo istituito presso il Ministero dell'interno di un importo pari a 500 milioni per il 2021 e di un importo pari a 1000 milioni per gli anni 2021 e 2022. Essa prevede, inoltre, l'aggiunta di un comma 1-ter in cui si prevede che gli importi eventualmente non utilizzati del Fondo di cui al comma 1 restano nelle disponibilità del Ministero dell'interno, per essere assegnati nel 2022 agli enti locali sulla base dei seguenti criteri direttivi, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali. <i>Con riferimento alla copertura finanziaria proposta ai sensi dell'articolo 77, mediante utilizzo dell'indebitamento autorizzato dalle Camere con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento di aprile 2021, si esprime parere contrario, in quanto risulta insufficiente per la copertura degli oneri derivanti dalla proposta in esame, tenuto conto che tali risorse sono state quasi interamente impiegate nell'ambito di due provvedimenti (DL 59/2021 e DL 73/2021).</i> La proposta prevede, inoltre, l'aggiunta di un comma 1-bis che, nelle more del riparto del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 52 e dell'individuazione delle modalità di applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021, rinvia dal 31 luglio 2021 al 30 settembre 2021 il termine per la verifica degli equilibri 2021 di cui all'articolo 193 del TUEL per gli enti che hanno ricevuto le anticipazioni di liquidità, disponendo che in tale sede sia effettuato l'adeguamento dei risultati del rendiconto 2020 e del bilancio di previsione 2021-2022 alla predetta sentenza n. 80 del 2021. <i>Al riguardo, si rappresenta che la proposta normativa comporta:</i> • <i>l'approvazione in via provvisoria del rendiconto 2020 in contrasto con l'ordinamento contabile, secondo cui il rendiconto è il documento attraverso il quale è data definitiva dimostrazione dei risultati della gestione;</i> • <i>il rinvio al 30 settembre 2021 dell'individuazione dell'ammontare del disavanzo da ripianare negli esercizi 2021-2023, con il rischio che, a tale data, gli enti non siano in condizione di destinare risorse al ripiano del disavanzo.</i> <i>Inoltre, la norma non disciplina le modalità di elaborazione del bilancio di</i>

	<i>previsione 2021-2023 e del rendiconto 2020 “nelle more dell’individuazione delle modalità di applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021”, dando luogo ad incertezze interpretative e applicative, con il rischio di contenzioso.</i> <i>Pertanto, si esprime, parere contrario.</i>
52.3	La proposta, al comma 1, intende rifinanziare il fondo istituito presso il Ministero dell’interno di un importo pari a 500 milioni per il 2021 e di un importo pari a 1000 milioni per gli anni 2021 e 2022. Essa prevede, inoltre, l’aggiunta di un comma 1-ter in cui si prevede che gli importi eventualmente non utilizzati del Fondo di cui al comma 1 restano nelle disponibilità del Ministero dell’interno, per essere assegnati nel 2022 agli enti locali sulla base dei seguenti criteri direttivi, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali. La copertura degli oneri derivanti dalla disposizione, valutati in 506,5 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 e di 6,5 milioni a decorrere dall’anno 2024, è prevista mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione. <i>Al riguardo si esprime parere contrario in quanto la proposta esaminata introduce oneri qualificati di parte corrente i quali non possono essere coperti con risorse di conto capitale come quelli del Fondo sviluppo e coesione. Inoltre non viene indicato il periodo di programmazione, facendo presente che il FSC 2021-2027 non presenta sufficienti disponibilità annuali rispetto all’onere recato.</i> La proposta prevede, inoltre, l’aggiunta di un comma 1-bis che, nelle more del riparto del fondo di cui al comma 1 dell’articolo 52 e dell’individuazione delle modalità di applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021, rinvia dal 31 luglio 2021 al 30 settembre 2021 il termine per la verifica degli equilibri 2021 di cui all’articolo 193 del TUEL per gli enti che hanno ricevuto le anticipazioni di liquidità, disponendo che in tale sede sia effettuato l’adeguamento dei risultati del rendiconto 2020 e del bilancio di previsione 2021-2022 alla predetta sentenza n. 80 del 2021. <i>Al riguardo, si rappresenta che la proposta normativa comporta:</i> • <i>l’approvazione in via provvisoria del rendiconto 2020 in contrasto con l’ordinamento contabile, secondo cui il rendiconto è il documento attraverso il quale è data definitiva dimostrazione dei risultati della gestione;</i> • <i>il rinvio al 30 settembre 2021 dell’individuazione dell’ammontare del disavanzo da ripianare negli esercizi 2021-2023, con il rischio che, a tale data, gli enti non siano in condizione di destinare risorse al ripiano del disavanzo.</i> <i>Inoltre, la norma non disciplina le modalità di elaborazione del bilancio di previsione 2021-2023 e del rendiconto 2020 “nelle more dell’individuazione delle modalità di applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021”, dando luogo ad incertezze interpretative e applicative, con il rischio di contenzioso.</i> <i>Pertanto, si esprime, parere contrario.</i>

52.14	La proposta prevede che contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la riscossione dei tributi locali, possano essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso allungamenti della durata del contratto o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati. <i>Al riguardo, premesso che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante disposizioni in materia di contratti pubblici, risulta preordinato a garantire la piena contendibilità del mercato e la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, assicurando la selezione delle migliori condizioni contrattuali per l'amministrazione e l'affidabilità del contraente privato, si segnala che la proroga dei rapporti in argomento andrebbe a pregiudicare la libertà di concorrenza, sottraendo agli operatori economici esclusi o non aggiudicatari delle precedenti procedure, la possibilità di ottenere l'aggiudicazione in un momento successivo. La proposta, nei termini in cui è formulata, potrebbe, altresì, determinare l'apertura di eventuali procedure di infrazione, con conseguente condanna dello Stato italiano al pagamento di sanzioni ed insorgenza di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.</i> <i>Si fa presente, inoltre, che la proroga dei rapporti in essere è suscettibile di generare sovrapposizioni con le attività già programmate dalle amministrazioni competenti.</i> <i>Per le ragioni esposte, si esprime parere contrario.</i> <i>In ogni caso, considerata la rilevanza comunitaria della materia, si rinvia, al Dipartimento per le politiche europee, stante la dubbia compatibilità della proposta in esame con la normativa europea di settore e le criticità da essa derivanti in termini di compressione dell'assetto concorrenziale.</i> <i>Si fa rinvio, altresì, alle valutazioni del Dipartimento delle finanze.</i>
52.26	La proposta prevede che ai fini del calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 degli enti locali non rilevino i dati relativi alla TARI nell'anno 2020. <i>Al riguardo, si osserva che l'art. 107-bis, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, è già intervenuto per evitare che gli effetti negativi dell'emergenza COVID incidessero sul calcolo del FCDE dei titoli 1 e 3, prevedendo che "A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.</i>

	<i>Pertanto, si esprime parere contrario.</i>
52.098	La proposta ha ad oggetto l'aggiunta di un articolo 52-bis, concernente la stabilizzazione del personale precario in servizio presso enti in dissesto finanziario o in riequilibrio finanziario pluriennale sul territorio della Regione Siciliana. In particolare, l'emendamento prevede che nei suddetti enti - nei quali peraltro la dotazione organica rideterminata risulti priva o insufficiente di posti utili alla stabilizzazione – possa ricorrersi all'applicazione dell'articolo 259, comma 10, del d.lgs. n. 267/2000, che consente alle regioni a statuto speciale di porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla dotazione organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della medesima Regione. Il comma 3 dell'articolo che si vuole introdurre, pertanto, prevede che gli oneri finanziari per la copertura dei predetti posti aggiuntivi restano a totale carico della regione siciliana e trovano copertura finanziaria negli stanziamenti di cui al comma 8 dell'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni <i>Al riguardo, si osserva che la proposta emendativa si pone in contrasto con quanto disposto dall'articolo 243, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), che prevede che gli enti strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della "Commissione centrale per la finanza e gli organici degli enti locali", in relazione alla verifica della compatibilità finanziaria.</i> <i>L'emendamento, pertanto, determina il venir meno di un criterio di portata ed applicazione generale finalizzato al risanamento degli enti in dissesto.</i> <i>La proposta medesima consentirebbe agli enti in squilibrio di bilancio di incrementare la spesa, in via strutturale, senza prevedere un criterio per garantire la richiamata sostenibilità finanziaria, con ciò facendo sorgere verosimili ulteriori onerosi squilibri.</i> <i>Inoltre, con riferimento alla copertura finanziaria, individuata nel comma 8 dell'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, si fa presente che la stessa risulta inidonea, in quanto finalizzata a dare attuazione agli interventi previsti dal predetto articolo 26 della LR 8/2018.</i> <i>Peraltro, si segnala che la legge regionale n. 9 del 2021 (Stabilità 2021) ha previsto la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 (fino all'azzeramento della relativa autorizzazione di spesa per l'anno 2023), richiamata dal citato comma 8 dell'articolo 26 della legge regionale 8/2018, ai fini dell'individuazione della copertura finanziaria.</i> <i>Per le ragioni esposte, si esprime parere contrario.</i> <i>Si rinvia anche valutazioni del Ministero dell'interno.</i>
52.095 52.02 52.077	La proposta mira ad integrare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di 500 milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. <i>Considerato che la proposta emendativa non reca alcuna copertura finanziaria, si esprime parere contrario.</i>
52.03 52.078	La proposta intende consentire agli enti locali in disavanzo al 31 dicembre 2020, compresi gli enti in piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL, di non

52.0101 52.096 52.025 52.070 52.047 52.0102 52.048	applicare al bilancio di previsione 2021-2023 le quote di disavanzo derivanti dai rendiconti 2020 e 2021, incluse le eventuali quote di disavanzo per mancati recuperi di annualità precedenti. <i>Al riguardo, si rileva che la norma presenta profili di incostituzionalità. Essa, infatti, prolunga di ulteriori due anni il recupero del disavanzo previsto dai piani di rientro in corso che, in numerosi casi, già consentono il ripiano pluriennale dei disavanzi, in contrasto con l'orientamento della Corte costituzionale che ha evidenziato l'incostituzionalità di soluzioni normative che prescrivono il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali lunghi e differenziati (Sentenze della Corte costituzionale n. 107/2016, n. 279/2016, n. 6/2017 e n.18/2019 e, da ultimo, dalla n. 80/2021).</i> <i>Per effetto della disciplina che limita l'utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo, la disposizione incide negativamente sulla qualità della spesa, in quanto sposta risorse da conto capitale alla parte corrente.</i> <i>Pertanto, si esprime parere contrario.</i>
52.056	La proposta normativa introduce disposizioni in materia di attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021, con modalità non chiaramente individuate, che potrebbero determinare ulteriori incertezze applicative e contenziosi. <i>In particolare, al comma 2 non è chiaro come determinare “l'eventuale maggiore disavanzo derivante dall'accantonamento previsto nel comma 1” in quanto non è indicato rispetto a quale grandezza è calcolato il “maggiore disavanzo”.</i> <i>Si osserva, inoltre, che la possibilità di ripianare il maggiore disavanzo da ricostituzione del FAL fino al 2044 presenta il rischio di una nuova impugnativa presso la Corte costituzionale da parte delle Sezioni regionali della Corte dei conti per le stesse motivazioni che hanno dato luogo alla dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 39-ter del DL 162/2019.</i> <i>Infatti, anche tale modalità di ripiano è in contrasto con l'orientamento della Corte costituzionale che ha evidenziato l'incostituzionalità di soluzioni normative che prescrivono il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali lunghi e differenziati, ben oltre il ciclo di bilancio ordinario, con possibili ricadute negative anche in termini di equità intergenerazionale (Sentenze della Corte costituzionale n. 107/2016, n. 279/2016, n. 6/2017 e n.18/2019), sebbene alcuni passaggi delle Sentenze stesse sembrano consentire modulazioni pluriennali del disavanzo. Ci si riferisce, in particolare, ad alcuni principi delineati dalla stessa giurisprudenza costituzionale che sembrano invitare il legislatore a bilanciare il principio di legalità costituzionale dei conti con l'esigenza di un graduale risanamento del deficit, finalizzato a garantire il livello essenziale delle prestazioni sociali, precisando che ogni periodo di risanamento di durata superiore può essere giustificato se il meccanismo che lo prevede sia effettivamente finalizzato al riequilibrio.</i> <i>Pertanto, si esprime parere contrario.</i>
52.0113 52.014 52.033	La proposta intende abrogare, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021, il comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che vincola il 10 per cento delle risorse nette derivanti da alienazione del patrimonio immobiliare degli enti territoriali prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e, per la restante quota, secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Conseguentemente, si prevede che gli avanzi vincolati all'estinzione totale o

	parziale di debito degli enti locali o dello Stato, risultanti al 31 dicembre 2020 nei rendiconti degli enti territoriali, possono essere destinati a spese di investimento. <i>Al riguardo, si esprime parere contrario in quanto la possibilità per gli enti territoriali di utilizzare il 10% delle risorse nette derivanti da alienazione del patrimonio immobiliare a nuovi investimenti, senza il vincolo di destinazione previsto a legislazione vigente (riduzione del debito), determina un'accelerazione della capacità di spesa dei predetti enti con effetti negativi su indebitamento netto non compensati.</i>
53.17 53.15 53.2 53.6 53.12 53.16	La proposta prevede l'aggiunta di un comma 1-bis, laddove si prevede che i comuni possono applicare le procedure di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili <i>Atteso il carattere ordinamentale della modifica proposta, non si hanno osservazioni da formulare. Si fa rinvio alle valutazioni politiche.</i>
53.06	La proposta intende riconoscere per l'anno 2021 un contributo pari a 15 milioni di euro ai comuni compresi nella fascia demografica fino a 15.000 abitanti che hanno subito tagli del fondo di solidarietà comunale, per effetto delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate sulle quote di spesa relative ai servizi sociosanitari assistenziali (RSA) e ai servizi idrici integrati. Ai predetti oneri si intende provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. <i>Al riguardo, si rappresenta la necessità di acquisire apposita relazione tecnica che dia dimostrazione dei criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri recati dalla proposta nonché della congruità degli stessi.</i> <i>Limitatamente alla copertura prescelta, si rinvia alle valutazioni politiche, segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
54.05 54.06	La proposta, al fine di garantire la piena operatività degli enti di area vasta in dissesto finanziario, autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri si intende provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. <i>Al riguardo, si rappresenta la necessità di acquisire apposita relazione tecnica che dia dimostrazione dei criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri recati dalla proposta nonché della congruità degli stessi.</i> <i>In ogni caso, al fine di evitare ritardi nell'attuazione della norma si ritiene necessario esplicitare le modalità di riparto delle risorse, nonché demandare alla primaria competenza del Ministero dell'interno il decreto ivi previsto.</i> <i>Limitatamente alla copertura prescelta, si rinvia alle valutazioni politiche, segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>

55.08	La proposta mira ad incrementare di 10 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo per contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali. Ai predetti oneri si intende provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. <i>Al riguardo, si rappresenta la necessità di acquisire apposita relazione tecnica che dia dimostrazione dei criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri recati dalla proposta nonché della congruità degli stessi.</i> <i>Si segnala, inoltre, che il riparto delle risorse da parte del Ministero dell'interno è già in corso e, pertanto, andrebbero acquisite in proposito anche le valutazioni del predetto dicastero.</i> <i>Limitatamente alla copertura prescelta, si rinvia alle valutazioni politiche, segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
56.012	La proposta emendativa prevede l'aggiunta di un articolo 56-bis, che si compone di 10 commi. • Comma 1 Lettera a): La disposizione mira al rifinanziamento per 200 milioni di euro della dotazione ordinaria 2021 del Fondo per spese di progettazione definitiva ed esecutiva di cui alla legge di bilancio 2020, mediante scorrimento della graduatoria delle istanze ritenute ammissibili in sede di assegnazione delle risorse ordinarie 2021. <i>Valutazioni politiche.</i> Lettera b): <i>Valutazioni politiche</i>, a condizione della seguente riformulazione: <i>all'articolo 52 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente "Non possono presentare la richiesta di contributo gli enti locali che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente."</i> Lettera c): Proroga da tre a cinque mesi il termine entro cui l'ente locale beneficiario del contributo di cui al comma 51 è tenuto ad affidare la progettazione. <i>Si rinvia a valutazioni politiche.</i> • Comma 2 Dispone che dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 19/2020 e sino al termine ai cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 19/2021, fissato al 31 luglio 2021, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure selettive in essere, possono coprire i posti vacanti previsti nei piani dei fabbisogni di personale attingendo alle graduatorie vigenti alla data del 31 dicembre 2018. <i>Al riguardo, si evidenzia che il far rivivere graduatorie datate potrebbe determinare l'inserimento nelle pubbliche amministrazioni di personale più anziano e meno qualificato e probabilmente non in possesso dei requisiti professionali necessari alle amministrazioni per fronte ai cambiamenti derivanti dai nuovi processi di innovazione tecnologica e digitalizzazione. Tanto premesso, si rinvia alle valutazioni del</i>

	Dipartimento della Funzione Pubblica. • Comma 3: Autorizza la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per il finanziamento di un programma sperimentale di creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città capoluogo di provincia, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. <i>Si rinvia alle valutazioni MITE.</i> • Comma 4: Si prevede che con decreto del MITE, d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia sono aggiornate le modalità per la progettazione degli interventi di riforestazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. <i>Nel rinviare alle valutazioni del MITE, si rappresenta la necessità di aggiornare la denominazione del suddetto Ministero.</i> • Comma 5: Si prevede che il termine di cui all'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, possa essere esteso sino a ventiquattro mesi complessivi. <i>Si rinvia alle valutazioni MITE.</i> • Comma 6: si prevede l'istituzione di un Fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. I successivi commi 7 e 8 ne individuano le modalità di riparto. • Comma 9: Nulla da osservare, condizionato all'inserimento, alla fine del comma 9, dei seguenti periodi <i>“Entro 30 giorni dalla rettifica, il rendiconto 2020 è trasmesso alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) di cui all'articolo 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il mancato rispetto di tale termine costituisce inadempimento ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.”.</i> • Comma 10: Prevede che agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 6, pari a 235 milioni di euro per l'anno 2021 e 35 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. <i>Nel rappresentare la necessità di acquisire apposita relazione tecnica che dia conto della congruità degli oneri recati dalla proposta, in merito alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
56.018.	Si prevede che i comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico

	del 25 novembre 2020, emanato ai sensi dell'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il termine stabilito dall'articolo 26-bis della legge 21 maggio 2021 n. 69. <i>Si rinvia al Ministero dello sviluppo economico.</i>
56.08	La proposta intende riconoscere, per l'anno 2021, a Roma Capitale un contributo straordinario di euro 200 milioni. <i>Al riguardo, si rappresenta la necessità di acquisire apposita relazione tecnica che dia dimostrazione dei criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri recati dalla proposta, nonché della congruità degli stessi.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche, segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
56.07	<i>Valutazioni politiche</i>
57.04	Il comma 1 della proposta prevede che le disposizioni di semplificazione per il rilascio del DURC previste dall'articolo 264, comma 1, lettera a) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, trovino applicazione sino alla vigenza del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01)” approvato dalla Commissione Europea. Il comma 2, introduce il nuovo comma 8-opties all'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, il quale prevede che le disposizioni di cui al comma 8-bis, concernenti l'obbligo di trattenere un importo corrispondente alle inadempienze contributive segnalate nel DURC in caso di erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, da parte di amministrazioni pubbliche non trovino applicazione sino alla vigenza del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01)” approvato dalla Commissione Europea. <i>Al riguardo, tenuto conto che la proposta appare suscettibile di determinare oneri in termini di minori entrate contributive, non quantificate e prive di idonea copertura finanziaria, si esprime parere contrario.</i>
57.019	L'emendamento prevede la sospensione, fino al 31 ottobre 2021, dell'efficacia degli accertamenti esecutivi relativi a tributi locali per gli anni 2020 e 2021 a favore delle imprese di pubblicità esterna che abbiano subito una perdita di ricavi superiore al 20 per cento rispetto ai ricavi del 2019. <i>Al riguardo, nel segnalare che l'emendamento risulta poco chiaro sia con riferimento alle annualità d'imposta, sia sulla prevista esenzione di sanzioni ed interessi per pagamenti eseguiti entro il 31 ottobre, si rinvia al competente Dipartimento delle finanze in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dalla predetta sospensione.</i> <i>Allo stato, si esprime parere contrario.</i>
57.02	La proposta emendativa prevede che, a parziale compensazione delle perdite economiche conseguenti dall'impossibilità di porre in esecuzione provvedimenti di rilascio degli immobili, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili oggetto dei suddetti provvedimenti di rilascio.

	Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal presente decreto. <i>Al riguardo, si rappresenta la necessità di acquisire apposita relazione tecnica del Dipartimento delle finanze che dia dimostrazione dei criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri recati dalla proposta, nonché della congruità degli stessi. In assenza si esprime parere contrario.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche, segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
58.17	L'emendamento sostituisce la lettera c) del comma 1, dell'art. 58, prevedendo che a partire dal 1° settembre 2021 e fino all'inizio delle lezioni siano attivati, quale attività didattica non ordinaria, l'eventuale integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti. <i>In proposito, si esprime parere contrario, in quanto la disposizione determina oneri aggiuntivi privi di copertura finanziaria derivanti dallo svolgimento di attività non ordinarie che, in quanto tali, devono essere retribuite a carico del FMOF.</i> <i>In ogni caso si segnala che l'ultimo periodo è mal formulato, tenuto conto che l'articolo 1, comma 129 della legge 107 del 2015 non individua fondi.</i>
58.46 58.20 58.100	Si prevede la soppressione della lettera a) del comma 2 dell'articolo 58 intesa ad abrogare l'articolo 3-bis decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Tale disposizione disciplina la funzione dirigenziale tecnica, rimettendone la riorganizzazione, all'interno del Ministero dell'istruzione, ad un regolamento di delegificazione. Il medesimo regolamento disciplinava anche le modalità e le procedure di reclutamento dei dirigenti tecnici. <i>Al riguardo si rinvia al Ministero dell'istruzione.</i>
58.55	Comma 1, lettera c), prevede che le parole "quale attività didattica ordinaria" siano soppresse. <i>Al riguardo, si osserva che dalla suddetta soppressione scaturiscono oneri aggiuntivi, in quanto le attività previste dalla lett. c) non essendo più ordinarie, sono da compensare con il Fondo del Miglioramento dell'Offerta Formativa. Tenuto conto che la proposta è priva della necessaria relazione tecnica che dia dimostrazione che la consistenza attuale del Fondo sia sufficiente a far fronte anche all'incremento delle attività oggetto di retribuzione accessoria, si esprime parere contrario.</i> Comma 2, lettera a) - Si prevedono modifiche delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti tecnici e della composizione delle commissioni

	giudicatrici di concorso. <i>Al riguardo, per quanto previsto in relazione alle modifiche di cui all'articolo 419, i commi 1 e 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si rinvia alle valutazioni del Ministero dell'Istruzione.</i> <i>In relazione alle modifiche ai principi e dei criteri individuati per le procedure di reclutamento dei dirigenti tecnici di cui all'articolo 419, del citato D.lgs. 297/1994, si rinvia alle valutazioni del Dipartimento della funzione pubblica.</i> <i>In relazione a quanto previsto alla lettera b), numero 6), ovvero riguardo la previsione di una quota riservata, ai fini dell'accesso al concorso per reclutamento dirigenti tecnici, in favore di personale con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del d.lgs. 165/2001, fermo restando il rinvio alle valutazioni del Dipartimento della funzione pubblica, si segnala che non risulta corretto il richiamo al comma 5-bis del D.lgs. 165/2001, trattandosi di personale già con qualifica dirigenziale.</i> <i>Infine, con riferimento alle modifiche all'art. 422 del D.lgs. 297/1994 non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che vengono ridotte da tre a due il numero di prove scritte per i concorsi di ispettore tecnico.</i> Comma 2, lettera f): l'emendamento intende eliminare l'obbligo dei docenti di fare domanda di mobilità volontaria non prima di tre anni dalla precedente. <i>La proposta, oltre a compromettere l'esigenza di continuità didattica degli studenti, determina problemi di gestione del personale. Si esprime, pertanto, parere contrario.</i> Si rinvia anche al Ministero dell'Istruzione. Comma 5 - L'emendamento estende anche alle scuole dell'infanzia paritarie il contributo complessivo di 50 milioni di euro nell'anno 2021. <i>Al riguardo, si richiede la predisposizione di apposita relazione tecnica che dia dimostrazione della capacità del Fondo di far fronte alle maggiori richieste conseguenti all'ampliamento dei possibili fruitori dell'aiuto, escludendo esigenze di futura ricapitalizzazione e conseguenti impatti negativi per la finanza pubblica.</i> La proposta prevede, altresì, l'aggiunta di un comma 5-bis, che sostituisce commi 623 e 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. <i>Tale proposta determina oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e privi di copertura finanziaria. Si esprime, pertanto, parere contrario.</i>
58.43 58.87 58.90 58.18 58.117	Gli emendamenti sopprimono la lettera b) del comma 2, che dispone la disapplicazione, con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, della disciplina contenuta agli artt. da 17 a 17-septies del DL 126/2019, relativa alla procedura di chiamata per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo sui posti che rimangono vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico, dopo le operazioni di assunzione a tempo indeterminato disposte ai sensi della normativa vigente, nonché della disciplina contenuta all'articolo 32-ter, commi 2, 3 e 4, del DL 104/2020, relativa alla procedura finalizzata alla copertura dei posti di direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti e disponibili, nella singola regione, dopo le operazioni di immissione in ruolo. <i>Al riguardo, si rinvia al Ministero dell'Istruzione.</i>

58.65	La proposta introduce la lettera f-bis) al comma 2, che per l'anno scolastico 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, riserva alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili. <i>Al riguardo, si osserva che la contrattazione collettiva nazionale integrativa che disciplina la mobilità, stabilisce che la mobilità riguarda esclusivamente "...i posti vacanti e disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia, nei limiti previsti dalla copertura di cui all'art. 1 comma 201 della Legge 107/2015. In tal senso viene integrato il testo della correlativa ipotesi di accordo" e non può essere applicabile ai posti disponibili (posti che vengono a crearsi per esigenze temporanee cui si supplisce con personale a tempo determinato).</i> <i>Pertanto, ricomprendere i suddetti posti tra quelli oggetto della mobilità determina nuovi e maggiori oneri di personale in quanto consente che posti disponibili (riferiti quindi all'organico di fatto per esigenze temporanee) siano coperti con personale a tempo indeterminato, che manterrà quindi la titolarità su tali posti trasformando una onere temporaneo (conseguente all'attribuzione del posto disponibile a personale a tempo determinato con contratto fino al termine dell'anno scolastico) in un onere a regime (conseguente all'attribuzione del posto disponibile a personale a tempo indeterminato).</i> <i>Per le ragioni esposte, si esprime parere contrario.</i>
58.25	Al comma 2 viene aggiunta la lettera i-bis), che prevede la possibilità per la Scuola per l'Europa di porre a carico delle famiglie contributi obbligatori. <i>Si rinvia alle valutazioni politiche.</i>
58.44 58.28 58.109 58.41 58.115	La proposta reca modifiche al comma 5. In particolare, tra i beneficiari del contributo previsto dalla disposizione in favore delle scuole primarie e secondarie paritarie vengono aggiunte le scuole per l'infanzia. <i>Al riguardo, si rileva che la disposizione è mal formulata, considerato che nel periodo successivo il riparto viene effettuato solo rispetto alle istituzioni paritarie primarie e secondarie.</i> <i>Laddove la proposta dovesse avere ulteriore corso, pertanto, il secondo periodo andrebbe conseguentemente riformulato.</i> <i>Si richiede, inoltre, apposita relazione tecnica, che dia dimostrazione che dell'ampliamento della platea dei beneficiari, non derivi la compromissione delle finalità della disposizione.</i> <i>Si rinvia, in ogni caso, al Ministero dell'istruzione.</i>
58.83	La proposta intende riconoscere il contributo di cui al comma 4, articolo 58 del presente decreto anche alle scuole dell'infanzia paritarie. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per il 2021, si intende provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7. <i>Al riguardo, si rappresenta la necessità di acquisire apposita relazione tecnica che dia dimostrazione dei criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri recati dalla proposta, nonché della congruità degli stessi.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,</i>

	<i>come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche, segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
58.19	La proposta emendativa subordina l'erogazione del contributo di cui al comma 5, articolo 58, del presente decreto, alla pubblicazione di talune informazioni sui propri siti istituzionali. <i>Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare. Si rinvia alle valutazioni politiche.</i>
58.6	La proposta mira ad estendere i benefici fiscali relativi alla ristrutturazione anche agli enti gestori delle scuole paritarie. <i>Dalla stessa derivano oneri non quantificati e privi di copertura. Parere contrario.</i>
58.88	La proposta prevede l'aggiunta di un comma 6-bis ed un comma 6-ter. Il comma 6-bis reca modifiche all'articolo 1, commi 978 e 979, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, estendendo a decorrere la disposizione del comma 978 della legge n. 178/2020 e gli oneri conseguenti all'attuazione della misura. Il comma 6-ter dispone che alla copertura dei predetti oneri pari a 13.61 milioni di euro per l'anno 2022 e di 40,84 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. <i>Al riguardo, si chiede la predisposizione di idonea relazione tecnica che dia adeguata dimostrazione degli oneri recati dalla proposta. In mancanza, si esprime parere contrario.</i> <i>Relativamente alla copertura indicata, si fa rinvio alla PCM.</i>
58.49	La proposta prevede che le istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici, siti nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del DL 189/2016 nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, "derogano" al numero minimo degli alunni per classi. <i>La proposta, introducendo un obbligo e non una possibilità, come prevedeva l'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, determina oneri di personale non quantificati e privi di copertura finanziaria.</i> Parere contrario.
58.05	La proposta modifica l'articolo 32, comma 7-bis, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. In particolare, si prevede che le risorse per la messa in sicurezza degli edifici scolastici nelle zone sismiche 1 e 2 delle quattro Regioni del Centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 ai sensi del predetto art. 32, comma 7 bis allocate sul fondo di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 siano spostate sul fondo di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. <i>Al riguardo, si rappresenta che le risorse per la messa in sicurezza degli edifici scolastici nelle zone sismiche 1 e 2 delle quattro Regioni del Centro Italia</i>

	<i>interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 ai sensi del predetto art. 32, comma 7 bis sono state allocate nello stato di previsione del Ministero dell'economie e delle finanze, sul fondo di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 mentre con la modifica proposta le risorse dovrebbero essere spostate nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione sul fondo di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.</i> <i>Al riguardo, si rappresenta la necessità di acquisire le preventive valutazioni di Casa Italia e Commissario del sisma 2016 in quanto soggetti coproponenti la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 41 alla luce in particolare di eventuali interventi già programmati.</i> <i>Si rinvia anche al Ministero istruzione.</i>
59.41	La proposta prevede l'abrogazione dei commi da 2 a 14 dell'art. 59, eliminando le procedure che prevedono la copertura dei posti vacanti e disponibili per l'a.s. 2021/22, con l'utilizzo delle GPS e con l'incremento delle quote di utilizzo delle graduatorie riferite ai concorsi già conclusi. Inoltre, non prevede più la riforma del sistema di reclutamento del personale docente ivi prevista. La stessa proposta, nel modificare i commi da 14 a 19, non prevede più lo svolgimento anticipato del concorso ordinario di cui al decreto dipartimentale n. 499/2020 per i posti riferiti alle materie scientifiche e matematiche, bensì stabilisce lo svolgimento del concorso ordinario di cui sopra per i posti riferiti a tutte le materie, facendo venir meno anche la diversa disciplina riferita ai compensi delle commissioni esaminatrici. <i>Al riguardo, si rinvia alle valutazioni del Ministero dell'istruzione, anche con riferimento alla possibilità di coprire i posti vacanti e disponibili per l'inizio del prossimo anno scolastico.</i>
59.90	La proposta prevede che entro il 31 luglio siano pubblicate tutte le graduatorie concorsuali riferite alle procedure già espletate o in corso di perfezionamento. <i>Si rinvia al Ministero dell'istruzione.</i>
59.91	La proposta modifica il comma 4, stabilendo, in via straordinaria per il solo anno scolastico 2021/22, la possibilità di coprire posti vacanti e disponibili con contratto a tempo determinato per il personale iscritto nella prima fascia delle GPS e che per il solo personale che copre i posti comuni sia contestualmente richiesto il requisito di aver svolto tre anni di servizio negli ultimi dieci. <i>Al riguardo, si esprime parere contrario in quanto la modifica è suscettibile di determinare un contenzioso oneroso da parte del personale docente su posto comune per violazione del criterio costituzionale di parità di trattamento, creando discriminazioni tra il personale che copre i posti di sostegno cui non è applicata tale ulteriore condizione, con possibili esiti negativi per l'amministrazione, anche riferiti agli effetti finanziari.</i> La proposta, inoltre, introduce un'apposita graduatoria nella quale possono iscriversi gli specializzati sul sostegno entro il 31 luglio 2021, così da coprire il più alto numero di posti vacanti e disponibili per il sostegno. Il suddetto personale viene assunto a tempo determinato con le stesse procedure previste dal comma 4 ed al termine di un percorso annuale di formazione, con il superamento di una specifica prova orale viene immesso in ruolo.

	<i>Al riguardo, si esprime parere contrario, in quanto le modalità di reclutamento sono dirette ad un'ulteriore categoria di personale precedentemente non prevista, per la quale sono istituiti appositi elenchi aggiuntivi da cui attingere, con possibile attivazione di specifico oneroso contenzioso da parte dei controinteressati. Inoltre prevede il superamento di una specifica prova orale, che è suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri (sia in termini di spese di personale che di funzionamento correlate alla costituzione della commissione) non quantificati e non coperti.</i>
59.58.	La proposta, alla lettera a), nel modificare il comma 4, prevede che il 50% dei posti riservati alla procedura ordinaria di reclutamento di cui al decreto direttoriale n. 499/2020 siano anch'essi destinati ad essere coperti con contratti a tempo determinato con la procedura di reclutamento del personale inserito nelle GPS. <i>Al riguardo, si esprime parere contrario in quanto tale percentuale è nella disponibilità del concorso ordinario 2020 già bandito e per il quale sono state già presentate le domande di partecipazione determinando possibili onerosi contenziosi da parte dei candidati al concorso.</i> La proposta prevede, inoltre, ulteriori modifiche ed integrazioni dei commi 4, 6 e 7, finalizzate ad includere nella procedura speciale - che stabilisce l'assunzione con contratto a tempo determinato - anche il personale docente che presta servizio nel sistema dell'istruzione e formazione professionale che al termine di un percorso annuale di formazione all'esito del superamento di una prova disciplinare valutata da una commissione esterna viene immesso definitivamente in ruolo. <i>Si rinvia al Ministero dell'istruzione in ordine all'estensione della procedura speciale ad un'ulteriore categoria di personale precario di cui alla lett. b).</i> In merito alla lettera c), tenuto conto di quanto previsto dalla lettera s), si esprime parere contrario in quanto la disposizione determina oneri non quantificati. È necessario acquisire la relazione tecnica al fine di valutare gli effetti finanziari. <i>Con riferimento alle lett. d), e) ed f) si esprime parere contrario tenuto conto che la previsione dello svolgimento di prova metodologico-didattica valutata da apposita commissione esterna determina oneri non quantificati. È necessario acquisire la relazione tecnica al fine di valutare gli effetti finanziari.</i> La lett. h) inserisce il comma 9-bis con il quale si delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione ed organizzazione di un sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli dei docenti di scuola secondaria su posto comune attraverso tra l'altro: - il superamento di un concorso nazionale organizzato per prove in cui si tiene conto anche delle competenze disciplinari, antro-psico-pedagogico, metodologie tecnico-didattiche, informatiche e linguistiche; - un percorso annuale di formazione e tirocinio, seguito da un anno di formazione; - definizione di uno specifico trattamento economico per il primo anno di corso

	all'esito delle predette procedure di reclutamento. <i>Al riguardo, si esprime parere contrario in assenza di relazione tecnica necessaria ai fini della verifica degli effetti finanziari.</i> <i>Relativamente alla copertura proposta alla lettera s), mediante utilizzo dell'indebitamento autorizzato dalle Camere con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento di aprile 2021, si esprime parere contrario, in quanto risulta insufficiente per la copertura degli oneri derivanti dalla proposta in esame, tenuto conto che tali risorse sono state quasi interamente impiegate nell'ambito di due provvedimenti (DL 59/2021 e DL 73/2021).</i>
59.11 59.12	Le proposte prevedono modifiche al comma 4 finalizzate all'ampliamento delle categorie destinatarie della procedura speciale di assunzione con iniziale contratto a tempo determinato. <i>Al riguardo si rinvia al Ministero dell'istruzione.</i>
59.108	Le lett. a) e b) modificano il comma 4 stabilendo, in via straordinaria per il solo anno scolastico 2021/22, la possibilità di coprire posti vacanti e disponibili con contratto a tempo determinato per il personale iscritto nella prima fascia delle GPS e che per il solo personale che copre i posti comuni sia contestualmente richiesto il requisito di aver svolto tre anni di servizio negli ultimi dieci. <i>Al riguardo, si esprime parere contrario, in quanto la modifica è suscettibile di determinare oneroso contenzioso da parte del personale docente su posto comune per violazione del principio costituzionale di parità di trattamento, in quanto creerebbe discriminazioni tra il personale che copre i posti di sostegno cui non è applicata tale ulteriore condizione, con possibili esiti negativi per l'amministrazione, anche riferiti agli effetti finanziari.</i> La lett. c) amplia le categorie di soggetti a cui è applicabile la procedura di assunzione straordinaria per i posti di sostegno consentendo di far iscrivere agli elenchi aggiuntivi ivi previsti anche il personale che consegue il necessario titolo di specializzazione entro il 31 luglio 2021. <i>Al riguardo si rinvia al Ministero dell'istruzione.</i>
59.35.	La proposta prevede una serie di modifiche al comma 4 finalizzate all'ampliamento delle categorie destinatarie della procedura speciale di assunzione con iniziale contratto a tempo determinato. La modifica al comma 5 consente al personale docente assunto con la procedura di cui al comma 4 di presentare istanza di assunzione in una provincia diversa da quella nella quale risulta iscritto per la GPS. <i>Al riguardo, si rinvia alle valutazioni del Ministero dell'istruzione.</i>
59.24	La proposta prevede modifiche al comma 4. In particolare la lettera a) è finalizzata all'ampliamento delle categorie destinatarie della procedura speciale di assunzione con iniziale contratto a tempo determinato. <i>Al riguardo, si rinvia al Ministero dell'istruzione.</i> La lettera b) stabilisce in via straordinaria per il solo anno scolastico 2021/22, la possibilità di coprire posti vacanti e disponibili con contratto a tempo determinato

	per il personale iscritto nella prima fascia delle GPS e che per il solo personale che copre i posti comuni sia contestualmente richiesto il requisito di aver svolto tre anni di servizio negli ultimi dieci. <i>Al riguardo, si esprime parere contrario in quanto la modifica è suscettibile di determinare oneroso contenzioso da parte del personale docente su posto comune per violazione del principio costituzionale di parità di trattamento, in quanto creerebbe discriminazioni tra il personale che copre i posti di sostegno cui non è applicata tale ulteriore condizione, con possibili esiti negativi per l'amministrazione, anche riferiti agli effetti finanziari.</i>
59.10	La proposta, modificando il comma 4, la lett. a) è finalizzata all'ampliamento delle categorie destinatarie della procedura speciale di assunzione con iniziale contratto a tempo determinato includendo anche il personale iscritto alla seconda fascia delle GPS. <i>Al riguardo, si rinvia al Ministero dell'istruzione.</i>
59.104	<i>Nulla da osservare. Si fa rinvio a valutazioni politiche.</i>
59.76 59.83	Prevedono l'ampliamento delle categorie destinatarie della procedura speciale di assunzione con iniziale contratto a tempo determinato includendo anche il personale iscritto alla seconda fascia delle GPS. <i>Al riguardo, si rinvia al Ministero dell'istruzione. Nulla da osservare. Si fa rinvio a valutazioni politiche.</i>
59.85 59.131	Le proposte estendono ai docenti delle scuole paritarie la disciplina dell'art. 59, comma 4, lettera b) che prevede, in via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, che i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo aver effettuato le immissioni in ruolo ai sensi della normativa previgente, salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020, sono assegnati con contratto a tempo determinato, eventualmente trasformabile a tempo indeterminato, anche ai soggetti che hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici. <i>Al riguardo, si osserva che tali proposte determinano oneri aggiuntivi derivanti dall'ampliamento della platea dei possibili destinatari della procedura di cui al comma 4 a personale che potrebbe non avere gli stessi requisiti richiesti per l'accesso all'insegnamento nelle scuole statali con conseguenti effetti finanziari negativi connessi all'attivazione di contenziosi che vedrebbe verosimilmente l'amministrazione soccombente. Pertanto, si esprime parere contrario.</i>
59.88	La lett. a) disciplina il percorso annuale di formazione iniziale e prova e la prevista prova disciplinare. <i>Al riguardo, si rinvia al Ministero dell'istruzione.</i> La lett. b) stabilisce che i concorsi ordinari, di cui ai decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020, devono comunque essere avviati entro e non oltre il mese di ottobre 2021 al fine di assicurare l'immissione in ruolo dei vincitori a partire dal mese di settembre 2022 e il concorso straordinario, di cui al decreto dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020, finalizzato all'accesso ai percorsi

	abilitanti deve essere avviato entro e non oltre il 15 dicembre 2021 al fine di utilizzare il titolo conseguito per le operazioni di mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2022/2023. <i>Si rinvia al Ministero dell'istruzione in ordine all'effettiva possibilità di avviare le procedure nei tempi indicati.</i> La lett. c) sopprime l'ultimo periodo del comma 13 che prevede che i candidati che partecipano ad una procedura concorsuale e non superano le relative prove non possono presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale successiva per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale non hanno superato le prove". <i>Al riguardo, si rinvia al Ministero dell'istruzione.</i>
59.46	La proposta introduce il comma 8-bis, con il quale si prevede di coprire i posti vacanti e disponibili, che residuano dopo l'applicazione delle procedure di cui ai commi da 1 a 4, con un'ulteriore procedura straordinaria per il solo anno scolastico 2021/22 ai docenti che sono inclusi nella seconda fascia delle GSP e che hanno svolto tre anni di servizio negli ultimi dieci. Con i successivi commi 8-ter, 8-quater, 8-quinquies ed 8-sexies si prevede che il docente sia assunto con contratto a tempo determinato nella provincia e nella classe di concorso per il quale il docente risulta iscritto, che svolga durante il contratto a tempo determinato appositi percorsi annuali di formazione e consegua l'abilitazione all'insegnamento, per il personale su posto di sostegno inoltre è possibile l'ammissione in soprannumero, infine il percorso annuale è seguito da prova disciplinare il cui superamento è valutato da apposita commissione esterna, al termine del corso ed in caso di esito positivo del percorso annuale è prevista la conferma in ruolo. <i>Al riguardo, con riferimento al comma 8-bis, nel rinviare al Ministero dell'istruzione in ordine all'estensione della procedura speciale ad una categoria di personale priva di tutti i requisiti previsti per l'insegnamento, con possibili contenziosi da parte del personale controinteressato, si esprime in ogni caso parere contrario, in quanto lo svolgimento del periodo di formazione annuale e delle apposite prove di valutazione da parte di una commissione esterna è suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria.</i>
59.9 59.13 59.38 59.47 59.72 59.100 59.110 59.114	La proposta mira a sopprimere l'ultimo periodo del comma 13, laddove si prevede che i candidati che partecipano ad una procedura concorsuale e non superano le relative prove non possono presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale successiva. <i>Si rinvia al Ministero dell'istruzione.</i>
59.06	La proposta prevede l'inserimento di un articolo 59-bis, recante modifiche alle disposizioni dell'articolo 37, comma 8 del decreto legislativo n. 64/2017, in materia di procedure di selezione del personale scolastico da destinare all'estero. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si intende provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

	<i>Al riguardo, si fa presente che la proposta in esame, oltre a essere estranea al contenuto del decreto legge in corso di conversione, è priva di relazione tecnica che fornisca dimostrazione della congruità degli ipotizzati oneri. Allo stato, pertanto, si esprime parere contrario.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si esprime parere contrario considerato che il disposto dell'articolo 77, comma 7, ha effetti solo per l'anno 2021 e 2022.</i>
59.02	La proposta prevede, al comma 1, che, in deroga a tutte le disposizioni vigenti e con apposito decreto di emanazione del bando, per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/23 le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, corsi straordinari di abilitazione di durata annuale, riservati a particolari tipologie di insegnanti. Il comma 3 prevede che i corsi straordinari di abilitazione siano finanziati con le maggiori entrate derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti. <i>Al riguardo, si evidenzia che in mancanza di apposita relazione tecnica che provveda alla quantificazione degli oneri recati dall'iniziativa e consenta la verifica della congruità dei mezzi per farvi fronte, non può che esprimersi parere contrario.</i>
60.6	Al fine di adeguare l'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, l'emendamento prevede di incrementare il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per un importo pari a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si intende provvedere mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. <i>Al comma 4-quater è erroneamente indicato il comma relativo agli oneri (comma 5 anziché 4-bis).</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per gli anni 2021 e 2022 si rinvia alle valutazioni politiche, segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità; per gli anni successivi al 2022, si esprime parere contrario considerato che il disposto dell'articolo 77, comma 7, ha effetti solo per l'anno 2021 e 2022.</i>
60.01	Al fine di sostenere e promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nei settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese, si propone la riformulazione del comma 536 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo da concedere alle imprese un contributo, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. <i>La proposta è suscettibile di generare oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e privi di copertura, pertanto è necessaria RT da parte di DF in assenza della quale si esprime parere contrario.</i>

60.04 60.011	La proposta intende estendere le misure per il controesodo disposte dall'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-bis, anche per docenti e ricercatori rientrati prima del 2020. La proposta ha lo scopo di assicurare la continuità dell'attività di ricerca nel contrasto alla diffusione del COVID-19. In particolare, tali categorie possono optare, dietro versamento di un importo parametrato ai redditi prodotti in Italia, per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), punto 3-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. Sono previsti oneri pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031. <i>Si rappresenta che al comma 2, lettera b) è riportato in modo errato l'importo della copertura per l'onere dell'annualità 2023 (35,7 milioni di euro anziché 5,7 milioni di euro).</i> <i>Si rinvia a DF per acquisire RT che dia dimostrazione dell'adeguatezza dell'onere, in assenza della quale si esprime parere contrario.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per gli anni 2021 e 2022 si rinvia alle valutazioni politiche; segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità. Per gli anni successivi al 2022, si esprime parere contrario considerato che il disposto dell'articolo 77, comma 7, ha effetti solo per l'anno 2021 e 2022.</i>
60.010	L'emendamento intende riconoscere, per l'anno 2021, un contributo pari a 2,5 milioni di euro, alle università statali e non statali legalmente riconosciute aventi sede legale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia e aventi un numero complessivo di iscritti non superiore a 9.000 studenti. <i>La proposta non chiarisce quali siano le finalità specifiche del predetto maggiore contributo, pertanto si ritiene necessario acquisire apposita RT.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
62.03	La proposta in esame intende istituire nella forma giuridica di Fondazione, avente sede centrale a Torino, l'Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale (I3A). Tale istituto sarà organizzato su più poli territoriali caratterizzati da specifiche aree disciplinari, con lo scopo di presidiare la ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico e l'impatto sui territori di riferimento. Il comma 2 del nuovo articolo 62-bis, prevede che i membri fondatori dell'istituto siano il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dello Sviluppo Economico, ai quali ne viene attribuita vigilanza.

Il comma 4 prevede che, ai fini del rapido avvio delle attività della fondazione sia nominato un comitato di coordinamento con il compito di predisporre lo schema di statuto dell'Istituto.

Ai sensi del comma 5, per lo svolgimento dei propri compiti, la Fondazione può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, all'uopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La Fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca.

Si prevede che il patrimonio della Fondazione sia costituito da apporti dei Ministeri fondatori e sia incrementato, oltre che da ulteriori apporti dello Stato, dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.

Per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto I3A si prevede una spesa di 40 milioni di euro per il 2021.

Preliminarmente, si rappresenta che la proposta di istituire una nuova fondazione si pone in controtendenza con l'obiettivo perseguito dal legislatore volto alla riduzione degli organismi giuridici e delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche. Si ritiene opportuno, pertanto, che venga chiarito se siano state valutate forme alternative alla costituzione di un nuovo ente per il perseguimento delle finalità in argomento, evidenziando, altresì, le ragioni che abbiano giustificato tale scelta.

In riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si evidenzia che la numerazione è errata ripetendosi il comma 4.

Si segnala un'incongruenza tra quanto previsto dal terzo comma e quanto previsto dal successivo quarto comma: il terzo comma prevede, infatti, che lo statuto della Fondazione sia approvato con DPR su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri sentiti MEF, MUR e MISE mentre il quarto comma prevede la nomina di un comitato coordinatore ai fini del rapido avvio delle attività della fondazione, il cui principale compito viene individuato nella definizione dello schema di statuto prevedendone l'approvazione con DPCM, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico. La proposta andrebbe, pertanto, riformulata prevedendo lo stralcio di uno dei due commi.

Con riferimento al comma 4, inoltre, si ritiene che l'istituzione del comitato di coordinamento, di cui peraltro non viene indicata l'Amministrazione presso cui dovrà operare, sia suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica derivanti dalle spese di funzionamento e dalla possibile corresponsione ai componenti di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Pertanto, al fine di evitare l'insorgere di oneri a carico della finanza pubblica privi di copertura finanziaria il comma va integrato con ulteriori periodi del seguente tenore:

“Ai componenti del comitato di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'istituzione del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica”, in assenza del quale si esprime parere contrario.

Si rileva che l'autorizzazione di spesa riguarda esclusivamente l'anno 2021, non contenendo elementi di determinazione dell'onere complessivo per il funzionamento a regime dell'Istituto; infatti, la costituzione di un nuovo ente comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di natura strutturale, in termini di compensi per organi, di costi del personale, di acquisto

	<i>beni strumentali, affitti e, in generale, connessi al suo funzionamento. Andrebbe poi definito il contingente massimo di personale di cui la Fondazione potrà avvalersi, le relative modalità di selezione nonché la posizione di stato in cui il predetto personale dovrebbe essere collocato qualora si optasse per l'utilizzazione di personale già in servizio presso pubbliche amministrazioni. Con riguardo alla previsione del secondo periodo del comma 5, secondo cui la Fondazione può avvalersi della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca, appare opportuno che la norma precisi che gli oneri da essa derivanti sono posti a carico della Fondazione. Emerge, inoltre, al comma 6, la mancata indicazione della parte di spesa pubblica destinata ad alimentare il fondo di dotazione della fondazione e di quella destinata al fondo di gestione. Appare, pertanto, necessario che la proposta venga accompagnata da idonea relazione tecnica che dia riscontro a quanto sopra indicato e che dimostri la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario delle attività da svolgere durante la vita della fondazione al fine di poter valutare la sostenibilità dell'iniziativa e la capacità di rispettare, verso i creditori sociali, l'adempimento delle obbligazioni contratte e da contrarsi nell'esercizio dell'attività, alla luce degli impegni di spesa programmati e delle fonti di finanziamento previste. In ordine alla possibilità di prevedere, sulla base di quanto stabilito dal comma 4, la concessione in comodato di beni immobili facenti parte del Demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, appare opportuno che la norma stabilisca i criteri da applicare ai fini del riparto degli oneri di manutenzione, straordinaria e ordinaria, degli immobili. Infine, con riferimento all'esclusione dal versamento di ogni tributo per tutti gli atti connessi alla costituzione, conferimento e devoluzione della fondazione, previsto dal comma 7, si segnala che la disposizione appare suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica in termini di minori entrate. Si rinvia, pertanto, al Dipartimento delle finanze. Alla luce di tutto quanto precede, si esprime parere contrario in mancanza di adeguata relazione tecnica.</i> <i>Limitatamente alla copertura finanziaria proposta, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità</i>
62.01	La proposta in esame istituisce l'Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale (IIA) per la creazione di un'infrastruttura scientifica e di ricerca di interesse nazionale, nella forma giuridica di Fondazione, con la sede centrale a Torino. Ne sono membri fondatori il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dello Sviluppo Economico, la città metropolitana di Torino e la regione Piemonte ai quali viene attribuita la vigilanza sull'istituto. Il comma 3 prevede che i criteri e le modalità di attuazione della disposizione in esame, nonché il trasferimento delle risorse alla Fondazione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della

	ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Sindaco della città metropolitana di Torino e il Presidente della regione Piemonte. <i>Ciò premesso, con riferimento ai profili di impatto finanziario della norma e della proficuità della spesa, si ritiene opportuno che venga chiarito se siano state valutate forme alternative alla costituzione di un nuovo ente per il perseguimento delle finalità della norma in argomento, evidenziando, altresì, le ragioni che abbiano giustificano tale scelta.</i> <i>Sul punto, in ogni caso, si osserva che la costituzione di un nuovo ente comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di natura strutturale, in termini di compensi per organi, di costi del personale, di acquisto beni strumentali, affitti e, in generale, connessi al suo funzionamento.</i> <i>Occorre, pertanto, che la proposta sia corredata da apposita relazione tecnica che fornisca elementi di dettaglio volti a quantificare puntualmente gli oneri derivanti dalle disposizioni in esame e a individuare le modalità di copertura dei medesimi dimostrando la congruità delle risorse. In assenza di RT si esprime parere contrario.</i>
63.9	L'emendamento prevede l'incremento del Fondo Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza di cui all'articolo 1, della legge n. 285 del 1997 per un importo pari a 50 milioni di euro per il 2021. <i>La proposta non chiarisce quali siano le finalità specifiche del predetto incremento, pertanto si ritiene necessario acquisire apposita RT.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta, pari a 50 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
63.07	La proposta reca ulteriori disposizioni in materia di infrastrutturazione in fibra ottica anche a favore di nuovi edifici di tipo residenziale. La proposta, inoltre, prevede l'estensione dell'ambito applicativo della misura fiscale agevolativa prevista dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. <i>L'emendamento appare suscettibile di comportare effetti finanziari negativi in termini di minori entrate tributarie, non quantificate e prive di copertura finanziaria, si rinvia, pertanto, al Dipartimento delle finanze per la RT in assenza della quale si esprime parere contrario.</i>
64.49	Al fine di prevenire e contrastare il disagio giovanile, l'emendamento modifica le misure per l'acquisto della casa di abitazione estendendo il periodo per la presentazione delle domande, ampliando la platea dei beneficiari e incrementando la copertura del Fondo di garanzia per la prima casa. In particolare, si proroga al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione delle domande di accesso al finanziamento, relative alle categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), l. n. 147/2003, che hanno un determinato valore dell'ISEE - innalzato a 60.000 euro annui. Inoltre, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata al 100%

	della quota capitale. L'onere è quantificato in 100 milioni di euro per l'anno 2021 e in 80 milioni di euro per l'anno 2022 <i>Al riguardo, si rinvia alle valutazioni del Dipartimento del tesoro e al Dipartimento delle Finanze in ordine alla predisposizione di idonea relazione tecnica che indichi gli aspetti finanziari della proposta e la congruità della quantificazione degli oneri, in termini di fabbisogno del Fondo di garanzia per la prima casa, in relazione agli ampliamenti apportati dalla proposta in esame, nonché in relazione ai profili di rischio in capo al Fondo. In assenza di RT si esprime parere contrario.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 ed a 80 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
64.2 64.4 64.37	L'emendamento propone alcune modifiche al comma 3 dell'articolo 64, volte ad estendere la portata dell'agevolazione per l'acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile. In particolare, proroga al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione delle domande di accesso al finanziamento e l'eliminazione dell'indicazione dei requisiti richiesti per ottenere una maggiore garanzia. Inoltre, propone la modifica del comma 9, prevedendo che le agevolazioni previste dai commi 6, 7 e 8, si applichino agli atti stipulati fino al 31 dicembre 2023. <i>Al riguardo, si rinvia alle valutazioni del Dipartimento del tesoro e al Dipartimento delle Finanze in ordine alla predisposizione di idonea relazione tecnica che indichi gli aspetti finanziari della proposta e la congruità della quantificazione degli oneri, in termini di fabbisogno del Fondo di garanzia per la prima casa, in relazione agli ampliamenti apportati dalla proposta in esame, nonché in relazione ai profili di rischio in capo al Fondo. In assenza di RT si esprime parere contrario.</i>
64.11 64.14 64.32 64.42	Si rinvia alle valutazioni del Dipartimento del tesoro
64.25	La proposta incrementa di 30 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per le politiche giovanili, con copertura ai sensi dell'articolo 77 del decreto legge oggetto di conversione. <i>In ordine alla copertura proposta mediante utilizzo dell'indebitamento autorizzato dalle Camere con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento di aprile 2021 si esprime parere contrario, in quanto risulta insufficiente per la copertura degli oneri derivanti dalla proposta in esame, tenuto conto che tali risorse sono state quasi interamente impiegate nell'ambito di due provvedimenti (DL 59/2021 e DL 73/2021).</i>
64.6	Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, al compimento della maggiore età vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, si propone di consentire la prosecuzione della sperimentazione di cui all'articolo 1,

	comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, negli anni dal 2021 al 2024. Agli oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. <i>Dovendo proseguire la sperimentazione, già coperta a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è necessario che la copertura sia formulata “a valere” anziché “mediante riduzione”. Si rinvia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la disponibilità e l'assicurazione che tale copertura non distolga risorse già destinate a interventi già programmati.</i>
65.18 65.23	La proposta interviene modificando la disciplina recata dagli art. 71 septies e 71 octies della legge n. 633/1941 in materia di ripartizione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi agli autori ed ai produttori di fonogrammi, nonché ai produttori originari di opere audiovisive, agli artisti interpreti ed esecutori e ai produttori di videogrammi,. L'attuale disciplina assegna alla SIAE il compito di ripartire tale compenso tra gli aventi diritto “al netto delle spese”. Con la proposta in esame, tali compiti vengono trasferiti al Ministero della cultura che dovrebbe definire le modalità di ripartizione dei compensi con successivo decreto e provvedervi “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” anche avvalendosi di una società o altro ente da costituire allo scopo oppure da individuare mediante procedura di evidenza pubblica. <i>Al riguardo, si ritiene che la proposta sia suscettibile di comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica nella misura in cui si prevede per il Ministero della cultura la facoltà di costituire o di individuare tramite procedura di evidenza pubblica una società o altro ente che verrebbero chiamati a svolgere i compiti attualmente attribuiti dal legislatore a SIAE, sia in relazione ai maggiori costi connessi al funzionamento del nuovo ente sia in relazione ai compensi dovuti al soggetto individuato tramite procedura di evidenza pubblica.</i> <i>Per le motivazioni suesposte, nel ritenere necessario che la proposta sia corredata da adeguata relazione tecnica che dia dimostrazione dell'asserita invarianza finanziaria, si esprime parere contrario rinviando anche alle valutazioni del Ministero della cultura.</i>
65.26	Disposizioni in tema di riparto del compenso per gli apparecchi e supporti di registrazione da parte della SIAE tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi ai diritti d'autore in luogo delle associazioni di categoria. <i>Al riguardo, si rinvia a MIC</i>
65.14	Si propone la proroga al 31 dicembre 2021 dell'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per i soggetti che esercitano attività circensi e di spettacolo viaggiante. L'agevolazione è estesa anche ai titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo demaniale, oltre che del suolo pubblico. Gli oneri sono quantificati in 8 milioni di euro per l'anno 2021. <i>Si rinvia all'Agenzia del Demanio e all'Agenzia delle entrate in ordine alla verifica circa la congruità della quantificazione dell'onere. In assenza di RT</i>

	parere contrario. <i>In merito alla copertura finanziaria proposta pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
65.47	Al fine di permettere una corretta programmazione e progettazione di un nuovo ciclo di corsi di formazione bandistici e corali dopo la crisi pandemica che ha comportato la sospensione delle attività dei circoli culturali, il Ministero della cultura intende predisporre un finanziamento di euro 3.000 (tremila) per ogni corso che verrà attivato, riattivato o continuato a partire dai mesi di settembre/novembre 2021 e che risponda a determinate caratteristiche individuate nella proposta emendativa. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. <i>Premesso che è errato il triennio di riferimento della copertura finanziaria proposta, si esprime parere contrario in quanto l'accantonamento di parte corrente relativo al Ministero per i beni e le attività culturali non presenta le sufficienti disponibilità.</i>
65.1	L'emendamento, con il comma 10-bis, introduce il sistema unitario e coordinato di accesso al ruolo di docente di sostegno e di formazione in servizio, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, mediante selezione attuata sulla base di concorso pubblico nazionale e di un successivo percorso formativo della durata di un anno da espletarsi nelle istituzioni scolastiche. Il comma 10-ter istituisce una specifica classe di concorso alla quale accedere con il possesso della laurea magistrale e della specifica abilitazione al sostegno. <i>Al riguardo, si esprime parere contrario in quanto le disposizioni determinano oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria derivanti dall'organizzazione del concorso, ivi inclusi quelli connessi alle commissioni</i>
65.49	Al fine di sostenere il settore dello spettacolo viaggiante e dell'attività circense, per ciascun anno del triennio 2021-2022, alla vendita dei biglietti ovunque tenuti, si riduce dal 10% al 4% l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'allegato III, punto 7) della direttiva (CE) del 28 novembre 2006 n. 112. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi importi della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

	<i>Preliminarmente si segnala un refuso nella individuazione delle annualità della proposta emendativa indicando triennio 2021-2022.</i> <i>L'emendamento è coerente con le disposizioni europee di riferimento.</i> <i>Si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle finanze e dell'Agenzia delle entrate in ordine alla predisposizione di idonea relazione tecnica tesa alla verifica della congruità della quantificazione in relazione alle finalità della disposizione.</i> <i>Con riferimento alla copertura finanziaria si esprime parere contrario in quanto il Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 non presenta le necessarie disponibilità.</i>
65.014 65.015 65.020	Si propone di istituire, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un Fondo per il restauro e gli altri interventi conservativi sui beni immobili vincolati di interesse storico e culturale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con una dotazione annua di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021. <i>Si rinvia a DF la predisposizione di RT in ordine alla verifica della congruità del limite di spesa con l'intervento proposto dalla disposizione in esame, segnalando comunque che la proposta è mal formulata in quanto identifica la detrazione dall'imposta con il credito d'imposta. In assenza di RT si esprime parere contrario.</i> <i>In merito alla sola copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7: per gli anni 2021 e 2022 si rinvia alle valutazioni politiche, segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità; per gli anni successivi al 2022, si esprime parere contrario considerato che il disposto dell'articolo 77, comma 7, ha effetti solo per l'anno 2021 e 2022.</i>
65.024	L'emendamento introduce l'articolo 65-bis recante "Misure a sostegno delle ONLUS del settore culturale operanti in modalità alternative durante la pandemia da COVID 19", prevedendo l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero della cultura, con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021. <i>Il comma 4 relativo alla copertura finanziaria è mal formulato in quanto, trattandosi di contributi finanziari gravanti su un Fondo appositamente istituito, l'onere deve essere inteso come limite di spesa e, pertanto, l'onere non può essere considerato come "valutato" ma "pari a". Inoltre, non è riportata la cadenza temporale della spesa.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta, pari a 5 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
65.023	Si prevede l'introduzione di un nuovo articolo recante <i>Norme per il rilancio del mercato dell'arte italiano e dei giovani artisti che operano nel settore</i>, volto a introdurre un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 e per due annualità consecutive, al fine di incentivare il mercato dell'arte italiano. L'onere è valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 4 milioni di euro per l'anno 2022.

	<i>Nell'evidenziare che non è chiaro il riferimento temporale cui si riferisce la misura agevolativa, si rileva che la disposizione comporta oneri solo parzialmente quantificati e coperti nella disposizione.</i> <i>Invero, mentre al comma 3 si fa riferimento ad oneri fino al 2022, la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 1 sembrerebbe far riferimento anche ad erogazioni effettuate nel 2023.</i> <i>Pertanto, si esprime parere contrario e si rinvia al Dipartimento delle finanze per le valutazioni di competenza.</i> <i>In merito alla sola copertura finanziaria proposta, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità</i>
66.1	<i>La proposta emendativa è suscettibile di generare oneri non quantificati per i quali non è indicata la relativa copertura finanziaria. In assenza di adeguata RT, si esprime parere contrario.</i>
66.12	Introduce modifiche al calcolo del numero di giorni lavorati o comunque retribuiti, nel settore dello spettacolo, da individuare nei diciotto mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile anziché dei dodici mesi attualmente previsti. <i>È necessaria la predisposizione di una relazione tecnica per la verifica degli effetti finanziari che possono scaturire dalla disposizione, in mancanza della quale si esprime parere contrario.</i>
66.10	Prevede che le indennità previste dall'art. 66 non concorrano alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. <i>Al riguardo si rinvia a DF per la predisposizione di RT a dimostrazione dell'assenza di oneri. In assenza si esprime parere contrario</i>
67.96	Propone di riservare una quota parte, non inferiore a 15 milioni di euro per l'anno 2021, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 178/2020 all'erogazione di contributi diretti agli allevatori bovini sotto forma di sostegno per i maggiori oneri. <i>Si segnala errata numerazione dell'emendamento in quanto è riferibile all'art. 68 trattandosi di settore zootecnico.</i> <i>Pur considerando la disponibilità delle risorse sul capitolo 7098 dello stato di previsione del Mipaaf, si ritiene comunque necessaria idonea relazione tecnica che dia dimostrazione della sostenibilità della proposta, a conferma che la destinazione di quota parte delle risorse del Fondo sopra indicato ad una nuova finalità non comprometta la realizzazione di quelle già previste dalle norme originarie. Si rinvia al Mipaaf. Inoltre, si segnala che il fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e rifinanziato</i>

	<i>dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021 risulta così denominato "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura"</i>
67.11 67.20 67.72 67.28 67.104	Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2020, per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate editte, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è corrispondentemente incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili. <i>La misura proposta nel testo emendativo presenta profili di rilevanza in materia di aiuti di Stato, ai fini della normativa sia europea che nazionale.</i> <i>La disposizione ricalca la precedente, richiamata nella proposta, di cui all'articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.</i> <i>E' necessaria RT e valutazioni di DF e Agenzia delle entrate, in assenza delle quali si esprime parere contrario.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
67.50	Proroga al 31 dicembre 2021 il termine per la riforma della gestione previdenziale INPGI. <i>Si rinvia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</i>
67.31	Abroga il comma 810 dell'art. 1 della l. 145/2018, che prevede che i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al Dlgs 70/2017 siano progressivamente ridotti fino alla loro abolizione e contestualmente individua una nuova finalità di spesa a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione per la quota riservata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. <i>Necessaria RT per la valutazione dell'impatto della mancata progressiva riduzione sul funzionamento della quota del Fondo della PCM. Allo stato, parere contrario.</i>
67.29 67.100	A decorrere dall'anno 2023 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro in ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa, per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 57-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, in favore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche <i>online</i>. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26

	ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. <i>Si rinvia alle valutazioni politiche.</i>
67.19	<i>E' necessaria RT che dimostri l'invarianza di spesa, in assenza della quale si esprime parere contrario.</i>
67.65	La proposta emendativa in esame, in ragione delle difficoltà operative determinate dall' emergenza sanitaria in atto, estende l'obbligo per l'Autorità per la garanzia delle comunicazioni, di avviare un'istruttoria nei confronti di un soggetto che operi contemporaneamente nei mercati delle comunicazioni elettroniche ed in un mercato diverso, ricadente nel sistema integrato delle comunicazioni, "fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2018/1808, previsto dall'articolo 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53, e comunque non oltre il 30 ottobre 2021". <i>Sul punto, si fa rinvio alle valutazioni di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee.</i>
67.24	Abroga il comma 810 dell'art. 1 della l. 145/2018, che prevede che i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al Dlgs 70/2017 siano progressivamente ridotti fino alla loro abolizione e contestualmente individua una nuova finalità di spesa a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione per la quota riservata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Oneri quantificati in 160 milioni di euro con copertura su Fondo esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del DL. <i>Necessaria RT per la verifica della quantificazione degli oneri in assenza della quale si esprime parere contrario</i> <i>Si rappresenta che nella indicazione della copertura finanziaria non è indicato il riferimento temporale dell'onere.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta, pari a 160 milioni di euro, se riferita all'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità</i>
67.03	Si prevede, per l'anno 2021, il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, entro il limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro annui, da utilizzare esclusivamente in compensazione, per le imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie. <i>L'emendamento appare suscettibile di comportare effetti finanziari negativi in termini di minori entrate tributarie non quantificate e prive di copertura finanziaria.</i> <i>È necessaria RT da parte di DF in assenza della quale si esprime parere contrario.</i>
67.01	L'emendamento prevede l'istituzione di un fondo, con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi autoprodotti connessi alla situazione pandemica da COVID-19 che verranno trasmessi e registrati nel corso del secondo semestre 2021 ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge n. 223

	del 6 agosto 1990. <i>Al riguardo si evidenzia che si intenderebbe replicare la medesima disposizione prevista, per il 2020 con il DL n. 34 / 2020 art. 195, comma 1, e per il 2021 dall'articolo 6 – ter del DL 41 -2010</i> <i>La proposta comporta oneri per i quali non è prevista la relativa copertura finanziaria. Allo stato attuale si esprime parere contrario.</i>
67.018	Si prevede, per l'anno 2021, il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, per le imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, entro il limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro annui. <i>È necessario acquisire relazione tecnica del Dipartimento delle finanze per valutare la congruità della quantificazione e anche al fine di valutare la compatibilità con le misure già previste a legislazione vigente relative al credito d'imposta per investimenti pubblicitari di cui all'articolo 57 bis del DL n. 50 del 2017 in assenza della quale si esprime parere contrario.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta, pari a 50 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
68.26	L'emendamento introduce i commi da 14-bis a 14-quinquies al fine di contrastare gli effetti negativi dovuti al diffondersi del COVID-19 proponendo la sospensione per l'anno 2021 del canone relativo alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto. Si prevede l'esclusione dall'applicazione del 4° comma dell'art. 100 del DL 104/2020 (canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità) per i soggetti che esercitano l'attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento, protezione della fascia costiera e di zone acquee ai sensi del comma 14-bis per la cui attuazione si autorizza la spesa di 3 milioni di euro. <i>Si segnala che l'emendamento in parola appare suscettibile di comportare effetti finanziari negativi in termini di minori entrate rivenienti dai canoni delle concessioni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura. Al riguardo si reputa necessaria una puntuale relazione tecnica che dimostri la congruità dell'onere previsto in assenza della quale si esprime parere contrario.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta con riduzione del fondo speciale di parte corrente mediante utilizzo dell'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, si fa presente che lo stesso è destinato a provvedimenti considerati prioritari per il Ministero medesimo. Si esprime pertanto parere contrario.</i>
68.11	Si prevede la modifica dell'articolo 31 comma 2 del DPR 917 del 1986 ampliando

68.72 68.33	la casistica per cui il reddito dominicale si considera inesistente in caso di perdita del 30% del prodotto del fondo rustico e intende disporre dei termini all'ufficio tecnico erariale per provvedere all'accertamento della diminuzione del prodotto stesso nonché degli adempimenti di comunicazione all'interessato da parte dell'ufficio tecnico erariale stesso. Inoltre si aggiunge il comma 2-bis all'art 32 del DPR 917 del 1986 stabilendo che al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 31, comma 2, (come modificato ampliando la casistica dei danni per cui il reddito dominicale si considera inesistente) ai fini della valutazione del requisito della prevalenza, di cui alla lettera c) dell'art 32 comma 2 per prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, stabilito per la definizione delle attività agricole, nell'anno in cui si è verificato l'evento, si intendono per prodotti agricoli anche quelli acquistati da terzi, fino a concorrenza della media dei prodotti ottenuti nei due periodi di imposta precedenti o in quello precedente in caso di inizio di attività. Inoltre, si prevede che la suddetta disposizione sia applicata anche agli imprenditori agricoli che nel 2020 e nel 2021, a causa dei nuovi eventi previsti nell'ampliata casistica dei danni, abbiano subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il sessanta per cento rispetto al fatturato e ai corrispettivi del medesimo periodo del 2019, nonché si applica anche ai fini della valutazione della persistenza della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi all'articolo 2135 del codice civile. <i>Al riguardo, si rileva che la disposizione è suscettibile di determinare oneri, a carico del bilancio dello stato, non quantificati e privi di copertura. Pertanto, è necessario acquisire la relazione tecnica a cura del Dipartimento delle finanze per una compiuta valutazione degli effetti finanziari derivanti dalle modifiche proposte in assenza della quale si esprime parere contrario.</i>
68.46	Al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 gravanti sulle attività economiche che utilizzano aree e pertinenze demaniali marittime, si prevede che, per gli anni 2021 e 2022, il canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura non può essere superiore a euro 700 annui. <i>Preliminarmente si evidenzia che, trattandosi del canone annuo dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime, l'onere indicato al comma 15-ter non può ricondursi a un onere valutato. Si chiede RT dell'Agenzia del demanio che dimostri la congruità dell'onere previsto in assenza della quale si esprime parere contrario.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
68.58	Dispone ulteriori stanziamenti a sostegno della filiera agroalimentare. In particolare: - stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2021 per i contratti di filiera agricola di cui all'art. 1, comma 665 della L. 289/2002

	- stanziamento per l'anno 2021 di 30 milioni di euro per i distretti del cibo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Alla copertura della proposta si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 3, del presente decreto. <i>In merito alla copertura finanziaria con riduzione del FSC, si rappresenta che trattandosi di misure che potrebbero rientrare nell'ambito della programmazione del Fondo, sarebbe opportuno ricondurle in tale sede, anche per tener conto delle effettive esigenze annuali nell'ambito di un quadro programmatico complessivo. Si rinvia comunque al Ministro per il Sud e la coesione territoriale. Inoltre, occorre verificare che le nuove finalizzazioni siano nuovi investimenti.</i>
68.31	Si prevede che le risorse del fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori deceduti in mare ,di cui all'art 5, comma 1 bis del DL 2 del 2006 convertito dalla legge 81 del 2006 , siano destinate nel 2021 ,oltre che per il sostegno dei familiari del personale imbarcato e come contributi alle imprese di pesca in caso di sequestro in alto mare, anche nei casi di sequestro in zone di giurisdizione esclusiva ovvero di limitazione dei diritti di pesca, comunque denominate, dichiarate unilateralmente nel Mar Mediterraneo da Paesi terzi, e non ricomprese in accordi internazionali conclusi dall'Unione europea. Inoltre il predetto fondo può altresì finanziare interventi compensativi, che non concorrono alla formazione del reddito, erogati secondo termini e modalità stabiliti con il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e calcolati sulla base dei parametri giornalieri utilizzati dal medesimo Ministero per l'arresto temporaneo obbligatorio previsto nel quadro degli strumenti finanziari unionali al fine di indennizzare gli armatori per ciascuno dei giorni di inattività forzata cui sono costrette le imbarcazioni in conseguenza dei sequestri. A tal fine a decorrere dall'anno 2021 il predetto Fondo è incrementato di 0,5 milioni di euro e al relativo onere si intende provvedere mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del DL 73 del 2021. <i>Si evidenzia che la citazione del DL che si intende modificare è erroneamente indicata.</i> <i>Inoltre, si rappresenta che l'emendamento come formulato prevede che le misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e sequestrato (ampliando i casi di sequestro) siano erogate solo per il 2021 nei limiti delle risorse già previste in bilancio, mentre gli indennizzi agli armatori per ciascuno dei giorni di inattività forzata cui sono costrette le imbarcazioni in conseguenza dei sequestri andrebbero effettuati a decorrere dal 2021 prevedendo a tal fine uno stanziamento aggiuntivo di 500.000 euro a decorrere dal 2021 mentre la copertura finanziaria è prevista solo per il 2021 e il 2022. Pertanto stante la non coerente formulazione dell'emendamento e della copertura finanziaria si esprime parere contrario</i> <i>Tuttavia, si fa presente che in merito alla copertura finanziaria proposta, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7: per gli anni 2021 e 2022 si rinvia alle valutazioni politiche, segnalando la presenza di diversi emendamenti che</i>

	<i>trovano copertura con questa stessa modalità; per gli anni successivi al 2022, si esprime parere contrario considerato che il disposto dell'articolo 77, comma 7, ha effetti solo per l'anno 2021 e 2022.</i>
68.8 68.68 68.15	La proposta intende integrare, anche per l'anno 2021, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 comma 131 della L. 205/2017 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il fondo volto a sostenere i contratti e gli accordi di filiera per incentivarne l'aggregazione, l'internazionalizzazione, la competitività e la produzione di qualità delle produzioni delle imprese agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo. L'emendamento comporta oneri pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 privi della relativa copertura finanziaria. <i>Allo stato attuale si esprime parere contrario.</i>
68.59	Si prevede che le disposizioni di cui all'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano fino al 31 dicembre 2021 e, ove successivo, fino al termine dello stato di emergenza. <i>Al riguardo si fa presente che le disposizioni di cui al predetto articolo 94 del DL 34 del 2020 prevedono che in relazione all'emergenza epidemiologica i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l'anno 2020. A tal fine veniva previsto un onere di 58,9 milioni di euro per l'anno 2020.</i> <i>Pertanto il prolungamento della disciplina fino al 31 dicembre 2021 e, ove successivo, fino al termine dello stato di emergenza, determina oneri per la finanza pubblica non quantificati e a fronte dei quali non è prevista la relativa copertura finanziaria. Pertanto si esprime parere contrario. Si rinvia anche alle valutazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali</i>
68.57	La proposta modifica l'art. 1, comma 98, della legge n. 208/2015, inserendo l'inciso "indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito" con riferimento all'applicazione della disciplina degli aiuti di Stato per le imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e del settore della pesca e dell'acquacoltura che acquistano beni strumentali nuovi. <i>Al riguardo, si rinvia alla PCM – Dipartimento per le politiche europee, in ordine alla compatibilità della disposizione in esame con l'ordinamento comunitario.</i> <i>Inoltre, nel ritenere che l'emendamento in esame sia suscettibile di determinare minori entrate fiscali si rinvia anche alle valutazioni dell'Agenzia delle entrate e del Dipartimento delle finanze circa i possibili effetti finanziari derivanti dalla modifica proposta in assenza delle quali si esprime parere contrario.</i>
68.021	L'emendamento introduce l'articolo 68 bis "Misure per lo sviluppo e il sostegno delle innovazioni in agricoltura" e incrementa i contributi a fondo perduto per le imprese agricole e agroalimentari di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 521, per un importo pari a euro 500.000 per l'anno 2021. Il comma 2 introduce una deroga al divieto di irrorazione aerea di cui all'art. 13 del d. lgs 150/2012 per consentire le attività di irrorazione in particolare con prodotti autorizzati per i trattamenti in biologico.

	Il comma 3, introduce una modifica all'art. 1, comma 520 della L. 160/2019 prevedendo la destinazione dei contributi a fondo perduto per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione. <i>Al riguardo, preliminarmente si osserva che la disposizione di cui al comma 1 è mal formulata, in quanto l'autorizzazione di spesa a cui si riferisce l'emendamento non attiene ad un fondo ma a contributi a fondo perduto. Con riferimento ai commi 2 e 3, si rinvia nel merito al MIPAAF, al Ministero della salute e al MITE, al fine di valutare l'opportunità della deroga e dell'inserimento di sistemi a pilotaggio remoto in agricoltura. Si rinvia anche al Ministero della difesa in ordine all'uso dei «Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto».</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
68.019	Si prevedono delle modifiche del periodo temporale in cui devono essere effettuate le comunicazioni per la detenzione di apiari e alveari e si dispone che la detenzione dei registri di carico e scarico degli animali allevati di cui all'art 18-bis del DPR 600/1973 non si applica agli imprenditori apistici. Inoltre, si prevede che chiunque contravvenga all'obbligo di registrazione di inizio attività di cui al punto 6.1 del manuale operativo dell'Anagrafe apistica nazionale, istituito dall'articolo 1 del decreto ministeriale 11 agosto 2014, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro. Chiunque contravviene all'obbligo di registrare le operazioni di cui ai punti 7, 8, 9 e 10 del predetto manuale operativo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 300 euro. Inoltre, si prevede che gli obblighi a cui sono tenuti i piccoli produttori di vino debbano applicarsi anche agli apicoltori produttori di idromele assoggettati ad accisa con aliquota zero stabilendo tra l'altro, che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della tabella annessa al proprio decreto del 13 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2015, n. 62, inserendo la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, l'idromele, l'aceto di miele e dei derivati dalla loro trasformazione, tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Infine, si prevede che per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere i), l), e q) dell'articolo 5 della legge del 24 dicembre 2004, n. 313, nonché di interventi a sostegno degli imprenditori apistici che hanno subito un calo di produzione a causa di avversità climatiche, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021 al cui onere si intende provvedere mediante riduzione del «Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» istituito dal comma 128 della legge del 30 dicembre 2020, n. 178 così come rifinanziato dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, con legge 21 maggio 2021, n. 69. <i>È necessario acquisire le valutazioni del Dipartimento delle finanze, dell'Agenzia delle dogane e monopoli e dell'Agenzia delle entrate, circa i possibili effetti finanziari derivanti dalle modifiche proposte, sia con riferimento alle aziende alle</i>

	quali si applica l'aliquota zero delle accise, sia con riferimento alla non applicazione di attività di controllo e di obblighi di tenuta di scritture contabili, attività queste poste a presidio di eventuali condotte evasive. Per quanto attiene l'obbligo di registrazione di inizio attività di cui al manuale operativo istituito con decreto ministeriale dell'11 agosto 2014 andrebbe indicato che tale decreto è stato emanato dal Ministero della salute di concerto con il Mipaaf. Inoltre andrebbe indicata l'autorità competente all'irrogazione delle previste sanzioni. Per quanto attiene all'equiparazione degli obblighi degli apicoltori produttori di idromele a quelli dei piccoli produttori di vino e all'aggiornamento della tabella annessa al decreto del MEF del 13 febbraio 2015 inserendovi vari prodotti degli apicoltori tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all'art 32 comma 2 lett c) del Dpr 917 del 1986, si ritiene che le disposizioni siano suscettibili di determinare minori entrate fiscali e, pertanto, maggiori oneri per la finanza pubblica. È necessaria RT del Dipartimento delle finanze, dell'Agenzia delle entrate in assenza delle quali si esprime parere contrario. Infine per quanto attiene l'attuazione degli interventi di cui alle lettere i), l), e q) dell'articolo 5 della legge del 24 dicembre 2004, n. 313, nonché il sostegno degli imprenditori apistici che hanno subito un calo di produzione a causa di avversità climatiche si fa presente che sul Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (capitolo 7098 dello stato di previsione del Mipaaf) sussistono le risorse finanziarie per coprire l'onere di 10 milioni di euro per il 2021. Si rappresenta comunque che andrebbe predisposta una puntuale relazione tecnica che dimostri anche la congruità dell'onere e che dia contezza che gli oneri che si intendono coprire con il fondo attengono a spese di conto capitale al fine di non dequalificare la spesa. Inoltre andrebbe dimostrato che la riduzione di risorse dal citato fondo non pregiudichi iniziative già programmate. Si sottolinea infine che nel testo dell'emendamento in esame dovrebbe essere specificato il periodo temporale a cui gli apicoltori devono far riferimento al fine di dimostrare il calo di produzione a causa delle avversità atmosferiche rispetto al periodo temporale in cui la produzione non ha subito riduzioni.
68.010	La proposta in esame, al fine di consolidare ed accrescere la capacità produttiva e innovativa, il livello qualitativo, la sostenibilità e la competitività sul mercato dei prodotti <i>Made in Italy</i>, intende istituire un accordo integrato di filiera che impegna i contraenti a fornire prestazioni di produzione agricola, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti agricoli e agroalimentari rendendo riconoscibili i prodotti oggetto del contratto mediante l'utilizzo di un marchio già registrato o la registrazione di un nuovo marchio. La disposizione è assistita da clausola di invarianza finanziaria. L'accordo potrebbe determinare una diversa posizione in ambito concorrenziale dei soggetti aderenti rispetto a coloro che ne restano esclusi, con conseguente rischio di violazione della normativa di settore che vieta qualsiasi accordo restrittivo della concorrenza (art 101 TFUE). Per quanto sopra, si rinvia necessariamente alla P.C.M. – Dipartimento per le politiche europee, per le valutazioni di competenza in ordine alla coerenza della proposta con l'Ordinamento europeo, dovendo, in ogni caso, scongiurarsi l'apertura di una

	<i>procedura di infrazione, con conseguenti possibili effetti finanziari negativi a carico dei saldi di finanza pubblica, derivanti da una condanna dello Stato italiano al pagamento di sanzioni.</i> Parere contrario <i>in assenza di una relazione tecnica che dia dimostrazione della neutralità finanziaria della proposta, con particolare riferimento alla registrazione di un nuovo marchio, in quanto non è specificato se gli oneri sono a carico della finanza pubblica oppure a carico dei contraenti l'accordo.</i>
68.022	Il proposto art. 68-bis recante <i>Misure a sostegno del settore della birra artigianale</i> intende esentare dal pagamento delle accise di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua non superiore a 50.000 ettolitri. Al comma 2, si prevede un ampliamento dei soggetti che possono stipulare convenzioni di abbonamento per il pagamento delle accise con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. All'onere derivante dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. Il comma 4, inoltre, intende riconoscere, per l'anno 2021, un contributo a fondo perduto ai birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, alla cui copertura dell'onere, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» istituito dal comma 128 della legge del 30 dicembre 2020, n. 178 così come rifinanziato dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni con legge 21 maggio 2021, n. 69. <i>Si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle finanze e dell'Agenzia delle entrate nonché del MIPAAF relativamente alle modifiche delle caratteristiche della birra artigianale.</i> <i>In merito al comma 2 si rinvia all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli per la valutazione degli effetti finanziari derivanti dal potenziale incremento degli accordi relativi al versamento rateale delle accise nella misura convenuta in assenza delle quali si esprime parere contrario</i> <i>Relativamente ai 10 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del «Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» di cui al comma 128 della legge del 30 dicembre 2020, n. 178 così come rifinanziato dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni con legge 21 maggio 2021, n. 69, si rinvia alle valutazioni politiche.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta, pari a 3 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i> <i>E' necessaria RT che confermi le quantificazioni degli oneri.</i>
69.1	L'emendamento apporta integrazioni all'articolo 69 recante <i>“Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca”</i>. La proposta indica maggiori oneri per l'anno 2021 per un importo di 222 milioni

	euro. <i>In ordine alla copertura proposta mediante utilizzo dell'indebitamento autorizzato dalle Camere con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento di aprile 2021 si esprime parere contrario, in quanto risulta insufficiente per la copertura degli oneri derivanti dalla proposta in esame, tenuto conto che tali risorse sono state quasi interamente impiegate nell'ambito di due provvedimenti (DL 59/2021 e DL 73/2021).</i>
71.20	La proposta emendativa intende estendere anche alle imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 21 e 22 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della regione Calabria e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo brina, la possibilità di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. <i>Al riguardo, si fa presente che la proposta, ampliando la platea dei beneficiari del regime di aiuto di Stato previsto dall'art. 5 del DL 102/2004, è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica a fronte dei quali non è stata indicata idonea copertura finanziaria. Pertanto, in assenza di relazione tecnica che dia dimostrazione che le risorse già stanziare per le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate e brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2021 sono sufficienti anche per le imprese della regione Calabria, si esprime parere contrario.</i> <i>Si segnala inoltre che si tratta dell'ulteriore estensione della deroga al principio alla base del quale il fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori interviene solo per i danni non ricompresi nel Piano assicurativo agricolo, per i quali cioè non sono stati concessi incentivi volti a promuovere la corrispondente copertura assicurativa. Pertanto, si rileva come la misura disincentivi la stipula di assicurazioni per la copertura dei rischi da calamità e la relazione tecnica non fornisce elementi che giustifichino tale deroga.</i> <i>Va quindi verificata l'effettiva necessità di un intervento in deroga e si ribadisce la necessità di una valutazione da parte del competente MIPAAF delle iniziative da intraprendere per assicurare un pieno utilizzo dello strumento ordinario del Fondo di solidarietà nazionale – interventi assicurativi, che allo stato viene disincentivato dall'aspettativa di un intervento dello Stato a ripiano dei danni subiti indotta dai ripetuti interventi indennizzatori in deroga.</i>
71.9 71.23 71.6 71.2	La proposta, aggiungendo il comma 1-bis, all'articolo 71 dell'AC 3132, intende includere le aziende del settore apistico, i cui titolari siano registrati nella banca dati dell'anagrafe apistica nazionale per l'attività di produzione per commercializzazione e apicoltore professionista, tra le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate e brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo brina, al fine di poter accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Inoltre, prevede che con decreto del Mipaaf, si provveda alla definizione degli indici di mancata produzione di miele per ciascuna regione e provincia autonoma ai fini del calcolo degli indennizzi per gli apicoltori. <i>Al riguardo, si fa presente che le proposte, ampliando la platea dei beneficiari,</i>

	<i>sono suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica a fronte dei quali non è stata indicata idonea copertura finanziaria. Pertanto, in assenza di relazione tecnica che dia dimostrazione che le risorse già stanziare per le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate e brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2021 sono sufficienti anche per le aziende apistiche, si esprime parere contrario.</i>
71.19 71.1	Modifica l'incremento della dotazione finanziaria del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, da 105 milioni di euro a 500 milioni di euro per l'anno 2021. Per la copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. <i>Al riguardo, si esprime parere contrario in quanto l'autorizzazione di spesa indicata a copertura, corrispondente al capitolo 2328 "Fondo per l'erogazione del contributo a fondo perduto alle imprese per sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari" allocato nello stato di previsione del Mipaaf, non presenta allo stato alcuna disponibilità.</i>
71.15 71.4 71.12	Modifica l'incremento della dotazione finanziaria del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, da 105 milioni di euro a 200 milioni di euro per l'anno 2021. <i>In merito alla copertura finanziaria proposta, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
71.3	Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo-oleario. Inserisce in fine al comma 2-bis dell'art. 7 del DL 27/2019, la previsione che la regione Toscana può destinare eventuali economie di spesa agli interventi compensativi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 102 del 2004 relativi al Fondo di solidarietà nazionale (FSN). <i>Al riguardo, si rende necessaria idonea relazione tecnica che dia dimostrazione della sostenibilità della proposta con le risorse già destinate alla regione Toscana e ancora disponibili presso la regione medesima.</i>
71.04	Al fine di sostenere la filiera ippica e l'indotto del comparto agricolo colpiti dall'emergenza pandemica COVID-19, la proposta è volta a migliorare la qualità delle razze dei cavalli da corsa, in coerenza con l'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, interviene sulla tassazione delle scommesse ippiche, stabilendo che il prelievo per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli comprese nel programma ufficiale delle corse, nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli inserite nei palinsesti complementari, applicato sulla differenza tra le somme giocate e le vincite, nel caso in cui nei precedenti 12 mesi solari la raccolta di dette scommesse, rilevata bimestralmente, raggiunga 300 milioni di euro, il prelievo è ridotto,

	rispettivamente, per la rete 'fisica' al 34 per cento e per il 'gioco a distanza' al 38 per cento, nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta di dette scommesse raggiunga 400 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete 'fisica' al 25 per cento e per il 'gioco a distanza' al 29 per cento e nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta di dette scommesse raggiunga 500 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete 'fisica' al 20 per cento e per il 'gioco a distanza' al 24 per cento". Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento della filiera ippica, incluse le provvidenze per l'allevamento dei cavalli, e delle immagini degli eventi. <i>Al riguardo si rinvia al Dipartimento delle finanze, all'Agenzia delle entrate, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la predisposizione di RT che determini i maggiori oneri al momento non quantificati e privi di copertura per la prevista destinazione del gettito in assenza della quale si esprime parere contrario.</i>
72.05	La proposta normativa, nell'istituire l'articolo 72-bis, prevede, fino al 31 dicembre 2021, un adeguamento a ribasso delle tariffe per il pedaggio autostradale della regione Liguria, come conseguenza del determinarsi delle eccezionali e diffuse criticità del sistema autostradale a causa dei lavori in corso attualmente in essere. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del FSC di cui all'articolo 1, comma 6, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147. <i>Al riguardo, nel rappresentare la necessità di acquisire RT idonea a dimostrare la congruità degli oneri previsti quale effetto dei minori introiti per i concessionari, si esprime parere contrario, in quanto la norma, oltre ad utilizzare risorse di conto capitale per far fronte a oneri di natura corrente, non rientra negli obiettivi di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione con il quale vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale al fine di rimuovere gli squilibri economici e sociali.</i>
73.12 73.37	La disposizione reca modifiche all'articolo 199, comma 1, del DL n. 34/2020. In particolare: ➤ la lettera a) integra le previsioni di cui alla lettera a), consentendo, in conseguenza del protrarsi della situazione emergenziale dovuta al COVID-19, alle Autorità di sistema portuale e all'Autorità portuale di Gioia Tauro, <u>compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio</u>, di stabilire, fino a luglio 2021, la riduzione sino all'azzeramento di canoni concessori demaniali di cui all'articolo 36 del codice della navigazione e di quelli relativi a operazioni portuali e alla concessione di aree e banchine, previsti dagli articoli 16, 17 e 18 della legge n. 84 del 1994, nonché di quelli afferenti le concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri. Conseguentemente il comma 8 ha previsto la determinazione con decreto MIT delle quote di avanzo di amministrazione, eventualmente utilizzabili da ciascuna delle Autorità di sistema portuale e dall'Autorità portuale di Gioia Tauro nel limite complessivo di euro 10 milioni anche per l'anno 2021. <i>Al riguardo si rappresenta quanto segue:</i> - <i>relativamente all'importo pari a 10 milioni di avanzo di amministrazione utilizzabile dalle autorità di sistema nel 2020 si è provveduto alla corrispondente</i>

	<i>compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno ed indebitamento netto ai sensi dell'articolo 265.</i> - <i>ciò stante la disposizione determina oneri non coperti per la quota di avanzo di amministrazione utilizzata da quelle autorità di sistema che hanno disponibilità di bilancio da destinare allo scopo e che non ricorrono alle risorse di cui all'articolo 199, comma 7.</i> ➤ lettera b) modifica la lettera b) elevando da 2 milioni a 4 milioni di euro il limite entro il quale le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto degli equilibri di bilancio, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID -19. ➤ Comma 8: prevede che eventuali risorse residue di cui alla lettera a) del comma 7, non assegnate sono destinate alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché alle imprese concessionarie per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, a titolo di indennizzo per le ridotte prestazioni rese da dette società conseguenti alla riduzione dei volumi di traffico dall'1.1.2021 al 31.7.2021, rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019. Con decreti MIMS sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione delle misure. <i>Al riguardo, nel premettere la necessità del concerto del MEF ai decreti attuativi, si rinvia al competente Dipartimento delle finanze per la predisposizione di una relazione tecnica che consenta di verificare la congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione. In mancanza della relazione tecnica e dell'indicazione della copertura finanziaria, si esprime parere contrario.</i>
73.11 73.36	La disposizione introduce il comma 6-bis che modifica l'art. 199 c. 1 lett.b), definendo nuovi criteri interpretativi circa la determinazione del contributo da riconoscere al soggetto fornitore di lavoro portuale temporaneo. <i>Si chiede la predisposizione di una relazione tecnica per la verifica degli effetti finanziari che possono scaturire dalla disposizione in assenza della quale si esprime parere contrario. Nel caso in cui la RT individui maggiori oneri andrà reperita la necessaria copertura finanziaria.</i>
73.8	La disposizione introduce il comma 6-bis apportando modifiche all'art. 8, c. 3-bis della legge 84/1994, e attua, per gli anni 2021 e 2022, misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori delle imprese titolari di contratti di appalto di attività comprese nel ciclo delle operazioni portuali. <i>La proposta è suscettibile di generare oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria. In assenza di relazione tecnica che quantifichi gli oneri e permetta una valutazione dei medesimi, anche ai fini della copertura, si esprime parere contrario.</i>

73.70	Introduce ulteriori commi all'articolo 73: ✓ 7-bis. Rafforza le finalità previste dall'art. 1 c. 647 l.208/2015 autorizzando una spesa ulteriore di 30 mln di euro per il 2021 per l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato di merci e passeggeri (marebonus) ✓ 7-ter. Per le finalità di cui all'art. 1, c. 648, della legge 208/2015 (trasporto intermodale), autorizza la spesa di ulteriori 20 mln di euro per l'anno 2021 (ferrobonus) ✓ 7-quater. Agli oneri di cui ai commi 7-bis e 7-ter, pari a 50 mln di euro per l'anno 2021, si propone la copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7. <i>Al riguardo si precisa che con la legge n. 178/2021 (art. 1, commi 672 e 673) sono stati rifinanziati fino al 2026 gli incentivi per il trasferimento delle merci dalla strada al mare (marebonus) e alla rotaia (ferrobonus), nel dettaglio 50 milioni di euro per il 2021, 38,5 milioni per il 2022 e 43,5 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Si chiedono, pertanto, chiarimenti sulle motivazioni di tale ulteriore incremento per l'anno 2021.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
73.55	La disposizione introduce ulteriori commi, in particolare: 7-bis. Istituisce nello stato di previsione della spesa del MIMS un fondo con una dotazione di 20 mln di euro per l'anno 2021 destinato a compensare i danni derivanti dalla pandemia, subiti dalle imprese esercenti servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico. 7-ter. Il contributo di cui al comma 7-bis è determinato in base ai minori ricavi registrati nel medesimo periodo del biennio 2018-2019. 7-quater. Con decreto MIMS/MEF sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione <i>Al riguardo si premette che la proposta emendativa è mal formulata: il fondo risulta già istituito ai sensi dell'art. 85, comma 1, lett. a) del DL 104/2021. Pertanto, nel caso, può eventualmente essere incrementato con ulteriori risorse.</i> <i>Non viene individuato il periodo cui le misure si riferiscono.</i> <i>Pertanto parere contrario nella sua attuale formulazione</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta, pari a 20 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
73.016 73.031 73.052 73.065	Le proposte prevedono di inserire, dopo l'articolo 73, l'articolo 73-bis, privo di rubrica. Al comma 1, è prevista la sospensione del pagamento della tassa di ancoraggio per le navi da crociera dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

	del presente decreto, fino al 31 dicembre 2021. Il comma 2, prevede l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione iniziale di 2,2 milioni di euro, destinata a compensare per l'anno 2021, nel limite della dotazione medesima, anche parzialmente, le Autorità di sistema portuale dei mancati introiti derivanti dalla sospensione del pagamento della tassa di ancoraggio di cui al comma 1. Il comma 3, subordina l'efficacia delle misure della proposta emendativa, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il comma 4, prevede che entro 30 giorni dalla autorizzazione di cui al comma 3, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi 1 e 2. Al comma 5 si prevede che agli oneri derivanti dall'articolo, pari a 2,2 milioni di euro milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. <i>Al riguardo, si evidenzia la necessità di acquisire apposita RT volta a fornire elementi dettagliati in merito alla quantificazione degli oneri, nell'obiettivo di evitare disequilibri economico-finanziari a carico delle autorità di sistema portuale nonché a verificare l'idoneità della relativa copertura finanziaria. A tal fine, è consigliabile eliminare al comma 2 le parole "anche parzialmente", attesa la necessità di salvaguardare gli equilibri economico-finanziari delle autorità di sistema portuale.</i> <i>In ogni caso, al fine di scongiurare impatti negativi sul bilancio delle autorità portuali, la sospensione dovrebbe essere limitata alla dotazione del fondo compensazione.</i> <i>Si rinvia al Dipartimento delle Finanze per gli effetti fiscali.</i> <i>Si esprime parere contrario in ordine alla modalità di copertura finanziaria indicata, ossia mediante utilizzo dell'indebitamento autorizzato dalle Camere con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento di aprile 2021. Tali risorse sono state quasi interamente impiegate nell'ambito di due provvedimenti (DL 59/2021 e DL 73/2021) e la quota ancora disponibile presenta un diverso profilo sui diversi saldi di finanza pubblica e nei diversi anni e, in termini di indebitamento, importi esigui; conseguentemente, anche in relazione alla contestualità delle proposte emendative al DL in esame, non è possibile valutare l'entità dei margini residui dell'indebitamento autorizzato eventualmente utili per la copertura della proposta.</i>
73.042	L'emendamento prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi relativi alle merci trasportate nel periodo dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. al fine di salvaguardare anche i livelli occupazionali nel settore del trasporto marittimo Con decreto MIMS di concerto MEF, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione, L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

	<i>Al riguardo, andrebbe acquisita una relazione tecnica in merito ai criteri di quantificazione dei mancati ricavi registrati nel periodo 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta, pari a 20 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
73.03 73.023 73.025 73.047 73.059 73.060 73.073 73.075	La disposizione introduce l'art.73-bis apportando delle modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante. La proposta, infatti, intende estendere la suddetta disposizione, per gli anni 2021 e 2022, anche al settore dell'autotrasporto delle persone e alle imprese esercenti servizi di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale. <i>Si rinvia al Dipartimento delle finanze in merito agli impatti fiscali e alla predisposizione di RT in assenza della quale si esprime parere contrario.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta, per oneri quantificati in 15 milioni di euro per l'anno 2021 e in 30 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
73.039 73.064	La proposta del nuovo art. 73-bis recante <i>Ulteriori disposizioni urgenti in materia di trasporto e rifinanziamento di interventi a favore della mobilità sostenibile</i>, intende sostenere la filiera automotive e la transizione ecologica della mobilità e dei trasporti promuovendone il rinnovo del parco circolante auto e veicoli commerciali leggeri, comportando oneri pari a 460 milioni di euro per l'anno 2021, per la cui copertura finanziaria si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'art. 77, comma 7. In particolare vengono assegnati: a) 50 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 0-60 g/km CO₂ di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 178/2020 <i>(che ha stanziato € 120 mln)</i>; b) 350 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO₂ di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 178/2020 <i>(che ha stanziato € 250 mln)</i>; c) 60 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica previsti dall'articolo 1, comma 657, della legge 178/2020 <i>(che ha stanziato € 50 mln)</i>. Di questi, 10 milioni sono riservati ai veicoli esclusivamente elettrici <i>(altri 10 mln ai sensi dell'art. 1, comma 657 LB 2021)</i>. Inoltre, viene esteso al 31.12. 2021 il periodo dei contributi di cui all'articolo 1, comma 654, della legge n. 178/2020.

	<i>Si rappresenta che andrebbe adeguato anche il periodo dei contributi di cui all'art. 1, comma 657 per i quali si richiede un incremento di risorse.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta, pari a 460 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
73.043 73.056 73.074	Si propone la modifica dell'articolo 51, comma 4, del TUIR, in materia di welfare aziendale, con riferimento alla determinazione dell'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito. In particolare, si modificano i valori di emissione di anidride carbonica utilizzati per la differenziazione delle percentuali degli importi corrispondenti ad una percorrenza convenzionale di kilometraggio per i veicoli ad uso promiscuo. La disposizione comporta oneri pari a euro 410 mln per l'anno 2021 e per la relativa copertura si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'art. 77, comma 7. In particolare vengono assegnati: 350 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO₂ di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 178/2020 <i>(che ha stanziato € 250 mln)</i>; 60 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica previsti dall'articolo 1, comma 657, della legge 178/2020 <i>(che ha stanziato € 50 mln)</i>. Di questi, 10 milioni sono riservati ai veicoli esclusivamente elettrici <i>(altri 10 mln ai sensi dell'art. 1, comma 657 LB 2021)</i>. Vengono modificati i commi 654 e 657 dell'articolo 1 legge n. 178/2020. Viene, poi, prevista la riformulazione dell'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) (comma 5) <i>È necessario acquisire le valutazioni del Dipartimento delle finanze, in assenza delle quali si esprime parere contrario.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta, pari a 410 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
73.026	Si propone, per le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano che rimborsano all'installatore l'importo del contributo di cui al comma 1 dell'emendamento, la facoltà di recuperare tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul

	reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano. <i>Si ritiene necessario acquisire da parte del DF idonea RT sulla valutazione dell'onere in assenza della quale si esprime parere contrario.</i> <i>Si rappresenta la necessità della riformulazione del comma 7 sia perché il contributo andrebbe riconosciuto nel limite di spesa delle risorse stanziare e non quale onere valutato, sia perché alla copertura dell'onere stesso si provvede “mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato ai sensi di quanto previsto nell'articolo 77, comma 7” e non “a valere”.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
73.058	Si propone di aumentare, limitatamente all'anno fiscale 2021, al 100 per cento la percentuale di detrazione anche per i veicoli utilizzati non esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione comporta oneri pari a euro 553 mln per l'anno 2021 e per la copertura si provvede mediante riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. <i>Si rinvia al DF per predisposizione di RT in assenza della quale si esprime parere contrario.</i> <i>Con riferimento alla copertura finanziaria proposta si esprime parere contrario considerato che il fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non presenta le necessarie disponibilità economiche.</i>
73.04 73.012 73.029 73.063 73.068 73.072	Stabilisce che i limiti previsti per il contenimento della diffusione del COVID-19 in ordine alla capienza e alla verticalizzazione delle sedute dei mezzi destinati all'esercizio di autoservizi pubblici non di linea, nonché i limiti scaturenti dal distanziamento interpersonale di un metro validi a bordo dei mezzi del trasporto turistico di persone mediante autobus, non si applicano nei territori delle regioni che si collocano in «Zona bianca». <i>Si rinvia al MIMS e al Ministero della salute</i>
73.035	L'emendamento prevede che i ristori erogati a favore degli autotrasportatori, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 109 del 2018, non concorrano alla formazione della base imponibile, demandando all'Agenzia delle entrate il compito di accertare la non imponibilità dei ristori già erogati.

	La disposizione comporta oneri pari ad euro 6 mln coperti mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 77, comma 7. <i>Al riguardo, è necessario acquisire la relazione tecnica del Dipartimento delle finanze e Ag. Entrate per la valutazione della congruità dell'onere stimato, in assenza della quale si esprime sin d'ora parere contrario.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
73.061	La proposta, prevede che dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, non può essere inferiore a euro 500 (in luogo del canone minimo attualmente previsto che, a prescindere dalle finalità di utilizzo dei beni demaniali marittimi, non può mai essere inferiore a euro 2500). <i>Appare suscettibile di comportare effetti finanziari negativi in termini di minori entrate rivenienti dai canoni demaniali marittimi, non quantificate in apposita relazione tecnica. Stante la materia de qua, si fa rinvio all'Agenzia del demanio per quanto attiene alla quantificazione delle minori entrate, per la predisposizione di RT in assenza della quale è parere contrario.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7: per l'anno 2021 e 2022 si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità; per gli anni a decorrere dal 2023 si esprime parere contrario in quanto il disposto dell'articolo 77 comma 7 ha effetti solo per l'anno 2021 e 2022.</i>
73.014	La proposta prevede al comma 1 lett b) che l'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo proceda, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di cui al comma 1059 della disposizione in esame. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari. E' previsto altresì che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate siano definite le modalità attuative della disposizioni in esame. <i>Al riguardo, si ritiene opportuno che la disposizione preveda espressamente che l'attività in capo all'Agenzia avvenga con le risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In assenza si esprime parere contrario Inoltre, è necessaria relazione tecnica che dia conto degli effetti finanziari</i>

	<i>derivanti dalla cessione in assenza della quale si esprime parere contrario</i>
73.066	La proposta prevede che fino al termine dello stato di emergenza sia sospesa l'esecuzione degli ordini di demolizione e dei relativi provvedimenti di rilascio degli immobili disposti dalla Autorità Amministrativa o Giudiziaria, relativamente agli immobili adibiti ad uso abitativo. <i>Nulla da osservare</i>
74.2	L'emendamento estende la possibilità di utilizzare il contingente di 753 unità di personale militare previsto dall'articolo 74 anche nelle attività di vigilanza esterna e interna, qualora particolari situazioni di crisi lo richiedano, in concorso e supporto alle altre Forze armate e di Polizia, presso le strutture di primo soccorso ed accoglienza per richiedenti asilo e la vigilanza delle aree portuali. <i>Al riguardo, è necessaria RT che dia assicurazione che alle attività del contingente suindicato si faccia fronte a invarianza finanziaria.</i> <i>Si rinvia anche alle valutazioni dei Ministeri dell'interno e della difesa.</i>
74.5	L'emendamento propone un incremento dello stanziamento di risorse finanziarie previste all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (fondo destinato alle qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti), per un importo di 6,4 milioni di euro a gravare sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (fondo esigenze indifferibili). In particolare, si prevede di assegnare 3,4 milioni di euro all'Arma dei Carabinieri e 3 milioni di euro al Corpo della Guardia di finanza. <i>Al riguardo, nel segnalare che la norma citata prevede compensi anche per il personale della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria, si ritiene necessaria, per una compiuta valutazione della proposta, la predisposizione di una relazione tecnica che dia anche rassicurazioni circa il mantenimento del sostanziale equilibrio di trattamento in assenza della quale si esprime parere contrario.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
74.3	Prevede il riconoscimento, per i mesi di aprile e maggio 2021, di un contributo straordinario di 200 euro per ciascun appartenente alle forze armate e di polizia, nonché al personale medico e paramedico, per i maggiori compiti svolti nel contrasto e nel contenimento della diffusione del COVID 19. Il contributo non ha natura contributiva e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. <i>La proposta, qualora approvata, comporterebbe disparità di trattamento con altro personale impegnato nelle attività di contrasto al COVID-19 con conseguenti richieste emulative a carattere oneroso da parte del predetto personale. Inoltre, la stessa determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica privi della necessaria quantificazione e copertura finanziaria.</i> <i>In ogni caso si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle finanze e al</i>

	Ministero del lavoro e delle politiche sociali considerate le esenzioni fiscali e contributive previste in assenza delle quali si esprime parere contrario. E' necessaria RT.
74.023	L'emendamento istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa destinato all'elargizione di un sostegno economico in favore dei familiari del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che durante lo stato di emergenza, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, abbiano contratto una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19. Tale fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3 milioni di euro per l'anno 2022, sarebbe alimentato dalla corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. <i>Al riguardo, nel rappresentare che per i familiari del personale del comparto sicurezza difesa e vigili del fuoco sono già previste disposizioni di tutela per le ipotesi di infermità o morte, si rileva che in assenza di relazione tecnica, utile a verificare la quantificazione degli oneri, si esprime parere contrario.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
74.012	L'emendamento prevede la dilazione del pagamento della quota eccedente 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 per l'assegnazione delle bande di frequenza del 5G, da versare in quattro rate fino al 2026. L'emendamento comporta nuovi e maggiori oneri non quantificati e non coperti. E' necessaria RT. Allo stato si esprime parere contrario.
75.015 75.07 75.019 75.012 75.01 75.016	Le proposte propongono l'inserimento dell'articolo 75-bis rubricato "Misure urgenti per la sicurezza degli uffici e del personale all'estero" la quale, al comma 1, al fine di potenziare la sicurezza degli uffici all'estero e del personale ivi in servizio, prevede, al comma 1 che le indennità di cui all'articolo 171 del DPR n. 18/67, siano incrementate di 1,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con il comma 2, lettera a) si modifica l'articolo 203 rubricato "Trattamento delle persone estranee all'Amministrazione" prevedendo al punto 1) che la tutela assicurativa di cui all'articolo 211 è estesa a tutti gli esperti ex art. 168 del DPR 18/1967", abrogando, al punto 2, il quinto comma del medesimo articolo. Con il comma 2, lettera b) si modifica l'articolo 211 del DPR n. 18/1967 in materia di assicurazioni stipulate dal MAECI a tutela del proprio personale di ruolo assegnato all'estero. In particolare, l'articolo 211, nella sua nuova formulazione, al comma 2, autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a stipulare una o più polizze assicurative per prestazioni sanitarie in favore del personale con sede di servizio in Stati o territori dove non è erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta in caso di malattia, infortunio, maternità e per il trasferimento di infermo ed

	eventuale accompagnatore; al comma 3 autorizza il Ministero a stipulare una o più polizze per il personale inviato in missione in Stato o territorio, diverso da quello della sede di servizio, nel quale non è erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta; al comma 5 dell'articolo 211 si autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a stipulare, in favore del personale di ruolo in servizio o inviato in missione all'estero, una o più polizze assicurative che coprono i rischi di morte, di invalidità permanente o di altre gravi menomazioni. La norma precisa che le polizze prevedono un massimale di copertura non inferiore a un milione di euro in caso di morte e sono estese anche ai familiari a carico, purché effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente. La proposta emendativa prevede che ai maggiori oneri derivati dai commi 1 e 2, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento di parte corrente di cui alla tabella A del MAECI. <i>Al riguardo, nel considerare che la proposta in esame è priva di RT che fornisca dimostrazione della quantificazione del citato onere, si rappresenta che la stessa non appare essere compatibile con le finalità emergenziali cui si ispira il provvedimento normativo in questione, volto prioritariamente a ristorare settori economici ritenuti strategici, colpiti dalle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica. Allo stato, pertanto, si esprime parere contrario.</i> <i>Si segnala, ad ogni buon fine, la necessità di riformulare il comma 1 come segue:” 1. Al fine di potenziare la sicurezza degli uffici all'estero e del personale ivi in servizio, le dotazioni destinate all'erogazione delle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono incrementate di 1,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 per l'invio di personale dell'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.”</i> <i>Con riferimento alla copertura finanziaria proposta, pari a 8 milioni di euro per il 2021 e 12 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente - accantonamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione, si esprime parere contrario in quanto si andrebbe a ridurre la finalizzazione “ Accordi internazionali” le cui risorse sono destinate alle ratifiche degli accordi internazionali che, come previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a) della legge 196/2009, non possono essere utilizzati in difformità.</i>
76.014	la proposta in esame intende prorogare il termine di scadenza delle concessioni in materia di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sino al 30 novembre 2021, in ragione della straordinarietà dell'emergenza COVID-19. <i>Si esprimono forti criticità in ordine all'accoglimento di tale proposta che comporta, di fatto, una barriera all'ingresso al mercato ed una lesione della parità di trattamento e del principio di non discriminazione tra gli operatori economici, potendo da dette proroghe derivare un forte rischio contenzioso da parte di chi è in attesa dell'indizione della gara (e ritenga troppo lunga la proroga stessa).</i> <i>Per quanto sopra, si rinvia necessariamente alla P.C.M. – Dipartimento per le politiche europee, per le valutazioni di competenza in ordine alla coerenza della proposta con l'Ordinamento europeo, dovendo, in ogni caso, scongiurarsi l'apertura di una procedura di infrazione, con conseguenti possibili effetti</i>

	<i>finanziari negativi a carico dei saldi di finanza pubblica, derivanti da una condanna dello Stato italiano al pagamento di sanzioni.</i> <i>Al riguardo, si segnala che siffatta proposta appare suscettibile di comportare effetti finanziari negativi in termini di minori entrate erariali, non quantificate in apposita relazione tecnica in assenza della quale si esprime parere contrario.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria proposta, pari a 35,7 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
76.016	Si modifica il DL 189 del 2016, art.28-bis, comma 2, prorogando sino al 31 dicembre 2021 la deroga dei limiti quantitativi autorizzati dei rifiuti non pericolosi derivanti da eventi sismici del 2016, e si eleva al 70% (lettera b) il limite stesso, al fine di aumentare la potenzialità di recupero delle macerie negli impianti esistenti. <i>Si rinvia al MITE e al Ministero della Salute</i>
77.2	Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2021 e 2,5 milioni di euro per il 2022, volto al riconoscimento di un indennizzo dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento degli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA. <i>In merito alla copertura finanziaria proposta, pari a 5 milioni di euro per il 2021 e a 2,5 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, si rinvia alle valutazioni politiche segnalando la presenza di diversi emendamenti che trovano copertura con questa stessa modalità.</i>
77.03 77.04- 77.06	- Si prevede l'esenzione dal versamento dell'IMU per i possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui all'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. <i>La disposizione comporta oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e privi di copertura, si rinvia anche al Dipartimento delle finanze per la predisposizione di RT in assenza della quale si esprime parere contrario.</i>
77.02 77.05	- Prevede la clausola salvaguardia per le Autonomie speciali disponendo che il presente decreto-legge è applicabile alle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione. <i>Si rinvia alle valutazioni politiche.</i>